ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIII
n. 9

RELAZIONE

CONCERNENTE L'IMPATTO FINANZIARIO DERIVANTE DAGLI ATTI E DALLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornata al 30 giugno 2017)

(Articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

Trasmessa alla Presidenza il 27 febbraio 2018

PAGINA BIANCA

MEF Ragioneria Generale dello Stato

Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI

(Ai sensi dell'art. 15 bis della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 7 Legge 6 febbraio 2007 n. 13, modificato dall'art. 10 della Legge 4 giugno 2010, n. 96, ulteriormente modificato dall'art. 14, comma 2 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ANNO 2016 – I SEMESTRE

PAGINA BIANCA

Ragioneria Generale dello Stato

Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI

(Ai sensi dell'art. 15 bis della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 7 Legge 6 febbraio 2007 n. 13, modificato dall'art. 10 della Legge 4 giugno 2010, n. 96, ulteriormente modificato dall'art. 14, comma 2 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ANNO 2016 – I SEMESTRE

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa 7

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA 11

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2016 11

1.2 Ripartizione delle procedure per settore 14

1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi 16

1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2016 19

1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia 20

1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel primo semestre 2016 22

1.4.3 Procedure archiviate nel I semestre 2016 23

1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario 26

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 32

2.1 Cenni introduttivi 32

2.2 Casi proposti da giudici italiani 33

2.3 Casi proposti da giudici stranieri 33

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO 38

3.1 Cenni introduttivi 38

3.2 Procedimenti di indagine formale 39

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE 40

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia 40

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari 45
Affari Esteri 53
Affari Interni 57
Agricoltura 67
Ambiente 71
Appalti 89
Comunicazioni 93
Concorrenza e Aiuti di Stato 95
Energia 103
Fiscalità e Dogane 107
Giustizia 115
Lavoro e affari Sociali 119
Libera circolazione dei capitali 123
Libera circolazione delle merci 125
Libera circolazione delle persone 135
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 139
Salute 143
Trasporti 147
Tutela dei Consumatori 153

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari interni 159
Agricoltura 161
Appalti 165
Concorrenza e aiuti di Stato 171
Fiscalità e Dogane 173
Giustizia 181
Lavoro e politiche sociali 185
Libera circolazione delle merci 187
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento 191
Trasporti 199

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 2, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, come modificato dall'articolo 10 della Legge n. 96/2010 e, successivamente, dall'art 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2015, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronuncie della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2016

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

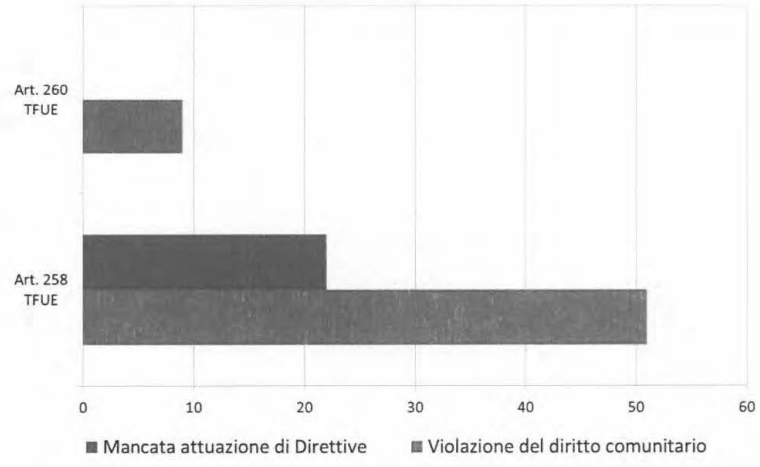
Alla data del 30 giugno 2016, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 82. Di queste, 60 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 30 giugno 2016)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	51	9	60
Mancata attuazione di Direttive	22	0	22
Totali	**73**	**9**	**82**

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 30 giugno 2016)



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2016 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 8 procedure, 2 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 4 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 30 giugno 2016)

	FASI DEL PROCEDIMENTO							
Normativa	**Messa in Mora**	**Messa in mora CompL.**	**Parere Motivato**	**Parere Motivato Compl.**	**Decisione di ricorso**	**Ricorso**	**Sentenza**	**Totali**
Articolo 258 TFUE	**41**	**9**	**16**	**2**	**1**	**2**	**2**	**73**
Articolo 260 TFUE	**3**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**	**9**
Totali	**44**	**9**	**16**	**2**	**3**	**2**	**6**	**82**

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'"Ambiente" (15 casi), cui seguono, a notevole distanza, "Libera circolazione delle merci" con 8 casi e, quindi, "Fiscalità e Dogane" con 7 casi.

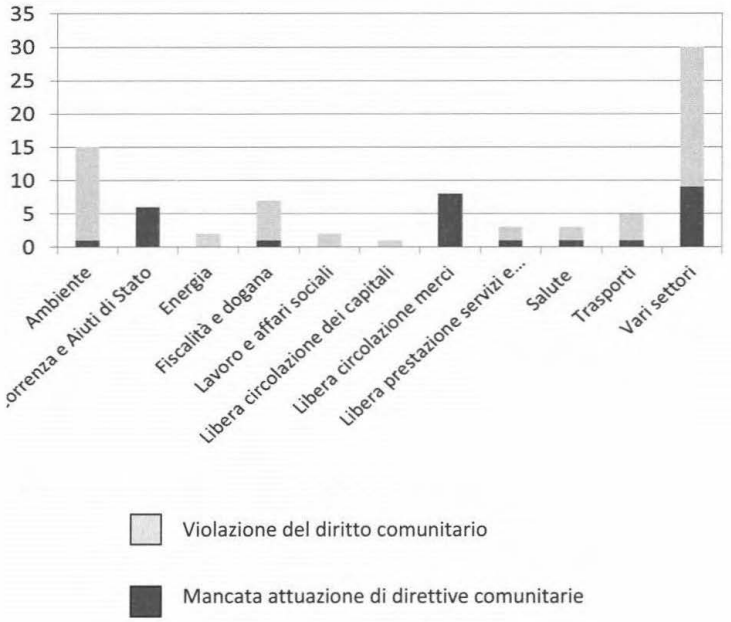
Infine, 30 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 30 giugno 2016)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	1	14	15	**18,29**
Concorrenza e aiuti di Stato	6	0	6	**7,32**
Energia	0	2	2	**2,44**
Fiscalità e dogane	1	6	7	**8,54**
Lavoro e affari sociali	0	2	2	**2,44**
Libera circolazione dei capitali	0	1	1	**1,22**
Libera circolazione merci	8	0	8	**9,76**
Libera prestazione servizi e stabilimento	1	2	3	**3,66**
Salute	1	2	3	**3,66**
Trasporti	1	4	5	**6,10**
Vari settori*	9	21	30	**36,59**
Totale	28	54	82	**100**

* **L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.**

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

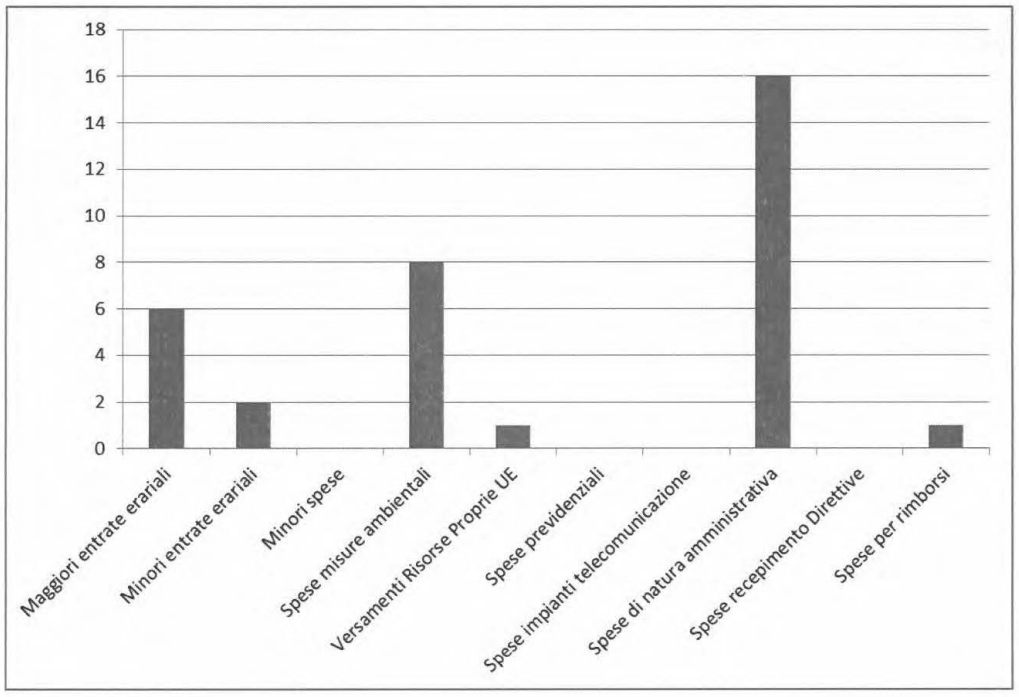
Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2016, risulta che, dei n. 82 casi esposti, 34 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 30 giugno 2016)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	2
Minori spese	0
Spese misure ambientali	8
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	16
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	**34**

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

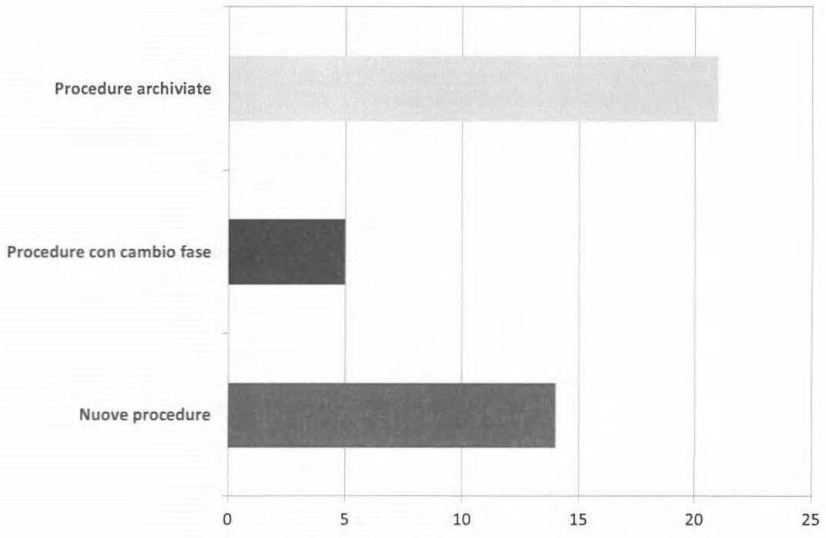


1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2016.

Alla data del 30 giugno 2016, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2015, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 14 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 5 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 21 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del I semestre 2016



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Il settore dove si concentra il maggior numero di procedure nuove è quello della "Libera circolazione delle merci", con 8 procedure, cui segue, a distanza, "Affari interni" con 2 procedure. Vengono, quindi, i settori "Energia ", "Salute", "Fiscalità e dogane" e infine "Affari economici e finanziari" con una procedura ciascuno.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia come non sia ipotizzabile, riguardo ad alcuna di esse, una ricaduta sulla finanza pubblica.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel I semestre 2016

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Energia 2016/2027	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No
Salute 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	MM	No
Libera circolazione delle merci 2016/0377	Mancato recepimento della Direttiva 2015/13/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua	MM	No
Libera circolazione delle merci 2016/0376	Mancato recepimento della Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione	MM	No
Libera circolazione delle merci 2016/0375	Mancato recepimento della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)	MM	No
Libera circolazione delle merci 2016/0374	Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori	MM	No
Libera circolazione delle merci	Mancato recepimento della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
2016/0373	2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)		
Libera circolazione delle merci 2016/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	MM	No
Libera circolazione delle merci 2016/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)	MM	No
Libera circolazione delle merci 2016/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione	MM	No
Affari interni 2016/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)	MM	No
Affari interni 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	MM	No
Fiscalità e dogane 2016/0106	Mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	MM	No
Affari economici e finanziari 2016/0105	Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2016

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2016, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 5. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una modifica dell'oggetto rappresentato nella messa in mora, attraverso un ridimensionamento o un ampliamento dello stesso;
- 3 procedure sono transitate alla fase di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato dell'iter procedurale pre-contenzioso, 2 di esse muovendo dalla fase di messa in mora e la terza da quella di messa in mora complementare;

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2013/2251 "Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando". Al riguardo, la Commissione lamenta che l'Italia avrebbe omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando, con ciò contravvenendo all'art 8 della Decisione 94/728/EC e agli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000. Tale procedura comporta un aumento degli oneri della Finanza pubblica italiana, in relazione alle risorse "proprie" UE che l'Italia stessa dovrebbe versare all'entrata del bilancio dell'Unione.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel I semestre 2016

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Ambiente 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	PM	No
Ambiente 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MMC	No
Fiscalità e dogane 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	PM	Sì

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Ambiente 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MMC	No
Affari interni 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel I semestre 2016

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel I semestre del 2016, la Commissione europea ha archiviato 21 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- la procedura n. 2011/4003 "Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza". Con tale procedura, la Commissione ha ritenuto illegittimo – in quanto eseguito non in base ad una procedura di pubblica evidenza, come imposto dall'ordinamento UE – l'affidamento alla società IREN S.p.A del servizio di smaltimento dei rifiuti nei Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché in altri Comuni siti nelle rispettive Provincie. La presente procedura è stata superata grazie all'intervento normativo di cui all'art. 8 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), il quale consente la risoluzione dell'affidamento in questione. Tuttavia, nel caso in cui – a seguito della risoluzione di tale affidamento – la stessa affidataria IREN S.p.A attivasse un contenzioso, l'Amministrazione dovrebbe assumere gli oneri concernenti la propria difesa legale. Ne conseguirebbe un aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2012/2050 "Comune di Varese. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti alla società Aspem SpA". Con tale procedura, la Commissione ha ritenuto illegittimo – perché avvenuto in deroga alla normativa UE in materia di appalti pubblici – l'affidamento del servizio di igiene urbana, da parte dei Comuni di Varese e Casciago, alla società Aspem. La presente procedura è stata superata in virtù del disposto di cui all'art. 8 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), il quale consente la risoluzione dell'affidamento di cui si tratta. Tuttavia, nel caso in cui – in ragione della risoluzione dell'affidamento in suo favore – l'affidataria Aspem adisse le vie legali contro l'Amministrazione, quest'ultima dovrebbe far fronte agli oneri concernenti la propria difesa nell'ambito delle relative liti. Ne conseguirebbe un aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2013/4020 "Non conformità di alcune disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche D. Lgs. 259/03, relative ai diritti amministrativi dovuti dagli operatori di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica". Con tale procedura, la Commissione riteneva non osservati, in Italia, gli artt. 6 e 12 della Direttiva 2002/20/CE, i quali impongono che la tassa richiesta dall'Amministrazione alle imprese, per autorizzarle a collocare sul mercato reti o servizi di comunicazione elettronica, debba coprire solo i costi amministrativi gravanti sull'Amministrazione stessa, nonché essere proporzionata, obiettiva e trasparente. Un futuro adeguamento di tale tassa alle prescrizioni unionali, come sopra indicate, comporterà una modifica della stessa che, al momento, si ipotizza nel senso di una diminuzione del relativo gettito.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel I semestre 2016

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Energia 2014/2284	Recepimento incompleto della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	No
Ambiente 2012/4096	Direttiva Natura – Cascina "Tre Pini". Violazione della Direttiva 92/43/EEC, in particolare degli artt. 4(4) e 6(1)	No
Appalti 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	Sì
Appalti 2012/2050	Comune di Varese. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti alla società Aspem SpA	Sì
Trasporti 2013/2122	Violazione della Direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo.Incidente "Costa Concordia". Indipendenza dell'Organismo Investigativo italiano	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Comunicazioni 2013/4020	Non conformità di alcune disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche D. Lgs. 259/03 relative ai diritti amministrativi dovuti dagli operatori di comunicazione elettronica con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica	Sì
Trasporti 2014/2265	Prevenzione di incidenti aerei ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile – Attuazione del Regolamento UE n. 996/2010	No
Salute 2014/0287	Mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE relativa alle procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti	No
Agricoltura 2015/0306	Mancato recepimento della Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la Direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele.	No
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2013/4215	Iscrizione all'albo professionale di avvocati in possesso di qualifiche professionali ottenute in un altro Stato membro	No
Trasporti 2014/2116	Cattiva attuazione della Direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida	No
Ambiente 2011/4030	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	No
Libera circolazione delle merci 2015/0201	Mancato recepimento della Direttiva 2014/58/UE che istituisce, a norma della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici	No
Lavoro e affari sociali 2015/0305	Mancato recepimento della Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le Direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.	No
Ambiente 2015/0439	Mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la Decisione 2009/603/CE della Commissione	No
Affari economici e finanziari 2014/0142	Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE.	No
Trasporti 2015/0202	Mancato recepimento della Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Ambiente 2014/2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE.	No
Affari economici e finanziari 2013/0311	Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondo di investimento alternativi	No
Libera circolazione delle merci 2015/0145	Mancato recepimento della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.	No
Fiscalità e dogane 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2016, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si considersi che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accellerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale

importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente,

potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

  Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

  1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;

  2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

  In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

  Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto, all'Unione europea, le seguenti somme:

  a) € 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

  b) € 22.200.000 a titolo di prima penalità semestrale.

  Si precisa che, in data 11 agosto 2016, la Commissione ha chiesto il pagamento della seconda penalità semestrale, pari ad € 21.840.000;

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue".

  Circa tale procedura, si precisa che la stessa è pervenuta, formalmente, al passaggio della "messa in mora" ai sensi dell'art. 260 TFUE, emessa in data 10 dicembre 2015.

  Tuttavia si deve aggiungere che, in data 8 dicembre 2016, la Commissione ha deciso, se pure in modo ancora informale, di ricorrere alla Corte di Giustizia per ottenere la condanna dell'Italia in relazione alla procedura in oggetto.

  In ogni caso, la Commissione non ha ancora depositato alcun atto di ricorso presso la predetta Corte.

  Con la presente procedura, le Autorità europee hanno chiesto all'Italia che tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue – in tutto 35 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale - vengano messe a norma;

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive". Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:

  1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale verrà calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui verranno detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità sarà calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale verranno sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
  2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

  Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

  a) € 40.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
  b) € 39.800.000 a titolo di prima penalità semestrale;
  c) € 33.400.000 a titolo di seconda penalità semestrale;
  d) € 27.800.000 a titolo di terza penalità semestrale;

- la procedura n. 2015/2067 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11". Tale procedura è pervenuta allo stadio della messa in mora ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l'impresa beneficiaria "Moby" e di circa € 904.835,59 l'impresa "Vincenzo Onorato". Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l'Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna". Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Attualmente dovrebbero rientrare, al bilancio dello Stato italiano, ancora € 12.681.045,00 in linea capitale, vale a dire l'86% dei finanziamenti di cui la Corte UE, con una prima sentenza, ha chiesto il recupero.

  Atteso che una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione ha deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

  Tuttavia, si precisa che, in data 10 dicembre 2015, la Commissione ha deciso di sospendere tale "decisione di ricorso";

- la procedura n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha applicato all'Italia le seguenti sanzioni:

  1) una sanzione forfettaria, "una tantum", pari ad € 30 mln;
  2) una "penale" di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

  Si precisa che la Corte UE, nella sentenza di condanna definitiva dell'Italia al pagamento delle suddette sanzioni (17/09/2015), ricordava come, al momento, lo Stato italiano dovesse ancora recuperare "aiuti" per la somma di circa € 31 mln in linea capitale e come gli interessi, su tale somma, ammontassero ad un importo superiore alla stessa;

- la procedura n. 2012/2201 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali". La presente procedura è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell'Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano ancora essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2007/2229 "Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione". La presente procedura è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale sono state comminate:

  1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell'Unione europea);

  2) una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l'accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 (primo semestre) e di Euro 6.252.000,00 (secondo semestre). In data 6 marzo 2015, la Commissione ha determinato l'ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico". La procedura è ferma alla fase della "messa in mora complementare" ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già alla fine del 1° semestre 2014 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell'Italia a sanzioni pecuniarie.

- CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinchè provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2016, la Corte si è pronunciata su 29 casi, di cui 17 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 12 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 17 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del I semestre 2016, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, nessuno sembra presentare, almeno per il momento, una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel I semestre 2016 risultano n. 12 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Fiscalità e dogane" che comprende 5 decisioni, cui seguono i settori "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Trasporti" con 2 casi ciascuno, quindi i settori "Affari interni", "Lavoro e Politiche Sociali" e "Libera circolazione delle merci" con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I semestre del 2016:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 30 giugno 2016)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 14/04/2016 Causa C-131/14 (Italia)	Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n. 565/2002 – Articolo 3, paragrafo 3 - Contingente tariffario – Aglio di origine argentina - Titoli d'importazione – Intransferibilità dei diritti derivanti da titoli d'importazione – Elusione – Abuso di diritto – Presupposti – Regolamento (CE; Euratom) n. 2988/95 – Articolo 4, paragrafo 3 (Agricoltura)	No
Sentenza del 09/06/2016 Cause C-78/16 e C-79/16 (Italia)	Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi novici ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells e Raju) – Art. 6, par. 2, lett. a) – Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, in un raggio di 100 metri attorno alle piante	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	infette – Validità – Art. 16, par. 3, della Direttiva 2000/29 – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione – Obbligo di motivazione – Diritto ad un indennizzo (Agricoltura)	
Sentenza del 05/04/2016 Causa C-689/13 (Italia)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Procedure di ricorso – Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta – Ricorso incidentale dell'aggiudicatario – Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest'ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale irricevibile, senza esame nel merito – Compatibilità con il diritto dell'Unione – Articolo 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell'Unione – Principio di diritto enunciato con decisione dell'adunanza plenaria dell'organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizionale – Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto dell'Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell'adunanza plenaria, di rinviare a quest'ultima tale questione – Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudiziale (Appalti)	No
Sentenza del 07/04/2016 Causa C-495/14 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Direttiva 89/665/CEE – Appalti pubblici – Normativa nazionale – Tassazione per l'accesso alla giustizia amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici – Diritto a un ricorso effettivo – Tassazione dissuasiva – Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi – Principi di effettività e di equivalenza (Appalti)	No
Sentenza del 02/06/2016 Causa C-27/15 (Italia)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Partecipazione a una gara d'appalto – Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per soddisfare i requisiti necessari – Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Appalti)	No
Sentenza del 20/04/2016 Causa C-366/13 (Italia)	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Nozione di "decisioni incompatibili" – Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri – Condizioni della proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Nozione di "materia contrattuale" – Verifica dell'assenza di vincolo contrattuale valido (Giustizia)	No
Sentenza del 24/05/2016 Causa C-353/15 (Italia)	Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro Stato membro – Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine – Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede statutaria – Prova contraria (Giustizia)	No
Sentenza del 16/06/2016 Causa C-511/14 (Italia)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 85/2004 - Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Art. 3, par. 1, lett. b) – Requisiti per la certificazione – Sentenza contumaciale – Nozione di "credito non contestato" – Condotta processuale di una parte che può valere come "assenza di contestazione del credito" (Giustizia)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 07/04/2016 Cause C-210/14, C-211/14,C-212/14,C-213/14 e C-214/14 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 07/04/2016 Cause C-433/14, C-434/14,C-434/14,C-436/14, C-437/14C462/14,C-467/14, C-474/14 e C-65/15 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche - Articoli 49 TFUE e 56 TFUE - Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Giochi d'azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco - Restrizione - Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 07/04/2016 Cause C-504/15 e C-8/16 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d'appalto – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 24/05/2016 Causa C-353/15 (Italia)	Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro Stato membro – Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine – Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede statutaria – Prova contraria (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 07/04/2016 Causa C-546/14 (Italia)	Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Direttiva 2006/112/CE – Insolvenza – Procedura di concordato preventivo – Pagamento parziale dei crediti IVA (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 21/04/2016 Causa C-285/15 (Italia)	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Libera circolazione delle merci – Direttiva 89/106/CEE – Materiali da costruzione – Rivestimenti interni di camini – Normativa nazionale che prescrive di realizzare i camini unicamente con materiali incombustibili (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 21/04/2016 Causa C-572/14 (Austria)	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Nozione di "materia di illeciti civili dolosi o colposi" – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Articolo 5, paragrafo 2,	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	lettera b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione a uso privato – Equo compenso – Mancato pagamento – Inclusione eventuale nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001 (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	
Sentenza del 04/05/2016 Causa C-547/14 (Regno Unito)	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 – Articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Validità – Base giuridica – Articolo 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di sussidiarietà – Diritti fondamentali dell'Unione – Libertà d'espressione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 11 (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 26/05/2016 Causa C-198/15 (Regno Unito)	Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sezione XVII – Materiale da trasporto – Capitolo 87 – Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori – Voci 8703 e 8713 – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – Nozione di "persone invalide" (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 09/06/2016 Causa C-586/14 (Romania)	Imposizioni interne – Articolo 110 TFUE – Tassa riscossa da uno Stato membro sugli autoveicoli al momento della prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà – Neutralità fiscale tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 16/06/2016 Causa C-291/15 (Ungheria)	Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Prezzo effettivamente pagato – Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato – Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell'ambito di altre transazioni relative a merci similari (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 09/06/2016 Causa C-287/14 (Ungheria)	Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Responsabilità del conducente per le infrazioni all'obbligo di utilizzazione di un tachigrafo (Trasporti)	No
Sentenza del 22/06/2016 Causa C-255/15 (Germania)	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, lettera f), e articolo 10, paragrafo 2 – Rimborso parziale del prezzo del biglietto in caso di sistemazione del passeggero in una classe inferiore su un volo – Nozioni di "biglietto" e di "prezzo del biglietto" – Calcolo del rimborso dovuto al passeggero (Trasporti)	No
Sentenza del 28/01/2016 Causa C-50/14 (Italia)	Appalti pubblici – Articoli 49 TFUE e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate – Ammissibilità (Appalti)	No
Sentenza del 20/01/2016 Causa C-428/14 (Italia)	Politica di concorrenza – Articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Settore delle spedizioni internazionali di merci – Autorità nazionali garanti della concorrenza – Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza – Programma modello di clemenza di tale rete – Domanda d'immunità presentata alla Commissione – Domanda semplificata	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	d'immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza – Rapporto tra tali due domande (Concorrenza e Aiuti di Stato)	
Sentenza del 28/01/2016 Causa C-375/14 (Italia)	Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d'appalto – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 15/02/2016 Causa C-601/15 PPU (Paesi Bassi)	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2008/115/CE – Soggiorno regolare – Direttiva 2013/32/UE – Art. 9 – Diritto di rimanere in uno Stato membro – Direttiva 2013/33/UE – Art. 8, par. 3, primo comma, lett. e) – Trattenimento – Tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 6 e 52 – Limitazione – Proporzionalità (Affari interni)	No
Sentenza del 28/01/2016 Causa C-64/15 (Germania)	Fiscalità – Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa – Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall'accisa – Prodotti mancanti al momento della consegna – Riscossione dell'accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 17/03/2016 Causa C-232/14 (Germania)	Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 – Validità – Importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina – Prodotto in esame – Prodotto considerato – Obbligo di motivazione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 25/02/2016 Causa C-292/14 (Germania)	Direttiva 80/987/CEE – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Ambito di applicazione – Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno stato terzo – Datore di lavoro con sede statutaria in tale stato terzo – Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo stato terzo – Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva – Art. 1, par. 2 – Allegato, punto II, A – Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all'estero – Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla Direttiva 80/987 (Lavoro e Politiche sociali)	No
Sentenza del 21/01/2016 Causa C-75/15 (Finlandia)	Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Art. 16, lett. b) – Evocazione – Acquavite di sidro di mele prodotto in Finlandia e commercializzata con la denominazione "Verlados" – Indicazione geografica protetta "Calvados" (Libera circolazione delle merci)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2016, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 14 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2016.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 30 giugno 2016

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 17/2010	FIRMIN s.r.l. (Legge Provinciale TRENTO)
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA 33983	Aeroporti Sardi
SA 21420	AIRPORT HANDLING
SA 38613	Presunti aiuti ILVA in amministrazione straordinaria. Misura 5: prestito statale di 300 milioni di euro
SA 36112	Cantieri del Mediterraneo
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2016, sono 7 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 giugno 2016

Numero	Oggetto	Data Decisione
C 14/2010	SEA Handling	09/07/2014
SA 23425	SACE BT	20/03/2013
SA 32014	SAREMAR	22/01/2014
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali	14/08/2015
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST	19/01/2015
SA 39451	Sostegno dello Stato alla Banca Tercas	23/12/2015
SA 38132	Compensazione oneri servizi pubblici a favore della società Arfea Spa	10/06/2016

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2016, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 7 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella. Su tutti i casi in oggetto, è già stata emanata una prima sentenza, a norma dell'art. 258 del TFUE.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 giugno 2016

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Sentenza 05/06/2014 C-547/11
SA 31614 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2015/2067	Sardinia Ferries - settore della navigazione in Sardegna	Sentenza 21/03/2013 C-613/11. Messa in mora ex art. 260 TFUE 19/06/2015
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sospensione della decisione di ricorso ex art. 260 TFUE C-207/05
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie

Negli ultimi 4 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- il caso CR 1/2004 si è sviluppato nella procedura di infrazione n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna", attualmente pervenuta, a livello formale, allo stadio della "messa in mora" ex art. 260 TFUE. Il 04/05/2015 la Commissione aveva deciso di esperire un ricorso di fronte alla Corte UE, per ottenere la condanna dell'Italia al pagamento di robuste sanzioni pecuniarie, attese le lungaggini relative al recupero integrale degli aiuti di cui si tratta. Tuttavia, in data 10/12/2015, la Commissione stabiliva di "sospendere" detta decisione, a dimostrazione della volontà di temporeggiare ancora, venendo incontro alle esigenze dello Stato UE;

- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
  - una sanzione forfettaria "una tantum" di EUR 30.000.000,00;
  - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 "Aziende municipalizzate", è stato oggetto, da parte della Corte di Giustizia UE, di una prima sentenza dotata di natura puramente dichiarativa, come dall'art. 258 del TFUE. Con tale sentenza, la Corte ha attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti considerati nella procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una "messa in mora complementare" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione era addivenuta alla decisione di adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo nei confronti dell'Italia una seconda sentenza comprensiva dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane. Queste ultime procedono speditamente, come si deriva dal fatto che, ad oggi, è stato recuperato il 99,2% dei finanziamenti in questione. Pertanto, sembra improbabile che la Corte UE possa pervenire ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
  - Quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – la somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre di ritardo, a decorrere dal 17/11/2011 (data della medesima sentenza di condanna), nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004 (che è la prima sentenza emessa dalla Corte in ordine a tale procedura). L'Italia dovrebbe, attualmente, versare la terza rata della penale suddetta, stimata in € 7.485.000,00;
  - Quanto alla somma forfettaria, dell'importo di 30 milioni di Euro, la stessa è stata già da tempo versata sul conto "Risorse proprie della UE".

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0105	Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2015/0440	Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	PM	No	Stato invariato
Scheda 3 2015/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2015/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,	PM	No	Stadio invariato

	2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.			
Scheda 6 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2016/0105 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE..

Ai sensi dell'art. 4 di tale Direttiva, entro mesi 24 dalla sua entrata in vigore gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 25.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0440 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Ai sensi dell'art. 20 di tale Direttiva, entro il 3 luglio 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, delle disposizioni di cui: agli articoli da 1 a 4, all'art. 5, paragrafo 1, lettere da d) a k), all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi da 2 a 7, all'articolo 7, paragrafi da 4 a 9, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 10 a 16, agli articoli 18 e 19 e all'allegato I. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quindi, entro il 31 maggio 2016, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, dell'art. 8, par. 4, della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Nello stesso semestre, precisamente il 24 settembre 2015, la Commissione aveva emesso una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2014/29/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0200 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Ai sensi dell'art. 7 di tale Direttiva, entro il 31 marzo 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli articoli 1, par. 1, 2, paragrafi 1, 3, da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 23, 32, 34, 36, da 38 a 44, da 46 a 54, da 56 a 59, da 65 a 70, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85 e 86, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0199 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Ai sensi dell'art. 309 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 31 marzo 2015, emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dei seguenti articoli di essa Direttiva: 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304. Devono, inoltre, entro lo stesso termine, dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli allegati III e IV.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/138/CE mediante il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il 1° luglio 2015 è stata inviata, alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per un successivo inoltro alla Commissione, una nota recante la comunicazione dell'adozione di ulteriori provvedimenti, a completamento dell'attuazione della Direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0066 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 207/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 130 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2014/59/UE.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui deduce che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 1° giugno 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE, dopo avere inviato, il 30 gennaio 2015, una precedente lettera di "messa in mora". Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/59/UE, nell'ordinamento nazionale, con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.

"Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere "interessi legali di mora" - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di "ritardo" nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A, della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell'effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un'"accettazione "o "verifica" da parte della stessa P.A, i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L'art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l'Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell'1% annuo, come dal combinato disposto dell'art. 1284, 1° comma e dell'articolato del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un'impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall'art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola "tranche" è subordinato all'emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come "S.A.L.", attestante l'avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad "accettazione" o "verifica" da parte della P.A, tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall'esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonchè i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "unionali" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea nell'ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)	MM		Nuova procedura
Scheda 2 2015/2203	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC relativo alla rilevazione di impronte digitali	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'alienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2014/2126	Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	MM	No	Stadio invariato

Scheda 7 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 8 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2016/0369 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione)" "

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea sostiene che in Italia non sia stata ancora recepita la Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione).

Ai sens dell'art 52 della stessa Direttiva 2014/28/UE, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi idone al recepimento, nei loro rispettivi ordinamenti interni, all'articolo 2, punto 2, punti da 7 a 13 e da 15 a 24, agli articoli da 3 a 10, all'articolo 14, paragrafo 1, agli articoli 15 e 16, all'articolo 20, lettera a), punto i), agli articoli da 21 a 27, all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4 e paragrafi 6, 7, 10 e 11, agli articoli da 29 a 45, all'articolo 50, all'articolo 51, e agli allegati III e IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti.

Poiché i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, la Commissione ritiene la Direttiva in questione non ancora attuata nell'ordinamento interno italiano

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che, il 29 settembre 2016, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli istituiti dalla vigente normativa

Scheda 2 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2015/2203 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea sostiene che l'Italia non avrebbe correttamente attuato il Regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013, attuativo del precedente Regolamento n. 604/2013 (c.d. "di Dublino"). Detto Regolamento Eurodac istituisce uno specifico sistema telematico, rivolto all'identificazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi - richiedenti "asilo" o "irregolari" – facenti ingresso nell'Unione europea da uno dei suoi Stati membri. Tale sistema comprende una "centrale" operante in sede UE, atta a ricevere, da ciascuno Stato UE dal quale detti soggetti hanno fatto ingresso nell'Unione, i dati pertinenti all'identificazione dei medesimi, con particolare riguardo, in proposito, alla rilevazione delle impronte digitali. Come già accennato sopra, sono due le categorie di migranti nella UE da paesi terzi, cui fa riferimento l'obbligo di identificazione. Di esse, una riguarda i cittadini di paesi terzi o apolidi i quali richiedano l'asilo, cioè il riconoscimento dello status di "rifugiato", attribuito a quanti sono costretti ad abbandonare il paese di origine poiché, a motivo di guerre, o di persecuzioni dovute alla loro razza, etnia, opinioni religiose o politiche o scelte sessuali, si trovavano, ivi, esposti a serio pericolo di morte o di lesione dell' integrità fisica. Rispetto ai migranti richiedenti "asilo", dunque, l'art. 9, par. 1, del succitato Reg. n. 603/2013, stabilisce che le competenti Autorità dello Stato UE dal quale i predetti hanno fatto ingresso nell'Unione e che ha, inoltre, ricevuto la domanda medesima, provvedano a rilevarne le impronte digitali non oltre 72 ore dalla presentazione di essa domanda. Tali impronte, poi, insieme ai dati di cui all'art. 11, lett. da b) a g), debbono essere trasmesse telematicamente alla "Centrale" istituita in sede UE (vedi sopra). Tuttavia, l'obbligo per le Autorità nazionali di procedere alla rilevazione delle impronte digitali non è limitato ai migranti facenti domanda di asilo, ma è sancito anche in riferimento ai migranti "irregolari" (comunemente individuati come "clandestini"). Sono, questi ultimi, i cittadini di paesi terzi che non hanno titolo alcuno ad ottenere il soggiorno negli Stati UE, non potendo invocare nè cause di lavoro, né di studio, né la menzionata condizione di "rifugiati" e nemmeno - posizione che li equipara a quella di questi ultimi, almeno fino a quando non passi in giudicato la decisione di respingimento della domanda - quella di semplici "richiedenti" lo status di rifugiato (in quanto non hanno formulato la relativa domanda). Pertanto, anche con riferimento ai migranti "irregolari", fermati in relazione allo stesso loro attraversamento delle frontiere tra il paese extraUE e lo Stato UE, sussiste l'obbligo delle Autorità nazionali di rilevare le loro impronte digitali. Tali dati, poi, unitamente a quelli di cui all'art. 14, par.fi 1 e 2, debbono essere trasmessi alla già menzionata "Centrale". In Italia, tuttavia, risulta che – con riferimento alle ondate migratorie del 2015 – siano state rilevate le impronte digitali solo dei migranti facenti domanda per ottenere lo status di rifugiato. Ciò, secondo le Autorità nazionali, anche in relazione alla circostanza per cui molti migranti, soprattutto siriani ed eritrei, hanno opposto spesso una vigorosa resistenza alla rilevazione di tale dato identificativo.

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2015 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli istituiti dalla vigente normativa

Scheda 3 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse norme della Direttiva 2008/115/CE, la quale disciplina il rimpatrio, negli Stati di origine, dei cittadini di stati extraUE che si trovino a soggiornare, negli Stati dell'Unione, senza alcun titolo di legittimazione (cioè "irregolarmente"). In primo luogo, si denuncia la mancata attuazione dell'art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che richiede a tutti gli Stati della UE un sistema "efficace" di monitoraggio dei rimpatri "forzati" (cioè eseguiti con l'impiego della forza pubblica). Al riguardo, si rileva che in Italia un tale efficace controllo non sarebbe garantito, in quanto l'art. 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l'altro, a "monitorare" l'attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti e gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto per cui la suddetta struttura non sarebbe indipendente dall'Autorità medesima che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministero dell'Interno. Inoltre, l'Italia non ottempererebbe ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11: con essa, la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la misura della limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di "irregolarità". Ne deriva, pertanto, che il cittadino di stati terzi, che si trovi "irregolarmente" sul suolo degli Stati UE, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione o agli arresti domiciliari, se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Peraltro, non appena risulti ragionevole ritenere che il rimpatrio con l'utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE – circostanza che in Italia non verrebbe garantita - deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Direttiva in questione impone l'obbligo di garantire al cittadino di stati terzi - che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risulti in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l'immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Per converso, in Italia, tali soggetti extraUE, pur in possesso del succitato permesso di soggiorno, verrebbero trattenuti in carcere o ai domiciliari. Si rileva, poi, che in Italia il migrante irregolare da stati terzi, una volta rilasciato per l'espulsione, viene ulteriormente trattenuto nei CIE per la sua identificazione, laddove questa potrebbe svolgersi già in fase di domiciliari o di detenzione in carcere, onde evitare che la lesione della libertà personale del soggetto sia ulteriormente prolungata.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Alcuni rilievi della Commissione sono stati superati mediante il disposto dell'art. 3 della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013 bis) e quello dell'art. 10 della Legge n. 115/2015 (Legge europea 2014).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un probabile aumento di spesa, a motivo della necessità di istituire un organismo autonomo di monitoraggio dei rimpatri forzati

Scheda 4 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2171 – ex art. 258 del TFUE.

"Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure), con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, l'art. 19 della summenzionata "Direttiva accoglienza" stabilisce che gli Stati della UE provvedano, "quanto prima", a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino adeguatamente gli interessi. Simmetricamente, l'art. 17 della "Direttiva procedure" - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati a chiedere il conferimento dello status di "rifugiati" - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, nella maggior parte dei casi, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all'esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all''interesse del minore (vedi i Considerando 14 e l'art. 2, lettera i), della "Direttiva procedure", nonchè l'art. 18, par. 1, della "Direttiva accoglienza"). Il già citato art. 17 della "Direttiva procedure" dispone, altresì, che le persone investite dell'ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una "specifica formazione", per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell'interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell'accesso ai diritti che l'ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l'interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l'ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato – viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l'impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L'Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l'art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'eventuale assunzione di nuovi tutori per i minori migranti, onde ovviare al cumulo dei relativi uffici in capo alle stesse persone.

Scheda 5 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2126 – ex art. 258 del TFUE.

"Accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene violati diversi sanciti dalla Direttiva 2005/85/CE e dal Reg. 604/2013 (Regolamento di Dublino), in ordine alla condizione dei cittadini - di stati estranei alla UE - i quali, proveniendo dalla Grecia, arrivino nei porti adriatici italiani. E' acclarato, infatti, che tali soggetti sono automaticamente respinti nella stessa Grecia, talvolta senza essere nemmeno fatti sbarcare. Si precisa che molti dei migranti respinti hanno esplicitamente manifestato la volontà di fare domanda di "asilo" in Italia, e che numerosi altri lo avrebbero fatto se le Autorità italiane li avessero informati di una tale possibilità. Ora, per l'art. 6 della predetta Direttiva, l'obbligo di provvedere, affinchè al migrante extraUE sia data possibilità di presentare una domanda di asilo, astringe tutti gli Stati UE nei quali arrivi il migrante stesso, e non solo lo Stato UE che il Regolamento di Dublino, sopra citato, indica come "competente" a valutare la stessa domanda e a decidere, quindi, se concedere o meno l'asilo medesimo. Infatti, se è indubbio che uno solo è lo Stato UE "competente" nel senso predetto - e che esso deve essere individuato in base ai criteri enunciati al capitolo III del Regolamento di Dublino - è altrettanto pacifico che, come emerge dalle citate norme della Dir. 2005/85/CE e di quelle del Regolamento di Dublino, il cittadino extraUE ha il diritto di presentare domanda di asilo in qualsiasi Stato UE in cui si trovi e che, peraltro, ogni Stato UE debba incoraggiare i migranti di paesi terzi, che arrivino nel suo territorio, a presentare siffatta domanda. In seguito, se lo Stato UE cui è stato chiesto l'asilo riscontra di essere, altresì – ai sensi dei criteri predetti - quello "competente", provvederà a valutare la richiesta stessa e a decidere in merito, altrimenti, se individua come competente un altro Stato unionale, chiederà a quest'ultimo la presa in carico del migrante stesso e della sua domanda. Ora, fra i criteri di cui al Cap. III del Regolamento di Dublino, atti ad individuare lo Stato "competente", è previsto quello per cui la "competenza" spetta allo Stato UE, dal cui territorio il migrante extraUE ha fatto il primo ingresso nell'Unione. Ora, molti migranti extraUE entrano nella UE proprio dalla Grecia, che quindi risulterebbe essere lo Stato "competente" a gestire la richiesta di asilo del migrante. La Commissione ritiene, tuttavia, che ciò non giustifichi la prassi, da parte dell'Italia, di rimandare automaticamente in Grecia i migranti, da paesi terzi, che provengano da quest'ultimo Stato. Infatti, bisogna in primo luogo che vengano verbalizzate, dalle Autorità italiane, le eventuali richieste di asilo e, solo successivamente, che il migrante venga indirizzato in Grecia, se quest'ultimo Stato risulti "competente" per tale asilo. Del resto, quello dello Stato di primo ingresso nell'Unione non è il criterio prevalente, circa l'individuazione dello Stato UE "competente": infatti, se il migrante è minore di età, competente è lo Stato UE ove si trovi già un suo familiare; se il migrante ha un permesso di soggiorno o un visto di ingresso validamente rilasciato da un altro Stato UE, competente per la concessione dell'asilo è quest'ultimo Stato. Pertanto, l'automatico respingimento in Grecia, come effettuato dalle Autorità italiane, compromette il corretto svolgimento della procedura di asilo, come sopra descritto.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/0135 – ex art. 258 del TFUE.

"Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Ai sensi dell'art. 39 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della Direttiva stessa. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ricevuto, in un primo momento, notizia delle misure predette, la Commissione ha ritenuto opportuno inviare alle Autorità italiane una "messa in mora", in data 24 gennaio 2014. Successivamente, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione stesso il testo normativo di recepimento della Direttiva 2001/95/UE nell'ordinamento italiano, vale a dire il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. Al riguardo, l'Esecutivo UE ha rilevato che tale Decreto avrebbe comunque omesso di recepire l'art. 12, comma 1, lett. b) della stessa Direttiva. Sul punto, l'Italia ha ribadito, con nota del 2 ottobre 2015, che tali disposizioni sarebbero state, per converso, pienamente trasposte nell'ordinamento interno per il tramite del combinato disposto della Legge 722/1954 (con la quale è stata ratificata la Convenzione di Ginevra) e del già citato Decreto Legislativo n. 18/2014.

Stato della Procedura

Il 24 gennaio 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/95/UE, di cui si tratta, mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 7 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 8 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

"Condizioni dei richiedenti asilo in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia, in materia di trattamento dei "richiedenti asilo", abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to "Dublino"), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va "Accoglienza"), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va "Qualifiche"), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va "Procedure") e della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il "rifugiato", l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. "rifugiati"), attualmente trattenuti presso i "CIE", sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva "Accoglienza" dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se "competente") rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE "competente" a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello "competente" ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene "competente" un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni "minime" di accoglienza, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto "competente" laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente "competente", quando quest'ultimo non garantisce un trattamento "umano" e "dignitoso", può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE
"Xylella fastidiosa in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6, par. fi 2 e 7, all'art. 7, par. 2, lett. c) e all'art. 8, par. 2, della Decisione di esecuzione 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Italia, dei focolai di "xylella fastidiosa". Con nota del 2013 le Autorità italiane hanno denunciato alla Commissione, per la prima volta, la presenza di tale morbo nelle colture di olivo. In risposta, l'Unione ha emanato tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE (le prime due del 2014, la terza del 2015). Ai sensi dell'art. 4 della più recente Decisione, gli Stati UE sono obbligati, una volta riscontrata la presenza di infezione da xylella sui rispettivi territori, a costituire subito una Zona Delimitata, internamente composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area dove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi giustificanti il sospetto di infezione, sia, altresì, quella dove si trovano le piante ancora "sane" ma vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (si precisa che l'ultima Decisione definisce Zona Infetta l'intera Provincia di Legge). Ora, l'art. 6 impone allo Stato UE di eradicare, entro la Zona Delimitata e nel raggio di 100 metri dalle piante sopra menzionate, "tutte" le piante presenti, anche quelle assolutamente sane, facendo salvo l'obbligo di tentarne, prima, un recupero mediante opportuni trattamenti fitosanitari. Oltre all'obbligo di eradicazione, lo Stato UE interessato ha anche quello di monitorare la situazione attraverso ispezioni almeno annuali, in base ai criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Il succitato art. 8 della stessa Direttiva, poi, impone allo Stato UE di perimetrare, al di là della predetta Zona Delimitata, una Zona di Sorveglianza: questa deve estendersi per almeno 30 km dalla Zona Delimitata e deve essere oggetto di ispezioni almeno annuali. Al riguardo, la Commissione lamenta che la Repubblica italiana non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi di eradicazione delle piante e a quelli di monitorare l'evoluzione dell'infezione. Riguardo al primo punto, l'Italia ha precisato che, attualmente, la situazione non consente interventi ulteriori, in quanto che: 1) il TAR per la Puglia –di fronte al quale singole aziende del settore dell'olivocoltura, associazioni di tutela ambientale e numerosi Comuni hanno impugnati gli ordini di eradicazione - pur non essendosi ancora pronunciato definitivamente al riguardo, ha concesso la sospensiva degli stessi ordini. Sono stati sospesi, soprattutto, i provvedimenti che disponevano l'eradicazione di piante ancora sane; 2) il 22/01/2016, il TAR del Lazio ha presentato alla Corte UE un rinvio pregiudiziale, chiedendole di pronunciarsi sulla validità della Decisione di Esecuzione 2015/789, laddove la medesima ordina l'eradicazione delle piante nell'ambito dei predetti 100 metri, comprese quelle "sane". La pendenza di tale rinvio pregiudiziale alla Corte UE, pertanto, ha sospeso i predetti ricorsi di fronte al TAR. Inoltre, la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato un'indagine volta ad appurare eventuali responsabilità penali, in ordine all'origine e diffusione del morbo. Nel corso di essa, è stato disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante interessate. E' pertanto anche a causa di tale ragione che le medesime non possono, per il momento, essere eradicate.

Stato della Procedura
In data 10 dicembre 2015, è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE
"Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il *"latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati"*. Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latteo-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di latti in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura
In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE
"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinchè tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari" il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai " irrecuperabili" in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MMC	No	Variazione di stato (da MM a MMC)
Scheda 6 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)

Scheda 9 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	SC (C-323/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 12 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Si	Stadio invariato
Scheda 14 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	MM ex 260 (C-565/10)	Sì	Stadio invariato
Scheda 15 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2165 - ex art. 258 del TFUE
"Piani regionali di gestione dei rifiuti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che, in relazione ai "Piani di gestione dei rifiuti", previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l'Italia abbia violato ora l'art. 28, par. 1, di essa Direttiva, ora l'art. 30, par. 1, della stessa, ora l'art. 33, par. 1, della medesima. Detto art. 28, par. 1, obbliga ciascuno Stato dell'Unione ad assicurare che le Autorità interne competenti predispongano "*uno o più piani di gestione dei rifiuti*", i quali, da soli o in combinazione, coprano l'intero territorio geografico dello Stato UE interessato. Essi piani debbono contenere un'analisi circa la gestione dei rifiuti nella presente situazione, quindi un'individuazione delle misure più idonee a migliorare la stessa in conformità alle prescrizioni UE e, infine, una prognosi del contributo che tali misure recheranno alla realizzazione degli obiettivi della medesima Dir. 2008/98/CE. Quanto al predetto art. 30, esso impone che i piani in questione siano "valutati" almeno ogni sei anni e che, qualora appaia opportuno per conformarli alla disciplina UE, "riesaminati". Infine, il predetto art. 33, par. 1, stabilisce che sia i "piani di gestione dei rifiuti" originari, sia le loro "revisioni", siano comunicati alla Commissione. Si sottolinea, comunque, che tale Dir. 2008/98/CE non precisa a quale livello territoriale uno Stato UE debba articolare l'attuazione dell'obbligo di approntare i "piani di gestione dei rifiuti" (purchè, in ogni modo, venga coperto tutto il territorio dello Stato membro). Il legislatore italiano, in proposito, ha scelto di demandare la predisposizione di tali "piani" ad ogni Regione. I rifiuti, per la normativa italiana, sono essenzialmente qualificati come "urbani o "speciali". In proposito, alcune Regioni hanno adottato un unico "piano di gestione" concernente entrambi i tipi suddetti, mentre altre hanno elaborato una piano per ciascuna categoria. Al momento della presente "messa in mora", la situazione italiana, circa l'adempimento agli obblighi di cui ai già citati artt. 28, 30 e 33 della Dir. 2008/98/CE, appariva la seguente: 1) diverse Regioni italiane mantenevano vigenti "piani di gestione dei rifiuti" obsoleti, perchè predisposti ben prima dei sei anni precedenti e sottoposti a procedure di "revisione" che, all'epoca, non si erano ancora chiuse. Al riguardo, pertanto, la Commissione ritiene l'Italia non ottemperante al succitato art. 30, par. 1, della Dir. 2008/98/CE, che impone di valutare i piani in questione e, se opportuno, di revisionarli, almeno ogni sei anni; 2) la Regione Campania era, al presente, priva di un piano di gestione per i rifiuti speciali, in quanto quello adottato nel 2013 era scaduto nello stesso anno e nessuna procedura di "revisione" era stata iniziata. Circa la situazione dei rifiuti speciali in Campania, quindi, l'Italia sarebbe inadempiente all'obbligo, ex art. 28 della Dir. 2008/98/CE, di adottare un "piano di gestione dei rifiuti"; 3) la Toscana e il Veneto, pur essendosi dotati di recente (rispettivamente il 2014 e il 2015) di un piano di gestione revisionato, relativo sia ai rifiuti urbani che a quelli speciali, non ne hanno ancora dato comunicazione alla Commissione, con ciò disattendendo l'obbligo di notifica di cui al succitato art. 33, par. 1 della stessa Dir. 2008/98/CE. Nel complesso, in quasi tutte le Regioni italiane la situazione concernente i "piani di gestione dei rifiuti" presenta delle irregolarità, ad eccezione del Lazio, delle Marche, della Puglia e dell'Umbria.

Stato della Procedura
In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE
"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "*tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I*" e "*habitat delle specie di cui all'allegato II*". L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura
In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE
"Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati, come contenuti nella Direttiva 2008/50/CE, l'art. 13, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XI, l'articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A e l'articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi "agglomerati" e "zone" del territorio italiano, circa le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) nell'aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l'obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l'NO2 – non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall'01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell'art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei "piani di gestione dell'aria ambiente" contenenti almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, "*nel più breve tempo possibile*", i valori effettivi entro i limiti suddetti. L'art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell'anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l'NO2) nel volume d'aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commmissione ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i "valori limite" vincolanti dall'01/01/10 – si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 "zone", i valori limite "annuali" della concentrazione di NO2 sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente "sforati" i valori limite "orari" di NO2 per un "Agglomerato". Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti "piani di gestione", salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l'adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO2 si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei "piani di gestione della qualità dell'aria" idonei alla messa in regola della situazione "nel più breve tempo possibile". I "piani di gestione" presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dati richiesti dall'allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle "misure" che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO2 nelle zone "critiche"; 2) al "calendario" di attuazione delle stesse misure; 3) alla "stima" del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. Tali dati sarebbero imprescindibili, ai fini di consentire alla Commissione di verificare l'efficacia dei medesimi "piani". Infine, l'Italia avrebbe violato l'art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione dell'NO2 circa l'anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

Stato della Procedura

In data 29 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 4– Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/0307 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell'ordinamento interno italiano, la Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (Testo rilevante ai fini del SEE) .

Ai sensi dell'art 2 di detta Direttiva, gli Stati membri della UE debbono adottare, entro 12 mesi dall'11 giugno 2014 (data della pubblicazione della stessa Dir. 2014/77/UE), tutti i provvedimenti normativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Dal momento che i sopra menzionati provvedimenti non le sono stati comunicati, la Commissione ritiene che tale Direttiva non sia stata ancora attuata nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 22 luglio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno trasposto nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2014/77/UE, in oggetto, mediante il Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 8 aprile 2016, n. 99.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l'art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell'"aria ambiente", di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall'11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. "valori limite". Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell'aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L'art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell'art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell'Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l'art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di "derogare" al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell'11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un "piano di gestione dell'aria", con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale piano di gestione doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all'allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l'art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un "piano di gestione dell'aria", recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure "appropriate" a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l'inottemperanza, da parte dell'Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha stabilito che l'Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sforare i valori limite in questione. A tali situazioni "storiche" di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite "giornalieri", e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura
In data 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE
"Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par.fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che attiene al trattamento delle acque reflue, secondo criteri idonei ad eliminare o a ridurre l'impatto inquinante delle medesime sull'ambiente. In questo senso, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla "a.e" - "abitante equivalente" - si indica un'unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Pertanto, con riferimento agli "agglomerati" in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in "reti fognarie" dotate dei requisiti di cui all'allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, ovvero troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Il successivo art. 4 dispone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento "secondario" o "equivalente" e che gli scarichi, restituiti dagli impianti deputati a tale trattamento, debbano essere conformi agli standards previsti all'allegato I B. Quanto all'art. 5, il medesimo impone il rispetto di speciali criteri per quanto attiene alle acque reflue scaricanti in aree c.d. "sensibili": dette aree sono, in generale, quelle costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, quindi meritevoli di una più intensa protezione contro l'inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. In proposito, quindi, il summenzionato art. 5 impone che le acque reflue, confluenti in reti fognarie e scaricanti nelle predette "aree sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente", previsto, quest'ultimo, all'art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali". Un tale trattamento, più incisivo di quello "secondario" o "equivalente", può essere evitato, anche in ordine alle aree "sensibili", ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, "*la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale*". A norma dell'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono essere altresì tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli stessi, peraltro, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 11 agglomerati non sono conformi all'art. 3; 583 agglomerati non sono conformi agli artt. 3 e 4; 383 agglomerati non sono conformi all'art. 4; 6 agglomerati non sono conformi agli artt. 4 e 5; 24 agglomerati non sono conformi all'art. 5.

Stato della Procedura

In data 26 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE
"Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione degli artt. 8, par. 1; 11, lett. c); art. 14, par. 1, comma 1; art. 14, par. 1, comma 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l'art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale". Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir.va 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell'ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l'esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di "Autorizzazioni Integrate Ambientali" (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest'ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l'art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinchè le imprese "autorizzate" con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all'Italia che l'ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell'ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall'AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l'area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell'impianto rispetto ai dettami contenuti nell'AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l'ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all'agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella "Relazione" presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell'AIA, idonee ad attenuare l'impatto ambientale delle attività industriali espletate dall'ILVA medesima.

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE
"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi sanciti dagli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/40/CE, sulla gestione del rumore ambientale. In particolare, il paragrafo 1 del predetto art. 7 impone agli Stati membri della UE, entro il 30/06/07, l'elaborazione e, ove opportuno, l'adozione di "mappe acustiche strategiche". Tali mappe devono riferirsi, cronologicamente, alla situazione del precedente anno solare, assumendo ad oggetto tutti "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e gli "aeroporti principali" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Dette "mappe", inoltre, debbono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato IV della Direttiva stessa. L'art. 8 della medesima, in precedenza citato, addossa agli Stati UE l'ulteriore obbligo, da attuarsi entro il 18/07/08, di predisporre appositi "piani di gestione" dei problemi di rumore nel loro territorio, indicanti misure discrezionalmente individuate dai singoli Stati ma, in ogni caso, coerenti con le priorità già messe in evidenza nelle previe "mappature strategiche". Quanto ai siti interessati dai suddetti "piani di gestione", i medesimi sono quelli, caratterizzati da un maggior transito di veicoli, sopra già individuati in relazione alle mappe strategiche. Sempre l'art. 8 della Direttiva fa carico agli Stati UE, entro il 18/07/13, di elaborare ulteriori piani (c.d. "piani d'azione") recanti misure di intervento sulle aree, come sopra individuate, caratterizzate da uno sforamento dei "valori limite pertinenti" e dal superamento di ulteriori parametri-limite individuati dai singoli Stati membri. Tali "piani di azione", che debbono informarsi ai criteri di cui all'allegato V alla Direttiva, debbono essere aggiornati almeno ogni 5 anni e, comunque, ogni volta che un cambiamento sostanziale della condizione delle aree considerate produca un impatto sulla situazione acustica esistente. Peraltro, l'elaborazione dei "piani d'azione" deve svolgersi secondo una procedura che consenta la partecipazione del pubblico, nonché l'adeguata valutazione delle proposte del pubblico medesimo. Infine, entro sei mesi dalla scadenza delle date previste per le rispettive elaborazioni, i singoli Stati UE debbono comunicare alla Commissione i "dati" concernenti le "mappe strategiche" e una "sintesi" dei predetti "piani d'azione". Con riferimento alla situazione italiana, la Commissione osserva che: al 23 gennaio 2012 (quindi quasi 5 anni dopo il termine assegnato dalla Direttiva per la redazione delle "mappe strategiche"), l'Italia ammetteva di non avere ancora ultimato la predisposizione di tutte le "mappe strategiche" relative alle zone sensibili del Paese e, con la comunicazione del 17 dicembre 2012, partecipava alla Commissione solo i "dati" relativi alle mappe strategiche di Bologna. Da tale lacunosa comunicazione, la Commissione ha inferito che, a tuttoggi, l'Italia non avrebbe ancora concluso la "mappatura" richiesta agli Stati UE nei termini di cui all'art. 7 della Direttiva. Quanto alla compilazione dei "piani di azione"(il cui obbligo di redazione, è d'uopo precisare, non era ancora scaduto al momento della "messa in mora"), l'Italia non ne avrebbe ancora approntato nessuno, né, di conseguenza, avrebbe inviato le relative "sintesi" alla Commissione.

Stato della Procedura
In data 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE
"Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva 1999/31/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia della UE ha dichiarato, con sentenza, che l'Italia ha violato gli artt. 1, par. 1 e 6, lett. a) della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche dei rifiuti in combinato disposto con gli artt. 4, 13 e 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti stessi, con riferimento al trattamento applicato ad una parte dei rifiuti, conferiti nel subATO di Roma e in quello di Latina. Il citato art. 1 della Dir. 1999/31/CE rappresenta che la Direttiva stessa ha per scopo di impedire l'inquinamento dell'ambiente ad opera delle discariche, stabilendo, per le stesse, una serie di rigorosi requisiti tecnici ed operativi. Il predetto art. 6 stabilisce che i rifiuti possano essere posizionati nelle discariche solo se preliminarmente "trattati" (intendendosi, per "trattamento", qualsiasi processo, inclusa la cernita, che modifica le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero); l'art. 4 stabilisce una "gerarchia" fra i metodi di trattamento dei rifiuti, incoraggiando gli Stati UE ad adottare quelli più vantaggiosi per la tutela ambientale e della salute umana; l'art. 13 stabilisce che il trattamento dei rifiuti deve avere riguardo, il più possibile, alla salvaguardia dell'ambiente: tale prescrizione viene intesa, dalla giurisprudenza UE, nel senso che prima della loro collocazione in discarica, i rifiuti debbono essere sottoposti ad un trattamento basato sulle migliori prassi tecniche ed operative attualmente disponibili, onde realizzare, in primo luogo, una stabilizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti stessi; l'art. 16 sintetizza gli obblighi precedenti, imponendo, agli Stati della UE, di realizzare una rete adeguata ed integrata di impianti per lo smaltimento e per il recupero dei rifiuti. Con la presente procedura di infrazione, la Commissione aveva, in un primo momento, contestato la non conformità, agli articoli in precedenza menzionati, della sola discarica di Malagrotta. In seguito ad ulteriori indagini, l'oggetto delle censure UE si è esteso a tutto il subATO (sub ambito territoriale) di Roma, nonché a quello di Latina. Ora, nelle discariche presenti nelle aree considerate, è stato installato un certo numero di unità di trito vagliatura, tali da assoggettare al trattamento della triturazione/compressione i rifiuti conferiti nelle discariche medesime. Al riguardo, la Corte UE – in accordo con la Commissione europea – ha ritenuto che l'attività di triturazione/compressione non rappresenti, al momento, la tecnica di trattamento dei rifiuti più avanzata, ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente dal rischio comportato dalle discariche. Infatti, il trattamento in questione non garantisce un'adeguata selezione delle diverse frazioni di rifiuti, né una "stabilizzazione" della componente organica dei medesimi, la quale ridurrebbe le possibilità che le sostanze pericolose, in essi rifiuti contenute, si disperdano nell'ambiente per lisciviazione e/o volatilizzazione. Detti scopi, pertanto, potrebbero essere conseguiti soltanto con l'installazione, nelle discariche considerate, di impianti del tipo TMB (Trattamento Meccanico Biologico). Al riguardo, la Corte UE ha ravvisato una grave carenze di capacità degli impianti TMB attualmente presenti nel subATO di Roma e nel subATO di Latina.

Stato della Procedura

Il 15/10/2014 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi UE, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE
"Violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un'appropriata applicazione.Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. In particolare, l'art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche "esistenti" – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l'adozione di un piano di riassetto, un "periodo di transizione". Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una "messa in mora" da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della "messa in mora"), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l'Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche "esistenti", stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 18 giugno 2015 è stato emesso un parere motivato complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE
"Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull'ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le "discariche" di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all'ambiente e alla salute umana, che derivino dall'esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – per cui rientra nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d'uopo non solo l'espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l'adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito "Sito di bonifica di Interesse nazionale" – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell'ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia "ammissibili" in base ai criteri dell'Allegato II della Direttiva medesima; il "trattamento" dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una "domanda" di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l'invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una "discarica di rifiuti", poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una "discarica di rifiuti" anche la destinazione di una zona all'interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione, avendo in precedenza emanato una messa in mora complementare, ha emesso un "parere motivato complementare", ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 12 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte – ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano,Cormons,Gradisca d'Isonzo,Grado,Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 13 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE

"Nuove discariche in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all'Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell'Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinchè l'inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell'attuazione della sentenza, sotto il profilo dell'adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, la Corte UE ha condannato l'Italia per inadempimento agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l'Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l'implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all'assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Scheda 14 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea, dopo che in data 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato – ai sensi dell'art. 258 TFUE e, pertanto, senza l'irrogazione di sanzioni pecuniarie – che l'Italia risultava inadempiente a diversi obblighi sanciti dalla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, ha rilevato il perdurare di tale inadempimento. In particolare, la Commissione ritiene la situazione italiana, con riferimento a n. 35 agglomerati urbani, non ancora conforme a quanto prescritto dai seguenti articoli della succitata Direttiva. Si tratta, al riguardo: dell'art. 3, il quale dispone che tutti gli Stati membri della UE garantiscano, in ordine agli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; dell'art. 4, il quale stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già adeguatamente canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'Allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; dell'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e vengano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni di cui sopra si applichino solo alle "acque reflue" scaricanti in acque da qualificarsi "normali" ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE. Per converso, non costituisce oggetto della presente procedura la situazione esistente, in Italia, circa la gestione dei reflui che scaricano in acque c.d. "sensibili" (queste ultime definite, nell'ambito dell'allegato II, come acque caratterizzate da una scarsa capacità di ricambio). Ora, con riferimento alle prescrizioni enunciate ai tre precedenti punti, la Commissione continua a riscontrare, a più di tre anni dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 luglio 2012 (vedi sopra), gravi inadempimenti da parte delle Autorità italiane. In particolare, circa n. 35 casi, variamente distribuiti sul territorio italiano, risulterebbero ancora contrastanti con una o più delle norme sopra indicate della Dir. 91/271/CE.

Stato della Procedura

In data 10 dicembre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un grave aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma dei n. 35 impianti fognari rispetto ai quali sono state ravvisate le irregolarità di cui sopra.

Scheda 15 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l'Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell'esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all'applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1)l'art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell'uomo e dell'ambiente; 2) l'art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l'art. 9, che subordina l'apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal "sequestro giudiziale" della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti "pericolosi", è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l'Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l'adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE, ex art. 260 del TFUE, ha condannato l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all'obbligo di messa in regola delle discariche illegali: 2) all'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE

"Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all'avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell'autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di "concessione", un operatore economico si impegna, verso un'Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei variabili proventi ricavati dall messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Ora, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando un'Amministrazione intende affidare una "concessione", deve individuare l'affidatario stesso attraverso procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori eventualmente interessati. Fra tali procedure, dunque, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della "pubblica gara". In particolare, la normativa che regola quest'ultima soddisfa l' esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l'imposizione dell'obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l'indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non solo quelli, fra di essi, scelti dall'Amministrazione – sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, quando una "concessione" da parte dell'Amministrazione viene in scadenza, non è possibile che la stessa sia prorogata automaticamente in favore dell'affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l'obbligo di affidare la medesima concessione per "pubblica gara". Infatti, anche se l' affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro dell'affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell'affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) aveva ottenuto, dall'ANAS, un contratto di "concessione" relativo alla costruzione e gestione dell'autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il predetto con un nuovo contratto, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Interpellate dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell'affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. A motivo di tali impegni, la Commissione, nello stesso 2009, aveva archiviato la procedura. In seguito, la Commissione stessa apriva la presente, essendo stata informata dell'inottemperanza, da parte delle Autorità italiane, ai medesimi obblighi da esse assunti, come sopra descritti.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell'insorgenza di nuove spese, relative all'indizione di una nuova gara di affidamento e all'assistenza legale in eventuali contenziosi con l'affidatario attuale SAT.

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE

"Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori – di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione – il che coonosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

Scheda 3 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE

"Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate "110 Open" e "Archeobus", all'azienda di trasporti "Trambus S.p.A.", posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A" - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata "Les Cars Rouges". L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società "Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata "diretta". In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della "concessione", sia che assumano la forma dell'"appalto". Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come "concessione", in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. Infatti la "gara pubblica" rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della "Trambus Open S.p.A", potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11	MM ex 260 C-613/11	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2015/2067 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, "Moby" e "Vincenzo Onorato", di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente "sospeso" nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate "falliti" o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo falllimentare di tali imprese debitrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido "Moby" e "Vincenzo Onorato", non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte "Moby" e "Vincenzo Onorato" avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la "Vincenzo Onorato"), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravose spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l'importo recuperando ascende ancora all'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10/02/2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Si precisa che la Decisione informale di ricorrere alla Corte UE, ex art. 260 TFUE, è stata sospesa dalla Commissione il 10/12/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In via di principio, il recupero degli aiuti incrementerebbe le pubbliche entrate. La probabilità di un simmetrico impatto negativo, ove il prolungato differimento del recupero degli aiuti provochi una sentenza della Corte di Giustizia UE (con annesse sanzioni pecuniarie), sembra al momento allontanata dal fatto che la Commissione ha, anche se per il momento, "sospeso" la decisione di adire la Corte UE ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli "aiuti di Stato" concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta omesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2015 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 28 mln in conto capitale e a circa € 71 mln di interessi.

Stato della Procedura

In data 17 settembre 2015 la Corte UE ha condannato l'Italia, per inadempimento agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla UE in relazione alla presente procedura, al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria "una tantum"; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel "pieno" recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati "illegittimi", e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di "beneficiari" (c.d. "evasori fiscali"), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari "evasori fiscali", sia per quelli "normali", le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime "de minimis" (questi sono gli "aiuti di Stato" di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari "evasori fiscali", per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia in ragione della mancata adozionedi misure nazionali adeguate all'esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell'1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l'occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponeva norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell'impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell'art. 260 del TFUE, di promuovere un "ricorso" di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia, ai sensi dell'art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l'irrogazione, nei confronti dell'Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all'esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l'Italia è obbligata a versare, sul conto "Risorse proprie della UE" una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l'INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l'accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinchè l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2027	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia)	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2016/2027 – ex art. 258 del TFUE
"Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso gli obblighi derivanti dall'art. 15, paragrafo 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, la quale istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l'art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato dell'Unione europea di adottare un "quadro nazionale", il quale contenga, tra l'altro, un "programma nazionale". Quest'ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell'art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione, così come deve esserlo ogni sua successiva notifica. Il sopra menzionato art. 15, poi, stabilisce, al paragrafo 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto "programma nazionale", per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 4 novembre 2015, la Commissione – constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana notificasse alla Commissione stessa il primo "programma nazionale" - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l'ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 2 febbraio 2016, di avere già portato a termine i lavori tecnici preliminari all'adozione del programma (svolti dai competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22 febbraio 2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato "programma nazionale". In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto "programma", ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il "programma nazionale" – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23 febbraio 2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo "status" (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. Poiché, sino alla data della presente messa in mora (12 maggio 2016), nessuna risposta è pervenuta al riguardo da parte delle Istituzioni italiane, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia dato adempimento all'obbligo di notifica sancito dal sopra menzionato art. 15, par. 4, della Direttiva 2011/70/Euratom.

Stato della Procedura

Il 12 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia

Procedura di infrazione n. 2014/2286 – ex art. 258 del TFUE
"Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea lamenta la violazione di alcune norme delle Direttive n.ri 2009/72/CE e 2009/73/CE (inerenti, rispettivamente, al mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e costituenti il c.d. "terzo pacchetto energia"), nonchè dei Regolamenti n.ri 714/2009 e 715/2009 (sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri sia dell'energia elettrica sia del gas naturale). Infatti, alcune disposizioni della legislazione italiana contrasterebbero con le succitate norme UE. In primo luogo: l'art. 36, co. 1, del D. Lgs. n. 93/2011 istituisce in Italia un unico "gestore del sistema di trasmissione" (GST), individuato nella società concessionaria "Terna". Questa, ai sensi dell'art. 3, lett. b), punto ii), del Decreto 22/06/1999, è quindi competente, in esclusiva, anche per gli interconnettori con altri Stati UE (in quanto gli stessi rappresentano articolazioni del predetto "sistema di trasmissione"). Tale situazione contrasterebbe con l'art. 10 della Dir.va 2009/72/CE, che non pone limiti al numero dei GST presenti in ciascuno Stato UE, purchè in possesso dei requisiti necessari. Oltre che con il predetto art. 10, il monopolio esercitato da Terna contrasterebbe con lo scopo generale della citata Dir. 2009/72/CE, che è quello di aprire i singoli mercati nazionali del gas e dell'energia elettrica alla concorrenza interna ed esterna. Peraltro, ne risulterebbe violati anche l'art. 49 TFUE sul riconoscimento della "libertà di stabilimento" delle imprese - in quanto tale monopolio impedirebbe ad altri imprenditori, italiani e transfrontalieri, di istituire in Italia analoghe imprese "di gestione" - e l'art. 63 TFUE sulla "libera circolazione dei capitali", in quanto la costituzione di "interconnettori" dell'energia elettrica rappresenta, sotto un certo profilo, anche una forma di investimento di capitali. In secondo luogo, la Commissione lamenta la non sufficiente autonomia dell'Autorità cui compete la "regolamentazione" dei mercati in oggetto. L'organizzazione di tale ANR (Autorità Nazionale di Regolamentazione), infatti, sarebbe improntata, in Italia, al modello disegnato dal "secondo" pacchetto energia, il quale è stato tuttavia superato dal "terzo" "pacchetto energia", cioè dalle Dir.ve 2009/72/CE e 2009/73/CE di cui si tratta. Infatti, l'art. 35, par.fi 4 e 5 della Dir. 2009/72/CE, nonché l'art. 39, par.fi 4 e 5 della Dir. 2009/73/CE, potenziano i requisiti di autonomia richiesti alla succitata ANR. Inoltre, l'art. 41, par. 6, lett. b), della Dir. 2009/73/CE attribuisce ad essa ANR la definizione dei termini e delle condizioni che i Gestori debbono osservare in relazione ai "servizi di bilanciamento" nel settore del gas: tale compito deve essere esercitata dall'ANR in autonomia rispetto a qualsiasi soggetto pubblico o privato (art. 39, par. 4, lett. b, della Dir. 2009/73/CE). Per converso, in Italia l'ANR è deputata - dall'art. 32, co.1°, del D. Lgs 93/2011 – a disciplinare il bilanciamento "sulla base degli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico", risultando pertanto soggetta ad indebite interferenze governative. Nel settore dell'energia elettrica, poi, l'"assegnazione delle capacità" è attribuita al Ministro dello Sviluppo economico (art. 37, co. 3°, del D. Lgs 93/2011), laddove dovrebbe essere prerogativa della relativa ANR.

Stato della Procedura

Il 2/03/15 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. In superamento della presente procedura, è stato introdotto l'art. 26 della Legge europea 2014 (Legge 29/07/15, n. 115).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto finanziario**	**Nota**
Scheda 1 2016/0106	Mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	PM	Sì	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 5 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2016/0106 - ex art. 258 del TFUE

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che non sia stata ancora recepita, nell'ordinamento italiano, la Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Ai sensi dell'art. 2 di essa Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Tali misure debbono essere comunicate immediatamente alla Commissione.

Poiché le suddette misure non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2016 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/86/UE mediante l'art. 26 della Legge 7 luglio 2016 n. 122 "Legge europea 2015-2016". Si precisa che in data 8 dicembre 2016 la procedura in questione è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 49 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla "nazionalità", mentre l'art. 49 conferisce, ai cittadini di ogni Stato UE, il diritto di stabilire una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest'ultimo Stato. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all'art. 2, che debbono essere "registrati" (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 7%, ma, ove l'immobile acquistato sia una casa di abitazione "non di lusso", ricorrendo talune condizioni (relative all'acquisto della c.d. "prima casa"), l'imposta stessa è abbassata al 3%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all'acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 3% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E' evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all'estero, acquisti la sua "prima casa" in Italia, stante l'assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest'ultimo rispetto all'italiano migrante all'estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, – considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di "stabilimento" (sic!) – la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della "libertà di stabilimento" di cui all'art. 49 TFUE, in base alla quale le possibilità di stabilimento, in ogni Stato UE, debbono essere le stesse e per gli operatori "interni" a tale Stato e per quelli "transfrontalieri". L'Italia, tuttavia, ha rilevato che i succitati principi egualitari operano solo in rapporto a fattispecie "oggettivamente comparabili" e non, come nel caso concreto, a situazioni le quali, per le considerazioni sopra svolte, appaiono assolutamente eterogenee.

Stato della Procedura

Il 9 settembre 2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell'ambito dei beneficiari dell'agevolazione sull'imposta di registro al 2% per l'acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Dir.va 2006/112/CE, che impone l'IVA a tutti gli operatori economici cedenti un "bene" o eroganti un "servizio" dietro corrispettivo. Gli stessi, tuttavia, aumentando dell'importo dell'IVA il prezzo del bene o del servizio, la "scaricano" di fatto sul cessionario del bene/destinatario del servizio. Si supponga che anche questi ultimi, a loro volta, cedano beni o prestino servizi dietro corrispettivo: per questo, essi risultano gravati di un proprio debito IVA. Se, poi, utilizzano i beni e/o i servizi, che hanno acquistato a monte, in funzione della propria attività di cessione beni o prestazione di servizi, possono "detrarre", dal proprio debito IVA, l'IVA stessa "scaricata" dal soggetto da cui hanno acquistato i medesimi beni/servizi "strumentali" (c.d. IVA "a credito"). Ove detta IVA "a credito" sia superiore all'IVA a debito, l'art. 183 della succitata Dir. 2006/112/CE consente al contribuente, se non sceglie di riportare tale eccedenza ad un periodo di imposta successivo, di ottenerne il "rimborso". Sul punto, la Corte di Giustizia ha stabilito che tutti i titolari di "IVA a credito" hanno diritto ad ottenerne il rimborso non oltre il termine di 3 mesi. Per questo, la Commissione ha contestato gli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, che attribuiscono il diritto, ad ottenere tale rimborso entro il tassativo termine trimestrale, solo ed esclusivamente ai contribuenti prestanti cauzione in titoli di Stato o fideiussione triennale (a garanzia dell'eventuale restituzione dei rimborsi), ovvero siano "virtuosi", cioè muniti di requisiti specifici.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l'art. 13 del D. Lgs. 175/2014, è stato novellato l'art. 38 bis del D.P.R 633/1972. E' stata altresì predisposta una bozza di norma con la quale si prevede di attribuire, ai contribuenti tenuti a prestare una cauzione o una fideiussione a garanzia dell'eventuale restituzione del rimborso IVA, un ristoro forfettario dei costi sostenuti per procurarsi tali garanzie. Si prevede di fissare un tale indennizzo allo 0,15% dell'importo garantito, per ogni anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa si intende riconoscere una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. Al fine di una stima prudenziale dell'indennizzo proposto, pari allo 0, 15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia, di cui all'art. 38 bis del Decreto IVA, sono stati presi in considerazione i quadri VX e VY della dichiarazione IVA (quadro in cui si chiede il rimborso), sono stati esclusi i contribuenti virtuosi (i quali non devono prestare garanzia) e selezionati quelli che hanno chiesto rimborsi per un valore superiore ad € 15.000 (valore oltre il quale è necessario prestare la garanzia). Sono risultati 9.073 contribuenti che hanno richiesto rimborsi per un totale di 4.029.174.518 Euro. Considerando che la polizza fideiussoria, richiesta dall'Amministrazione finanziaria, deve coprire solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, si è assunto che il valore massimo delle fideiussioni sia pari al 90% dei crediti richiesti. Il costo totale dell'indennizzo, pertanto, è valutabile in circa 2,7 milioni di Euro per ciascun anno di garanzia.

Scheda 4 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l'art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, presumibilmente erano serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che avessero pertanto custodito merce del peso di 11.380 kg, per cui il dazio inevaso sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", tale obbligazione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato il 06/04/2002. L'11/11/2003 - quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale da parte della Dogana stessa - il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano esecutati nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore" (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che l'istruttoria, eseguita al riguardo dall'Amministrazione, venga confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata era di peso superiore ai 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata, in via amministrativa, dalla competente Dogana.

Stato della Procedura

Il 28 aprile 2016 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50

Scheda 5 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

"Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di un'accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tasazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all'accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all'importo dell'accisa, nei suoi confronti. L'art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l'art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell'accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D'altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull'acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l'accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l'aver messo fuori campo operazioni che tuttalpiù avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'articolo 132 della Direttiva IVA e delle condizioni di cui all'articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell'evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica. Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto. Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all'atto di messa in mora complementare relativa al non corretto recepimento dell'art. 132, 1, lett. f) della Direttiva IVA, con l'art. 10, comma 2, del Decreto IVA. La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui: a) limita l'esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone); b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l'esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un'attività esente); c) non subordina l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L'Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell'applicazione concreta dell'esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Un'ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012. L'ultima risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, di comune accordo con l'Agenzia delle Entrate, con la nota Prot. n. 5934 del 13 luglio 2012. Per quanto noto alle Autorità italiane coinvolte nella presente procedura, la Commissione europea intenderebbe adottare un "parere motivato", ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione": in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento di gettito al momento non quantificabile.

Scheda 7 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "soprapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal soprapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 4 giugno 2010 n. 13700 ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	PM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	RC C-601/14	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2014/0134 – ex art. 258 del TFUE.

"Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio" ".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato attuazione alla Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 27 di tale Direttiva, gli Stati membri pongono in essere, entro il 18 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della medesima entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Le Autorità italiane comunicavano alla Commissione europea, in data 22 marzo 2014, il testo normativo con il quale ritenevano di aver dato attuazione, nell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2011/93/UE in questione. Tale articolato normativo era costituito dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto che la normativa in questione tralasciasse di dare attuazione ad alcune disposizioni contenute nella succitata Direttiva, e, in particolare: all'art. 10 (Misure interdittive derivanti dalle condanne), par. 3; all'art. 12 (Responsabilità delle persone giuridiche); all'art. 18 (Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime minorenni), par. 3; art. 19 (Assistenza e sostegno alle vittime), par. 5; art. 20 (Tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali), par. 3, lett. d); art. 22 (Programmi o misure di intervento di natura preventiva); art. 23 (Prevenzione); art. 24 (Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale).

La Commissione, pertanto, stante la mancata adozione delle misure idonee al recepimento, nell'ordinamento nazionale italiano, delle norme sopra specificatamente menzionate, ritiene che la presente Direttiva non sia stata ancora trasposta, per intero, in tale ordinamento.

Stato della Procedura

In data 16 luglio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno ritenuto di recepire nell'ordinamento interno la Direttiva in oggetto, tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39. In ragione delle perplessità avanzate dalla Commissione UE, la P.C.M, con nota del 1° febbraio 2016, ha inviato alla Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea, affinchè l'inoltri alla stessa Commissione, la bozza del nuovo schema di Decreto Legislativo che dovrebbe recepire la Decisione Quadro 2009/315/GAI, in modo da dare definitiva attuazione alla Direttiva 2011/93/UE in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

"Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea rileva la non corretta attuazione della Direttiva 2004/80/CE, sull'indennizzo pubblico alle vittime di reato. Detta Direttiva, in particolare, è rivolta alla difesa delle vittime "transfrontaliere", cioè delle persone fisiche che, aventi la nazionalità di uno Stato UE, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati consumati sul territorio di quest'ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili "risarcitori". Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente "civile". Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell'autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un'adeguata "tutela civile" nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l'estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest'ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, in proposito, dispone che, in tutti gli Stati dell'Unione, le vittime di "tutti" i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l'autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un "equo indennizzo". Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Commissione osserva che, nell'ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l'accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l'autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, "de plano", alla vittima "transfrontaliera", non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l'indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a "tutti" i reati intenzionali e violenti, come vorrebbe la Direttiva stessa, ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). In particolare, la Commissione sottolinea che lo Stato italiano dovrebbe quanto meno indennizzare i reati di omicidio comune e di violenza sessuale, in quanto la Convenzione di Bruxelles del 1983 ha, espressamente, menzionato tali ipotesi di reato come giustificanti l'intervento compensativo pubblico.

Stato della Procedura

Il 23/12/14, contro l'Italia, è stato iscritto un ricorso presso la Corte UE, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/4168	Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (Causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2014/4168 - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, sul principio della "libera circolazione dei lavoratori" in tutta l'Unione europea. Tale assunto implica che il lavoratore, appartenente ad uno Stato facente parte dell'Unione europea, non subisca limiti alla sua "libertà" di recarsi a lavorare nel territorio di qualsiasi altro Stato della stessa UE. In Italia, all'epoca dell'invio della presente messa in mora, il lavoratore iscritto ad un regime pensionistico italiano, il quale si fosse recato a lavorare in un altro Stato della UE, poteva ottenere la "totalizzazione" dei contributi, versati all'Amministrazione previdenziale italiana, con quelli versati all'Amministrazione corrispondente dello Stato "ospitante". In altri termini, il periodo contributivo trascorso in altri Stati dell'Unione veniva comunque preso in considerazione da parte dell'Amministrazione italiana, sia ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, del diritto alla pensione di vecchiaia, sia ai fini della stima dell'entità della stessa pensione spettante al soggetto. Diversa - prima della Legge n. 115/2015, intervenuta dopo la presente messa in mora - era la condizione del lavoratore subordinato o autonomo il quale, già iscritto ad un regime pensionistico italiano, si fosse recato in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un'Organizzazione internazionale ivi ubicata (come, ad esempio, l'Agenzia Spaziale Europea), passando, pertanto, non ad un regime pensionistico di quest'ultimo Stato, ma ad uno appartenente alla medesima Organizzazione. In tal caso, infatti, l'ordinamento interno italiano non consentiva che il periodo contributivo, presso l'Organizzazione internazionale, fosse preso in considerazione dai regimi previdenziali vigenti in Italia. Ne conseguiva, dunque, sia l'esclusione della possibilità che il capitale contributivo, maturato dal lavoratore in Italia, fosse trasferito alla Previdenza dell'organizzazione in questione, sia l'impossibilità che - ove il lavoratore fosse ritornato da ultimo in Italia e percepisse il trattamento pensionistico dall'Amministrazione italiana - quest'ultima "riunisse", al capitale contributivo versato in Italia, i contributi versati al regime previdenziale della struttura internazionale presso l'altro Stato UE. Pertanto, si osservava che un lavoratore iscritto ad un regime previdenziale italiano, il quale volesse recarsi in un altro Stato UE per lavorare alle dipendenze di un Organismo internazionale presente sul territorio di detto Stato, sarebbe stato distolto dal proposito di trasferirsi, per non subire, alla fine della vita lavorativa, un trattamento pensionistico peggiore di quello cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in Italia. Quindi – come sottolineato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Gardella (C-233/12) – il lavoratore italiano, sotto il profilo considerato, non avrebbe goduto di una piena "libertà" di circolare, come garantito dal sopra menzionato art. 45 TFUE.

Stato della Procedura

Il 6/3/15 è stata inviata una messa in mora, per l'art. 258 del TFUE. In superamento della procedura, le Autorità italiane hanno predisposto l'art. 18 della L. 29/07/2015, n. 115 (Legge europea 2014).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un aumento della spesa pubblica, connessa all'esigenza di garantire il cumulo dei periodi assicurativi in favore di soggetti non contemplati dalla previgente normativa. Alla bisogna, sono stati stanziati i finanziamenti di cui all'art. 18, co. 9 e 10, della Legge europea 2014, con autorizzazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ad apportare le relative variazioni di bilancio.

Scheda 2 - Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden share)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali

Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE
"Esercizio di poteri speciali".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0377	Mancato recepimento della Direttiva 2015/13/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua	MM		Nuova procedura
Scheda 2 2016/0376	Mancato recepimento della Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione	MM		Nuova procedura
Scheda 3 2016/0375	Mancato recepimento della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)	MM		Nuova procedura
Scheda 4 2016/0374	Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori	MM		Nuova procedura
Scheda 5 2016/0373	Mancato recepimento della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative	MM		Nuova procedura

	alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)			
Scheda 6 2016/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, conecrnente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	MM		Nuova procedura
Scheda 7 2016/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)	MM		Nuova procedura
Scheda 8 2016/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione	MM		Nuova procedura

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0377 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2015/13/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2015/13/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua

Ai sensi dell'art. 2 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre la stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 19 aprile 2016. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 26 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito la Direttiva 2015/13/UE mediante il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84.

Si precisa che il 30 settembre 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0376 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Ai sensi dell'art. 26 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a recepire nei rispettivi ordinamenti le disposizioni della Direttiva di cui all'articolo 2, all'articolo 3, primo comma, all'articolo 4, agli articoli da 6 a 12, all'articolo 13, paragrafo 1, agli articoli da 14 a 25 e agli allegati II, III e IV. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/35/UE mediante il Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 86. Si precisa che il 30 settembre 2016 la presente procedura è stata archiviata

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0375 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione).

Ai sensi dell'art. 42 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee, entro il 19 aprile 2016, ad attuare nei rispettivi ordinamenti interni l'articolo 1, l'articolo 2, punto 2, e punti da 8 a 26, l'articolo 3 e gli articoli da 5 a 41 nonché gli allegati da III a X. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/34/UE mediante il Decreto Legislativo del 19 maggio 2016, n. 85. Si precisa che il 21 novembre 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 4 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0374 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.

Ai sensi dell'art. 45 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti interni, alle seguenti disposizioni: articolo 2, punti da 4 a 21, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18, articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 44, articolo 45, paragrafo 1, articoli 47 e 48, nonché ai seguenti allegati: allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere e), k), l), m), allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.d), 3.f), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 6, paragrafi da 2 a 4, punti da 7 a 10, allegato V, punto 3.2.b), punti 5 e 6, allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punto 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VIII, punti 3.c), e) e h) e punto 4, allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6, allegato XI, punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0373 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).

Ai sensi dell'art. 51 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, dei seguenti articoli della medesima: articolo 4, punti da 5 a 22, articoli da 8 a 11, 13, 14, 19 e 21, articolo 22, paragrafi 1, 3, 5 e 6, articoli da 23 a 45, 49 e 50 e allegato II. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/32/UE mediante il Decreto Legislativo del 19 maggio 2016, n. 84.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 6 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0372 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, conecrnente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, conecrnente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Ai sensi dell'art. 44 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali le disposizioni di cui all'art. 2, punti da 3 a 19, agli articoli da 6 a 17, agli articoli da 19 a 43 e agli Allegati II, III e IV. Il testo di tali misure deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 26 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/31/UE nell'ambito dell'ordinamento nazionale mediante il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata il 29 settembre 2016.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 7 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0371 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

Ai sensi dell'art. 44 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punti da 9 a 25, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, agli articoli da 7 a 12, agli articoli 15, 16 e 17, all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, agli articoli da 20 a 43 e agli allegati II, III e IV. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto nel diritto interno la Direttiva 2014/30/UE mediante il Decreto Legislativo del 18 maggio 2016, n. 80

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 8 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0370 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Ai sensi dell'art. 42 di tale Direttiva, gli Stati membri, entro il 19 aprile 2016, adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti nazionali, le disposizioni di cui all'articolo 2, agli articoli da 6 a 41, all'allegato II e all'allegato IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/29/UE nell'ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 82.

Si precisa che in data 8 dicembre 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4128	Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione italiana Pallacanestro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE
"Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui "soggiornanti di lungo periodo". Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati "terzi") i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all'aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato "ospitante") per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un "permesso di soggiorno di lungo periodo", valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell'autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest'ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i "permessi di soggiorno" indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l'importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di un certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantino i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio del predetti "permessi". Inoltre, il legislatore UE guarda ai "soggiornanti di lungo periodo" come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una "carta di identità". Ora, l'art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i "soggiornanti di lungo periodo" debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il "permesso di soggiorno di lungo periodo" - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

Stato della Procedura

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell'Economia e dell'Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai "soggiornanti di lungo periodo" per il rilascio dei loro permessi di soggiorno, potrebbe determinare, per la finanza pubblica italiana, una futura riduzione delle entrate.

Scheda 2 - Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2012/4128 – ex art. 258 del TFUE
"Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, che siano cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione europea, in ogni altro Stato della stessa. Detto principio implica che, all'interno di uno Stato UE, le condizioni di lavoro (comprese quelle di accesso al lavoro stesso), offerte ai lavoratori migranti da altri Stati UE, non debbano essere, in linea di principio, meno favorevoli di quelle garantite ai lavoratori "domestici". Diversamente, i primi sarebbero meno "liberi" di lavorare in quello stesso Stato, di quanto non lo siano i lavoratori che ne abbiano la cittadinanza. Sarebbe violato, altresì, il Reg. 492/2011, che regola in maniera più specifica lo stesso principio. In Italia, la Federazione italiana di pallacanestro (c.d. FIP) ha stabilito che possano partecipare, ai campionati di serie A organizzati dalla stessa FIP per tale specialità sportiva, solo le squadre formate da 10, ovvero 11 o 12 giocatori dei quali 5 siano "formati sul posto". In proposito, si precisa che può qualificarsi "giocatore formato sul posto", in base alle norme FIP, solo il giocatore cittadino italiano, o di un altro Stato UE, il quale abbia preso parte alle attività federali giovanili della FIP per un totale di 4 stagioni almeno. Le regole in questione, per la Commissione, favorirebbero i giocatori di nazionalità italiana, a discapito di quelli "transfrontalieri". Infatti, un cittadino di altri Stati UE dovrebbe, per poter in seguito giocare negli incontri di pallacanestro di serie A organizzati dalla FIP, trasferirsi in Italia non più tardi dei 15 anni di età, onde partecipare alle attività federali giovanili della stessa FIP almeno per 4 stagioni (vedi sopra), atteso che tali attività sono accessibili solo ai giovani fino ai 19 anni. Quindi, i cittadini italiani avrebbero maggiori possibilità, rispetto ai transfrontalieri, di partecipare a tali attività giovanili FIP e, di conseguenza, maggiori possibilità di ingaggio nelle competizioni di pallacanestro di serie A. Verrebbe pertanto violato, sotto tale rispetto, il principio della "libera circolazione dei lavoratori". In ogni caso, le violazioni alle "libertà" riconosciute dai Trattati sono ammissibili, ove risultino "necessarie" al soddisfacimento di istanze di rilevanza "generale", sempre che queste ultime non possano essere perseguite con mezzi alternativi e che la violazione sia contenuta entro i limiti strettamente confacenti al raggiungimento della divisata finalità. Ora, la Commissione condivide con l'Italia, in primo luogo, l'assunto che l'obbligo imposto alle società sportive, di assumere per le partite un certo numero di atleti "formati sul campo" (in prevalenza "domestici"), soddisferebbe l'esigenza, di indubbia rilevanza pubblica, di incoraggiare alla pratica sportiva i giovani del paese. Eccepisce, tuttavia, che: 1) detto scopo potrebbe essere ugualmente conseguito, anziché con l'istituzione di quote "riservate", mediante l'accollo allo Stato dell'obbligo di rifondere le società sportive delle spese da esse sostenute per la formazione giovanile; 2) sia l'entità della quota di giocatori "formati sul campo" - che obbligatoriamente deve essere reclutata dalle squadre che vogliono disputare i campionati di serie A (fino al 50% nelle squadre con 10 giocatori) - sia i rigidi requisiti richiesti per qualificarsi giocatore "formato sul campo", costituirebbero misure eccessive rispetto al raggiungimento del già menzionato scopo di incentivare lo sport presso i giovani.

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE
"Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con l'art. 45 del Trattato TFUE e con l'art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell'ambito della presente procedura, di una "messa in mora" con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall'Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti "transfrontalieri". Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati "formati nei vivai italiani", necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formatisi in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori "formati nei vivai italiani" possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell'Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla "libera circolazione dei lavoratori" in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di "accesso" al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l'Italia ha addotto che anche l'art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della "libera circolazione dei lavoratori" comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l'esigenza generale che verrebbe tutelata, con l'obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formatisi in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l'opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come "esigenza imperativa generale".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2016/0368 – ex art. 258 del TFUE
Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Ai sensi dell'art. 43 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 10 aprile 2016, adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i predetti provvedimenti non le sono stati comunicati, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva 2014/26/UE non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE
"Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di "evidenza pubblica" (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), presentino requisiti tecnici e finanziari "minimi". La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE) e della "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della "libera prestazione dei servizi", poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di "certificazione"): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA – debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1)l'attività delle SOA, pur essendo estrinsecata in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza "pubblica", non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle "esigenze imperative di ordine generale" che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di "libertà" sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE

"Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una "pubblica gara". Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proproga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonchè di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	MM		Nuova procedura
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2016/2013 – ex art. 258 del TFUE.
"Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una "procedura" come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali genticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata "con fenotipo sofferente". Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di "procedura", come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un "fenotipo sofferente". L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un "progetto" come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 3 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.
"Qualità dell'acqua destinata al consumo umano"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull'acqua destinata al consumo umano. L'art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le "misure necessarie" a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai "requisiti minimi" indicati all'allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri "microbiologici" e "chimici"). L'art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l'art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le "misure" correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l'uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L'art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, "deroghe" ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l'approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di "deroga" presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l'indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell'esistenza e delle condizioni di tali "deroghe". In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di "deroga" dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell'arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all'Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all'arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all'uso dell'acqua nelle aree recanti concentrazioni "non a norma" dei suddetti valori chimici; l'attuazione delle azioni correttive di cui all'allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l'Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell'Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 5 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE
"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'"Autorità di vigilanza indipendente". Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si atttengono alle regole della libera concorrenza (di talchè il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, nè le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE

"Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di essa Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell'ordinamento nazionale a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. "Legge europea 2014"

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE
"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par.fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di "armonizzare" la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo "integrato" alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a "requisiti operativi" e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FASBs è, essenzialmente, quello di : 1) "ottimizzare l'uso dello spazio aereo" in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FASBs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche "l'Organo di valutazione delle prestazioni", istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Itali risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato "Organo di valutazione delle prestazioni" ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par.fi 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir.va 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente "distinti", in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi - storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di "servizio pubblico", che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di "leale cooperazione" ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2007/4609 - ex art. 258 del TFUE

"Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Intrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell'art. 4 del Regolamento n. 3577/92, il quale applica ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) il principio della "libera prestazione dei servizi". In base a detto articolo, le Amministrazioni pubbliche degli Stati membri possono stipulare contratti di affidamento, a determinate imprese, dell'erogazione del servizio di trasporto marittimo, a condizione, tuttavia, che gli affidamenti stessi vengano effettuati in base a regole non discriminatorie, senza privilegiare gli armatori nazionali rispetto a quelli degli altri Stati dell'Unione europea. Ove, infatti, l'appalto o la concessione di servizi fossero attribuiti, dalla Pubblica Amministrazione, tramite applicazione di un trattamento di favore nei confronti dei candidati domestici a scapito di quelli trasfrontalieri, ne deriverebbe una lesione della libertà, riconosciuta ai secondi, di fornire i loro servizi all'interno dello Stato in cui tali regole vigono. Pertanto, la legislazione europea dispone che, normalmente, gli affidamenti di servizi pubblici, da parte delle P.A. degli Stati membri UE, venga effettuata attraverso procedure di pubblica gara, ritenute più idonee, rispetto ad altre, a garantire la parità di trattamento degli operatori che vi partecipano. Ora, con riguardo all'affidamento, da parte della P.A., del servizio pubblico di trasporto marittimo con le isole, risulta che lo Stato italiano abbia, in passato, attribuito il medesimo servizio a ciascuna delle imprese del gruppo Tirrenia, tramite apposite Convenzioni la cui stipula, al momento, non era stata obbligatoriamente subordinata all'esperimento di un pubblico concorso. Scadute tali Convenzioni il 31 dicembre 2008, il riaffidamento del servizio in questione si sarebbe dovuto informare al rispetto di regole non discriminatorie per gli operatori transfrontalieri, quindi procedere per gara pubblica. Per converso, risulta che le convenzioni in oggetto, già scadute, siano state prorogate dapprima dall'art. 1, comma 999, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (senza indicazione della scadenza della proroga) e, da ultimo, con l'art. 19 ter, paragrafo 6, del Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, fino al termine del 30 settembre 2010. Le Autorità italiane precisavano, tuttavia, che alla data da ultimo citata i nuovi operatori, selezionati in base a pubblica gara europea, sarebbero stati pronti a subentrare ai vecchi concessionari, dal momento che, alla data stessa, i procedimenti concorsuali, di riaffidamento del servizio, si sarebbero definitivamente ultimati. A dispetto di tali pronostici, le Autorità italiane informavano la Commissione, il 10/9/2010, che le gare di affidamento già indette, relative a certi segmenti del servizio, non erano giunte a conclusione perché collegate al processo di privatizzazione dei vecchi concessionari, che all'epoca aveva subito un'interruzione. Peraltro, con Legge del 1° ottobre 2010 n. 163, l'Italia prorogava ulteriormente le Convenzioni relative ad altri segmenti del servizio, per i quali non si era provveduto all'indizione di alcun procedimento concorsuale di riaffidamento. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto la situazione italiana incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi applicato al settore di riferimento.

Stato della Procedura

In data 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE

"Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul "servizio universale", come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi "minimi" di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l'art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in "contrasto" con la stessa Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali"(nel senso che l'osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L'altra Direttiva di cui sopra, sul "servizio universale", si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l'art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l'applicazione delle "*norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori*". Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale – rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul "servizio universale", per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d'altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l'obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all'esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali", non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio uni versale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell'11/05/12, cui è seguito l'intervento legislativo di cui all'art. 23, co. 12 quinquedeciem, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, "aree"commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l'AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull'osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest'ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 2 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE

"Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM – Dipartimento per lo sport.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, sulla tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", non è stato attuato. Tale articolo stabilisce che l'organizzatore e/o il venditore di viaggi debbano essere assistiti da garanzie tali che, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, siano in grado di assicurare, comunque, il rimpatrio dei rispettivi clienti ed il rimborso, ai medesimi, del danaro che essi hanno già corrisposto. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con il combinato disposto degli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e del Decreto Ministeriale n. 349/1999, ai sensi del quale le suddette garanzie sono state poste a carico della Finanza pubblica, in particolare da un "Fondo nazionale di garanzia" attualmente presente presso il "Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali" (MIBACT). Tale fondo è stato ed è in parte alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 4% del premio che gli operatori del settore turistico pagano per un'altra assicurazione, che è quella, obbligatoria, di cui all'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Lo stesso fondo, poi, è stato integrato con numerosi ulteriori stanziamenti pubblici, di diversa provenienza. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non assicuri "effettivamente", ai clienti dei tour operators falliti o comunque insolventi, il rimpatrio ed il rimborso ai sensi dell'art. 7 succitato. Ciò dipenderebbe, in primo luogo, dall'insufficienza dell'ammontare del fondo stesso, che si è drammaticamente evidenziata, soprattutto, a seguito del fallimento dell'importante tour operator "Todo Mundo". In secondo luogo, è stato rilevato come l'effettività dei rimborsi sarebbe vieppiù indebolita dalla lungaggine delle procedure di liquidazione delle somme richieste: infatti, le quote del premio dell'assicurazione obbligatoria dei tour operators sono prima assegnate al bilancio generale dello Stato e, solo in seconda battuta, al Fondo in oggetto. Infine, la Commissione rileva che la disciplina italiana limita impropriamente le garanzie, previste dall'art. 7 della Direttiva, al solo caso in cui, per il fallimento/insolvenza del tour operator, il cliente stesso rimanga bloccato all'estero. Al riguardo, la Direttiva 90/314/CE, per converso, estende le medesime garanzie ad ogni caso in cui, a causa dell'insolvenza del tour operator, il consumatore stesso non possa effettuare il viaggio di ritorno, essendo indifferente che egli debba ritornare da uno stato diverso da quello di residenza o meno. In superamento dei rilievi della Commissione, l'Italia ha deciso di trasferire il sistema, di finanziamento delle garanzie di cui all'art. 7 della Direttiva, dalla Finanza pubblica ai privati (vedi infra).

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, l'art. 9 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha: 1) soppresso il Fondo previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 79/2011 ed imposto, ai tour operators, la stipula di una polizza obbligatoria a "copertura" delle garanzie di cui al succitato art. 7 della Dir.va 90/314/CE; 2) esteso la garanzia del "rimpatrio" anche a quanti, per l'insolvenza o per il fallimento del tour operator, non possono fare rientro, presso la loro dimora, da luoghi o località dello stesso Stato.

finanziario nel breve/medio periodo

Con la privatizzazione del sistema ex art. 7 della Dir. 90/314/CE, nessun impatto sulla finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari interni

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI INTERNI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-601/15 PPU	Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Norme relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2008/115/CE – Soggiorno irregolare – Direttiva 2013/32/UE – Art. 9 – Diritto di rimanere in uno Stato membro – Direttiva 2013/33/UE – Art. 8, par. 3, primo comma, lett. e) – Trattamento – Tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 6 r 52 – Limitazione – Proporzionalità.	sentenza	No

Scheda 1 – Affari interni

Rinvio pregiudiziale n. C- 601/15 PPU - ex art. 267 del TFUE
"Procedimento pregiudiziale d'urgenza"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

Alla Corte UE, un giudice dei Paesi Bassi chiede se risulti "valido", per il diritto UE, l'art. 8, par. 3, della Direttiva 2013/33/UE. Si precisa che, in generale, i soggetti, cittadini di stati esterni all'Unione europea, hanno diritto di dimorare e circolare in uno Stato UE, solo in presenza di determinate "causali" fra cui rientrano: 1) il fatto che il soggetto sia beneficiario di "protezione internazionale", in quanto le Autorità dello Stato UE hanno accertato come la permanenza di detto soggetto nel paese di provenienza lo avrebbe esposto a persecuzioni, torture, o eventi bellici; 2) il fatto che il soggetto abbia semplicemente presentato, alle stesse Autorità, la richiesta di una tale "protezione", a prescindere dal futuro riconoscimento, o meno, della stessa. Quando nessuna delle giustificanti previste sussista, la presenza di un cittadino di uno stato terzo, in uno Stato UE, si definisce "irregolare". A tal punto, si apre la procedura di "rimpatrio", la quale prevede l'allontanamento coattivo dal suolo dello Stato UE del soggetto in questione. Ora: il predetto art. 8, par. 3, della Dir. 2013/33/UE disciplina i casi in cui un "richiedente" la "protezione internazionale", pur legittimato in quanto tale a rimanere sul territorio dello Stato UE, può essere tuttavia "trattenuto", cioè costretto a rimanere in un luogo specifico di detto territorio. Di tali casi, due ineriscono alle seguenti situazioni: A) il richiedente è al momento interessato da una procedura di "rimpatrio" in corso e, inoltre, le Autorità dello Stato UE dimostrano, recando dati oggettivi come ad esempio il fatto che il soggetto abbia già in passato adìto la procedura di "protezione internazionale", che l'attuale richiesta di tale protezione è finalizzata solo a bloccare il rimpatrio (infatti la richiesta di protezione internazionale dà diritto a rimanere sul suolo UE); B) il mancato "trattenimento" del richiedente nuocerebbe all'"ordine pubblico" o alla "sicurezza nazionale". Si dubita, pertanto, della "validità" di dette norme intesa come compatibilità delle stesse con il diritto primario UE e, in particolare, con il riconoscimento della "libertà" personale (compresa la libertà di movimento) di cui alla Carta dei diritti fondamentali della UE (c.d. "Carta"). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito: 1) che - premettendo che le "libertà" di cui alla Carta, ove uguali a quelle altresì sancite dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (CEDU), debbono interpretarsi secondo quest'ultima - l'art. 5 di essa CEDU consente la privazione della libertà personale di un soggetto ove colpito da un procedimento di "espulsione" in corso (come quello relativo al "rimpatrio"); 2) che l'art. 52 della Carta impone che le limitazioni della libertà personale debbano giustificarsi in ragione della tutela di "finalità" che il diritto UE ascrive all'"interesse generale", fra le quali rientrano sicuramente l'"ordine pubblico" e la "sicurezza nazionale", cui si riferisce l'ipotesi di "trattenimento" considerata al predetto punto B). La Corte ha deciso, poi, di trattare il presente rinvio pregiudiziale con il c.d. rito "di urgenza", essendo attinente, il presente rinvio, ad un caso concreto di limitazione, ai sensi del predetto art. 8 della Dir. 2013/33/UE, di un valore fondamentale come la "libertà personale".

Stato della Procedura

Il 15 febbraio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 601/15 PPU ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Agricoltura

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 131/14	Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 565/2002 – Art. 3, paragrafo 3 – Contingente tariffario – Aglio di origine argentina – Titoli di importazione – Intrasferibilità dei diritti derivanti dai titoli d'importazione – Elusione – Abuso del diritto – Presupposti – Regolamento (CE; Euratom) n. 2988/95 – Art. 4, paragrafo 3	sentenza	No
Scheda 2 C-78/16 C-79/16	Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE – Protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali – Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 – Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (WELLS e Raju) – Art. 6, par. 2, lettera a) – Obbligo di procedere alla rimozione immediata delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette – Validità – Art. 16, par. 3, della Direttiva 2000/29 – Principio di proporzionalità – Principio di precauzione – Obbligo di motivazione – Diritto ad un indennizzo	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura

Rinvio pregiudiziale n. C-131/14 - ex art. 267 del TFUE
"Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 565/2002**"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Agricoltura; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare alcune norme del Regolamento 1047/2001. In primo luogo, la Corte UE ha sottolineato che, al caso di specie, per ragioni cronologiche non deve applicarsi il succitato Reg. 1047/2001, ma il Reg. 565/2002. Quest'ultimo istituisce dei particolari certificati detti "titoli all'importazione", il cui possesso consente di importare nell'Unione determinati prodotti agricoli provenienti da paesi terzi, a fronte di un dazio inferiore a quello che l'importatore dovrebbe sopportare a condizioni normali, cioè in mancanza di detti "titoli". Il rilascio dei titoli medesimi non può essere illimitato: nessun importatore, infatti, può ottenere titoli e, pertanto, importare merci extraUE in regime daziario di favore, in eccesso rispetto ad una quota determinata assegnatagli (c.d. "contingente tariffario"). Per evitare l'elusione di detto limite, si stabilisce, altresì, che detti titoli non possano essere ceduti. Ora, un'impresa importatrice di aglio dall'Argentina (la "Malvi"), già esaurito il proprio "contingente tariffario" e quindi tutti i propri titoli all'importazione, acquistava il suddetto prodotto, nella UE, da un altro importatore il quale, ancora munito dei predetti "titoli", l'aveva immesso nell'Unione a condizioni di dazio ridotto. Peraltro, l'impresa importatrice richiedeva, all'acquirente"Malvi," un prezzo di vendita inferiore al dazio "normale", che l'acquirente stessa avrebbe dovuto pagare se avesse eseguito l'importazione essa medesima. Inoltre, la medesima impresa importatrice aveva acquistato la merce in oggetto da imprese argentine collegate alla Malvi, cui la Malvi stessa aveva dato ordine di acquistare il prodotto per poi rivenderlo all'impresa importatrice beneficiante del dazio agevolato. Quindi, l'Agenzia delle Dogane riteneva che, dietro le operazioni intermedie, la sostanza di tutta la vicenda fosse costituita dal fatto per cui la Malvi avrebbe acquistato con il proprio denaro, tramite una società di comodo, l'aglio da importare, facendolo immettere nel mercato UE dall'impresa munita di titoli all'importazione (per godere del dazio agevolato) e poi fingendo di riacquistarlo. Le Dogane ritenevano, quindi, che sussistesse un "abuso" del diritto UE, cioè un uso di operazioni formalmente consentite da tale diritto (il quale, mentre vieta ad un importatore di acquistare i "titoli di importazione" concessi ad altri, non gli vieta di acquistare il prodotto che altri hanno già immesso nella UE dietro pagamento di dazio agevolato) per ottenere tuttavia, tramite sapienti collegamenti, un fine ritenuto illecito dal medesimo ordinamento (nel caso concreto, tale fine illecito sarebbe stato quello di beneficiare del dazio di favore oltre il limite del contingente tariffario). A tale riguardo, la Corte UE ha precisato che, per giudicare l'operazione in questione come una forma di "abuso" del diritto UE, il giudice del rinvio dovrebbe ritenere la medesima carente di una giustificazione economica concreta. Tanto sarebbe provato, ad esempio, ove il margine di profitto dell'importatore, nella vendita alla Malvi, fosse stato "trascurabile": tuttavia – ha aggiunto la Corte UE – non sarebbe stato necessariamente tale - cioè trascurabile - un profitto derivante dall'applicazione di un prezzo di acquisto, da parte della "Malvi", inferiore all'ammontare del dazio "normale".

Stato della Procedura

Il 14 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-131/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Agricoltura

Rinvii pregiudiziali n.ri C- 78/16 e C-79/16 - ex art. 267 del TFUE
"Protezione sanitaria dei vegetali – Direttiva 2000/29/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Agricoltura

Violazione

Il T.A.R. per il Lazio ha interpellato la Corte UE sulla "validità" dell'art. 6, par.fi da 2 a 4, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789 della Commissione UE, fondata sulla Direttiva 2000/29/CE la quale istituisce delle procedure a contrasto della diffusione, nell'Unione, di "organismi nocivi" ai vegetali. L'art. 16 di essa Direttiva impone ai singoli Stati della UE - qualora abbiano notizia della presenza, nel loro territorio, degli agenti fitopatogeni di cui alla parte A dell'Allegato A di tale Direttiva - di applicare subito misure efficaci di eradicazione o, quantomeno, di contenimento di tali organismi, dandone comunicazione alla Commissione stessa. Questa medesima, previo parere di un apposito Comitato fitosanitario UE, ha poi il potere, per il già citato art. 16, di "revocare" o anche di "modificare" le misure già adottate dalle Autorità nazionali. Dopo che le Autorità italiane le avevano per la prima volta segnalato la presenza, in Provincia di Lecce, del batterio della Xylella fastidiosa (21/10/2013), la Commissione UE – esercitando i poteri ad essa attribuiti dal sopra indicato art. 16 – ha emesso le Decisioni n.ri 2014/87/UE, 2014/497/UE e 2015/789. L'ultima di esse, cioè la n. 2015/789, prevede interventi particolarmente energici contro l'agente Xylella, poiché le più blande misure, istituite dalle Decisioni prima e seconda, non sarebbero state sufficienti a combatterlo. In particolare, l'art. 6 di essa Decisione n. 2015/789 prevede, al par. 1, che - nel raggio di m. 100 dalle piante "esaminate" e "risultate infette" ad opera della Xylella – vengano rimosse "tutte" le piante ospiti a prescindere dal loro stato di salute e, pertanto, non solo le piante "notoriamente infette" e quelle recanti "sintomi indicativi della possibile infezione", ma anche quelle assolutamente sane. Alla Corte UE, pertanto, è stato chiesto se la normativa predetta - laddove prevede la rimozione di tutte le piante entro i 100 metri da quelle infette, anche laddove le prime non rechino neppure i sintomi di un'infezione incipiente – sia o meno "invalida", in quanto in contrasto con uno dei principi generali del diritto UE, che è quello di "proporzionalità". Tale principio, infatti, impone che le disposizioni normative realizzino lo scopo, cui tendono, con il minimo sacrificio degli interessi contrastanti, senza pregiudicare questi ultimi al di là di quanto strettamente necessario ai fini predetti. Pertanto, l'obbligo di rimuovere anche le piante sane, entro m. 100 da quelle infette, esorbiterebbe da quanto oggettivamente richiesto per un efficace contrasto all'infezione medesima. Il principio di proporzionalità sarebbe vieppiù leso, altresì, in ragione del fatto per cui, scientificamente, non sarebbe stato ancora individuato un legame causale "sicuro" tra il batterio della Xylella e l'ingiallimento rilevato nelle piante di ulivo presenti nelle zone contagiate. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato come una consolidata giurisprudenza della stessa Corte attribuisca alla Commissione, in tema di "rischio" per la salute pubblica, ampi poteri discrezionali, tali da giustificare l'adozione, da parte di essa Commissione, di misure di protezione anche non motivate da inconfutabili certezze scientifiche, purchè sorrette da conclusioni che la stessa scienza ritenga ragionevoli.

Stato della Procedura

Il 09/06/2016 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti C-78/16 e C-79/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

PAGINA BIANCA

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 50/14	Appalti pubblici – Artt. 49 e 56 del TFUE – Direttiva 2004/18/CE – servizi di trasporto sanitario – Normativa nazionale che autorizza le Autorità sanitarie territoriali ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese sostenute, le attività di trasporto sanitario ad associazioni di volontariato che soddisfano i requisiti di legge e sono registrate – Ammissibilità.	sentenza	No
Scheda 2 C-689/13	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 89/665/CEE – Art. 1, par.fi 1 e 3 – Procedure di ricorso – Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta – Ricorso incidentale dell'aggiudicatario – Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest'ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale irricevibile, senza esame nel merito – Compatibilità con il diritto dell'Unione – Art. 267 TFUE – Principio del primato del diritto dell'Unione – Principio di diritto enunciato con decisione dell'adunanza plenaria dell'organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato membro – Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizionale – Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto dell'Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell'adunanza plenaria, di rinviare a quest'ultima tale questione – Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudiziale	sentenza	No
Scheda 3 C- 495/14	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Direttiva 89/665&CEE – Appalti pubblici – Normativa nazionale – Tassazione per l'accesso alla giustizia amministrativa nell'ambito degli appalti pubblci – Diritto a un ricorso effettivo – Tassazione dissuasiva – Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi – Principi di effettività e di equivalenza	ordinanza	No

Scheda 4 C- 27/15	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Partecipazione a una gara d'appalto – Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per soddisfare i requisiti necessari – Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-50/14 - ex art. 267 del TFUE
" Appalti pubblici – artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Servizi di trasporto sanitario
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per il Piemonte chiede alla Corte UE di interpretare i principi della "libertà di stabilimento" e della "libera prestazione dei servizi" (artt. 49 e 56 del Trattato TFUE) applicati agli "appalti pubblici", cioè ai contratti con i quali un'Amministrazione pubblica affida ad un'impresa, dietro corrispettivo, l'esecuzione di lavori, servizi o forniture. In base ad essi principi, si ritiene, in linea di massima, che un'impresa, per essere affidataria di tali appalti pubblici, debba risultare vincitrice di una "pubblica gara". Quest'ultima, infatti, fra le diverse modalità di individuazione degli affidatari di tali appalti, risulta la più conforme ai suddetti principi TFUE. Ora, con riguardo ad alcune categorie di appalti pubblici, l'obbligo di affidamento per pubblica gara deriva soltanto dai suddetti articoli TFUE, mentre, circa altre categorie, si desume altresì dalla Direttiva 2004/18/CE (che attua gli stessi articoli TFUE). Infine, altre categorie di appalti pubblici possono essere attribuiti dall'Amministrazione in via diretta, cioè a soggetti non selezionati tramite la predetta procedura concorsuale della gara pubblica. Ora: la Legge italiana 11/08/1991, n. 266, in ispecie il suo art. 7, stabilisce che alle "associazioni di volontariato", le Agenzie Sanitarie Nazionali possano affidare, senza pubblica gara, l'esecuzione di servizi, corrispondendo loro il mero rimborso delle spese sostenute. Nel caso di specie, una ASL stipulava, con un'Associazione di volontariato individuata direttamente, un "Accordo quadro" con il quale era pattuita la futura stipula di una serie di affidamenti, alla medesima Associazione e dietro mero rimborso spese, del trasporto di ammalati verso vari centri sanitari. La Corte UE, al riguardo, ha richiamato la sentenza C-113/13, chiarendo che: 1) il servizio esplicato nella fattispecie, riunendo profili sia del servizio di "cura" che di quello di "trasporto", è di tipo "misto"; 2) i contratti aventi ad oggetto tale servizio sono in effetti contratti di "appalto pubblico", il corrispettivo di questo potendo essere costituito, oltre che dalla remunerazione delle prestazioni, anche dal mero rimborso spese; 3) gli "appalti pubblici" di tale tipo di servizio vanno affidati per pubblica gara, rispettivamente come dalla succitata Dir. 2004/18/CE se sono "prevalenti" i profili del "trasporto", o come dai predetti artt. 49 e 56 TFUE se prevalgono in essi i profili della "cura" e se sono connotati da un "interesse transfrontaliero certo"; 4) un "Accordo quadro" è soggetto alla stessa disciplina dei futuri contratti di cui prevede la stipula, per cui lo stesso, nel caso di specie, doveva essere stipulato con un contraente selezionato per pubblica gara; 5) è, tuttavia, consentito derogare ai principi concorrenziali ex artt. 49 e 56 TFUE (e quindi all'obbligo di pubblica gara) per "ragioni imperative di ordine generale", fra le quali rientra l'interesse a garantire che il Servizio Sanitario eroghi prestazioni sanitarie adeguate e non troppo gravose per i propri bilanci (si ribadisce che l'Associazione di volontariato non percepisce compensi per i propri servizi); 6) non solo, nel caso di specie, sarebbe ammessa una deroga all'obbligo di espletamento di una pubblica gara, ma l'Amministrazione non avrebbe dovuto eseguire, in ogni modo, nemmeno una comparazione delle offerte di più Associazioni di volontariato.

Stato della Procedura

In data 28 gennaio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-50/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-689/13 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di servizi – Direttiva 89/665/CEE – Art. 1, par.fi 1 e 3 – Procedure di ricorso"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE e la sentenza "Fastweb" (C-100/12) che è ad esso informata. Il già citato art. 1 della Dir. 89/665/CEE stabilisce che, quando una pubblica Amministrazione intenda affidare l'esecuzione di un appalto ad un'impresa, lo stesso affidamento debba essere, imprescindibilmente, suscettibile di essere annullato in modo "rapido" ed "efficace", ove non abbia rispettato le procedure previste all'uopo dalla normativa UE. Il caso "Fastweb": un'Amministrazione affidava un pubblico appalto all'impresa Telecom, previa apposita procedura cui partecipavano solo quest'ultima e la Fastweb. La Fastweb stessa ricorreva in giudizio per annullare tale affidamento, assumendo che esso violasse alcune norme UE al riguardo. L'affidataria "Telecom" inseriva, nello stesso giudizio, un ricorso "incidentale", assumendo che l'offerta "Fastweb" non avrebbe potuto nemmeno partecipare alla procedura in questione e, quindi, essere valutata nel merito in comparazione con l'offerta "Telecom", in quanto priva dei requisiti richiesti ai fini di tale partecipazione. Ne conseguiva che la "Fastweb" non avrebbe potuto nemmeno presentare il ricorso principale. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il giudice, in un caso siffatto, debba effettivamente esaminare prima il ricorso incidentale dell'aggiudicatario e, se lo trova fondato, rigettare quello principale. La Corte UE, invece, ritiene, nella succitata sentenza "Fastweb" – poiché anche il ricorso principale della Fastweb adduceva che nemmeno l'impresa affidataria Telecom aveva i requisiti per partecipare alla procedura d'appalto - che quando la legittimità dell'offerta di entrambi gli operatori sia contestata, nello stesso procedimento e per "motivi identici", il giudice non può respingere il ricorso principale per avere esaminato, prima, quello "incidentale" dell'affidatario, ma deve, per converso, accogliere entrambi i ricorsi in quanto "equipollenti". Quindi, l'Amministrazione deve ri-affidare l'appalto medesimo, con una nuova procedura. Tale assunto è sostenuto dall'interpretazione di detto art. 1 della Dir. 89/665/CEE. Ora, nel caso "Fastweb", il rinnovo della gara d'appalto era imposto dal fatto per cui le imprese coinvolte nel giudizio, le quali, entrambi, non avevano titolo per partecipare alla gara in oggetto, erano le sole ad aver preso parte a quest'ultima: con la caducazione della loro partecipazione, quindi, risultava impossibile affidare l'appalto ad un altro candidato. Nel presente caso, invece, partecipavano alla gara altri candidati oltre all'affidatario dell'appalto e all'impresa ricorrente (ferme restando tutte le altre condizioni di affinità con il caso "Fastweb"). Tuttavia, la Corte UE ha ritenuto che, anche alla presente fattispecie, debba applicarsi il principio sancito dalla sentenza Fastweb: infatti, anche nel presente caso, l'accoglimento dei due ricorsi aventi la stessa portata, con la conseguente eliminazione dei due concorrenti in giudizio, avrebbe posto l'Amministrazione nell'impossibilità di affidare l'appalto ad un altro candidato, dal momento che gli altri concorrenti, non aderenti al giudizio stesso, erano stati esclusi per altri versi e, peraltro, non avevano impugnato tale esclusione.

Stato della Procedura

In data 5 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-689/13 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-495/14 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Direttiva 89/665&CEE – Appalti pubblici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE. Si precisa che ove le pubbliche Amministrazioni intendano aggiudicare un appalto, di valore pari o superiore a date "soglie", ad un operatore economico, debbono individuare quest'ultimo in base ai criteri di cui alla Dir. 2004/18/CE, improntati ai principi della "libera concorrenza" e della "parità di trattamento" di tutti gli operatori. A conforto di tale assunto, detto art. 1 della Dir. 89/665/CEE stabilisce che le aggiudicazioni di appalti pubblici, che non abbiano rispettato i criteri di cui alla Dir. 2004/18/CE, siano soggette ad impugnazioni "efficaci" ed "accessibili" da parte degli operatori non aggiudicatari. In Italia, l'art. 13 del D.P.R. n. 115, del 30/05/02, stabilisce che il ricorso amministrativo, in materia di appalti pubblici, sia soggetto ad una tassa (c.d. "contributo") quantificata come segue: 1) in € 2000,00 se il valore dell'appalto è pari ad € 200.000,000 o li supera; 2) in € 4.000,00 se detto valore rientra tra € 200.000,00 ed € 1.000.000,00; 3) in € 6.000,00 se il medesimo valore supera 1 mln di Euro. Peraltro, detta tassa (c.d. "contributo") colpisce non solo l'atto del ricorso, ma anche quelli con cui vengono presentati "motivi aggiunti" introduttivi di "domande nuove". Quindi, si è chiesto alla Corte UE se tale disciplina – in quanto esclude l'impugnabilità dell'aggiudicazione di un appalto pubblico contraria alla normativa UE, ove non venga pagata la tassa predetta – contrasti con il succitato art. 1 della Dir. 89/665/CEE. A tale interpello, la Corte UE ha risposto con un'"ordinanza" e non con una sentenza, come impone l'art. 99 del Regolamento di procedura della Corte ove le questioni poste siano già state trattate in seno ad una giurisprudenza consolidata della Corte medesima. Dunque la Corte stessa, richiamando, per tutte, la pregressa sentenza C-61/14, ha chiarito che il predetto art. 1 della Dir. 89/665/CEE - pur stabilendo che i ricorsi, in tema di appalti pubblici, debbano recare i connotati dell'efficacia e dell'accessibilità - ha consentito ai singoli Stati UE di fissare la disciplina specifica dei ricorsi stessi. Ciò, tuttavia, senza che tale disciplina nazionale renda in concreto impossibile o troppo difficile l'esercizio del ricorso stesso o renda il diritto UE, ad ottenere che le aggiudicazioni di appalti pubblici "sopra soglia" avvengano nel rispetto dei criteri di cui alla Dir. 2004/18/CE, meno efficacemente tutelato di "analoghi" diritti sanciti dal diritto nazionale. Circa il primo punto, la Corte osserva che la tassa di cui si tratta non è tanto gravosa da intaccare la possibilità, per un operatore partecipante ad una gara di appalto, di contestarne l'aggiudicazione in via giudiziaria, in quanto la stessa condizione di candidato all'aggiudicazione di un pubblico appalto presuppone una robusta solidità economica. Quanto al secondo punto, la Corte precisa che la tassa in oggetto colpisce non solo i ricorsi contro le aggiudicazioni di appalti soggetti all'applicazione della predetta Dir. 2004/18/CE, ma anche quelli contro le aggiudicazioni di appalti di valore inferiore alle soglie previste dalla Direttiva stessa e, pertanto, disciplinati dalla normativa nazionale. Pertanto tale diseguaglianza non sussisterebbe.

Stato della Procedura

In data 5 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-495/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 4 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-27/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Partecipazione a una gara d'appalto"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana chiede, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 47 e 48 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché, per quanto attengono agli stessi, i principi generali del diritto UE. La succitata Dir. 2004/18/CE stabilisce che - ove la pubblica Amministrazione intenda commissionare l'esecuzione di un appalto di lavori, opere e forniture di valore pari o superiore ad una data "soglia", ad un operatore economico - debba normalmente scegliere quest'ultimo mediante una gara aperta alla partecipazione di tutte le imprese interessate, purchè in possesso di determinati requisiti (c.d. "capacità") finanziari, economici, tecnici e professionali. Ora, gli artt. 47 e 48 della succitata Dir. 2004/118/CE prevedono la possibilità che un'impresa, per partecipare ad una pubblica gara d'appalto pur difettando di una o di tutte le "capacità" sopra considerate, si avvalga di quelle messe a sua disposizione da una o da altre imprese, sia ove una sola impresa garantisca "in toto" i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, sia quando le stesse referenze, al livello fissato negli atti di gara, siano assicurate dalla somma dei supporti, parziali, recati all'uopo da due o più imprese garanti (in tal caso si parla di avvalimento "frazionato"). Nell'ambito della normativa italiana, l'avvalimento, anche "frazionato", è stato riconosciuto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 ed è, come precisato dalla Corte, pienamente compatibile con i predetti artt. 47 e 48 della Dir. 2004/118/CE. Circa, poi, la compatibilità dell'"avvalimento frazionato" con l'art. 63 della Dir.va n. 2014/24/UE, la Corte ha sottolineato che le vicende in causa non vi rientrano per ragioni temporali e che, comunque, il predetto art. 63 pone limiti all'avvalimento solo riguardo a particolari fattispecie di appalto pubblico e, per di più, solo ove gli stessi limiti siano voluti dalle Amministrazioni appaltanti. Ora, la legge italiana prevede anche che, quando un operatore non paghi un determinato "contributo" all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (AVCP), lo stesso venga escluso dalla partecipazione alle procedure per l'affidamento degli stessi appalti pubblici di "opere" (così la L. 266/2005) e di "servizi" (secondo l'interpretazione estensiva dei giudici amministrativi). Tale ipotesi di esclusione opererebbe automaticamente, pur quando né il Capitolato dell'appalto, né gli altri atti di gara, ne recassero menzione. La Corte UE ha ritenuto tale normativa italiana, nell'interpretazione datane, contraria ai principi fondamentali del diritto UE come quello di "non discriminazione", il quale impone alle Amministrazioni appaltanti di trattare su un piede di parità tutti i partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione di appalti pubblici, senza discriminazioni inerenti alla loro nazionalità. Nel caso di specie, per converso, un operatore di altri Stati UE, ove non ne fosse fatta esplicita menzione negli atti di gara, ben più difficilmente di un operatore italiano potrebbe essere a conoscenza del fatto che una legge nazionale, come interpretata dai giudici amministrativi, ha istituito una causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti di opere e servizi, come quella sopra descritta. Di qui la "discriminazione" dell'operatore transfrontaliero rispetto a quello "domestico", ad onta dei principi sopra ricordati.

Stato della Procedura

In data 2 giugno 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-27/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 428/14	Politica di concorrenza – Art. 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Settore dlele spedizioni internazionali di merci – Autorità nazionali garanti della concorrenza – Valore giuridico degli strumenti della rete europea della concorrenza – Programma modello di clemenza di tale rete – Domanda d'immunità presentata alla Commissione – Domanda semplificata d'immunità depositata presso le autorità nazionali garanti della concorrenza – Rapporto tra tali due domande	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C- 428/14 - ex art. 267 del TFUE
"Politica di concorrenza – Art. 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 101 del Trattato TFUE e l'art. 11 del Reg.to n. 1/2003/CE. Per il diritto UE, se un'impresa, aderente ad un accordo (solitamente segreto) contrario ai principi della libera concorrenza e quindi vietato dal suddetto art. 101 TFUE, collabora con le Autorità denunciandone l'esistenza, può ottenere, in cambio, la totale remissione delle ammende previste per la partecipazione a tali intese. L'impresa può presentare apposita domanda di "clemenza" o alla Commissione, o alle Autorità nazionali istituite all'uopo, o a entrambi. In ogni caso, la domanda presentata ad una di tali Amministrazioni non si ritiene per ciò stesso inoltrata alle altre, godendo, ciascuna di esse, di una competenza autonoma. In Italia, l'Autorità nazionale garante della concorrenza si identifica nell'AGCOM, il cui programma "nazionale" di clemenza prevede l'immunità totale dalle ammende solo per l'impresa, partecipe di un accordo anticoncorrenziale, che "per prima" lo abbia denunciato all'AGCOM stessa recandone le prove. Ora: in tempi diversi, tre imprese chiedevano "clemenza" alla Commissione, per aver partecipato ad un accordo collusivo ex art. 101 TFUE per la spartizione del mercato dei trasporti di merci per vie aeree, marittime e su strada. Sempre in tempi diversi, le stesse imprese presentavano le loro domande di clemenza all'AGCOM. Ora, l'impresa "A", che per prima aveva chiesto "clemenza" alla Commissione recando prove dell'accordo collusivo per qualsiasi settore del trasporto merci, nella successiva domanda all'AGCOM ometteva di addurre prove circa l'esistenza dello stesso accordo per il settore specifico dei trasporti su strada. L'impresa B - che per lo stesso accordo aveva chiesto "clemenza" alla Commissione dopo l'impresa A - nella sua domanda all'AGCOM, anch'essa successiva alla domanda di "A" alla stessa Autorità, recava prove dell'accordo in oggetto anche per la parte inerente il trasporto su strada. Quindi l'AGCOM, ritenendo l'impresa "B" la "prima" ad aver dimostrato l'esistenza dell'accordo vietato circa il trasporto su strada, concedeva l'immunità totale dalle ammende alla medesima e non all'impresa "A". Quest'ultima, da parte sua, riteneva di essere stata la prima a denunciare all'AGCOM l'esistenza dell'accordo collusivo in ordine al trasporto di merci su strada, sostenendo che l'AGCOM avrebbe dovuto valutare la domanda di clemenza alla luce della domanda analoga già presentata alla Commissione: di conseguenza, il fatto che la domanda inoltrata all'AGCOM non recasse prove dell'intesa collusiva, in ordine al profilo dei trasporti su strada, sarebbe stato irrilevante, in quanto l'AGCOM avrebbe dovuto integrare i dati mancanti nella domanda ad essa presentata, con quelli addotti nella domanda presentata alla Commissione. Al riguardo, la Corte UE ha asserito che, in base all'art. 101 TFUE e al Reg.to n. 1/2003, tra la domanda di clemenza/immunità presentata alla Commissione europea, e quella, omogenea, presentata all'"Autorità nazionale per la concorrenza" di uno Stato UE, non sussiste connessione giuridica alcuna che obblighi la seconda a valutare la domanda, ad essa proposta, alla luce della prima (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 20 gennaio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 428/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-546/14	Fiscalità – IVA – Art. 4, par. 3, TUE – Direttiva 2006/112/CE – Insolvenza – Procedura di concordato preventivo – Pagamento parziale dei crediti IVA	sentenza	No
Scheda 2 C-64/15	Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa – Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall'accisa – Prodotti mancanti al momento della consegna – Riscossione dell'accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti	sentenza	No
Scheda 3 C-232/14	Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 – Validità – Importazione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina – Prodotto in esame – Prodotto considerato – Obbligo di motivazione	sentenza	No
Scheda 4 C-198/15	Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sezione XVII – Materiale da trasporto – Capitolo 87 – Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori – Voci 8703 e 8713 – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – Nozione di "persone invalide"	sentenza	No
Scheda 5 C-586/14	Imposizioni interne – Art. 110 TFUE – Tassa riscossa da uno Stato membro sugli autoveicoli al momento della prima immatricolazione o della prima trascrizione del diritto di proprietà – Neutralità fiscale tra gli autoveicoli usati provenienti da altri Stati membri e gli autoveicoli similari disponibili sul mercato nazionale.	sentenza	No
Scheda 6 C-291/15	Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione – Prezzo effettivamente pagato – Dubbi fondati sulla veridicità del prezzo dichiarato – Prezzo dichiarato inferiore al prezzo pagato nell'ambito di altre transazioni relative a merci similari	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C-546/14 - ex art. 267 del TFUE
"Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo e, TUE – Direttiva 2006/112/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Il Tribunale di Udine (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), nonché la Direttiva 2006/112/CE sull'imposta detta IVA. Per le citate norme del TUE, gli Stati dell'Unione debbono adottare ogni misura idonea ad assicurare l'adempimento degli obblighi posti a loro carico dall'ordinamento della stessa UE. Fra tali obblighi, particolarmente rigorosi sono quelli di cui alla già indicata Dir. 2006/112/CE, in particolare quelli sanciti dagli artt. 2, 250 e 273 di essa, ovverossia: 1) l'obbligo, per il soggetto che cede un bene o esegue un servizio dietro corrispettivo nell'esercizio di un'attività economica, di pagare l'IVA su tali operazioni e, all'uopo, di presentare all'Amministrazione apposita dichiarazione, onde facilitare la liquidazione della stessa imposta; 2) gli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale dei singoli Stati UE, come consentito dalla Direttiva stessa ad ulteriore rafforzamento degli obblighi sanciti dalla stessa in funzione dell'effettiva riscossione dell'imposta. Ora, in Italia, gli artt. 160 e seguenti del R. D. n. 267/1942 consentono, ad un debitore che si trovi, per la sua insolvenza, in condizioni di essere assoggettato a "fallimento", di evitare tale evenienza proponendo un "concordato preventivo": con questo, il debitore è tenuto a liquidare l'intero suo patrimonio e a rimborsare "in toto" i crediti privilegiati e solo parzialmente quelli chirografari. Talvolta gli è consentito il pagamento parziale anche di taluni crediti privilegiati, a condizione, tuttavia, che un "esperto indipendente" attesti che gli stessi non riceverebbero un trattamento migliore qualora il medesimo debitore fosse soggetto a "fallimento". In ogni caso, quando il debitore proponga, nel piano di concordato preventivo, il pagamento solo parziale di alcuni crediti, tale ipotesi deve essere approvata da tanti creditori, tra quelli che verrebbero pagati solo parzialmente, che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti stessi ammessi al voto. Ora, l'art. 182 ter della Legge Fallimentare stabilisce che, con il piano del "concordato preventivo", è possibile eseguire una diversa operazione indicata come "Transazione Fiscale": con essa, il debitore è ammesso a pagare parzialmente, o dilazionatamente, i debiti nei confronti del Fisco, salva l'eccezione dei debiti relativi all'IVA, per i quali è consentita solo la "dilazione" e non il pagamento in parte. Ora, un'impresa che chiedeva di accedere al "concordato preventivo", senza tuttavia chiedere specificamente la "Transazione fiscale", proponeva di pagare solo in parte un suo debito IVA. La Cassazione italiana, con riguardo a tale fattispecie, ha esteso anche al "concordato preventivo" il divieto, sancito per il diverso istituto della "transazione fiscale", di applicare al debito IVA un pagamento solo "pro parte". Invece, la Corte UE ha ritenuto che la rigorosa disciplina del concordato preventivo - il quale consente il pagamento parziale dei crediti privilegiati solo ove sussistano le garanzie sopra descritte (soprattutto quella per cui un "esperto indipendente" abbia accertato che il credito non riceverebbe un trattamento migliore in caso di fallimento) – vale ad impedire che lo stesso, quando pure preveda il pagamento parziale di un credito IVA, si traduca in una deroga all'effettività del prelievo di tale imposta. Quindi, non rileva nessuna violazione del diritto UE e, in particolare, della Dir. 2006/112/CE.

Stato della Procedura

In data 7 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-546/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 64/15 - ex art. 267 del TFUE
"Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Corte UE è stata interpellata, da un giudice tedesco, sull'interpretazione della Direttiva 2008/118/CE, sul regime delle "accise". Essendo, le stesse, delle imposte applicate al "consumo" di determinati beni, è conseguenziale che il loro pagamento si imponga al momento dell'"immissione in consumo" dei beni su cui incidono. Ne deriva che, ove detta immissione non si verifichi, l'imposta non può essere riscossa. Tale situazione, detta di "sospensione dell'accisa", interessa ad esempio i prodotti presenti in un "deposito fiscale", proprio per il fatto di essere detenuti in tale luogo e, quindi, di non trovarsi inseriti in un circuito di consumo. La stessa "sospensione" si applica durante la "circolazione" di prodotti (gravati da accisa) da un deposito fiscale ad un altro, entrambi posti in territorio UE: infatti, la predetta "circolazione" sostanzia un mero spostamento del prodotto da un luogo specifico ad un altro, senza che lo stesso venga immesso in consumo nel territorio attraversato. Detta "circolazione" (in regime di sospensione di accisa) si conclude nel momento in cui il destinatario (cioè il deposito fiscale di arrivo) "prende in consegna" i prodotti stessi. Coerentemente, se, durante il transito sopra descritto, per una qualche circostanza i prodotti vengono sviati dalla loro destinazione istituzionale (che è quella di pervenire al secondo depositario fiscale) ed immessi in consumo, scatta l'obbligo di pagare l'accisa, come dal combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 7, 1° co., della stessa Dir. 2008/118/CE. Invece, non si dà luogo al prelievo dell'accisa quando i prodotti - in circolazione da un deposito fiscale ad un altro e quindi in regime di sospensione dell'accisa - non giungano a destinazione non perché immessi in consumo, ma perché andati distrutti o perduti, o divenuti inutilizzabili, per motivi esterni non imputabili ai soggetti coinvolti nell'operazione (art. 7, co. 4°). Nel caso di specie, da un deposito fiscale dei Paesi Bassi venivano inviati per mare, ad un deposito fiscale in Germania e in "sospensione dell'accisa", alcuni litri di gasolio: alla consegna, il depositario tedesco rilevava che il quantitativo di gasolio era inferiore a quanto dichiarato nei documenti relativi. A tali quantitativi mancanti, il Fisco tedesco applicava l'accisa, presumendo che fossero stati immessi in consumo durante la circolazione. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) quando i prodotti, spediti da un deposito fiscale ad un altro con sospensione dell'accisa, non pervengono al secondo depositario, sussiste una "presunzione legale" che siano stati immessi in consumo (tale immissione, quindi, si ritiene avvenuta anche se non provata). Per vincere tale presunzione, occorre dimostrare con prove effettive che i prodotti sono andati distrutti, o perduti, o siano divenuti inutilizzabili per circostanze esterne inevitabili (vedi, in tal senso, l'art. 7, co. 4°, della citata Dir. 2008/118/CE); 2) l'applicazione dell'accisa è giustificata anche quando l'immissione in consumo, durante la circolazione in sospensione di accisa, concerna solo una parte dei prodotti in tal modo circolanti: ciò si deriva dall'art. 10, co. 6°, della Dir. 2008/118/CE in questione, che menziona espressamente l'ipotesi in cui la circolazione di prodotti, in regime di sospensione di accisa, non si concluda regolarmente con riguardo ad una sola "parte".

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-64/15, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 232/14 - ex art. 267 del TFUE
"Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di pronunciarsi sulla validità del Reg. (UE) n. 412/2013, relativo alla pratica commerciale sleale del "dumping". Nel 1994 l'allora Comunità europea (ora Unione europea) stipulò l'accordo internazionale indicato come "Accordo antidumping del 1994". Per quest'ultimo, un prodotto risulta soggetto a "dumping" quando coloro che lo esportano, da uno Stato ad un altro, applicano in tale secondo Stato un prezzo di esportazione inferiore a quello che un prodotto "simile" ottiene sul mercato interno dello Stato esportatore. "Simile" è il prodotto identico a quello esportato: se non è invenibile un prodotto identico, si ritiene "simile" il prodotto che con quello esportato condivide più analogie. Per neutralizzare la competitività "sleale" del prodotto esportato oggetto di dumping, sul prezzo del medesimo viene "caricato" un dazio. Le norme di detto "Accordo antidumping" sono state trasfuse nel Reg. (CE) n. 1225/2009, per cui l'interpretazione del medesimo deve tenere in conto quella fornita in ordine all'Accordo stesso. Sulla base di detto Reg. n. 1225/2009, è stato emanato prima il Reg. 412/2012, poi il Reg. 412/2013, della cui validità si discute nella presente sede. Entrambi applicano un unico dazio antidumping a tutti gli articoli ricomprensibili nella definizione del seguente "prodotto": "oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica Popolare Cinese". Al riguardo, si è obiettato che tali oggetti sarebbero in realtà molto diversi tra loro, per cui il legislatore UE avrebbe erroneamente (di qui l'invalidità del Reg. 412/2013 stesso) riunito gli stessi nell'ambito di un'unica categoria, ai fini del dazio. Per converso, lo stesso legislatore li avrebbe dovuti ascrivere a classi distinte di prodotti, prevedendo, per i medesimi, dei dazi antidumping differenziati. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, nel Reg. n. 412/2013 in questione, non vengono espressamente enunciate le caratteristiche che deve avere un "prodotto", affinchè lo stesso costituisca una categoria internamente coerente e, quindi, possa essere collegato ad un dazio unitario. Tale definizione è assente anche nel succitato Regolamento "base" n. 1225/2009. Quanto all'interpretazione dell'Accordo antidumping del 1994, la cui normativa è ripresa dal predetto Regolamento "base", nell'ambito di esso si precisa solo che il "prodotto considerato" – che è il prodotto cui si applica un dazio antidumping unitario - deve abbracciare nella sua definizione degli articoli "omogenei". Al riguardo, la Corte UE ha già chiarito, in passato, che nell'ambito delle misure di difesa commerciale, l'Unione gode di un ampio potere discrezionale di valutazione, in ragione della complessità dei fattori che debbono essere presi in considerazione. Pertanto, la sopra citata nozione di "omogeneità" deve intendersi in modo ragionevolmente elastico. Quindi, se anche gli "oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica", di cui si tratta, presentano differenze di stile, di forma e di proprietà, si deve concludere che essi condividono le medesime essenziali caratteristiche tecniche (sono destinati ad entrare in contatto con il cibo) e fisiche (sono in ceramica). Tanto sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito della predetta "omogeneità" e a giustificare l'applicazione, a tali articoli, del medesimo dazio.

Stato della Procedura

In data 17 marzo 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 232/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 198/15 - ex art. 267 del TFUE
"Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice del Regno Unito ha chiesto alla Corte UE di interpretare le "voci" 8703 e 8713 della "Nomenclatura Combinata" (c.d. NC), di cui all'Allegato I del Regolamento n. 2658/87/CEE. Tale "NC" è un sistema di Voci e di Sottovoci, a ciascuna delle quali corrisponde sia la descrizione di una determinata merce, sia l'ammontare dei dazi che l'importatore di essa, da uno stato extraUE in uno dell'Unione europea, deve pagare all'Amministrazione fiscale di quest'ultimo Stato. Nella I° parte di tale NC, Sezione I, parte A, è stabilito che, al fine di collocare correttamente una merce in una o in un'altra delle voci e sottovoci della stessa NC, l'operatore non debba tanto guardare alle "intitolazioni" formali dei Capitoli, Voci e Sottovoci, quanto alla descrizione della merce, che figura nel "testo" di tali ripartizioni. Nella parte II della NC, sez. XVII, Cap. 87, ricorrono le "Voci" n. 8703, corrispondente alla categoria merceologica così descritta: "Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone...", e n. 8713, corrispondente alla merce definita come "Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore...". In seguito, nelle Note Esplicative per l'interpretazione della NC stessa, è stato precisato che anche se muniti di motore, gli autoveicoli per invalidi, in quanto dotati di velocità e larghezza massime rispetto a quelle degli altri autoveicoli, oltre a possedere ulteriori caratteristiche tecniche, rientrano sempre nella Voce 8713 e non possono essere assorbiti nella categoria generica di cui alla Voce 8703 relativa, in generale, agli autoveicoli costruiti per il trasporto delle persone. Il caso: alcune imprese importavano nel Regno Unito taluni scooters alimentati da un motore elettrico, dichiarandoli alla predetta Voce 8713 (cioè autoveicoli a motore per invalidi) e, quindi, beneficiando dell'azzeramento del dazio e della riduzione dell'IVA, connessi a tale classificazione. Il Fisco UK, invece, riconduceva tale merce alla diversa Voce 8703 (normali autoveicoli per il trasporto delle persone), per cui richiedeva i dazi e l'IVA, più rilevanti, corrispondenti a quest'ultima Voce della NC. Le importatrici adducevano che la "finalizzazione" per "gli invalidi", di cui alla Voce 8713, non significa "esclusivamente" per gli invalidi stessi, potendo ricomprendere anche gli autoveicoli non essenzialmente concepiti per consentire lo spostamento degli invalidi medesimi ma quello, in genere, delle persone senza invalidità: ciò a condizione che tali mezzi risultino comunque suscettibili, magari con opportuni adattamenti, di essere usati anche dagli invalidi. In merito, la Corte UE ha ricordato che il criterio decisivo, ai fini della classificazione delle merci nel sistema NC, è quello relativo alle proprietà "oggettive" di esse. Su questa base, anche la finalizzazione "per invalidi" è rilevante solo in quanto trovi un riscontro nelle caratteristiche oggettive della merce. Tali caratteristiche, in altri termini, debbono essere tali da presentare la merce stessa come specificatamente destinata agli invalidi, essendo irrilevante l'uso secondario che possano farne i non invalidi. Gli scooters del caso di specie, quindi, in quanto dotati di caratteristiche che ne denotano, oggettivamente, l'essenziale attitudine all'uso da parte dei "non" invalidi, non rientrano nella predetta Voce 8713 della NC.

Stato della Procedura

In data 26 maggio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 198/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 586/14 - ex art. 267 del TFUE
"Imposizioni interne – Art. 110 TFUE**"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice rumeno ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 110 del Trattato TFUE. Il Trattato TFUE sancisce, all'art. 34, il principio della "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, per il quale ciascuno Stato UE deve applicare, ad una merce proveniente da un altro Stato UE, lo stesso trattamento giuridico riservato ad un'altra, pur oggettivamente omogenea e comparabile, prodotta nel primo Stato. Il succitato art. 110 TFUE, a conforto del suddetto principio, vieta ad ogni Stato UE di applicare, al prodotto proveniente da altri Stati UE, dei tributi che discriminino tale prodotto rispetto a quello "domestico". In Romania, dall'01/01/2007, sono state istituite diverse tasse sull'immatricolazione degli autoveicoli: una "tassa speciale", sostituita in seguito da una "tassa sull'inquinamento", a sua volta sostituita da una "tassa sulle emissioni inquinanti". Attualmente, tutte le tasse predette sono state sostituite con quella inerente al c.d. "bollo ambientale", la quale colpisce sia la "prima" immatricolazione di un autoveicolo in Romania, sia la "prima" trascrizione, in Romania, del diritto di proprietà su un autoveicolo. Tuttavia, il "bollo ambientale" che affetta la prima trascrizione del diritto di proprietà, può non essere pagato ove si dimostri che, in occasione della precedente immatricolazione del mezzo, è stata pagata una delle tasse sopra citate, in quanto vigente all'epoca. Si precisa che tali tasse, in molti casi, avrebbero un importo inferiore a quella sul "bollo ambientale", di cui si discute. Pertanto, quando un consumatore rumeno acquista un autoveicolo importato da un altro Stato UE, al momento di immatricolarlo in Romania deve pagare il "bollo ambientale". Quando, invece, acquista lo stesso autoveicolo in quanto già presente nel mercato rumeno (prodotto interno), pur dovendo anche in tal caso, in via di principio, pagare lo stesso bollo ambientale – poichè esegue in Romania la prima trascrizione del diritto di proprietà su tale bene – ne viene esentato ove risulti che, al momento della immatricolazione dello stesso, sono state pagate le tasse sopra indicate, le quali in molti casi sono di importo inferiore a quello del "bollo ambientale" in oggetto. Quindi: 1) l'autoveicolo che il consumatore rumeno acquista in quanto già presente sul mercato interno, incorpora nel suo prezzo la tassa che il precedente proprietario ha già dovuto pagare per la sua immatricolazione; 2) lo stesso autoveicolo, importato da altri Stati UE, ha un prezzo più vantaggioso sotto questo profilo, in quanto non incorpora il costo delle tasse di immatricolazione previste in Romania prima del "bollo ambientale". In ultima battuta, tuttavia, il prezzo del prodotto importato viene ad essere superiore a quello del prodotto "domestico", in quanto il prezzo del primo viene "caricato" dell'importo del predetto "bollo", il quale in molti casi ha un ammontare superiore a quello delle tasse prima indicate (le quali caricavano, invece, il prodotto interno). Se si valuta, peraltro, il fatto che tali tasse, precedenti al bollo ambientale, debbono essere restituite dal Fisco rumeno al contribuente, in quanto già dichiarate illegittime da precedenti sentenze della stessa Corte UE, la discriminazione appare vieppiù evidente e, come tale, assolutamente incompatibile con il disposto dell'art. 110 del TFUE.

Stato della Procedura

In data 9 giugno 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 586/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 291/15 - ex art. 267 del TFUE
"Unione doganale – Tariffa doganale comune – Valore in dogana"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 181 bis del Reg.to (CEE) n. 2454/93. Quest'ultimo applica il precedente Reg.to (CEE) n. 2913/92, conosciuto anche come "Codice Doganale CE". Le merci importate in uno Stato UE, da uno stato extraUE, sono di regola sottoposte ad imposte come i prelievi daziari e l'IVA, le quali vengono quantificate, di norma – ai sensi dell'art. 29 di esso Codice Doganale CE - in base al "valore di transazione". Quest'ultimo viene indicato come il "prezzo effettivamente pagato o da pagare" da parte dell'importatore, per i beni importati. Tuttavia, il criterio relativo al "valore di transazione" non è più utilizzabile quando sussistano le circostanze elencate al par. 2 di detto art. 29. Il successivo art. 30 dello stesso Codice Doganale prevede, poi, che quando il "valore in dogana" non possa essere definito in base al già citato art. 29, si debba ricorrere ad altri parametri, tra cui quello per cui si deve aver riguardo, alla bisogna, al valore di merci "similari" a quelle importate. Ora, per l'art. 181 bis del Reg.to (CEE) n. 2454/93, applicativo del precedente Codice Doganale CE, le Autorità doganali non sono tenute a ritenere che il "valore in dogana" – cioè quello in base al quale quantificare le imposte doganali - coincida con il "valore di transazione", ogniqualvolta abbiano il fondato dubbio che quest'ultimo sia diverso dal prezzo effettivamente pagato o da pagare. Onde fugare tali dubbi, esse possono assumere "informazioni complementari" e, se gli stessi persistono, chiedere al contribuente di chiarire più precisamente la sua posizione. Nel caso di specie, un'impresa dichiarava, presso una dogana ungherese, di aver acquistato determinate merci, provenienti dalla Cina, per un certo "valore di transazione". L'Autorità doganale, constatando che tale valore era eccessivamente basso, chiedeva di visionare ulteriori documenti (fattura, libri contabili dell'importatore, attestazione bancaria), dai quali risultava una somma corrispondente a quella dichiarata dal contribuente. Tuttavia, permanendo la circostanza per cui, in ogni caso, il prezzo dichiarato risultava eccessivamente basso rispetto alla media dei prezzi di acquisto riscontrati nell'importazione di merci "similari", la Dogana – pur non ricorrendo nessuna delle circostanze segnalate, dall'art. 29 del "codice", come impeditive dell'identificazione del "valore in dogana" con il "valore di transazione" (vedi sopra) - respingeva tale "valore di transazione" e, anziché sul medesimo, liquidava i dazi doganali e l'IVA sulla base del valore delle predette merci "similari". A tal riguardo, la Corte UE ha precisato che, dal suddetto art. 181 bis del Reg. 2454/93, si evince che la non utilizzabilità del "valore di transazione" - ai fini della definizione dei dazi e dell'IVA all'importazione - si impone anche in difetto delle circostanze di cui al succitato art. 29 del "Codice Doganale CE". Infatti, il "valore di transazione" assurge a criterio valido solo ove corrisponda al prezzo effettivamente pagato o da pagare (vedi art. 29). Ove, infatti, tale corrispondenza non sussista, i prelievi doganali non possono mai essere quantificati in base a tale "valore di transazione", anche se tutti i documenti di impresa riportino, invariabilmente, tale valore. Detti documenti, infatti, hanno un rilievo solo formale.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 291/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-366/13	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Nozione di "decisioni incompatibili" – Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri – Condizioni della proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Nozione di "materia contrattuale" – Verifica dell'assenza di vincolo contrattuale valido	sentenza	No
Scheda 2 C-353/15	Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Art. 3, par.fi 1 e 2 – Procedure di insolvenza – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Trasferimento della sede statutaria di una società in un altro Stato membro – Assenza di dipendenze nello Stato membro di origine – Presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali è il luogo della nuova sede statutaria – Prova contraria	sentenza	No
Scheda 3 C-511/14	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Art. 3, par. 1, lett. b) – Requisiti per la certificazione – Sentenza contumaciale – Nozione di "credito non contestato" – Condotta processuale di una parte che può valere come "assenza di contestazione del credito"	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C-366/13 - ex art. 267 del TFUE
"Reg.to (CE) n.44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Nozione di "decisioni incompatibili""
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Alla Corte UE, la Corte di Cassazione italiana chiede di interpretare il Regolamento (CE) n. 44/2001. L'art. 2 di esso dispone in generale che i fatti, implicanti attinenze con più Stati della UE, debbono, di regola, essere giudicati dai giudici dello Stato UE in cui è domiciliato il "convenuto" (colui che è chiamato in giudizio). Tuttavia, l'art. 6, n. 1 di esso Reg. 44/2001 prevede un'eccezione laddove i convenuti siano più di uno, "domiciliati" in Stati UE diversi e, inoltre, le lagnanze verso ciascuno di essi siano così strettamente "connesse" a quelle rivolte verso tutti gli altri, che il fatto di essere decise separatamente rischierebbe di creare più pronunciamenti fra loro "incompatibili". Nel caso predetto, quindi, si può ritenere "opportuno" avocare ad un unico giudice il giudizio nei confronti di tutti i convenuti. Infine, l'art. 23 di tale Reg. 44/2001 consente, alle parti di un determinato rapporto giuridico, di individuare liberamente lo Stato UE i cui giudici debbano decidere sulle questioni sorte da tale rapporto: ciò, a condizione che la "clausola di competenza" assuma determinate forme, tra cui quella "scritta" o quella regolarmente e generalmente applicata nel "commercio internazionale", in relazione al settore specifico cui attiene il rapporto considerato. Il caso: un intermediatore finanziario (la "Redi") sottoscriveva obbligazioni emesse da una banca tedesca e disciplinate da un "prospetto di emissione" – che demandava le controversie, inerenti a tali titoli, ai Giudici del Regno Unito – pubblicato sul sito internet della Borsa di Dublino. La "Redi", poi, cedeva tali titoli all'italiana "Profit", la quale, fallita per le perdite dovute al mancato pagamento degli interessi sulle stesse obbligazioni, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a diversi convenuti, domiciliati in Stati UE diversi. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che: 1) l'intermediaria "Redi" può ritenersi vincolata, dalla clausola attributiva della competenza, solo in due casi: a) o in quello in cui la stessa clausola rivesta la forma scritta (il che non è implicito nell'essere stata inserita nel predetto prospetto di emissione, ma sussisterebbe solo ove fosse stata ripresa in un contratto di sottoscrizione, redatto per iscritto tra l'emittente e la succitata Redi); b) o in quello in cui sussistesse una prassi consolidata, nel settore del mercato internazionale dei titoli finanziari (tra cui le obbligazioni), di inserire clausole di competenza in "prospetti di emissione" pubblicati su siti ufficiali: in tal modo, infatti, la clausola in questione assumerebbe la forma dell'uso diffuso nel "commercio internazionale", come vuole la lett. c) del par. 1 dell'art. 6 del Reg. 44/2001; 2) la "stretta connessione" (art. 6) tra le lagnanze fatte valere nei confronti di più "convenuti" domiciliati in Stati UE diversi – la quale consiglierebbe l'avocazione di tutte dette pendenze ai giudici di un unico Stato UE – suppone una sostanziale identità dei "titoli" giuridici posti alla base delle rispettive rivendicazioni e non sussiste laddove, come nel caso di specie, la richiesta di risarcimento danni, avanzata dalla "Profit", venga ora fondata sulla "culpa in vigilando" (verso la propria "Holding"), ora sulla violazione degli obblighi di lealtà contrattuale del venditore (verso la venditrice "Redi"), ora su una responsabilità extracontrattuale (verso l'emittente).

Stato della Procedura

Il 20 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-366/13, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 353/15 - ex art. 267 del TFUE
"Regolamento (CE) n. 1346/2000 –Art. 3, par.fi 1 e 2"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Appello di Bari ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3 del Regolamento n. 1346/2000/CE sulle procedure di "insolvenza", vale a dire sulle particolari procedure applicabili a tutela dei creditori di un debitore non più in grado di pagare i suoi debiti con regolarità. L'art. 3, par. 1, di detto Reg 1346/2000 stabilisce che le procedure suddette siano gestite dai giudici dello Stato UE ove si trova il "centro degli interessi principali" del debitore, aggiungendo che, quando il debitore sia un ente riconosciuto, detto centro si presume coincidere con la sua sede statutaria, sino a prova contraria. Nel par.fo 2° di detto art. 3 si precisa che, pur trovandosi, il "centro" già citato, in un determinato Stato UE, i giudici di un diverso Stato dell'Unione possono ugualmente aprire una procedura di insolvenza contro tale debitore, quando egli abbia, nel secondo Stato, se non detta sede statutaria, una "dipendenza" della propria organizzazione (ovviamente, tale procedura deve limitarsi ai beni costitutivi della "dipendenza" stessa). Il caso di specie: una società italiana, con sede statutaria in Italia, trasferiva tale sede in Bulgaria, ove si iscriveva ad un locale registro delle imprese e nominava un nuovo amministratore: tuttavia, come appurato dalla Guardia di Finanza, risultava che gli organi amministrativi e di controllo di detto ente, così come la produzione materiale, rimanevano localizzati sul suolo italiano. A seguito di tali eventi, otto creditori di tale società chiedevano, al Tribunale di Bari, l'apertura di un "fallimento" (che è una procedura di insolvenza) verso la stessa ditta. Tale giudice chiedeva alla Corte UE se la presunzione di cui al predetto art. 3 - che individua il centro degli affari principali di un ente, come una società, nello Stato UE della relativa sede statutaria (nella fattispecie in Bulgaria) - possa superarsi ove si dimostri che, in concreto, l'ente eserciti la propria attività in uno Stato UE diverso, e ciò, anche se nello Stato UE di tale esercizio effettivo non si trovi, formalmente, nessuna "dipendenza" di essa società. A tale riguardo la Corte, in base alla propria trascorsa giurisprudenza, ha richiamato il Considerando n. 13 del Reg. 1346/2000, il quale definisce il "centro degli interessi principali del debitore" – quale criterio che individua il giudice competente per le procedure di insolvenza nei confronti del debitore stesso - come il luogo in cui l'abituale attività amministrativa ed economica di tale debitore venga esercitata in modo "riconoscibile dai terzi", risultando oggettivamente e concretamente percepibile. Peraltro, tali evidenze percepibili dai terzi si sostanziano in una serie di dati significativi come quello per cui, come nel caso di specie, non solo l'attività di impresa continua a svolgersi in Italia, ma risulti che il trasferimento all'estero della sede statutaria sia stato deciso a distanza di meno di un anno dall'istanza di fallimento presentata, dai creditori, ai giudici italiani. Tale decisione, infatti, costituisce indizio non già di una scelta coerente con reali strategie imprenditoriali, quanto della volontà di creare un'apparenza di trasferimento di sede, onde evitare una procedura di insolvenza in Italia, che si ritiene imminente, e approfittare di una normativa estera che si ritiene più mite verso il debitore.

Stato della Procedura

Il 24 maggio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 353/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 511/14 - ex art. 267 del TFUE
"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Il Tribunale di Bologna ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par.fo 1, del Regolamento (CE) n. 805/2004 sui titoli esecutivi relativi ai crediti non contestati. Il titolo esecutivo è, in generale, un atto giuridico che consente, ad un "creditore", di ottenere l'esecuzione forzata sui beni di un suo debitore. Sono "titoli esecutivi" le "decisioni" dei giudici, ma anche altre fattispecie di atti pubblici. Il summenzionato Reg. 805/2004 intende garantire, per facilitare gli scambi tra i vari Stati dell'Unione, che i "titoli esecutivi", formati in uno Stato di essa UE, vengano riconosciuti automaticamente come tali in tutti gli altri Stati UE. Si precisa che tale Reg. 805/2004 disciplina la "libera circolazione", da uno Stato UE ad un altro, soltanto dei titoli esecutivi sui "crediti non contestati", cioè i titoli esecutivi in favore di creditori il cui diritto, verso il debitore, non sia stato "contestato" da quest'ultimo (diversamente dal Reg.to n. 44/2001). Il succitato art. 3, par.fo 1, del Reg. 805/2004 individua quattro categorie di crediti "non contestati". In base a due di esse, si definiscono "non contestati" i crediti i quali: a) in determinate circostanze, siano stati "espressamente riconosciuti" dal debitore; b) non siano stati "mai", nel corso di un procedimento giudiziario, contestati dal debitore. Quindi, ai sensi di detto Reg.to n. 44/2001, il primo requisito, affinchè un "titolo esecutivo" formato in uno Stato UE risulti "spendibile" in qualsiasi altro Stato dell'Unione, è che esso attenga ad un credito che presenti le caratteristiche di "non contestazione" stabilite nelle quattro categorie di cui al par. 1 dell'art. 3 di esso Regolamento (di cui sono state citate quelle di cui alle lettere a) e b)). Ora, il diritto italiano prevede il procedimento "contumaciale" (L. II, Tit. I, C. VI c.p.c.), che il giudice applica quando una delle parti di un processo non esegue la c.d. "costituzione" in giudizio. Questa è essenzialmente il primo atto che le parti compiono nel giudizio stesso, ed esprime la volontà di partecipare al procedimento medesimo. Pertanto, nell'ordinamento italiano, la "contumacia" di una parte non viene considerata come emblematica della volontà, della parte stessa, di non contestare (e quindi di riconoscere implicitamente) la fondatezza della posizione della controparte, ma solo del suo disinteresse a difendersi. Il caso: un'impresa inglese, che non si costituiva di fronte al giudice italiano di fronte a cui era stata chiamata, veniva da questo condannata, in contumacia, a risarcire dei danni alla prima. La Corte UE ha premesso, al riguardo, che la nozione di "credito non contestato" deve essere definita, soltanto, in base alle norme e alla ratio ispiratrice di cui allo stesso Reg. 805/2004 e non, diversamente, in base ai diritti interni dei singoli Stati della stessa Unione europea. Atteso ciò, è evidente che il credito, che ricorre nel caso di specie, rientra nella definizione di credito "non contestato" di cui alla lett. b) del par. 1 del succitato art. 3 del Reg. 805/2004 (sopra), in quanto si può affermare, di un debitore resosi contumace nel procedimento in cui è stato fatto valere un credito contro di lui, che non abbia mai contestato il credito stesso. Quindi, il significato, che la legge italiana attribuisce alla contumacia, rimane irrilevante.

Stato della Procedura

Il 16 giugno 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 511/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-292/14	Direttiva 80/987/CEE – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Ambito di applicazione – Crediti retributivi non pagati di marinai che lavorano su nave battente bandiera di uno Stato terzo – Datore di lavoro con sede statutaria in tale Stato terzo – Contratto di lavoro regolato dalla legge del medesimo Stato terzo – Fallimento del datore di lavoro dichiarato in uno Stato membro nel quale abbia la sua sede effettiva – Articolo 1, paragrafo 2 – Allegato, punto II, A – Normativa nazionale che garantisce i crediti retributivi non pagati dei marinai unicamente in caso di abbandono di questi ultimi all'estero – Livello di tutela non equivalente a quello istituito dalla Direttiva 80/987	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-292/14 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 80/987/CEE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Alla Corte UE, un giudice greco ha chiesto di interpretare la Direttiva 80/987/CEE. Ora, l'art. 91 della "Convenzione sul diritto del mare" del 1994 - cui hanno fra l'altro aderito, oltre alla CE (ora UE), anche Malta e la Grecia – attribuisce alle "navi" la nazionalità dello Stato di cui battono la bandiera, stabilendo che la legge dello stesso Stato si applichi all'equipaggio di esse navi (salvo eccezioni). D'altra parte, la Convenzione di Roma del 1980 dispone che i "contratti" siano regolati, in primo luogo, dalla legge all'uopo scelta dalle parti. Infine, la Dir. 80/97, su cui verte il presente rinvio e vigente all'epoca dei fatti in causa, disponeva ai suoi artt. 2, 3 e 5 che, ove la competente Autorità di uno Stato UE "interessato" avesse aperto un procedimento di "liquidazione collettiva" dei debiti di un debitore insolvente (tipo: fallimento), i lavoratori dipendenti da quest'ultimo, i quali non fossero riusciti a soddisfare i loro crediti di lavoro all'interno di detto procedimento, potessero rivalersi su appositi "organismi di garanzia" posti nello stesso Stato UE, anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non avesse mai contribuito ad alimentare il patrimonio di detti organismi. Ora, un armatore con sede ufficiale nello Stato di Albania (allora estraneo alla CE) e sede "effettiva" in Grecia, in quest'ultimo Stato assumeva, con contratto, alcuni marinai di nazionalità greca per imbarcarli su una nave battente bandiera albanese ma ormeggiata nel porto del Pireo (nel quale tale imbarcazione, si precisa, rimase sempre). Il datore e i marinai concordavano che il contratto fosse soggetto alla legge albanese. Nei confronti di detto armatore, divenuto insolvente, un giudice greco apriva una procedura fallimentare: non potendo, i marinai, soddisfarsi dei loro crediti di lavoro all'interno di questa, facevano valere le loro ragioni innanzi agli "organismi di garanzia" istituiti in Grecia ai sensi della predetta Dir. 80/98 (cui il datore di lavoro, albanese, non aveva mai versato contributi). Al riguardo, la Corte UE respingeva l'eccezione per cui, avendo le parti pattuito in contratto che allo stesso si dovesse applicare la legge albanese, si sarebbe dovuto ritenere, per la Convenzione di Roma sopra citata, che i lavoratori non potessero chiedere l'applicazione della Dir. 80/97, in quanto, all'epoca, l'Albania era extraCE. La Corte, al riguardo, ha chiarito che l'istanza presentata agli "organismi di garanzia", di cui alla Dir. 80/97, non trova la sua origine nel contratto di lavoro, in quanto quest'ultimo disciplina solo i rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro medesimo. Quindi, detta istanza ricade al di fuori dell'ambito di applicazione della legislazione albanese (la quale, al suo interno, non incorpora la normativa europea e quindi ne esclude l'applicazione), mentre, per converso, è soggetta all'impero della Dir.va 80/97, segnatamente dei succitati artt. 2, 3 e 5 di essa. Precisa ancora la Corte, infatti, che tra i requisiti indicati da tali articoli per l'esperibilità dell'istanza di pagamento verso detti "organismi di garanzia", non ricorre quello per cui la nave, in relazione alla quale operino i lavoratori, debba necessariamente battere la bandiera dello Stato UE che ha attivato la procedura di liquidazione dei debiti del debitore insolvente, nè quello per cui la sede formale del datore di lavoro debba ubicarsi nel medesimo Stato.

Stato della Procedura

Il 25 febbraio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-292/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-75/15	Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Articolo 16, lett. b) – Evocazione – Acquavite di sidro di mele prodotta in Finlandia e commercializzata con la denominazione "Verlados" – Indicazione geografica protetta "Calvados"	sentenza	No
Scheda 2 C-285/15	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Libera circolazione delle merci – Direttiva 89/106/CEE – Materiali da costruzione – Rivestimenti interni di camini – Normativa nazionale che prescrive di realizzare i camini unicamente con materiali incombustibili	ordinanza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Rinvio pregiudiziale n. C- 75/15 - ex art. 267 del TFUE
"Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Regolamento (CE) n. 110/2008**"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Alla Corte UE, un giudice finlandese chiede di interpretare l'art. 16, lett. b), del Regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle "indicazioni geografiche" delle "bevande spiritose". Le "indicazioni geografiche" dei prodotti alimentari sono quelle, apposte ai prodotti stessi, che identificano i medesimi come originari di un territorio di un paese, quando si ritenga comunemente che tale provenienza attribuisca loro una determinata qualità o un particolare prestigio. Ad esempio, l'indicazione geografica "Cognac" è apponibile solo ai vini che, oltre ad essere realizzati con il relativo e tipico procedimento, vengano prodotti specificatamente nell'omonima regione francese. La disciplina sulle indicazioni geografiche, circa le "bevande spiritose", è contenuta nel già citato Reg. (CE) n. 110/2008. Ora, l'"indicazione geografica" di un prodotto, in quanto attrae il consumatore – facendo fede di qualità speciali del prodotto, non sussistenti in prodotti sia pure analoghi ma originari di altri luoghi – è tutelata dallo stesso Reg. (CE) n. 110/2008. Quest'ultimo, infatti, dopo aver stabilito che, per le bevande spiritose, sono protette solo le "indicazioni geografiche" registrate nel proprio allegato III, consente, al titolare di tale indicazione "registrata", di opporsi, fra l'altro, a qualsiasi "evocazione" della stessa. Ora: l'indicazione geografica "Calvados", registrata debitamente come da detto Reg. n. 110/2008, è apposta ad un'acquavite di sidro di mele fabbricata nell'omonimo dipartimento francese. D'altra parte, l'impresa "Viiniverla", con sede a Verla (Finlandia), produce dal 2001 un'acquavite di sidro di mele denominata "Verlados". Circa tale denominazione, si è chiesto alla Corte UE se essa "evochi" la dicitura "Calvados". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, affinchè sussista tale illecita "evocazione", debbono ricorrere: 1) un elemento "oggettivo", dato dall' incorporazione, all'interno del termine "evocativo", di una parte del termine "evocato", così che fra i due termini sussista un'oggettiva similarità fonetica e visiva; 2) un elemento "soggettivo" – pur non menzionato dal Reg. n. 510/2006 – implicante il fatto che il "consumatore medio" percepisca effettivamente i due termini come "simili", cadendo in confusione. Quanto all'oggettiva similarità fonetica e visiva, la Corte non ha esitato a ravvisarla nella fattispecie, ove i due termini in questione presentano lo stesso numero di sillabe e un uguale numero di lettere, condividendo altresì il suffisso "ados" che rappresenta ben la metà delle lettere componenti l'una e l'altra dicitura. Circa l'elemento soggettivo, è stato obiettato che il consumatore "medio" finlandese non potrebbe equivocare le due denominazioni geografiche in questione: lo stesso, infatti, in quanto edotto del fatto per cui, nella località finlandese Verla, si producono tradizionalmente acquaviti di sidro di mele, non potrebbe ragionevolmente confondere la dicitura "Verlados" con quella "Calvados". A tale argomento, la Corte ha replicato che il consumatore "medio", cui è necessario guardare, non è quello di un singolo Stato UE, ma quello "europeo" in generale, il quale potrebbe facilmente ignorare l'esistenza di una produzione di acquaviti a "Verla" in Finlandia. Pertanto, nella fattispecie, sussisterebbero tutti gli estremi dell'illecita "evocazione".

Stato della Procedura

Il 21 gennaio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-75/15, ex art. 267 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Libera circolazione delle merci

Rinvio pregiudiziale n. C- 285/15 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Libera circolazione delle merci"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Alla Corte UE, il Consiglio di Stato (Italia) chiede di interpretare la Direttiva 89/106/CEE sulla circolazione nell'Unione dei "prodotti da costruzione", abrogata dal Reg.to n. 305/2011 e tuttavia ancora vigente all'epoca dei fatti in causa. Scopo di tale Direttiva era quello di stabilire quali requisiti i suddetti prodotti dovessero soddisfare, per accedere al mercato di qualsiasi Stato UE. L'art. 4, par. 2 di essa disponeva, al riguardo, che nessuno Stato UE potesse vietare la commercializzazione, nel proprio territorio, del prodotto da costruzioni recante la "marcatura CE". Quest'ultima certificava l'esistenza, nei prodotti in questione, di una o più delle seguenti caratteristiche: 1) la conformità a normative nazionali di trasposizione di norme UE relative a tali prodotti; 2) il possesso del "benestare tecnico europeo", in base ad apposita procedura di cui alla stessa Dir. 89/106/CEE; 3) la conformità ad una "specificazione tecnica" definita dalla normativa nazionale ma riconosciuta a livello UE. Peraltro, la Direttiva in questione si preoccupava di stabilire anche le condizioni, in base alle quali potessero e dovessero circolare liberamente, in uno Stato della UE, quei prodotti da costruzione difettanti della "marcatura CE" (in quanto non rivestiti dei crismi sopra descritti). Circa detti prodotti, l'art. 4 della Dir. 89/106/CEE disponeva che essi potessero accedere al mercato nazionale di uno Stato UE, solo se conformi ai requisiti fissati, in proposito, da una normativa di quello stesso Stato la quale non contraddicesse i Trattati dell'Unione. In Italia, la parte II dell'Allegato IX alla parte V del "Codice dell'Ambiente" (D. Lgs. 152/2006), definisce, alla lettera d) - quale tipologia specifica di "impianti termici ad uso civile" - quella dei "camini", precisando, al punto 2.7, che gli stessi debbono, tra l'altro, essere fabbricati con materiali "incombustibili". Si è chiesto, alla Corte UE, di stabilire se l'imposizione di tale requisito fosse o meno conforme alla già menzionata Dir. 89/106/CEE. Al riguardo, la Corte UE ha osservato che, all'epoca dei fatti, i prodotti classificabili come "camini" non risultavano coperti né da una norma nazionale di trasposizione di una norma UE, né da un benestare tecnico europeo, né da una specificazione tecnica nazionale riconosciuta a livello dell'Unione, per cui non potevano munirsi della marcatura CE. Pertanto, ai sensi dell'art. 4 della Dir. 89/106/CEE, le caratteristiche tecniche di tali prodotti (tra cui quella dell'incombustibilità dei materiali che li componevano), condizionanti la loro commerciabilità in Italia, potevano essere stabilite liberamente dalla normativa interna italiana, anche se nell'imprescindibile rispetto dei Trattati europei. Tuttavia, la disciplina italiana richiedente, per i prodotti utilizzati per la costruzione dei "camini", il requisito dell'"incombustibilità", per la Corte UE costituiva una "regola tecnica" ai sensi dell'art. 1, punti 3 e 11, della Direttiva 98/48/CE. Quindi, ai sensi dell'art. 8 della medesima Direttiva, tale normativa doveva essere notificata alla Commissione europea prima di divenire legge vigente. Poiché tale previa notifica non era stata eseguita, tali prescrizioni, per la giurisprudenza della Corte UE, non dovevano essere applicate. Ne consegue che anche i "camini", privi del requisito in oggetto, potevano circolare liberamente sul mercato italiano.

Stato della Procedura

Il 21 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-285/15, ex art. 267 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 375/14	Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo - Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d'appalto – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità	sentenza	No
Scheda 2 C-210/14 C-211/14 C-212/14 C-213/14 C-213/14 C-214/14	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema dellle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - Propozionalità	ordinanza	No
Scheda 3 C-433/14, C-434/14, C-435/14, C-436/14, C-437/14, C-462/14, C-467/14, C-474/14, C-534/14 C-65/15	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze – Nuova procedura di gara – Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di	ordinanza	No

Scheda 4 C-504/15 e C-8/16	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo – Sentenza della Corte che ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa nazionale sulle concessioni per l'attività di raccolta di scommesse – Riorganizzazione del sistema tramite una nuova gara d'appalto – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di itneresse generale – Proporzionalità.	ordinanza	No
Scheda 5 C-572/14	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Nozione di "materia di illeciti civili dolosi o colposi – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Art. 5, par.fo 2, lett.) b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione a uso privato – Equo compenso – Mancato pagamento – Inclusione eventuale nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, punto 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001	sentenza	No
Scheda 6 C-547/14	Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Articoli 7, 18 e 24, par.fi 2 e 3 – Artt. 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g, 13 e 14 – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del atbacco – Validità – Base giuridica – Art. 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di sussidiarietà – Diritti fondamentali dell'Unione – Libertà d'espressione – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 11.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C-375/14 - ex art. 267 del TFUE
"Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Tribunale di Frosinone chiede alla Corte UE di interpretare le libertà" di " prestazione dei servizi" e di "stabilimento di impresa" in tutta l'Unione europea (artt. 49 e 56 TFUE), per le quali è fatto divieto, ad ogni Stato dell'Unione, di riservare, agli operatori di altri Stati UE che vogliano esercitare un'attività economica sul suo territorio, un trattamento peggiorativo rispetto a quello applicato agli operatori interni che versino nelle stesse condizioni. Ora: premesso che l'attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, in Italia, può essere esercitata solo da quanti siano muniti di apposita "concessione" amministrativa, si è chiesto alla Corte UE se pregiudichino le imprese di altri Stati UE rispetto a quelle italiane e, quindi, se lèdano le sopra nominate libertà economiche, le norme nazionali di seguito indicate. Si tratta dell'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011 e dell'art. 25 dello "Schema di Convenzione" applicato sia agli aggiudicatari delle concessioni messe a concorso nel 2012 (ex art. 10 del D. L. 02/03/12, n. 16), sia agli aggiudicatari delle concessioni precedenti, c.d. "storiche". Tali concessionari "storici", per lo più di nazionalità italiana, sono titolari di concessioni della durata dai nove ai dodici anni, laddove le concessioni attribuite nel 2012 (aperte anche ai "transfrontalieri"), hanno effetto per non più di quaranta mesi. Tutte quante le citate concessioni, ad ogni modo, sia quelle "storiche" che quelle assegnate nel 2012, cessano con il compiersi dei predetti 40 mesi. Il predetto art. 25, dunque, consente all'Amministrazione concedente di ordinare all'impresa concessionaria – ove la concessione si estingua per un qualsiasi motivo - di cederle "gratuitamente" l'uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco, per un periodo da determinarsi dalla medesima Amministrazione. Tale normativa, per la Corte UE, effettivamente lede gli artt. 49 e 56 TFUE, ponendo i concessionari del 2012 (vedi sopra), compresi i "transfrontalieri", in svantaggio rispetto ai concessionari "storici", per lo più italiani. Questi ultimi, infatti, come titolari di concessioni molto più lunghe di quelle iniziate nel 2012, hanno potuto più largamente ammortizzare gli investimenti eseguiti, tramite gli utili derivanti dalla concessione stessa. Pertanto, hanno potuto più efficacemente riequilibrare il danno eventualmente derivante dalla cessione gratuita dei propri beni. Tuttavia, la Corte precisa che le "libertà", di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, possono essere legittimamente disattivate quando ciò sia necessario alla tutela di "ragioni imperative di ordine generale". Fra queste, rientra anche lo scopo, perseguito dalla normativa in esame, che è quello di garantire, con l'immediato subentro dell'Amministrazione nella gestione delle scommesse non appena il concessionario perda il suo diritto, che nelle more della riaggiudicazione delle concessioni non si rafforzi il mercato delle raccolta illegale delle scommesse stesse, gestito dalla criminalità organizzata. Ciò, sempre che l'obiettivo di combattere le infiltrazioni criminali nel campo delle scommesse sia perseguito in modo sistematico e coerente dal legislatore italiano, poiché, in caso contrario, l'obbligo di cessione gratuita dei beni aziendali, di cui si discute, di nuovo confliggerebbe con i già citati articoli TFUE.

Stato della Procedura

In data 28 gennaio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 375/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali n.ri da C- 210/14 a C-214/14 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte UE di interpretare i principi della "libertà di stabilimento delle imprese" e della "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area dell'Unione (artt. 49 TFUE e 56 TFUE), in base ai quali è vietato, ad ogni Stato UE, di applicare agli operatori di altri Stati UE che vogliano gestire un'attività economica nel primo Stato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli operatori interni del medesimo Stato, i quali versino in condizioni oggettivamente comparabili. Ora: il "servizio" consistente nella raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi – il quale viene esercitato, in Italia, solo da quanti siano muniti di apposita "concessione" amministrativa – è disciplinato, tra l'altro, dalle norme di cui all'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011, nonché da quelle di cui all'art. 25 dello "Schema di Convenzione" applicato sia agli aggiudicatari delle concessioni messe a concorso nel 2012 (ex art. 10 del D. L. 02/03/12, n. 16), sia agli aggiudicatari delle concessioni precedenti (c.d. "storiche"). In breve: tali concessionari "storici", per lo più cittadini italiani, sono titolari di "concessioni" della durata dai nove ai dodici anni. Le concessioni attribuite nel 2012 (aperte anche ai "transfrontalieri"), per converso hanno effetto per non più di quaranta mesi. Tutte quante le citate concessioni, ad ogni modo, sia quelle "storiche" che quelle del 2012, esauriscono i loro effetti con il compiersi dei predetti 40 mesi stabiliti per i nuovi concessionari. Il predetto art. 25 dello "Schema di Convenzione", dunque, consente all'Amministrazione concedente di ordinare ai predetti concessionari, "storici" o del 2012 - quando la concessione si estingua per un qualsiasi motivo - di cederle "gratuitamente" l'uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco, per un periodo determinato dalla stessa Amministrazione. La Corte UE, pronunciandosi con un'"ordinanza" – come vuole l'art. 99 del suo Regolamento di procedura, allorchè una questione sia già stata affrontata nell'ambito di una consolidata giurisprudenza della Corte stessa – ha dichiarato che tale normativa lede, in effetti, gli artt. 49 e 56 TFUE, in quanto penalizza i concessionari del 2012 (vedi sopra), tra cui i "transfrontalieri", rispetto a quelli "storici" che sono per lo più italiani. Questi ultimi, infatti, al momento dell'eventuale ordine di cessione gratuita dell'uso dei loro beni aziendali, avrebbero goduto, rispetto agli altri, di una durata della concessione ben più lunga e, quindi, maggiormente idonea a consentire loro di ammortizzare, con gli utili della gestione, gli investimenti eseguiti. Tali concessionari storici, quindi, compenserebbero più largamente, rispetto a quelli del 2012, il pregiudizio derivante dalla cessione gratuita dei propri beni a seguito dell'estinzione del loro diritto. Tuttavia, la Corte aggiunge che la lesione inflitta, ai suddetti principi di libertà, dal sopra descritto art. 25, è "giustificata" dall'esigenza sociale di ordine superiore di garantire – con l'immediato subentro dell'Amministrazione nella gestione delle concessioni appena estintesi – che nelle more dell'indizione e celebrazione di una nuova gara, per la riassegnazione delle concessioni stesse venute meno, l'attività di raccolta delle scommesse non divenga appannaggio della criminalità organizzata.

Stato della Procedura

Il 7/04/2016 la Corte UE ha deciso, con ordinanza, i rinvii pregiudiziali riuniti in oggetto (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali n.ri da C- 433/14 a C- 437/14, C- 462/14, C- 467/14, C- 474/14 e C-534/14
- ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Tribunale di Bari ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 ("libertà di stabilimento) e 56 ("libera prestazione dei servizi") del Trattato TFUE, i quali – obbligando, in generale, ogni Stato UE a trattare le imprese, provenienti nel loro territorio da altri Stati UE, su un "piede di parità" con quelle "nazionali" – comportano, riferiti alle "concessioni" rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni ad un operatore economico, che quest'ultimo sia scelto, di regola, tramite "pubblica gara". La stessa, infatti, aprendosi alla partecipazione di tutti gli operatori "nazionali" e "transfrontalieri" interessati, e non solo di quelli scelti dall'Amministrazione, realizza appieno la suddetta esigenza di uguaglianza. D'altra parte, anche una gara pubblica può essere contraria ai suddetti articoli TFUE, laddove venga strutturata, nel caso concreto, in modo da pregiudicare l'esigenza di uguaglianza tra gli operatori interni e quelli di altri Stati UE: tale è stata considerata, ad esempio, la pubblica gara del 2002 per l'affidamento delle concessioni del servizio di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, in quanto – imponendo alle imprese transfrontaliere o italiane, che risultassero aggiudicatrici delle concessioni, di ubicare le proprie agenzie a non meno di una certa distanza da quelle delle concessionarie preesistenti, prevalentemente italiane - ha riservato a queste ultime un trattamento di favore. Quindi, la Corte UE aveva dichiarato che lo Stato italiano dovesse ricorrere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento di concessioni ulteriori, la quale, finalmente, riequilibrasse la posizione dei candidati transfrontalieri rispetto a quella dei concessionari "storici" italiani. Ora, l'art. 10 del D. L. 223/2006 poneva in gara, nel 2006, n. 2000 "concessioni" relative al servizio suindicato, di durata non superiore a 40 mesi (quindi notevolmente inferiore a quella, dai 9 ai 12 anni, delle concessioni già in essere), onde facilitare, con il riallineamento della scadenza delle nuove concessioni a quella delle "vecchie", un successivo riordino normativo della materia relativa alle scommesse. Quindi, è stato chiesto alla Corte UE, nei rinvii di cui è causa, se, essendo le nuove concessioni molto più brevi delle "vecchie", prevalentemente intestate ad operatori italiani, questi ultimi sarebbero stati per l'ennesima volta privilegiati rispetto ai transfrontalieri, con conseguente lesione dei già citati artt. 49 e 56 TFUE. La Corte UE – che si è espressa al riguardo con un'"ordinanza", come impone l'art. 99 del suo Regolamento di procedura, quando una questione è già stata affrontata da una consolidata giurisprudenza della stessa Corte - ha ritenuto la gara in oggetto conforme ai succitati articoli TFUE. Infatti, la Corte ha precisato che anche le "libertà" sancite dai Trattati UE possono essere sacrificate, in vista della tutela di imperative ragioni di ordine sociale. Nel novero di queste ultime figura l'esigenza di "riallineare" le concessioni vecchie e nuove (il che implica necessariamente che le nuove concessioni siano più brevi di quelle precedenti), onde procedere ad un generale riassetto della materia delle scommesse pubbliche.

Stato della Procedura

Il 7/04/2016 la Corte UE ha deciso, con ordinanza, i rinvii pregiudiziali in oggetto (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvii pregiudiziali n. ri C- 504/15 e C-8/16 - ex art. 267 del TFUE
"Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Tribunale di Frosinone chiede alla Corte UE di interpretare le libertà di "prestazione dei servizi" e di "stabilimento di impresa" in tutta l'Unione europea (artt. 49 e 56 TFUE), per le quali è vietato, ad ogni Stato dell'Unione, di riservare, agli operatori di altri Stati UE che vogliano esercitare un'attività economica sul suo territorio, un trattamento deteriore rispetto a quello applicato agli operatori interni che si trovino nelle stesse condizioni. Ora: premesso che l'attività di raccolta delle scommesse su eventi, in Italia, può essere esercitata solo in forza di apposita "concessione" amministrativa, si è chiesto alla Corte UE se pregiudichino le imprese di altri Stati UE rispetto a quelle italiane e, quindi, se lèdano le sopra nominate libertà economiche, le norme di cui all'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011 e di cui all'art. 25 dello "Schema di Convenzione" applicato sia agli aggiudicatari delle concessioni messe a concorso nel 2012 (ex art. 10 del D. L. 02/03/12, n. 16), sia agli aggiudicatari delle concessioni precedenti, dette "storiche". Tali concessionari "storici", per lo più cittadini italiani, sono titolari di concessioni della durata dai nove ai dodici anni, ove le concessioni attribuite nel 2012 (aperte anche ai "transfrontalieri") hanno effetto solo per quaranta mesi. Tutte quante le citate concessioni, sia quelle "storiche" che quelle assegnate nel 2012, cessano con il compiersi dei predetti 40 mesi. Detto art. 25, dunque, consente all'Amministrazione concedente di ordinare all'impresa concessionaria – ove la concessione si estingua per un qualsiasi motivo - di cederle "gratuitamente" l'uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco, per un periodo da determinarsi dalla medesima Amministrazione. La Corte UE – che si è espressa con "ordinanza", come vuole il suo Regolamento di procedura, ove la questione posta sia già stata ampiamente valutata dalla pregressa giurisprudenza della Corte stessa – ritiene tale normativa lesiva degli artt. 49 e 56 TFUE, in quanto pone i concessionari del 2012 (vedi sopra), compresi i "transfrontalieri", in svantaggio rispetto ai concessionari "storici", per lo più italiani. Questi ultimi, infatti, come titolari di concessioni molto più lunghe di quelle iniziate nel 2012, hanno potuto più largamente ammortizzare, tramite gli utili derivanti dalla concessione stessa, gli investimenti eseguiti. Pertanto, potrebbero più efficacemente riequilibrare il danno derivante dalla cessione gratuita dei propri beni. Tuttavia, la Corte sottolinea che le "libertà" di cui agli artt. 49 e 56 TFUE possono essere legittimamente disattivate, quando ciò si imponga a tutela di "ragioni imperative di ordine generale". Nel novero di queste, rientra anche lo scopo, sotteso alla normativa italiana in esame, di garantire, con l'immediato subentro dell'Amministrazione nella gestione delle scommesse non appena la concessione si estingua, che nelle more della riaggiudicazione delle concessioni non si rafforzi il mercato delle raccolta illegale delle scommesse stesse, gestito dalla criminalità organizzata. Ciò, sempre che la lotta alle infiltrazioni criminali, nel campo delle scommesse, sia perseguita in modo sistematico dal legislatore italiano, poiché, altrimenti, il già citato art. 25 confliggerebbe di nuovo con i predetti artt. 49 e 56 del TFUE.

Stato della Procedura

Il 28/01/2016 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti in oggetto (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 572/14 - ex art. 267 del TFUE
"Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale "
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5, punto 3, del Reg.to n. 44/2001/CE, nonché l'art. 5, par. 2, lett. b) della Dir.va 2001/29/CE. Il succitato Regolamento indica, tra l'altro - in presenza di fatti intersecanti ordinamenti di diversi Stati della UE – come individuare, tra tali Stati, quello i cui giudici risultino competenti a giudicare in ordine ai fatti medesimi. Al riguardo, l'art. 5 di esso Regolamento dispone che - quando la situazione su cui verte il giudizio è relativa ad un "illecito civile" - la competenza spetti ai giudici dello Stato UE in cui si è realizzato o si realizzerebbe l'"evento dannoso" conseguente al medesimo illecito. La già indicata Dir. 2001/29/CE, invece, attinente al "diritto di autore" nella "società dell'informazione", stabilisce, all'art. 2, che il diritto a consentire, o a vietare, la "riproduzione" dell'"opera artistica o dell'ingegno", spetti esclusivamente ad un limitato novero di soggetti (fra cui il titolare del "diritto d'autore" sulla stessa opera). Tuttavia, l'art. 5 della medesima Dir. 2001/29/CE, al par. 2, permette a ciascuno Stato UE di introdurre una normativa interna la quale ammetta che, anche senza il consenso dei soggetti sopra indicati, una persona fisica possa riprodurre le opere in questione, ove agisca per scopi del tutto privati e non commerciali e corrisponda ai predetti soggetti un "equo compenso". Il legislatore austriaco ha attuato la disciplina suddescritta, ammettendo che dei "terzi", diversi dai soggetti predetti, possano riprodurre opere artistiche su cassette "vergini", per fini puramente privati e non lucrativi. Ovviamente, la medesima disciplina ha riconosciuto ai soggetti sopra indicati, che per regola generale sarebbero gli unici a poter disporre della riproduzione delle opere stesse (come il titolare del diritto d'autore), l'"equo compenso" di cui allo stesso art. 5, par. 2, ponendolo tuttavia a carico non degli autori materiali delle riproduzioni suddette, ma in capo a quanti hanno, per primi, immesso in commercio i supporti di registrazione (cioè le cassette), rendendo possibili, in tal modo, le riproduzioni in questione. Scelta, questa, definita dalla Corte UE, nella presente sentenza, conforme al predetto art. 5, par. 2, della Dir. 2001/29/CE: lo stesso, infatti, pur attribuendo detto compenso ai soggetti di cui sopra, non ha identificato chi dovrebbe sopportare un tale esborso. Inoltre, l'evidente difficoltà di identificare tutti gli utilizzatori di cassette, i quali eseguano le riproduzioni "private" di cui è causa, renderebbe estremamente difficoltoso imporre loro di pagare il compenso in esame. Il caso: una società con sede in Lussemburgo ed in Germania, che risultava avere commercializzato per prima delle "cassette vergini" sul mercato nazionale austriaco, si rifiutava di pagare ad una società, con sede in Austria e specializzata nella gestione dei diritti di autore per conto dei loro titolari, l'"equo compenso" in questione. Tale rifiuto costituisce, per la Corte UE, un "evento dannoso", il quale, conseguendo al mancato adempimento di un obbligo non sorgente da contratto (perché è la legge che impone direttamente di pagare l'"equo compenso"), deriva da un "illecito civile". Essendosi poi, tale "evento dannoso", prodotto in Austria, sulle vertenze ad esso inerenti sarebbero competenti i giudici austriaci, come dal detto art. 5, punto 3, Reg. n. 44/2001/CE.

Stato della Procedura

Il 21 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 572/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 547/14 - ex art. 267 del TFUE
"Riavvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Artt. 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice del Regno Unito ha chiesto alla Corte UE di interpretare varie norme della Direttiva 2014/40/UE, giudicando, quindi, della loro "validità", intesa come conformità al disposto di cui all'art. 114 del Trattato TFUE. La già citata Direttiva è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio UE onde "riavvicinare", tramite le norme comuni in essa contenute, la legislazione dei vari Stati dell'Unione in tema di commercio dei prodotti del tabacco. Ora, il già citato art. 114 del TFUE stabilisce, al par. 1, che il Consiglio ed il Parlamento UE, insieme, stabiliscano una disciplina volta a "riavvicinare" le normative nazionali dei singoli Stati unionali, quando la differenza fra queste ultime ostacoli il funzionamento del c.d. "mercato interno", che è il mercato dell'intera area UE. La tenuta di tale mercato interno viene, in effetti, pregiudicata quando la difformità delle legislazioni nazionali comprometta la libera circolazione dei lavoratori, delle persone, dei beni e dei servizi in tutta l'area UE. Con tali norme di "riavvicinamento", pertanto, si stabiliscono le caratteristiche che i beni e i servizi debbono rivestire per essere commercializzabili in ciascuno Stato UE (e quindi in tutta la UE), in modo da evitare che, in ragione della fissazione di standards diversi da parte dei legislatori nazionali, un prodotto/servizio commerciabile in uno Stato UE non risulti tale in un altro. Per lo stesso art. 114 TFUE, poi, tale normativa UE di "riavvicinamento" deve, comunque, garantire un "elevato" livello di tutela della "salute pubblica". Si ritiene, infine, che il "riavvicinamento" delle normative nazionali possa avvenire anche gradatamente, ammettendosi che le stesse, stanti determinate circostanze, conservino per un certo tempo la loro eterogeneità. La Corte UE ha quindi stabilito che è conforme, al suindicato art. 114 TFUE (ed è quindi "valido"), l'art. 24, par. 2, di essa Dir. 2014/40, che consente ai legislatori dei singoli Stati UE di prevedere standards, circa il confezionamento dei prodotti del tabacco, ulteriori e più restrittivi di quelli istituiti dalla stessa Direttiva. Infatti, la Corte ha chiarito che: 1) detto art. 24, par. 2, consente al legislatore nazionale di intervenire solo sui profili del "confezionamento" non disciplinati dalla Direttiva stessa (altrimenti essa sarebbe contraddittoria); 2) in secondo luogo, l'esistenza di normative nazionali difformi (le quali, pur afferendo ad aspetti non trattati dalla Dir. 2014/40, potrebbero tuttavia spezzare l'unità del mercato interno) è comunque ammessa dallo stesso art. 114 TFUE, in quanto il "riavvicinamento" delle stesse normative può svolgersi non in una sola volta ma a tappe (sopra). La Corte UE ha, poi, ritenuto conforme al succitato art. 114 TFUE anche il par. 3 di detto art. 24, che consente ai legislatori degli Stati UE di vietare che, nei rispettivi mercati nazionali, siano commercializzati prodotti del tabacco pur conformi alle prescrizioni della stessa Direttiva, quando essi siano ritenuti, da tali legislatori, dannosi per la salute dei consumatori. Infatti, la Corte UE precisa che: 1) la Dir. 2014/40 non intende intervenire in materia di liceità dei prodotti del tabacco in quanto tali; 2) l'istanza della tutela della salute pubblica, per la sua pregnanza, rileva anche per la Direttiva medesima (vedi sopra), potendo quindi giustificare misure nazionali tanto drastiche.

Stato della Procedura

Il 4 maggio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-547/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 287/14	Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Responsabilità del conducente per le infrazioni all'obbligo di utilizzazione di un tachigrafo	sentenza	No
Scheda 2 C- 255/15	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. f) e art. 10, par. 2 – Rimborso parziale del prezzo del biglietto in caso di sistemazione del passeggero in una classe inferiore su un volo – Nozioni di "biglietto" e di "prezzo del biglietto" – Calcolo del rimborso dovuto al passeggero	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti

Rinvio pregiudiziale n. C- 287/14 - ex art. 267 del TFUE
"Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice ungherese chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 10, paragrafo 3, del Regolamento n. 561/2006/CE, il quale definisce norme di sicurezza sociale in materia di "trasporti su strada". I Considerando 17, 21 e 31 del succitato Regolamento indicano come opportuno, tra l'altro, che gli Stati UE, nella messa a punto delle normative nazionali di esecuzione del Regolamento stesso, scelgano soluzioni comuni per quanto attiene la responsabilità sia delle imprese di trasporto che dei "conducenti" impiegati presso esse imprese, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal Regolamento medesimo. Si aggiunge, poi, che la responsabilità di tali soggetti, in conseguenza della lesione degli obblighi previsti dal Regolamento in discussione, può essere stigmatizzata, dagli Stati suddetti, mediante sanzioni di tipo "penale", o "civile", o "amministrativo". Per quanto riguarda gli obblighi istituiti a carico dei "conducenti" in particolare, il Reg. 561/2006, di cui si tratta, prevede quello relativo al possesso di dischi tachigrafici e altri strumenti di controllo che consentano la verifica, da parte delle Autorità all'uopo competenti, del rispetto dei periodo di guida e di riposo definiti dal Regolamento medesimo. Quanto all'art. 10, par. 3 dello stesso Regolamento – contenente le disposizioni di cui si è chiesta l'interpretazione – lo stesso prevede che, in relazione alle infrazioni al Regolamento commesse dai conducenti impiegati presso imprese di trasporto, queste ultime sono astrette a relativa responsabilità, pur quando l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato UE o di uno stato esterno alla UE. L'art. 19 del Reg. 561/2006, poi, stabilisce che uno Stato UE può autorizzare le proprie Autorità ad infliggere una sanzione, per la violazione a norme del Regolamento stesso, sia a un'impresa sia a un "conducente", a quest'ultimo in alternativa o in aggiunta alla responsabilità dell'impresa medesima. Nella fattispecie, un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE se il sopra riportato art. 10, par. 3, del Reg. 561/2006/CE debba essere interpretato nel senso di vietare, ad una normativa nazionale di uno Stato UE, di prevedere che per le violazioni al Regolamento stesso, compiute da un conducente, debba rispondere il medesimo cumulativamente con l'impresa presso la quale esso conducente è impiegato, ovvero in sostituzione ad essa. La Corte UE, al riguardo, ha chiarito che il disposto del Reg. 561/2006/CE non solo non esclude la responsabilità del "conducente", ma anzi indica in più punti la possibilità di istituire, per i legislatori nazionali, una responsabilità siffatta (vedi i sopra menzionati Considerando dello stesso Regolamento, nonché l'art. 19 di esso). Inoltre, la Corte sottolinea come la previsione di una responsabilità del "conducente" (aggiuntiva o sostitutiva rispetto a quella dell'impresa da cui lo stesso dipende) si renda sostanzialmente necessaria, onde stimolare sufficientemente il conducente medesimo a rispettare gli obblighi che il Regolamento in questione pone a suo carico, segnatamente per quanto attiene la regolare e corretta tenuta dei dischi tachigrafici e di altri strumenti i quali consentono il controllo dell'osservanza dei periodi di riposo e di guida.

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 287/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Trasporti

Rinvio pregiudiziale n. C- 255/15 - ex art. 267 del TFUE
"Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. f) e art. 10, par. 2"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 2, lett. f), nonché l'art. 10, par. 2, del Regolamento (CE) n. 261/2004, sulla tutela dei passeggeri di voli aerei in caso di di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo stesso. Il succitato art. 2 definisce il biglietto aereo come il documento, in corso di validità, dante diritto ad un servizio di "trasporto". Il già citato art. 10 del medesimo Reg. 261/2004 prevede che, qualora un vettore aereo sistemi un passeggero in una "classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato", lo stesso vettore debba "rimborsare" il passeggero in questione corrispondendogli una percentuale del "prezzo del biglietto". Essa percentuale varia in ragione della lunghezza della tratta aerea in considerazione. Il caso di specie: un passeggero aveva acquistato, presso la compagnia Emirates, un biglietto unitario relativo ad una serie di voli (da Dusseldorf a Dubai, quindi da Dubai a Tokio, in seguito da Singapore a Dubai e, infine, da Dubai a Francoforte). Circa i voli tra Dusseldorf, Dubai e Tokio, il passeggero aveva pagato un prezzo che gli consentiva di viaggiare in "prima classe", mentre, per i voli tra Singapore, Dubai e Francoforte, avrebbe dovuto viaggiare sulla più economica "Businnes class". Si precisa che, sul biglietto, veniva indicato il prezzo corrispondente alla somma complessiva dei voli sopra indicati, ma non venivano indicati i prezzi distinti delle singole tratte. Ora, nel tratto di volo tra Dusseldorf e Dubai, ove avrebbe dovuto viaggare in prima classe, il passeggero in questione subiva invece un c.d. "downgrading", venendo di fatto sistemato nella classe inferiore "Businnes". Si è chiesto pertanto alla Corte UE se, in virtù del predetto art. 10, il rimborso cui aveva diritto il passeggero avrebbe dovuto essere calcolato applicando la debita percentuale – fra quelle previste dall'articolo stesso - sul prezzo complessivo indicato sul biglietto, o solo sulla parte di prezzo specificatamente inerente al segmento di volo interessato dal declassamento. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il rimborso, di cui al predetto art. 10, deve fare riferimento al prezzo del "biglietto", il quale è, per il succitato art. 2 dello stesso Regolamento, un documento dante diritto ad un "trasporto". Quest'ultimo può comporsi di un "volo" solo o di più "voli". Il "volo" è, precisamente, un'unità del servizio di trasporto. Quindi il biglietto attribuisce il diritto ad un "volo" o a diversi "voli". Ne deriva che il prezzo del biglietto, quand'anche indicato complessivamente per più voli, deve essere scomposto in rapporto a ciascun volo coperto dal biglietto stesso; qualora, poi, sul biglietto medesimo non venga indicata partitamente la parte di prezzo riferibile al volo specifico, tale parte dovrà essere individuata in misura corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto. Sottolinea la Corte, inoltre, che tale soluzione è quella più conforme alla ratio delle disposizioni di cui all'art. 10, che è quella di offrire al passeggero, mediante il rimborso in oggetto, un ristoro per il disagio dovuto al declassamento: pertanto, un tale rimborso non sarebbe giustificato in ordine ai segmenti di volo non interessati dal downgrading, per i quali non sussisterebbe un disagio da risarcire.

Stato della Procedura

Il 22 giugno 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 255/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre

e-mail: rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@mef.gov.it

RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII

MEF Ragioneria Generale dello Stato

Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ANNO 2016 – II SEMESTRE

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa 7

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA 11

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2016 11

1.2 Ripartizione delle procedure per settore 14

1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi 16

1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2016 19

1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia 19

1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel secondo semestre 2016 20

1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2016 22

1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario 24

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 31

2.1 Cenni introduttivi 31

2.2 Casi proposti da giudici italiani 32

2.3 Casi proposti da giudici stranieri 32

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO 41

3.1 Cenni introduttivi 41

3.2 Procedimenti di indagine formale 42

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE 43

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia 43

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari..... 49
Affari Esteri..... 59
Affari Interni..... 63
Agricoltura..... 73
Ambiente..... 77
Appalti..... 93
Comunicazioni..... 97
Concorrenza e Aiuti di Stato..... 99
Energia..... 107
Fiscalità e Dogane..... 109
Giustizia..... 117
Lavoro e affari Sociali..... 119
Libera circolazione dei capitali..... 121
Libera circolazione delle merci..... 123
Libera circolazione delle persone..... 125
Libera prestazione dei servizi e stabilimento..... 129
Pesca..... 133
Salute..... 135
Trasporti..... 141
Tutela dei Consumatori..... 147

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari economici e finanziari 153
Ambiente 155
Appalti 161
Comunicazioni 177
Concorrenza e aiuti di Stato 179
Fiscalità e Dogane 183
Giustizia 191
Lavoro e politiche sociali 199
Libera circolazione delle merci 203
Libera circolazione delle persone 205
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento 207
Proprietà intellettuale 211
Tutela del consumatore 217

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al II semestre 2016, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronuncie della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2016

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

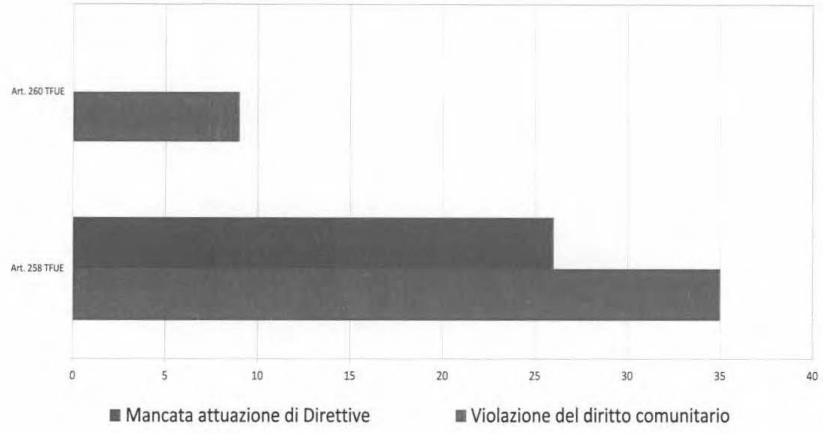
Alla data del 31 dicembre 2016, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 70. Di queste, 44 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 26 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 31 dicembre 2016)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	35	9	44
Mancata attuazione di Direttive	26	0	26
Totali	**61**	**9**	**70**

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 31 dicembre 2016)



La maggior parte delle procedure pendenti al 31 dicembre 2016 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 7 procedure, 1 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 4 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 31 dicembre 2016)

	FASI DEL PROCEDIMENTO							
Normativa	**Messa in Mora**	**Messa in mora CompL.**	**Parere Motivato**	**Parere Motivato Compl.**	**Decisione di ricorso**	**Ricorso**	**Sentenza**	**Totali**
Articolo 258 TFUE	**31**	**11**	**11**	**3**	**2**	**1**	**2**	**61**
Articolo 260 TFUE	**2**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**4**	**9**
Totali	**33**	**11**	**11**	**3**	**5**	**1**	**6**	**70**

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'"Ambiente" (13 casi), cui seguono, a notevole distanza, "Concorrenza e aiuti di Stato" e "Fiscalità e dogane" con 6 casi ciascuno e, quindi, "Trasporti" con 5 casi.

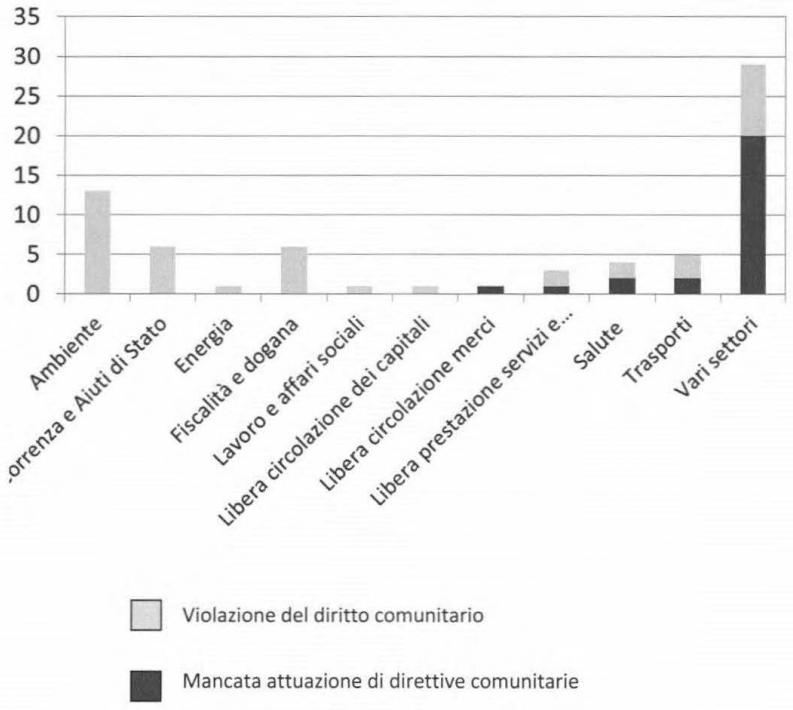
Infine, 29 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 31 dicembre 2016)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	0	13	13	**18,57**
Concorrenza e aiuti di Stato	0	6	6	**8,57**
Energia	0	1	1	**1,43**
Fiscalità e dogane	0	6	6	**8,57**
Lavoro e affari sociali	0	1	1	**1,43**
Libera circolazione dei capitali	0	1	1	**1,43**
Libera circolazione merci	1	0	1	**1,43**
Libera prestazione servizi e stabilimento	1	2	3	**4,29**
Salute	2	2	4	**5,71**
Trasporti	2	3	5	**7,14**
Vari settori*	20	9	29	**41,43**
Totale	26	44	70	**100,00**

* **L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.**

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

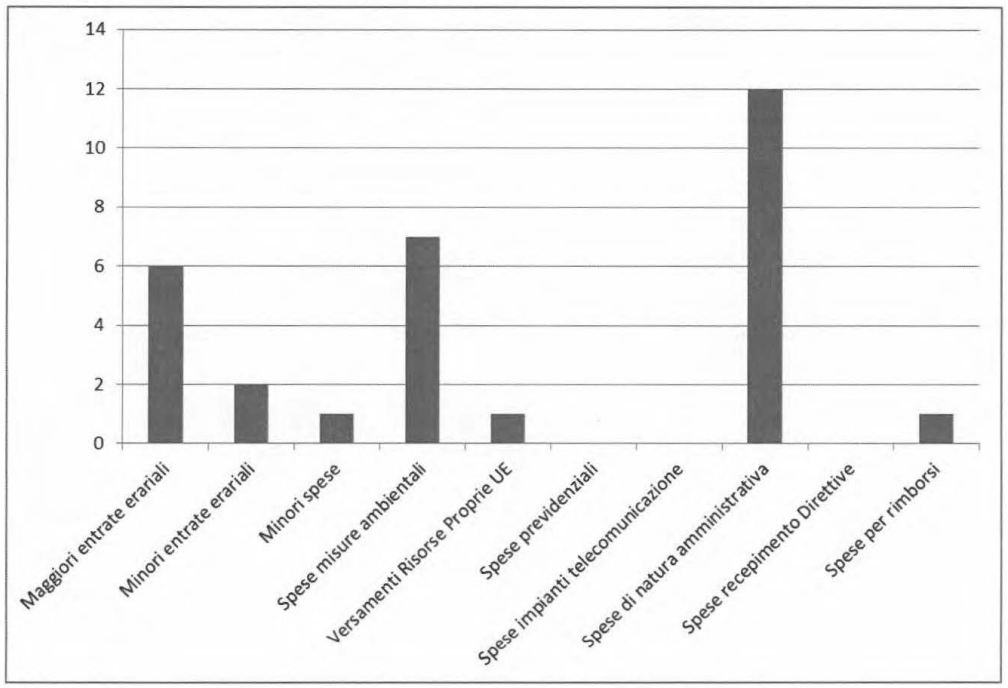
Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 31 dicembre 2016, risulta che, dei n. 70 casi esposti, 30 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2016)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	6
Minori entrate erariali	2
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	12
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	**30**

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

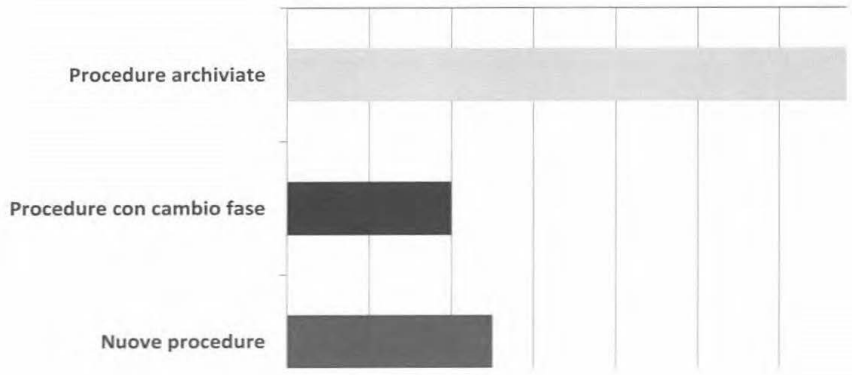


1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2016.

Alla data del 31 dicembre 2016, rispetto alla precedente situazione del 30 giugno 2016, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 5 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 4 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 16 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del II semestre 2016



1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Sono rappresentati i settori "Affari economici e finanziari", "Affari interni", "Pesca", "Salute" e "Trasporti" con una procedura ciascuno.
Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia come non sia ipotizzabile, riguardo ad alcuna di esse, una ricaduta sulla finanza pubblica.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel II semestre 2016

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Affari economici e finanziari 2016/0774	Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	MM	No
Affari interni 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	MM	No
Pesca 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No
Salute 2016/0775	Mancato recepimento della Direttiva 2015/565/UE che modifica la Direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani	MM	No
Trasporti 2016/0773	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel II semestre 2016

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 4. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una modifica dell'oggetto rappresentato nella messa in mora, attraverso un ridimensionamento o un ampliamento dello stesso;
- 1 procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella del parere motivato complementare, che estende o restringe l'oggetto delle contestazioni elevate nel parere motivato;

- 1 procedura è transitata dalla fase del ricorso di fronte alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell'art. 258 TFUE, alla sentenza con cui tale Giudice si è pronunciato sul medesimo ricorso. Trattandosi di sentenza favorevole alla Commissione, la stessa costituisce la premessa del probabile futuro ingresso della presente procedura nella sequenza, particolarmente critica, disciplinata dall'art. 260 TFUE.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che una di esse presenta un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2011/4147 "Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato". Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, con sentenza, che l'Italia non ha dato completa attuazione alla Direttiva in oggetto, la quale obbliga ogni Stato UE a corrispondere un indennizzo a tutte le vittime, nazionali o di altri Stati UE, di reati dolosi o colposi commessi nel suo territorio, quando il responsabile del reato è insolvente.
  L'attuazione di tale Direttiva, in favore di tutti i soggetti sopra indicati, comporterà un incremento della spesa pubblica .

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel II semestre 2016

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Affari interni 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	PMC	No
Agricoltura 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MMC	No
Giustizia 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	SC	Sì
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MMC	No

1.4.3. Procedure archiviate nel II semestre 2016

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel II semestre del 2016, la Commissione europea ha archiviato 16 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, risulta tuttora foriera di effetti finanziari per il bilancio dello Stato la seguente procedura:

- la procedura n. 2014/4168 "Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale, ai fini dell'ottenimento di una pensione italiana". Con tale procedura, la Commissione contestava la normativa italiana che non consentiva - in favore di un soggetto già iscritto ad un regime pensionistico italiano, il quale si fosse trasferito in un altro Stato UE per lavorare presso un Organizzazione internazionale, o in favore di un soggetto che avesse compiuto lo stesso trasferimento in senso inverso - la riunione dei contributi versati all'Amministrazione italiana con quelli corrisposti all'Amministrazione previdenziale di tale Organizzazione, ai fini del trattamento pensionistico. La Commissione ha archiviato la presente procedura dopo che, con gli artt. 18, co. 9, e 10, della Legge europea 2014, è stata istituita la totalizzazione contributiva richiesta dalla Commissione. Si registra, pertanto, un aumento della spesa pubblica, segnatamente di quella previdenziale.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi archiviati nel II semestre 2016

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Fiscalità e dogane 2015/0307	Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel	No
Libera circolazione delle persone 2012/4128	Regole sulla composizione delle squadre di pallacanestro	No
Lavoro e affari sociali 2014/4168	Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale, ai fini dell'ottenimento di una pensione italiana.	Sì
Giustizia 2014/0134	Mancato recepimento della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	No
Energia 2014/2286	Non corretto recepimento della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE (terzo pacchetto energia).	No
Libera circolazione delle merci 2016/0377	Mancato recepimento della Direttiva 2015/13/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua	No
Libera circolazione delle merci 2016/0376	Mancato recepimento della Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.	No
Libera circolazione delle merci 2016/0373	Mancato recepimento della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).	No
Libera circolazione delle merci 2016/0372	Mancato recepimento della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Libera circolazione delle merci 2016/0371	Mancato recepimento della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)	No
Affari interni 2016/0369	Mancato recepimento della Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione).	No
Libera circolazione delle merci 2016/0375	Mancato recepimento della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2011/4021. Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva discariche (Dir. 1999/31/CE)	No
Libera circolazione delle merci 2016/0370	Mancato recepimento della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione	No
Affari interni 2015/2203	Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC relativo alla rilevazione di impronte digitali	No
Trasporti 2007/4609	Affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo al Gruppo Tirrenia	No
Fiscalità e dogane 2016/0106	Mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 giugno 2014, recante modifica della Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si considersi che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accellerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta,

l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

  Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

  1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;

  2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto, all'Unione europea, le seguenti somme:

a) € 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 22.200.000 a titolo di prima penalità semestrale.

Si precisa che: in data 11 agosto 2016, la Commissione ha chiesto il pagamento della seconda penalità semestrale, pari ad € 21.840.000; in data 2 febbraio 2017, la Commissione stessa ha chiesto il pagamento della terza penalità semestrale, pari ad € 22.080.000;

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue".

  Circa tale procedura, con sentenza del 19/07/2012, la Corte UE chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale). Alla data del 31 dicembre 2016 la procedura stessa è pervenuta al passaggio della "messa in mora" ai sensi dell'art. 260 TFUE (10 dicembre 2015).

  Si precisa tuttavia che, il 12 maggio 2017, la Commissione ha iscritto presso la Corte di Giustizia UE un "ricorso" contro l'Italia: con lo stesso, ha chiesto che tale Stato UE venisse condannato al pagamento di rilevanti sanzioni pecuniarie, per la persistente inottemperanza, in relazione ad 80 dei 109 casi rilevati nella precedente sentenza del 19/07/2012, alle disposizioni della Dir. 91/271/CE.

  In appresso le sanzioni chieste dalla Commissione nei confronti dell'Italia:

  a) una sanzione forfettaria pari ad € 39.113,80 per ogni giorno intercorrente tra il 19/07/2012 (data della prima sentenza ex art. 258 TFUE) e la data della sentenza di condanna ex art. 260 TFUE che eventualmente la Corte di Giustizia emetterà nei confronti dell'Italia, o la data in cui l'Italia si sarà " in toto" conformata alla sentenza stessa del 19/07/2012. L'importo "minimo" di detta sanzione forfettaria non potrà essere inferiore ad € 62.699.421,40;

  b) una penalità pari ad € 346.922,40 - meno un'eventuale riduzione come risultante dall'applicazione di una formula di degressività enunciata nello stesso ricorso ex 260 TFUE – per ogni giorno, a decorrere dall'eventuale sentenza di condanna pronunciata dalla Corte ex art. 260 TFUE, di ritardo dello Stato UE nell'attuazione della medesima sentenza;

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive". Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:

  1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale verrà calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui verranno detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità sarà calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale verranno sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;
  2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

  Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

  a) € 40.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;
  b) € 39.800.000 a titolo di prima penalità semestrale;
  c) € 33.400.000 a titolo di seconda penalità semestrale;
  d) € 27.800.000 a titolo di terza penalità semestrale.

  In data 26 aprile 2017, la Commissione europea ha intimato all'Italia di corrispondere all'Unione € 21.400.000,00, a titolo di quarta penalità semestrale;

- la procedura n. 2015/2067 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11". Tale procedura è pervenuta allo stadio della messa in mora ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l'impresa beneficiaria "Moby" e di circa € 904.835,59 l'impresa "Vincenzo Onorato". Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l'Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna". Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Attualmente dovrebbero rientrare, al bilancio dello Stato italiano, ancora € 12.681.045,00 in linea capitale, vale a dire l'86% dei finanziamenti di cui la Corte UE, con una prima sentenza, ha chiesto il recupero.

  Atteso che una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione ha deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

  Tuttavia, si precisa che, in data 10 dicembre 2015, la Commissione ha deciso di sospendere tale "decisione di ricorso";

- la procedura n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha applicato all'Italia le seguenti sanzioni:

  1) una sanzione forfettaria, "una tantum", pari ad € 30 mln;
  2) una "penale" di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

  Si precisa che la Corte UE, nella sentenza di condanna definitiva dell'Italia al pagamento delle suddette sanzioni (17/09/2015), ricordava come, al momento, lo Stato italiano dovesse ancora recuperare "aiuti" per la somma di circa € 31 mln in linea capitale e come gli interessi, su tale somma, ammontassero ad un importo superiore alla stessa. Circa tali aiuti, la Commissione constatava come l'Italia non avesse ancora provveduto al loro integrale recupero nè alla fine del primo semestre dalla sentenza di condanna, né alla fine del secondo semestre (periodo 18 marzo 2016 - 17 settembre 2016) da essa: precisamente, alla chiusura di tale secondo semestre, dovevano essere ancora recuperati aiuti per € 14.627.415,32 in conto capitale. Pertanto la Repubblica italiana ha dovuto versare, al bilancio UE, due penali semestrali pari a 12.000.000 ciascuna. Si precisa che l'ultima penale è stata pagata in data 10 maggio 2017;

- la procedura n. 2012/2201 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali". La presente procedura è ferma alla fase della messa in mora ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell'Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano ancora essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2007/2229 "Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione". La presente procedura è già pervenuta alla fase della seconda sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale sono state comminate:
  1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell'Unione europea);
  2) una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l'accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 (primo semestre) e di Euro 6.252.000,00 (secondo semestre). In data 6 marzo 2015, la Commissione ha determinato l'ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico". La procedura è ferma alla fase della "messa in mora complementare" ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell'Italia a sanzioni pecuniarie.

- CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinchè provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, la Corte si è pronunciata su 44 casi, di cui 22 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 22 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 22 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del II semestre 2016, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, uno soltanto potrebbe implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico:

- Sentenza C-110/15 (22/09/2016): "Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione". Al riguardo, la Corte UE ha ritenuto contraria al diritto UE la normativa italiana di cui agli artt. 71 sexies, septies ed octies del D. Lgs. n. 2003/68, la quale impone indebitamente, alle imprese che eseguono, per scopi commerciali, la riproduzione delle opere coperte da un diritto d'autore, il pagamento alla SIAE di un "equo indennizzo". Quest'ultimo, per l'art. 5, par. 2, lett. b), della Direttiva 2001/29/CE, dovrebbe essere corrisposto, ai titolari stessi di tale diritto d'autore, solo dalle persone fisiche che eseguano detta riproduzione per un uso meramente privato. Vero è che la stessa normativa italiana prevede, effettivamente, che tali imprese ottengano il rimborso dell'indennizzo già esborsato: tuttavia, il diritto a detto rimborso è posto sotto la condizione che lo stesso sia stato pattuito in un apposito Accordo stipulato, con la SIAE, dai produttori/commercializzatori i quali hanno venduto agli utenti finali i mezzi stessi della riproduzione. La Corte UE ha precisato, in proposito, che per adeguarsi alla disciplina dell'Unione, la legislazione italiana dovrebbe: 1) attribuire il diritto, al rimborso dell'"equo indennizzo", a tutte le imprese commerciali acquirenti di mezzi per la riproduzione dell'opera, a prescindere dall'esistenza o meno di un relativo Accordo con la SIAE; 2) per il futuro, abolire l'obbligo di equo indennizzo a carico delle imprese commerciali, lasciandolo gravare solo sui soggetti riproducenti le opere dell'ingegno per un uso meramente privato.

  Tale sentenza, ove incoraggiasse analoghi pronunciamenti da parte dei giudici nazionali, determinerebbe un aumento della spesa pubblica destinata al rimborso dell'"equo indennizzo" in parola.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel II semestre 2016 risultano n. 22 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Appalti" che comprende 4 decisioni, cui seguono i settori "Giustizia" e "Proprietà intellettuale" con 3 casi ciascuno, quindi i settori "Ambiente", "Concorrenza e aiuti di Stato ", "Fiscalità e dogane " e "Tutela dei consumatori" ognuno con due casi, infine i settori "Affari economici e finanziari", "Comunicazioni", "Lavoro e politiche sociali" e "Libera circolazione delle merci" con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel II semestre del 2016:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2016)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 08/11/2016 Causa C-41/15 (Irlanda)	Regolamento (UE) n. 407/2010 – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – Decisione di esecuzione 2011/77/UE – Assistenza finanziaria dell'Unione europea all'Irlanda – Ricapitalizzazione delle banche nazionali – Diritto delle società – Seconda Direttiva 77/91/CEE – Articoli 8, 25 e 29 – Ricapitalizzazione di una banca mediante un'ordinanza ingiuntiva di un giudice – Aumento del capitale sociale senza una decisione dell'assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse – Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale (Affari economici e finanziari)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-147/15 (Italia)	Tutela dell'ambiente – Gestione dei rifiuti – Direttiva 2006/21/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione – Conferimento in discarica o recupero dei suddetti rifiuti (Ambiente)	No
Sentenza del 21/12/2016 Causa C-444/15 (Italia)	Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente – Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Nozione di uso di "piccole aree a livello locale" – Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate (Ambiente)	No
Sentenza del 07/12/2016 Causa C-686/15 (Croazia)	Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l'azione dell'Unione europea in materia di acque – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Calcolo dell'importo dovuto dal consumatore – Parte variabile connessa al consumo effettivo e parte fissa indipendente da tale consumo (Ambiente)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 21/12/2016 Causa C-272/15 (Regno Unito)	Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell'Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Decisione n. 377/2013/UE – Articolo 1 – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio generale della parità di trattamento – Inapplicabilità (Ambiente)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-162/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Appalti)	No
Sentenza dell' 08/09/2016 Causa C-225/15 (Italia)	Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Giochi d'azzardo – Restrizioni – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità – Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria – Esclusione dell'offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti. Direttiva 2004/18/CE – articolo 47 – Applicabilità (Appalti)	No
Sentenza del 14/07/2016 Cause C-458/15 e C-67/15 (Italia)	Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 12 – Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico – Proroga automatica – Assenza di procedura di gara (Appalti)	No
Sentenza del 06/10/2016 Causa C-318/15 (Italia)	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7, lett. c) – Importi delle soglie degli appalti pubblici – Soglia non raggiunta – Offerte anormalmente basse – Esclusione automatica – Facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice – Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non discriminazione – Appalti tali da presentare un interesse transfrontaliero certo (Appalti)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-199/15 (Italia)	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45 – Artt. 49 e 56 TFUE – Appalti pubblici – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Documento unico di regolarità contributiva – Rettifica di irregolarità (Appalti)	No
Sentenza dell' 08/12/2016 Causa C-553/15 (Italia)	Appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione dell'appalto senza indizione di una procedura di gara – Affidamento detto "in house" – Presupposti – Controllo analogo – Svolgimento dell'attività prevalente – Società affidataria a	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	capitale pubblico partecipata da vari enti territoriali – Attività svolta altresì a favore di enti territoriali non soci – Attività imposta da un'autorità pubblica non socia (Appalti)	
Sentenza del 07/09/2016 Causa C-594/14 (Danimarca)	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 2 – Principio di parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso – Difficoltà di esecuzione – Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità – Transazione – Riduzione della portata del contratto – Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita – Modifica sostanziale di un appalto – Giustificazione basata sull'opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole (Appalti)	No
Sentenza del 14/07/2016 Causa C-6/15 (Belgio)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 43, paragrafo 2 – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di valutazione – Regole di ponderazione – Obbligo dell'Amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione – Portata dell'obbligo (Appalti)	No
Sentenza del 21/12/2016 Causa C-355/15 (Austria)	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire – Articolo 2 bis, paragrafo 2 – Nozione di "offerente interessato" – Diritto di un offerente definitivamente escluso dall'Amministrazione aggiudicatrice di ricorrere avverso la successiva decisione di aggiudicazione dell'appalto (Appalti)	No
Sentenza del 14/12/2016 Causa C-171/15 (Paesi Bassi)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, par. 2 – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Cause di esclusione facoltative – Grave errore nell'esercizio dell'attività personale – Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità – Decisione delle Amministrazioni aggiudicatrici – Direttiva 89/665/CEE – Sindacato giurisdizionale (Appalti)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-140/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Appalti)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-697/15 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione (Appalti)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 15/09/2016 Causa C-171/15 (Paesi Bassi)	Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Artt. 4 e 19 – Autorità nazionale di regolamentazione – Misure di armonizzazione – Raccomandazione 2009/396/CE – Portata giuridica – Direttiva 2002/19/CE – Artt. 8 e 13 – Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato – Obblighi imposti da un'Autorità nazionale di regolamentazione – Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi – Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili – Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle Autorità nazionali di regolamentazione (Comunicazioni)	No
Sentenza del 21/07/2016 Causa C-542/14 (Lettonia)	Concorrenza – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Situazione puramente interna – Applicazione di una normativa nazionale analoga – Competenza della Corte – Pratica concordata – Responsabilità di un'impresa per il comportamento di un prestatore di servizi – Presupposti (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 26/10/2016 Causa C-611/14 (Danimarca)	Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Artt. 6 e 7 – Pubblicità relativa a un abbonamento a una televisione satellitare – Prezzo dell'abbonamento comprendente, oltre alla tariffa mensile dell'abbonamento, una tariffa semestrale per la tessera necessaria per decodificare le trasmissioni – Prezzo del forfait semestrale omesso o presentato in maniera meno evidente di quello del forfait mensile – Azione ingannevole – Omissione ingannevole – Trasposizione di una disposizione di una Direttiva unicamente nei lavori preparatori della legge nazionale di trasposizione e non nel testo di tale legge (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-332/15 (Italia)	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167,168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 – Diritto a detrazione dell'IVA – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Termine di decadenza – Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali – Evasione fiscale (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 14/12/2016 Causa C-378/15 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all'imposta sul valore aggiunto che ha gravato l'acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d'affari come indizio (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-80/15 (Germania)	Unione doganale – Tariffa doganale comune – Regime dell'ammissione temporanea in esenzione dai dazi – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Condizioni stabilite per l'esonero totale dai dazi all'importazione – Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, immatricolati fuori	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	dal territorio doganale dell'Unione e utilizzati da una persona stabilita fuori da tale territorio – Art. 555, paragrafo 1, lettera a) – Uso commerciale – Nozione – Uso di elicotteri da parte di una scuola di aviazione per voli di addestramento a pagamento, pilotati da un istruttore e da un allievo – Esclusione (Fiscalità e dogane)	
Sentenza del 19/07/2016 Causa C-526/16 (Slovenia)	Validità e interpretazione della Comunicazione della Commissione sul settore bancario – Interpretazione delle Direttive 2001/24/CE e 2012/30/UE – Aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria – Condivisione degli oneri – Liquidazione del capitale degli azionisti, del capitale ibrido e del debito subordinato – Principio della tutela del legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Tutela degli interessi dei soci e dei terzi – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 26/10/2016 Cause da C-10/16 a C-12/16 (Italia)	Articolo 94 del Regolamento di Procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 06/10/2016 Causa C-218/15 (Italia)	Art. 6 TUE – Art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Cittadini italiani che hanno organizzato l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni – Fatti commessi prima dell'adesione della Romania all'Unione – Effetto dell'adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – Attuazione del diritto dell'Unione – Competenza della Corte (Giustizia)	No
Sentenza del 13/12/2016 Causa C-484/16 (Italia)	Incompetenza manifesta – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Art. 2, par. 1, lett. a) – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 49, 51, 53 e 54 – Delitto di ingiuria – Abrogazione da parte del legislatore nazionale del delitto di ingiuria – Assenza di collegamento con il diritto dell'Unione – Manifesta incompetenza della Corte (Giustizia)	No
Sentenza del 21/12/2016 Causa C-618/15 (Italia)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Rete di distribuzione selettiva – Rivendita fuori da una rete su Internet – Azione inibitoria della turbativa illecita – Collegamento (Giustizia)	No
Sentenza del 13/10/2016 Causa C-294/15	Cooperazione giudiziale in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
(Polonia)	Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell'"attore" – Portata (Giustizia)	
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-102/15 (Ungheria)	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione di ripetizione dell'indebito – Arricchimento senza causa – Credito che trae origine nel rimborso ingiustificato di un'ammenda per violazione del diritto della concorrenza (Giustizia)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-165/14 (Spagna)	Cittadinanza dell'Unione – Artt. 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno stato terzo con precedenti penali – Genitore che ha l'affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell'Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l'obbligo per i figli di lasciare il territorio dell'Unione (Giustizia)	No
Sentenza del 14/07/2016 Causa C-335/15 (Italia)	Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE) – Direttiva 75/117/CEE – Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 1 – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 11, punto 2, lettera b), e 3 – Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un'indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale – Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1° gennaio 2005 (Lavoro e politica sociale)	No
Sentenza del 15/11/2016 Causa C-258/15 (Spagna)	Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, par. 2, e art. 4, par. 1 – Discriminazione basata sull'età – Limitazione dell'assunzione degli agenti della polizia della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età – Nozione di "requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa" – Obiettivo perseguito – Proporzionalità (Lavoro e politica sociale)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 19/10/2016 Causa C-148/15 (Germania)	Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale – Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione – Vendita da parte delle farmacie – Fissazione di prezzi uniformi – Restrizione quantitativa all'importazione – Misura di effetto equivalente – Giustificazione – Tutela della salute e della vita delle persone (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 07/09/2016 Causa C-228/15 (Italia)	Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio dell'Unione europea – Irrilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della soluzione del procedimento principale – Irricevibilità manifesta (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza dell' 08/09/2016 Causa C-322/15 (Italia)	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del Regolamento di procedura della Corte – Mancanza di sufficienti precisazioni concernenti il contesto di fatto e di diritto della controversia nel giudizio principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 28/07/2016 Causa C-240/15 (Italia)	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 3 – Imparzialità e indipendenza delle Autorità nazionali di regolamentazione – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Assoggettamento di un'Autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica nonché a talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle Amministrazioni pubbliche (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 13/10/2016 Causa C-449/15 (Italia)	Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE, ostano ad una normativa nazionale che determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito di procedure ad evidenza pubblica (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 22/09/2016 Causa C-110/15 (Italia)	Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo	Sì

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	dell'equo compenso – Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all'utente finale (Proprietà intellettuale)	
Sentenza del 22/09/2016 Causa C-301/15 (Francia)	Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri "non disponibili" che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l'esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l'informazione effettiva e individuale degli autori (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 10/11/2016 Causa C-174/15 (Paesi Bassi)	Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Prestito delle copie di opere – Articolo 2, paragrafo 1 – Prestito – Prestito della copia di un libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 12/10/2016 Causa C-166/15 (Lettonia)	Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 91/250/CEE – Art. 4, lettere a) e c) – Art. 5, par.fi 1 e 2 – Direttiva 2009/24/CE – Art. 4, par.fi 1 e 2 – Art. 5, par.fi 1 e 2 – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Vendita d'occasione di copie di programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali – Esaurimento del diritto di distribuzione – Diritto esclusivo di riproduzione (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 14/09/2016 Causa C-534/15 (Romania)	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Art. 1°, par. 1 – Art. 2, lettera b) – Status di consumatore – Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito – Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice (Tutela del consumatore)	No
Sentenza del 26/10/2016 Cause da C-568/14 a C-570/14 (Spagna)	Direttiva 93/13/CEE – Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti ipotecari – Clausola pavimento – Procedimento collettivo – Procedimento individuale avente il medesimo oggetto – Provvedimenti provvisori (Tutela del consumatore)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2016, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 11 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2016.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2016

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA 38613	Presunti aiuti ILVA in amministrazione straordinaria. Misura 5: prestito statale di 300 milioni di euro
SA 36112	Cantieri del Mediterraneo
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 31 dicembre 2016, sono 6 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 31 dicembre 2016

Numero	Oggetto	Data Decisione
C 14/2010	SEA Handling	09/07/2014
SA 32014	SAREMAR	22/01/2014
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali	14/08/2015
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST	19/01/2015
SA 33983	Aeroporti Sardi	27/07/2016
SA 38132	Compensazione oneri servizi pubblici a favore della società Arfea Spa	10/06/2016

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 31 dicembre 2016, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 6 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella. Su tutti i casi in oggetto, è già stata emanata una prima sentenza, a norma dell'art. 258 del TFUE.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 31 dicembre 2016

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Sentenza 05/06/2014 C-547/11
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sospensione della decisione di ricorso ex art. 260 TFUE C-207/05
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie

Negli ultimi 4 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- il caso CR 1/2004 si è sviluppato nella procedura di infrazione n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna", attualmente pervenuta, a livello formale, allo stadio della "messa in mora" ex art. 260 TFUE. Il 04/05/2015 la Commissione aveva deciso di esperire un ricorso di fronte alla Corte UE, per ottenere la condanna dell'Italia al pagamento di robuste sanzioni pecuniarie, attese le lungaggini relative al recupero integrale degli aiuti di cui si tratta. Tuttavia, in data 10/12/2015, la Commissione stabiliva di "sospendere" detta decisione, a dimostrazione della volontà di temporeggiare ancora, venendo incontro alle esigenze dello Stato UE;

- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:

- una sanzione forfettaria "una tantum" di EUR 30.000.000,00;
- una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 "Aziende municipalizzate", è stato oggetto, da parte della Corte di Giustizia UE, di una prima sentenza dotata di natura puramente dichiarativa, come dall'art. 258 del TFUE. Con tale sentenza, la Corte ha attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti considerati nella procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una "messa in mora complementare" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione era addivenuta alla decisione di adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo nei confronti dell'Italia una seconda sentenza comprensiva dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane. Queste ultime procedono speditamente, come si deriva dal fatto che, ad oggi, è stato recuperato il 99,2% dei finanziamenti in questione. Pertanto, sembra improbabile che la Corte UE possa pervenire ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:
  - Quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – la somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre di ritardo, a decorrere dal 17/11/2011 (data della medesima sentenza di condanna), nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004 (che è la prima sentenza emessa dalla Corte in ordine a tale procedura). L'Italia dovrebbe, attualmente, versare la terza rata della penale suddetta, stimata in € 7.485.000,00;
  - Quanto alla somma forfettaria, dell'importo di 30 milioni di Euro, la stessa è stata già da tempo versata sul conto "Risorse proprie della UE".

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0774	Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2016/0105	Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2015/0440	Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2015/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2015/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione	MM	No	Stadio invariato

Scheda 6 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2016/0774 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Il tutto ad eccezione delle seguenti disposizioni: l'art. 3, che deve essere recepito entro il 17 settembre 2014; l'art. 4, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2 e, infine, l'articolo 7, debbono essere recepiti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato cui all'articolo 3, paragrafo 4 della medesima Direttiva.

Inoltre: 1) gli Stati UE in cui esiste già l'equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4 della stessa Direttiva; 2) gli Stati UE in cui esiste già l'equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Stato della Procedura

Il 25 novembre 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2016/0105 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE..

Ai sensi dell'art. 4 di tale Direttiva, entro mesi 24 dalla sua entrata in vigore gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, della medesima, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 25.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0440 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Ai sensi dell'art. 20 di tale Direttiva, entro il 3 luglio 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, delle disposizioni di cui: agli articoli da 1 a 4, all'art. 5, paragrafo 1, lettere da d) a k), all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi da 2 a 7, all'articolo 7, paragrafi da 4 a 9, all'articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, agli articoli da 10 a 16, agli articoli 18 e 19 e all'allegato I. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quindi, entro il 31 maggio 2016, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, dell'art. 8, par. 4, della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Prima di tale parere motivato, nello stesso semestre e precisamente il 24 settembre 2015, la Commissione aveva emesso una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2014/29/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30. Si precisa che in data 27 aprile 2017 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0200 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Ai sensi dell'art. 7 di tale Direttiva, entro il 31 marzo 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli articoli 1, par. 1, 2, paragrafi 1, 3, da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 23, 32, 34, 36, da 38 a 44, da 46 a 54, da 56 a 59, da 65 a 70, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85 e 86, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE. In data 1° dicembre 2015 il Ministero dell'Economia e Finanze, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha inviato chiarimenti alla Commissione dell'Unione europea, circa l'attuazione della Direttiva 2014/51/UE. Si precisa che in data 27 aprile 2017 la presente procedura n. 2015/0200 è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0199 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Ai sensi dell'art. 309 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 31 marzo 2015, emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dei seguenti articoli di essa Direttiva: 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304. Devono, inoltre, entro lo stesso termine, dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli allegati III e IV.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/138/CE mediante il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74. Il 1° luglio 2015 è stata inviata, alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per un successivo inoltro alla Commissione, una nota recante la comunicazione dell'adozione di ulteriori provvedimenti, a completamento dell'attuazione della Direttiva in oggetto. Si precisa che in data 27 aprile 2017 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0066 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 207/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 130 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nell'ordinamento italiano, della Direttiva 2014/59/UE.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui deduce che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 1° giugno 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE, dopo avere inviato, il 30 gennaio 2015, una precedente lettera di "messa in mora". Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/59/UE, nell'ordinamento nazionale, con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.

"Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere "interessi legali di mora" - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di "ritardo" nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A, della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell'effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un'"accettazione "o "verifica" da parte della stessa P.A, i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L'art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l'Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell'1% annuo, come dal combinato disposto dell'art. 1284, 1° comma e dell'articolato del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un'impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall'art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola "tranche" è subordinato all'emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come "S.A.L.", attestante l'avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad "accettazione" o "verifica" da parte della P.A, tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall'esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonchè i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "unionali" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno "de plano" l'Accordo contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2126	Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	MM	No	Stadio invariato
Scheda 6 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)

Scheda 7 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2016/2095 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell'art. 36 della Decisione 2008/615 in questione gli Stati membri, con l'eccezione delle disposizioni di cui al Capo II della stessa, sono tenuti ad adottare, entro un anno dall'inizio della produzione degli effetti delle stesse Decisioni (ovverossia entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle disposizioni di cui al predetto Capo II, gli Stati UE sono tenuti ad adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a rendere operative le Decisioni di cui sopra, entro anni 3 dall'inizio della produzione degli effetti delle stesse Decisioni (ovverossia entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea).

Ai sensi dell' art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall'art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione stessa, non avendo ricevuto notifica delle misure sopra indicate, ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nell'ambito del proprio ordinamento nazionale, la Direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 3 ottobre 2016 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse norme della Direttiva 2008/115/CE, la quale disciplina il rimpatrio, negli Stati di origine, dei cittadini di stati extraUE che si trovino a soggiornare, negli Stati dell'Unione, senza alcun titolo di legittimazione (cioè "irregolarmente"). In primo luogo, si denuncia la mancata attuazione dell'art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che richiede a tutti gli Stati della UE un sistema "efficace" di monitoraggio dei rimpatri "forzati" (cioè eseguiti con l'impiego della forza pubblica). Al riguardo, si rileva che in Italia un tale efficace controllo non sarebbe garantito, in quanto l'art. 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l'altro, a "monitorare" l'attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti e gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto per cui la suddetta struttura non sarebbe indipendente dall'Autorità medesima che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministero dell'Interno. Inoltre, l'Italia non ottempererebbe ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11: con essa, la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la misura della limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di "irregolarità". Ne deriva, pertanto, che il cittadino di stati terzi, che si trovi "irregolarmente" sul suolo degli Stati UE, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione o agli arresti domiciliari, se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Peraltro, non appena risulti ragionevole ritenere che il rimpatrio con l'utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE – circostanza che in Italia non verrebbe garantita - deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Direttiva in questione impone l'obbligo di garantire al cittadino di stati terzi - che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risulti in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l'immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Per converso, in Italia, tali soggetti extraUE, pur in possesso del succitato permesso di soggiorno, verrebbero trattenuti in carcere o ai domiciliari. Si rileva, poi, che in Italia il migrante irregolare da stati terzi, una volta rilasciato per l'espulsione, viene ulteriormente trattenuto nei CIE per la sua identificazione, laddove questa potrebbe svolgersi già in fase di domiciliari o di detenzione in carcere, onde evitare che la lesione della libertà personale del soggetto sia ulteriormente prolungata.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Alcuni rilievi della Commissione sono stati superati mediante il disposto dell'art. 3 della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013 bis) e quello dell'art. 10 della Legge n. 115/2015 (Legge europea 2014).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un probabile aumento di spesa, a motivo della necessità di istituire un organismo autonomo di monitoraggio dei rimpatri forzati

Scheda 3 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2171 – ex art. 258 del TFUE.

"Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE (Direttiva accoglienza) e della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva procedure), con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, l'art. 19 della summenzionata "Direttiva accoglienza" stabilisce che gli Stati della UE provvedano, "quanto prima", a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino adeguatamente gli interessi. Simmetricamente, l'art. 17 della "Direttiva procedure" - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati a chiedere il conferimento dello status di "rifugiati" - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, nella maggior parte dei casi, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all'esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all''interesse del minore (vedi i Considerando 14 e l'art. 2, lettera i), della "Direttiva procedure", nonchè l'art. 18, par. 1, della "Direttiva accoglienza"). Il già citato art. 17 della "Direttiva procedure" dispone, altresì, che le persone investite dell'ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una "specifica formazione", per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell'interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell'accesso ai diritti che l'ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l'interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l'ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato – viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l'impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L'Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l'art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'eventuale assunzione di nuovi tutori per i minori migranti, onde ovviare al cumulo dei relativi uffici in capo alle stesse persone.

Scheda 4 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2126 – ex art. 258 del TFUE.

"Accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene violati diversi sanciti dalla Direttiva 2005/85/CE e dal Reg. 604/2013 (Regolamento di Dublino), in ordine alla condizione dei cittadini - di stati estranei alla UE - i quali, proveniendo dalla Grecia, arrivino nei porti adriatici italiani. E' acclarato, infatti, che tali soggetti sono automaticamente respinti nella stessa Grecia, talvolta senza essere nemmeno fatti sbarcare. Si precisa che molti dei migranti respinti hanno esplicitamente manifestato la volontà di fare domanda di "asilo" in Italia, e che numerosi altri lo avrebbero fatto se le Autorità italiane li avessero informati di una tale possibilità. Ora, per l'art. 6 della predetta Direttiva, l'obbligo di provvedere, affinchè al migrante extraUE sia data possibilità di presentare una domanda di asilo, astringe tutti gli Stati UE nei quali arrivi il migrante stesso, e non solo lo Stato UE che il Regolamento di Dublino, sopra citato, indica come "competente" a valutare la stessa domanda e a decidere, quindi, se concedere o meno l'asilo medesimo. Infatti, se è indubbio che uno solo è lo Stato UE "competente" nel senso predetto - e che esso deve essere individuato in base ai criteri enunciati al capitolo III del Regolamento di Dublino - è altrettanto pacifico che, come emerge dalle citate norme della Dir. 2005/85/CE e di quelle del Regolamento di Dublino, il cittadino extraUE ha il diritto di presentare domanda di asilo in qualsiasi Stato UE in cui si trovi e che, peraltro, ogni Stato UE debba incoraggiare i migranti di paesi terzi, che arrivino nel suo territorio, a presentare siffatta domanda. In seguito, se lo Stato UE cui è stato chiesto l'asilo riscontra di essere, altresì – ai sensi dei criteri predetti - quello "competente", provvederà a valutare la richiesta stessa e a decidere in merito, altrimenti, se individua come competente un altro Stato unionale, chiederà a quest'ultimo la presa in carico del migrante stesso e della sua domanda. Ora, fra i criteri di cui al Cap. III del Regolamento di Dublino, atti ad individuare lo Stato "competente", è previsto quello per cui la "competenza" spetta allo Stato UE, dal cui territorio il migrante extraUE ha fatto il primo ingresso nell'Unione. Ora, molti migranti extraUE entrano nella UE proprio dalla Grecia, che quindi risulterebbe essere lo Stato "competente" a gestire la richiesta di asilo del migrante. La Commissione ritiene, tuttavia, che ciò non giustifichi la prassi, da parte dell'Italia, di rimandare automaticamente in Grecia i migranti, da paesi terzi, che provengano da quest'ultimo Stato. Infatti, bisogna in primo luogo che vengano verbalizzate, dalle Autorità italiane, le eventuali richieste di asilo e, solo successivamente, che il migrante venga indirizzato in Grecia, se quest'ultimo Stato risulti "competente" per tale asilo. Del resto, quello dello Stato di primo ingresso nell'Unione non è il criterio prevalente, circa l'individuazione dello Stato UE "competente": infatti, se il migrante è minore di età, competente è lo Stato UE ove si trovi già un suo familiare; se il migrante ha un permesso di soggiorno o un visto di ingresso validamente rilasciato da un altro Stato UE, competente per la concessione dell'asilo è quest'ultimo Stato. Pertanto, l'automatico respingimento in Grecia, come effettuato dalle Autorità italiane, compromette il corretto svolgimento della procedura di asilo, come sopra descritto.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/0135 – ex art. 258 del TFUE.

"Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Ai sensi dell'art. 39 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 21 dicembre 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, degli artt. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della Direttiva stessa. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Non avendo ricevuto, in un primo momento, notizia delle misure predette, la Commissione ha ritenuto opportuno inviare alle Autorità italiane una "messa in mora", in data 24 gennaio 2014. Successivamente, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione stesso il testo normativo di recepimento della Direttiva 2001/95/UE nell'ordinamento italiano, vale a dire il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. Al riguardo, l'Esecutivo UE ha rilevato che tale Decreto avrebbe comunque omesso di recepire l'art. 12, comma 1, lett. b) della stessa Direttiva. Sul punto, l'Italia ha ribadito, con nota del 2 ottobre 2015, che tali disposizioni sarebbero state, per converso, pienamente trasposte nell'ordinamento interno per il tramite del combinato disposto della Legge 722/1954 (con la quale è stata ratificata la Convenzione di Ginevra) e del già citato Decreto Legislativo n. 18/2014.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Commissione ha notificato un parere motivato complementare, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/95/UE, di cui si tratta, mediante il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 6 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Per dare attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE, le Autorità italiane hanno adottato il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Tuttavia, la Commissione ha osservato che nel Decreto Legislativo, di cui sopra, non sono presenti le disposizioni che avrebbero dovuto recepire, segnatamente, l'art. 1, paragrafo 7, lettera a), nonché l'art. 1, paragrafo 8, della Direttiva in questione.

Pertanto, non ritenendo pienamente attuata, nell'ordinamento italiano, la Direttiva 2011/51/UE, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato.

Stato della Procedura

Il 24 luglio 2013 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. Poiché la Commissione ha ritenuto che tale atto normativo non recasse il recepimento di alcune disposizioni di cui alla Direttiva in oggetto (l'art. 1, par. 7, lett. a), nonché l'art. 1, par. 8, sopra indicati), le Autorità italiane hanno adottato la normativa, utile al recepimento delle disposizioni anzidette, nel Decreto Legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella Legge n. 46 del 13 aprile 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 7 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

"Condizioni dei richiedenti asilo in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia, in materia di trattamento dei "richiedenti asilo", abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to "Dublino"), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va "Accoglienza"), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va "Qualifiche"), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va "Procedure") e della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il "rifugiato", l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. "rifugiati"), attualmente trattenuti presso i "CIE", sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva "Accoglienza" dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se "competente") rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE "competente" a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello "competente" ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene "competente" un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni "minime" di accoglienza, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto "competente" laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente "competente", quando quest'ultimo non garantisce un trattamento "umano" e "dignitoso", può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

PAGINA BIANCA

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE
"Xylella fastidiosa in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta l'inosservanza dell'art. 6, par. fi 2 e 7, dell'art. 7, par. 2, lett. c) e dell'art. 8, par. 2, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Puglia, dell'infezione da "Xylella fastidiosa". Nel 2013 – previa denuncia, da parte delle Autorità italiane, della presenza di tale morbo nelle colture di olivo del leccese – la UE ha emanato tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE (le prime due del 2014, la terza del 2015). Per l'art. 4 della più recente, gli Stati UE sono obbligati, riscontrata al loro interno la presenza di infezione da xylella, a costituire subito una Zona Delimitata, composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi giustificanti il sospetto di infezione, sia, altresì, quelle ancora "sane", ma vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (si precisa che, per le Autorità UE, Zona Infetta sarebbe tutta la Provincia di Lecce). Ora, l'art. 6 impone allo Stato UE di eradicare, entro la Zona Delimitata ed entro 100 metri dalle piante summenzionate, "tutte" le piante presenti, anche quelle assolutamente sane. Oltre all'obbligo di eradicazione, lo Stato UE interessato ha anche quello di monitorare la situazione tramite ispezioni almeno annuali, in base ai criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Nel complesso, la Commissione lamenta che l'Italia non avrebbe adempiuto "in toto" né agli obblighi di eradicazione delle piante, né a quelli di monitorare l'evoluzione dell'infezione. Con riferimento alle richieste eradicazioni, la Commissione ritiene che la situazione attuale sarebbe pervenuta ad uno stallo, atteso che: 1) il TAR del Lazio – di fronte al quale pendono numerosi ricorsi contro gli ordini di eradicazione, emessi dal Governo nel rispetto delle Decisioni UE - ha concesso, per il momento, la sospensione cautelare degli stessi ordini, soprattutto quelli relativi alle piante perfettamente sane. In data 22/01/2016, lo stesso TAR, con un rinvio pregiudiziale alla Corte UE, le chiedeva di pronunciarsi sulla validità della Decisione di Esecuzione 2015/789, ove la medesima ordina l'eradicazione delle piante entro i predetti 100 metri, comprese quelle "sane". Tuttavia - nonostante la Corte UE, il 09/06/2016, abbia definito tale rinvio asserendo la piena validità di tale Decisione - la Commissione osserva che il TAR del Lazio nè ha revocato le sospensive già concesse, né ha definito i relativi giudizi con decisioni le quali, conformi a tale sentenza pregiudiziale, respingessero i ricorsi predetti. Inoltre, la Procura della Repubblica di Lecce - che ha avviato un'indagine, anche nei confronti di funzionari del Servizio Fitosanitario Italiano, volta ad appurare eventuali responsabilità penali in ordine all'origine e diffusione del morbo – ha disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante qualificabili come "infette", per cui le medesime non possono, per il momento, essere eradicate. L'Italia ha informato la Commissione che, poiché il diritto italiano sancisce l'indipendenza della magistratura dall'Esecutivo, questo non può eradicare le piante oggetto dei provvedimenti del TAR del Lazio e della Procura di Lecce. In risposta, la Commissione ha ribadito gli obblighi dell'Italia, invocando il principio, consolidato a livello UE, del primato del diritto della stessa UE su quelli dei singoli Stati dell'Unione.

Stato della Procedura
In data 25 luglio 2016, è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE
"Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il *"latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati"*. Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latteo-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di latti in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura
In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE
"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinchè tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari" il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai " irrecuperabili" in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	MM	No	Stato invariato
Scheda 2 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Stato invariato
Scheda 3 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 5 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 8 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato

Scheda 10 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 11 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Si	Stadio invariato
Scheda 12 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	MM ex 260 (C-565/10) (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 13 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2165 - ex art. 258 del TFUE
"Piani regionali di gestione dei rifiuti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che, in relazione ai "Piani di gestione dei rifiuti", previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l'Italia abbia violato ora l'art. 28, par. 1, di essa Direttiva, ora l'art. 30, par. 1, della stessa, ora l'art. 33, par. 1, della medesima. Detto art. 28, par. 1, obbliga ciascuno Stato dell'Unione ad assicurare che le Autorità interne competenti predispongano "*uno o più piani di gestione dei rifiuti*", i quali, da soli o in combinazione, coprano l'intero territorio geografico dello Stato UE interessato. Essi piani debbono contenere un'analisi circa la gestione dei rifiuti nella presente situazione, quindi un'individuazione delle misure più idonee a migliorare la stessa in conformità alle prescrizioni UE e, infine, una prognosi del contributo che tali misure recheranno alla realizzazione degli obiettivi della medesima Dir. 2008/98/CE. Quanto al predetto art. 30, esso impone che i piani in questione siano "valutati" almeno ogni sei anni e che, qualora appaia opportuno per conformarli alla disciplina UE, "riesaminati". Infine, il predetto art. 33, par. 1, stabilisce che sia i "piani di gestione dei rifiuti" originari, sia le loro "revisioni", siano comunicati alla Commissione. Si sottolinea, comunque, che tale Dir. 2008/98/CE non precisa a quale livello territoriale uno Stato UE debba articolare l'attuazione dell'obbligo di approntare i "piani di gestione dei rifiuti" (purchè, in ogni modo, venga coperto tutto il territorio dello Stato membro). Il legislatore italiano, in proposito, ha scelto di demandare la predisposizione di tali "piani" ad ogni Regione. I rifiuti, per la normativa italiana, sono essenzialmente qualificati come "urbani o "speciali". In proposito, alcune Regioni hanno adottato un unico "piano di gestione" concernente entrambi i tipi suddetti, mentre altre hanno elaborato una piano per ciascuna categoria. Al momento della presente "messa in mora", la situazione italiana, circa l'adempimento agli obblighi di cui ai già citati artt. 28, 30 e 33 della Dir. 2008/98/CE, appariva la seguente: 1) diverse Regioni italiane mantenevano vigenti "piani di gestione dei rifiuti" obsoleti, perchè predisposti ben prima dei sei anni precedenti e sottoposti a procedure di "revisione" che, all'epoca, non si erano ancora chiuse. Al riguardo, pertanto, la Commissione ritiene l'Italia non ottemperante al succitato art. 30, par. 1, della Dir. 2008/98/CE, che impone di valutare i piani in questione e, se opportuno, di revisionarli, almeno ogni sei anni; 2) la Regione Campania era, al presente, priva di un piano di gestione per i rifiuti speciali, in quanto quello adottato nel 2013 era scaduto nello stesso anno e nessuna procedura di "revisione" era stata iniziata. Circa la situazione dei rifiuti speciali in Campania, quindi, l'Italia sarebbe inadempiente all'obbligo, ex art. 28 della Dir. 2008/98/CE, di adottare un "piano di gestione dei rifiuti"; 3) la Toscana e il Veneto, pur essendosi dotati di recente (rispettivamente il 2014 e il 2015) di un piano di gestione revisionato, relativo sia ai rifiuti urbani che a quelli speciali, non ne hanno ancora dato comunicazione alla Commissione, con ciò disattendendo l'obbligo di notifica di cui al succitato art. 33, par. 1 della stessa Dir. 2008/98/CE. Nel complesso, in quasi tutte le Regioni italiane la situazione concernente i "piani di gestione dei rifiuti" presenta delle irregolarità, ad eccezione del Lazio, delle Marche, della Puglia e dell'Umbria.

Stato della Procedura
In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE
"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "*tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I*" e "*habitat delle specie di cui all'allegato II*". L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura
In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE
"Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati, come contenuti nella Direttiva 2008/50/CE, l'art. 13, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XI, l'articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A e l'articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi "agglomerati" e "zone" del territorio italiano, circa le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) nell'aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l'obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l'NO2 – non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall'01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell'art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei "piani di gestione dell'aria ambiente" contenenti almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, "*nel più breve tempo possibile*", i valori effettivi entro i limiti suddetti. L'art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell'anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l'NO2) nel volume d'aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commmissione ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i "valori limite" vincolanti dall'01/01/10 – si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 "zone", i valori limite "annuali" della concentrazione di NO2 sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente "sforati" i valori limite "orari" di NO2 per un "Agglomerato". Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti "piani di gestione", salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l'adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO2 si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei "piani di gestione della qualità dell'aria" idonei alla messa in regola della situazione "nel più breve tempo possibile". I "piani di gestione" presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dati richiesti dall'allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle "misure" che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO2 nelle zone "critiche"; 2) al "calendario" di attuazione delle stesse misure; 3) alla "stima" del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. Tali dati sarebbero imprescindibili, ai fini di consentire alla Commissione di verificare l'efficacia dei medesimi "piani". Infine, l'Italia avrebbe violato l'art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione dell'NO2 circa l'anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

Stato della Procedura
In data 29 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 4 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l'art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell'"aria ambiente", di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall'11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. "valori limite". Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell'aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L'art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell'art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell'Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l'art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di "derogare" al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell'11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un "piano di gestione dell'aria", con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale piano di gestione doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all'allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l'art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un "piano di gestione dell'aria", recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure "appropriate" a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l'inottemperanza, da parte dell'Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha stabilito che l'Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sforare i valori limite in questione. A tali situazioni "storiche" di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite "giornalieri", e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura
In data 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE
"Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par.fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che attiene al trattamento delle acque reflue, secondo criteri idonei ad eliminare o a ridurre l'impatto inquinante delle medesime sull'ambiente. In questo senso, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla "a.e" - "abitante equivalente" - si indica un'unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Pertanto, con riferimento agli "agglomerati" in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in "reti fognarie" dotate dei requisiti di cui all'allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, ovvero troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Il successivo art. 4 dispone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento "secondario" o "equivalente" e che gli scarichi, restituiti dagli impianti deputati a tale trattamento, debbano essere conformi agli standards previsti all'allegato I B. Quanto all'art. 5, il medesimo impone il rispetto di speciali criteri per quanto attiene alle acque reflue scaricanti in aree c.d. "sensibili": dette aree sono, in generale, quelle costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, quindi meritevoli di una più intensa protezione contro l'inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. In proposito, quindi, il summenzionato art. 5 impone che le acque reflue, confluenti in reti fognarie e scaricanti nelle predette "aree sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente", previsto, quest'ultimo, all'art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali". Un tale trattamento, più incisivo di quello "secondario" o "equivalente", può essere evitato, anche in ordine alle aree "sensibili", ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, "*la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale*". A norma dell'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono essere altresì tali da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli stessi, peraltro, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 11 agglomerati non sono conformi all'art. 3; 583 agglomerati non sono conformi agli artt. 3 e 4; 383 agglomerati non sono conformi all'art. 4; 6 agglomerati non sono conformi agli artt. 4 e 5; 24 agglomerati non sono conformi all'art. 5.

Stato della Procedura
In data 26 marzo 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE
"Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione degli artt. 8, par. 1; 11, lett. c); art. 14, par. 1, comma 1; art. 14, par. 1, comma 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l'art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale". Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir.va 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell'ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l'esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di "Autorizzazioni Integrate Ambientali" (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest'ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l'art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinchè le imprese "autorizzate" con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all'Italia che l'ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell'ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall'AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l'area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell'impianto rispetto ai dettami contenuti nell'AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l'ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all'agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella "Relazione" presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell'AIA, idonee ad attenuare l'impatto ambientale delle attività industriali espletate dall'ILVA medesima.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE
"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea, con una "messa in mora complementare", ha esteso i suoi rilievi nei confronti dell'Italia, con riguardo all'inadempienza di tale Stato UE alla Direttiva 2002/40/CE. Con la precedente "messa in mora" si contestava, all'Italia, di non aver ottemperato ai primi paragrafi degli artt. 7 ed 8 della stessa Direttiva. Il par. 1 dell'art. 7 faceva obbligo a tutti gli Stati UE di approntare, entro il 30/06/07, delle "mappe acustiche strategiche" evidenzianti, con riferimento al precedente anno solare, tutti "gli agglomerati con più di 250.000 abitanti", nonché "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", quindi gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e, infine, gli "aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all'anno" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Al riguardo, si contestava all'Italia la mancata elaborazione, già decorsi 5 anni dal 30/06/2007, della maggior parte delle mappe acustiche strategiche necessarie. Il par. 1 del summenzionato art. 8, poi, faceva obbligo ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2013, dei "piani d'azione" recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell'inquinamento acustico, nei siti che le mappe acustiche predette avessero segnalato come interessati dalla presenza dei soggetti infrastrutturali sopra indicati, con particolare riguardo a quelli, tra essi siti, che fossero teatro di uno sforamento dei "valori limite pertinenti". Al riguardo, la Commissione precisava come, alla data della "messa in mora" (25 aprile 2013), l'Italia non avesse ancora approntato nessuno dei piani di gestione predetti. Ora, con la "messa in mora complementare"del 25/02/2016, la Commissione contesta all'Italia - oltre alla circostanza di versare ancora in condizioni di parziale inadempienza agli obblighi di cui ai primi paragrafi di detti artt. 7 ed 8 della Dir. 2002/40/CE - ulteriori mancanze con riguardo agli obblighi sanciti dai secondi paragrafi dei medesimi articoli. Questi ultimi, infatti, dilatano l'oggetto delle "mappe acustiche strategiche" e dei "piani d'azione" in parola, stabilendo, in combinato disposto con l'art. 10 della stessa Direttiva, che entro il 30/06/2012 ogni Stato UE avrebbe dovuto riferire le mappe predette, nonché i predetti piani d'azione, ai seguenti assets: non solo agli agglomerati con più di 250.000 abitanti, ma a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; non solo agli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno, ma anche a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all'anno; non solo agli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, ma anche a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all'anno; quanto agli aeroporti, i par.fi 2 predetti non estendono l'oggetto del report. Quindi, con riferimento al più ampio oggetto di tale seconda fase di reporting - richiesta dalla UE entro la succitata data del 30/06/2012 - si obietta che l'Italia non avrebbe elaborato mappe acustiche strategiche, né piani d'azione, circa: 19 agglomerati; tutti gli assi stradali principali; tutti gli assi ferroviari principali al di fuori degli agglomerati. L'Italia non avrebbe inoltre, a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva, aggiornato adeguatamente le mappe e i piani d'azione che avrebbe dovuto elaborare, per i primi paragrafi degli artt. 7 ed 8 della predetta, nella prima fase di reporting.

Stato della Procedura
In data 25 febbraio 2016 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE
"Violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un'appropriata applicazione.Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. In particolare, l'art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche "esistenti" – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l'adozione di un piano di riassetto, un "periodo di transizione". Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una "messa in mora" da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della "messa in mora"), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l'Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche "esistenti", stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 18 giugno 2015 è stato emesso un parere motivato complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/4426 - ex art. 258 del TFUE
"Bonifica del sito industriale exAcna nel Comune di Cengio (Savona)".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violate : 1) la Direttiva 2011/92/UE (c.d. Direttiva V.I.A), la quale ha abrogato, sostituendola, la precedente Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla successiva Dir. 97/11/CE; la Direttiva 99/31/CE, attinente, in particolare, alle discariche di rifiuti. Il combinato disposto degli artt. 2 e 4 della predetta Direttiva V.I.A stabilisce che, ove un progetto pubblico o privato rientri nell'elenco di cui all'allegato I della Direttiva stessa – il quale annovera tipologie di progetti che, per loro natura, possono ingenerare un significativo impatto sull'ambiente, come, ad esempio, quello relativo ad una discarica di rifiuti – esso venga autorizzato solo previo esperimento di una procedura detta di V.I.A, regolata in modo tale da prevenire e/o attenuare il pregiudizio ambientale connesso al progetto in questione. Per quanto attiene la Direttiva 99/31/CE, invece, si precisa che la medesima detta rigidi criteri operativi e tecnici per le "discariche" di rifiuti, in modo da attenuare il più possibile i probabili danni, all'ambiente e alla salute umana, che derivino dall'esercizio di tali impianti. Da quanto precede deriva, dunque, che quando un progetto attiene, nello specifico, alla realizzazione di una "discarica di rifiuti" – per cui rientra nell'elenco di cui al predetto allegato I alla Direttiva V.I.A – è d'uopo non solo l'espletamento preliminare di una procedura di VIA, ma, altresì, l'adozione delle misure ulteriori prescritte dalla citata Direttiva 99/31/CE. Nel 2003, il Commissario governativo preposto alla bonifica del comprensorio dell'ex ACNA (oggi Sindyal), posto nel Comune di Cengio (SV) e in quello di Saliceto (CN), approvava il progetto di suddivisione dello stesso sito (già definito "Sito di bonifica di Interesse nazionale" – SIN) in quattro aree, una sola delle quali (A1) assegnata al "confinamento" ed "interramento" di circa 3,5 milioni di mc di terreno contaminato e rifiuti pericolosi, in gran parte già esistenti su tale area e, per il resto, ivi trasportati dalle altre aree del sito. Le Autorità italiane, al riguardo, non hanno espletato la V.I.A, né applicato le numerose cautele imposte dalla succitata Dir. 99/31/CE sulle discariche (nell'ambito di tali cautele si cita, a titolo di esempio: la verifica che i rifiuti conferiti in discarica, ancorchè pericolosi, fossero tuttavia "ammissibili" in base ai criteri dell'Allegato II della Direttiva medesima; il "trattamento" dei rifiuti prima del loro posizionamento in discarica; la presentazione di una "domanda" di autorizzazione conforme ai criteri dettati dalla stessa Direttiva 99/31/CE; l'invio di rapporti sul funzionamento della discarica stessa). A motivo del loro comportamento, le Autorità nazionali adducevano che, a loro avviso, il progetto non avrebbe costituito una "discarica di rifiuti", poichè non vi era stata, se non in piccola parte, movimentazione di rifiuti inquinanti e di terreno contaminato da altre aree del sito all'area A, essendo il materiale inquinante già presente, per lo più, in quest'ultima area. La Commissione, tuttavia, ha obiettato che, giusta la definizione di cui all'art. 2, lett. g), della Dir. 99/31/CE, costituisce una "discarica di rifiuti" anche la destinazione di una zona all'interramento o al posizionamento sul suolo degli stessi rifiuti, pur essendo, tale zona, interna allo spazio in cui il rifiuto medesimo è stato prodotto.

Stato della Procedura

Il 26/03/2015 la Commissione, avendo in precedenza emanato una messa in mora complementare, ha emesso un "parere motivato complementare", ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte – ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano,Cormons,Gradisca d'Isonzo,Grado,Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE

"Nuove discariche in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all'Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell'Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinchè l'inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell'attuazione della sentenza, sotto il profilo dell'adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, la Corte UE ha condannato l'Italia per inadempimento agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l'Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l'implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all'assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Scheda 12 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea, dopo che in data 19 luglio 2012 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato – ai sensi dell'art. 258 TFUE e, pertanto, senza l'irrogazione di sanzioni pecuniarie – che l'Italia risultava inadempiente a diversi obblighi sanciti dalla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue, ha rilevato il perdurare di tale inadempimento. In particolare, la Commissione ritiene la situazione italiana, con riferimento a n. 35 agglomerati urbani, non ancora conforme a quanto prescritto dai seguenti articoli della succitata Direttiva. Si tratta, al riguardo: dell'art. 3, il quale dispone che tutti gli Stati membri della UE garantiscano, in ordine agli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; dell'art. 4, il quale stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già adeguatamente canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'Allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; dell'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e vengano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni di cui sopra si applichino solo alle "acque reflue" scaricanti in acque da qualificarsi "normali" ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE. Per converso, non costituisce oggetto della presente procedura la situazione esistente, in Italia, circa la gestione dei reflui che scaricano in acque c.d. "sensibili" (queste ultime definite, nell'ambito dell'allegato II, come acque caratterizzate da una scarsa capacità di ricambio). Ora, con riferimento alle prescrizioni enunciate ai tre precedenti punti, la Commissione continua a riscontrare, a più di tre anni dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 luglio 2012 (vedi sopra), gravi inadempimenti da parte delle Autorità italiane. In particolare, circa n. 35 casi, variamente distribuiti sul territorio italiano, risulterebbero ancora contrastanti con una o più delle norme sopra indicate della Dir. 91/271/CE.

Stato della Procedura

In data 10 dicembre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un grave aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma dei n. 35 impianti fognari rispetto ai quali sono state ravvisate le irregolarità di cui sopra.

Scheda 13 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l'Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell'esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all'applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1)l'art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell'uomo e dell'ambiente; 2) l'art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l'art. 9, che subordina l'apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal "sequestro giudiziale" della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti "pericolosi", è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l'Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l'adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE, ex art. 260 del TFUE, ha condannato l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all'obbligo di messa in regola delle discariche illegali: 2) all'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE

"Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all'avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell'autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di "concessione", un operatore economico si impegna, verso un'Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei variabili proventi ricavati dall messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Ora, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando un'Amministrazione intende affidare una "concessione", deve individuare l'affidatario stesso attraverso procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori eventualmente interessati. Fra tali procedure, dunque, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della "pubblica gara". In particolare, la normativa che regola quest'ultima soddisfa l' esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l'imposizione dell'obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l'indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non solo quelli, fra di essi, scelti dall'Amministrazione – sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, quando una "concessione" da parte dell'Amministrazione viene in scadenza, non è possibile che la stessa sia prorogata automaticamente in favore dell'affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l'obbligo di affidare la medesima concessione per "pubblica gara". Infatti, anche se l' affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro dell'affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell'affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) aveva ottenuto, dall'ANAS, un contratto di "concessione" relativo alla costruzione e gestione dell'autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il predetto con un nuovo contratto, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Interpellate dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano –Civitavecchia, da parte dell'affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. A motivo di tali impegni, la Commissione, nello stesso 2009, aveva archiviato la procedura. In seguito, la Commissione stessa apriva la presente, essendo stata informata dell'inottemperanza, da parte delle Autorità italiane, ai medesimi obblighi da esse assunti, come sopra descritti.

Stato della Procedura

Il 16 ottobre 2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell'insorgenza di nuove spese, relative all'indizione di una nuova gara di affidamento e all'assistenza legale in eventuali contenziosi con l'affidatario attuale SAT.

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE

"Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Bari

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori – di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione – il che coonosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

Scheda 3 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE

"Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Roma

Violazione

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate "110 Open" e "Archeobus", all'azienda di trasporti "Trambus S.p.A.", posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A" - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata "Les Cars Rouges". L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società "Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata "diretta". In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della "concessione", sia che assumano la forma dell'"appalto". Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come "concessione", in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la "libertà di stabilimento" di impresa e la "libera prestazione dei servizi" su tutto il territorio della UE. Infatti la "gara pubblica" rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della "Trambus Open S.p.A", potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11	MM ex 260 C-613/11	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2015/2067 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, "Moby" e "Vincenzo Onorato", di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente "sospeso" nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate "falliti" o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo falllimentare di tali imprese debitrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido "Moby" e "Vincenzo Onorato", non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte "Moby" e "Vincenzo Onorato" avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la "Vincenzo Onorato"), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravose spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l'importo recuperando ascende ancora all'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10/02/2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Si precisa che la Decisione informale di ricorrere alla Corte UE, ex art. 260 TFUE, è stata sospesa dalla Commissione il 10/12/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In via di principio, il recupero degli aiuti incrementerebbe le pubbliche entrate. La probabilità di un simmetrico impatto negativo, ove il prolungato differimento del recupero degli aiuti provochi una sentenza della Corte di Giustizia UE (con annesse sanzioni pecuniarie), sembra al momento allontanata dal fatto che la Commissione ha, anche se per il momento, "sospeso" la decisione di adire la Corte UE ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli "aiuti di Stato" concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta omesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2016 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 14.627.415,32 mln in conto capitale.

Stato della Procedura

In data 17 settembre 2015 la Corte UE ha condannato l'Italia, per inadempimento agli obblighi derivanti dalla sua adesione alla UE in relazione alla presente procedura, al pagamento di sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria "una tantum"; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel "pieno" recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati "illegittimi", e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di "beneficiari" (c.d. "evasori fiscali"), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari "evasori fiscali", sia per quelli "normali", le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime "de minimis" (questi sono gli "aiuti di Stato" di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari "evasori fiscali", per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all'esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell'1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l'occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l'annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponeva norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all'impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell'impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall'Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell'art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell'Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia, ai sensi dell'art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l'Italia, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una "penale". Quest'ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l'Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni, Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) a titolo di prima penalità – dovuta per il primo semestre di ritardo nel mancato perfezionamento del recupero degli aiuti – la somma di € 16.533.000. La Commissione ha quindi chiesto all'Italia il pagamento di una seconda penalità semestrale pari ad € 6.252.000. Inoltre, la Commissione stessa ha già quantificato l'importo di una terza penalità semestrale richiesta all'Italia, nei termini di € 7.485.000.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinchè l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2027	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2016/2027 – ex art. 258 del TFUE
"Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso gli obblighi derivanti dall'art. 15, paragrafo 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, la quale istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l'art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato dell'Unione europea di adottare un "quadro nazionale", il quale contenga, tra l'altro, un "programma nazionale". Quest'ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell'art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione, così come deve esserlo ogni sua successiva notifica. Il sopra menzionato art. 15, poi, stabilisce, al paragrafo 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto "programma nazionale", per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 4 novembre 2015, la Commissione – constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana notificasse alla Commissione stessa il primo "programma nazionale" - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l'ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 2 febbraio 2016, di avere già portato a termine i lavori tecnici preliminari all'adozione del programma (svolti dai competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22 febbraio 2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato "programma nazionale". In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto "programma", ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il "programma nazionale" – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23 febbraio 2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo "status" (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. Poiché, sino alla data della presente messa in mora (12 maggio 2016), nessuna risposta è pervenuta al riguardo da parte delle Istituzioni italiane, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia dato adempimento all'obbligo di notifica sancito dal sopra menzionato art. 15, par. 4, della Direttiva 2011/70/Euratom.

Stato della Procedura

Il 12 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto finanziario**	**Nota**
Scheda 1 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 TFUE, che vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla "nazionalità", e l'art. 49 TFUE, che conferisce, ai cittadini di ogni Stato UE, il diritto di "stabilire" una struttura aziendale in un altro Stato UE, a condizioni di parità con i cittadini di quest'ultimo Stato. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all'art. 2, che debbono essere "registrati" (e quindi sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, il diritto di proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 7%, ma, ove l'immobile acquistato sia una casa di abitazione "non di lusso", ricorrendo talune condizioni (relative all'acquisto della c.d. "prima casa"), l'imposta stessa è abbassata al 3%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all'acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 3% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) riequilibrare le spese che tale migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, deve sostenere per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E' evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all'estero, acquisti la sua "prima casa" in Italia, stante l'assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest'ultimo rispetto all'italiano migrante all'estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, in tale trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di "stabilimento" (sic), la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della libertà di cui al succitato art. 49 TFUE, la quale impone ad ogni Stato UE di concedere le stesse possibilità di "stabilimento" e agli operatori "interni" a tale Stato e a quelli "transfrontalieri". L'Italia, tuttavia, osserva che i succitati principi egualitari operano solo quando la situazione dell'operatore interno e quella del transfrontaliero sono "oggettivamente comparabili", circostanza, questa, non ravvisabile nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE, cui il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze ha risposto con nota del 08/09/2014.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell'ambito dei beneficiari dell'agevolazione sull'imposta di registro al 2% per l'acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la disciplina fiscale italiana relativa al rimborso, in favore dei contribuenti gravati dall'imposta IVA, della cosiddetta "IVA a credito", contrasti con alcune norme della Dir.va 2006/112/CE. Detto rimborso, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, non può, di regola, essere eseguito oltre 3 mesi dalla richiesta relativa. La Commissione censurava, al riguardo, gli artt. 30 e 38 bis del D.P.R n. 633/1972, che accordavano il rispetto del termine di 3 mesi, per i rimborsi superiori ad un certo ammontare, solo al richiedente che prestasse una "cauzione" in titoli di Stato o una "fideiussione", a garanzia che l'Amministrazione fosse comunque assicurata circa il recupero del rimborso stesso, quando questo, in grazia di successivi accertamenti, risultasse non dovuto. Onde superare la presente infrazione, l'Italia ha modificato la normativa contestata (vedi sotto): attualmente, è stabilito che, per i rimborsi di particolare consistenza, precisamente oltre una soglia fissata prima a € 15.000, attualmente a € 30.000, l'obbligo di prestazione della suddetta garanzia venga sostituito da opportune autocertificazioni. Tuttavia, con riguardo a determinate categorie di contribuenti indicati come "a rischio", la normativa italiana ha continuato a prevedere che gli stessi, se chiedono un rimborso di entità superiore ad € 30.000, debbano prestare la garanzia di cui sopra. Peraltro, l'Italia ha compiuto progressi quanto al processo di semplificazione del sistema dei rimborsi, in corso già da alcuni anni. Detti rimborsi (come tutti i crediti fiscali) sono eseguibili tramite "compensazioni" o "per cassa" (con fuoriuscita di denaro): normalmente, l'opzione dei contribuenti si rivolge al rimborso tramite compensazione, come forma di rimborso particolarmente spedita e valutata positivamente dalla Corte UE. A tale rimborso, onde evitarne la strumentalizzazione per finalità evasive, è stato posto un tetto massimo.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l'art. 13 del D. Lgs. 175/2014, è stato novellato l'art. 38 bis del D.P.R 633/1972. E' stata poi predisposta una bozza di norma con cui si prevede che, ai contribuenti tenuti ad una cauzione o ad una fideiussione a garanzia dell'eventuale restituzione del rimborso IVA, spetti un ristoro forfettario dei costi sostenuti per procurarsi tali garanzie. Tale indennizzo sarebbe pari allo 0,15% dell'importo garantito, per ogni anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa si intende riconoscere una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. L'indennizzo proposto è pari, per ogni anno di durata della garanzia, allo 0,15% dell'importo garantito, ai sensi dell'art. 38 bis del Decreto IVA. Utilizzando gli ultimi dati disponibili, inviati dall'Agenzia delle Entrate il 06/06/2017, risulta che i contribuenti IVA che hanno chiesto rimborso superiore a € 30.000 nell'anno 2016, con obbligo di presentazione della garanzia per la restituzione del rimborso stesso, sono circa 9.000 per un valore totale di € 5,2 milioni di capitale. Considerato che la durata della garanzia è di 3 anni, sulla base di tali aggiornamenti la stima del costo totale dell'indennizzo (0,15%), in termini annui, è valutabile in circa 7,8 milioni di Euro per ciascuno anno di garanzia. L'onere complessivo è di circa 23,5 milioni di Euro a regime.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane

Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l'art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, sarebbero serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che avessero pertanto custodito merce per 11.380 kg: il dazio inevaso, quindi, sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", tale obbligazione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato. L'11/11/2003, quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale da parte della Dogana stessa, il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano esecutati nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore" (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che un'istruttoria amministrativa, al riguardo, sia confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata pesava oltre i 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata dalla Dogana di Palermo

Stato della Procedura

Il 28/04/2016 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE. Il 13/10/2016 la Commissione ha espresso, pur informalmente, la volontà di adire la Corte di Giustizia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50

Scheda 4 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

"Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di un'accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all'accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all'importo dell'accisa, nei suoi confronti. L'art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l'art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell'accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D'altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull'acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l'accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 5- Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l'aver messo fuori campo operazioni che tuttalpiù avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'articolo 132 della Direttiva IVA e delle condizioni di cui all'articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell'evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica. Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto. Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all'atto di messa in mora complementare relativa al non corretto recepimento dell'art. 132, 1, lett. f) della Direttiva IVA, con l'art. 10, comma 2, del Decreto IVA. La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui: a) limita l'esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone); b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l'esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un'attività esente); c) non subordina l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L'Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell'applicazione concreta dell'esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Un'ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012. L'ultima risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, di comune accordo con l'Agenzia delle Entrate, con la nota Prot. n. 5934 del 13 luglio 2012. Per quanto noto alle Autorità italiane coinvolte nella presente procedura, la Commissione europea intenderebbe adottare un "parere motivato", ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione": in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento di gettito al momento non quantificabile.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "soprapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal soprapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 4 giugno 2010 n. 13700 ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza. Capofila dossier: MISE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	SC C-601/14	Sì	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

"Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la Repubblica Italiana non ha dato completa attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, la quale è volta a garantire un indennizzo pubblico alle vittime "transfrontaliere" di reato. Queste ultime si identificano nelle persone fisiche che, normalmente residenti in uno Stato dell'Unione europea, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati intenzionali e violenti consumati sul territorio di quest'ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili "risarcitori". Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente "civile". Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell'autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un'adeguata "tutela civile" nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l'estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest'ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, segnatamente all'art. 12 della stessa, dispone che, in tutti gli Stati dell'Unione, le vittime di "tutti" i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l'autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un "equo indennizzo". Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Corte UE osserva che, nell'ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l'accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l'autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, "de plano", alla vittima "transfrontaliera", non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l'indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a "tutti" i reati intenzionali e violenti - come impone l'art. 12 della Direttiva stessa, affinchè di un tale generale meccanismo di protezione possa usufruire anche il cittadino "transfrontaliero" - ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). Di conseguenza, la Corte UE ha ritenuto la posizione dell'Italia non conforme alla Direttiva in questione e, segnatamente, all'art. 12 della medesima.

Stato della Procedura

L'11 ottobre 2016, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si rileva che, in Italia, è in dirittura di arrivo un provvedimento normativo di attuazione delle disposizioni della Direttiva rimaste inattuate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/4199	Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne – Direttive 79/7/CEE e 2006/54/CE	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Lavoro e affari sociali

Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Libera circolazione dei capitali

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2009/2255	Normativa che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (golden power)	PM (Decisione di Ricorso)	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione dei capitali

Procedura di infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE
"Esercizio di poteri speciali".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze/Dip.Tesoro

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla "libertà di circolazione dei capitali" e alla "libertà di stabilimento di impresa". Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. "poteri speciali", come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell'art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell'art.4 della Legge Finanziaria 2004, dei DPCM in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui "Enel s.p.a.", "Finmeccanica s.p.a", "Eni s.p.a.", "Snam Rete Gas s.p.a." e "Terna s.p.a.". Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l'importanza "strategica" di tali società, la normativa italiana intende impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da soggetti collegati ad entità statuali o ad altre organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l'erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti alla difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Legge Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM, che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di "poteri speciali" all'azionista Stato italiano. Detti "poteri speciali" consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all'acquisto, da parte di terzi, di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare "interessi vitali dello Stato". Pertanto la normativa nazionale, nell'intento di prevenire pericolose "scalate" a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di veto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto finalizzato alla tutela di interessi pubblici definiti "vitali", ma non puntualmente individuati. Il prepotere concesso in tal modo all'azionista Stato, rispetto agli altri azionisti, renderebbe l'acquisto - relativo alle residue quote delle stesse società - assolutamente non attraente sia per gli investitori italiani che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, un ostacolo e alla "libera circolazione" dei loro "capitali" (l'acquisto di quote non implicanti il controllo della società è, infatti, una forma di investimento di capitali) e alla loro "libertà di stabilimento" (ove le quote acquisibili conferissero il controllo della società, ricorrerebbe una forma di stabilimento di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un "veto" rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo nei rispetti delle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

Stato della Procedura

Il 16/02/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Onde superare la presente procedura, le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito nella Legge 11 maggio 2012, n. 56. Si precisa che il 15/2/2017 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Libera circolazione delle merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0374	Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Procedura di infrazione n. 2016/0374 – ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.

Ai sensi dell'art. 45 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti interni, alle seguenti disposizioni: articolo 2, punti da 4 a 21, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18, articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 44, articolo 45, paragrafo 1, articoli 47 e 48, nonché ai seguenti allegati: allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere e), k), l), m), allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.d), 3.f), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 6, paragrafi da 2 a 4, punti da 7 a 10, allegato V, punto 3.2.b), punti 5 e 6, allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punto 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VIII, punti 3.c), e) e h) e punto 4, allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6, allegato XI, punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/33/UE, nell'ordinamento nazionale, con il D.P.R. del 10 gennaio 2017, n. 23.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2011/4146	Giocatori formati nei vivai italiani che devono comporre le squadre di pallanuoto in acqua in occasione delle competizioni nazionali	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE
"Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui "soggiornanti di lungo periodo". Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati "terzi") i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all'aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato "ospitante") per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un "permesso di soggiorno di lungo periodo", valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell'autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest'ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i "permessi di soggiorno" indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l'importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di un certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantino i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio del predetti "permessi". Inoltre, il legislatore UE guarda ai "soggiornanti di lungo periodo" come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una "carta di identità". Ora, l'art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i "soggiornanti di lungo periodo" debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il "permesso di soggiorno di lungo periodo" - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

Stato della Procedura

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell'Economia e dell'Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 20 febbraio 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai "soggiornanti di lungo periodo" per il rilascio dei loro permessi di soggiorno, potrebbe determinare, per la finanza pubblica italiana, una futura riduzione delle entrate.

Scheda 3 - Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE
"Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport

Violazione

La Commissione europea rileva l'incompatibilità, con l'art. 45 del Trattato TFUE e con l'art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell'ambito della presente procedura, di una "messa in mora" con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall'Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti "transfrontalieri". Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati "formati nei vivai italiani", necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formatisi in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori "formati nei vivai italiani" possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell'Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla "libera circolazione dei lavoratori" in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di "accesso" al lavoro), previste all'interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l'illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l'Italia ha addotto che anche l'art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della "libera circolazione dei lavoratori" comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l'esigenza generale che verrebbe tutelata, con l'obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formatisi in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l'opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come "esigenza imperativa generale".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MMC	No	Variazione di stato (da MM a MMC)
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2016/0368 – ex art. 258 del TFUE
Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Ai sensi dell'art. 43 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 10 aprile 2016, adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i predetti provvedimenti non le sono stati comunicati, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva 2014/26/UE non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/26/UE mediante il Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE
"Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 5, 1° co, della Legge Europea 2015-2016 (Legge 122/2016), sia incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle "SOA" (Società Organismi di Attestazione), le quali, per l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE, sono deputate a verificare che i partecipanti, ad una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti, presentino i requisiti tecnici e finanziari prescritti dalle norme al riguardo. In Italia, l'art. 5, 1° co, della Legge europea 2015-2016 - abrogando l'art. 64, par. 1, del D.P.R. n. 207/2010, laddove stabiliva che, per operare in Italia, ogni SOA dovesse avere in tale Stato la propria sede "legale" (cioè la sede principale dell'amministrazione) - ha comunque imposto alle SOA, per svolgere la loro attività sul territorio nazionale, di stabilire ivi una sede "secondaria". La Commissione ritiene che tale prescrizione confligga, in particolare: 1) con la "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE), la quale tra l'altro implica la libertà negativa, per un'impresa di uno Stato UE, di non localizzare in nessun altro Stato dell'Unione nè la sede "legale", nè ogni altra "stabile organizzazione"; 2) con la "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE), per cui le imprese di ogni Stato UE sono libere di offrire prestazioni in tutti gli altri Stati UE, senza essere tenute a "stabilirvisi" in nessuna forma; 3) con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, il quale vieta a ciascuno Stato UE di imporre, ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, di stabilirsi sul territorio del primo Stato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che, stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - volta a garantire che alle procedure per l'aggiudicazione dei pubblici appalti non partecipino imprese prive dei necessari requisiti di affidabilità, sotto tutti i profili rilevanti – si impone che le società in questione siano soggette a penetranti controlli da parte delle Autorità pubbliche italiane (soprattutto dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – AVCP e della Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC). Ora, detta vigilanza sulla SOA verrebbe ostacolata non poco, ove tutti gli uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero: si pensi all'impossibilità di espletare controlli "in loco" senza preavviso, o di applicare, nei confronti della SOA inadempiente agli obblighi sanciti dalla legge italiana, le sanzioni irrogate dalle predette AVCP e ANAC, dal momento che le Autorità italiane non dispongono di poteri coercitivi all'estero. Tale esigenza di controllo sulle SOA risponderebbe, pertanto, all'esigenza di tutelare l'"ordine pubblico", la quale si ritiene possa giustificare restrizioni alla "libera prestazione dei servizi" e alla "libertà di stabilimento", come attestato dalla giurisprudenza della Corte UE e come riconosciuto anche dall'art. 16, par. 1, della succitata Direttiva "servizi". Sul punto la Commissione ribatte che, pur ammettendo un'esigenza di "ordine pubblico" alla base della contestata normativa italiana, questa sarebbe "sproporzionata" rispetto alla tutela della predetta istanza generale: infatti, pur in assenza di sedi in Italia, ma stanti gli Accordi di collaborazione tra le Autorità Amministrative dei diversi Stati UE, l'Italia potrebbe eseguire i propri accertamenti sulle SOA avvalendosi del contributo degli organi degli altri Paesi dell'Unione.

Stato della Procedura

Il 18 novembre 2016 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE

"Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una "pubblica gara". Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proproga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonchè di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2015/2167 – ex art. 258 del TFUE.
"Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'"Accordo di partenariato" sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell'Africa occidentale, degli "Accordi di partenariato" vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui "clausola di esclusività" (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell'Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell'Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc..), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L'Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all'agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L'Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l'Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2016/0775	Mancato recepimento della Direttiva 2015/565/UE che modifica la Direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2016/2013 – ex art. 258 del TFUE.
"Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una "procedura" come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali genticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata "con fenotipo sofferente". Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di "procedura", come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un "fenotipo sofferente". L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un "progetto" come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 3 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Salute

Procedura di infrazione n. 2016/0775 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancato recepimento della Direttiva 2015/565/UE che modifica la Direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento interno, la Direttiva 2015/565/UE che modifica la Direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani.
Ai sensi dell'art. 2 di essa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 29 ottobre 2016, della medesima. Tali misure debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.
Non avendo avuto comunicazione di tali misure, la Commissione ha ritenuto le stesse non ancora adottate dalle Autorità italiane, concludendo per il mancato recepimento della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 24 Novembre 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto nell'ordinamento nazionale la Direttiva 2015/565/UE mediante il Decreto Legislativo del 16 dicembre 2016, n. 256.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.
"Qualità dell'acqua destinata al consumo umano"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull'acqua destinata al consumo umano. L'art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le "misure necessarie" a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai "requisiti minimi" indicati all'allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri "microbiologici" e "chimici"). L'art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l'art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le "misure" correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l'uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L'art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, "deroghe" ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l'approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di "deroga" presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l'indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell'esistenza e delle condizioni di tali "deroghe". In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di "deroga" dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell'arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all'Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all'arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all'uso dell'acqua nelle aree recanti concentrazioni "non a norma" dei suddetti valori chimici; l'attuazione delle azioni correttive di cui all'allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l'Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell'Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0773	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2016/0773 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 39 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 18 settembre 2016, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE
"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'"Autorità di vigilanza indipendente". Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si atttengono alle regole della libera concorrenza (di talchè il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, nè le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE

"Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di essa Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell'ordinamento nazionale a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. "Legge europea 2014"

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE
"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par.fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di "armonizzare" la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo "integrato" alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a "requisiti operativi" e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FASBs è, essenzialmente, quello di : 1) "ottimizzare l'uso dello spazio aereo" in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FASBs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche "l'Organo di valutazione delle prestazioni", istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Itali risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato "Organo di valutazione delle prestazioni" ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par.fi 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir.va 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente "distinti", in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi - storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di "servizio pubblico", che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di "leale cooperazione" ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE

"Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul "servizio universale", come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi "minimi" di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l'art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in "contrasto" con la stessa Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali"(nel senso che l'osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L'altra Direttiva di cui sopra, sul "servizio universale", si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l'art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l'applicazione delle "*norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori*". Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale – rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul "servizio universale", per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d'altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l'obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all'esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali", non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio uni versale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell'11/05/12, cui è seguito l'intervento legislativo di cui all'art. 23, co. 12 quinquedeciem, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, "aree"commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l'AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull'osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest'ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 2 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE

"Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, sulla tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", non è stato attuato. Tale articolo stabilisce che l'organizzatore e/o il venditore di viaggi debbano essere assistiti da garanzie tali che, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, siano in grado di assicurare, comunque, il rimpatrio dei rispettivi clienti ed il rimborso, ai medesimi, del danaro che essi hanno già corrisposto. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con il combinato disposto degli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e del Decreto Ministeriale n. 349/1999, ai sensi del quale le suddette garanzie sono state poste a carico della Finanza pubblica, in particolare da un "Fondo nazionale di garanzia" attualmente presente presso il "Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali" (MIBACT). Tale fondo è stato ed è in parte alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 4% del premio che gli operatori del settore turistico pagano per un'altra assicurazione, che è quella, obbligatoria, di cui all'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Lo stesso fondo, poi, è stato integrato con numerosi ulteriori stanziamenti pubblici, di diversa provenienza. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non assicuri "effettivamente", ai clienti dei tour operators falliti o comunque insolventi, il rimpatrio ed il rimborso ai sensi dell'art. 7 succitato. Ciò dipenderebbe, in primo luogo, dall'insufficienza dell'ammontare del fondo stesso, che si è drammaticamente evidenziata, soprattutto, a seguito del fallimento dell'importante tour operator "Todo Mundo". In secondo luogo, è stato rilevato come l'effettività dei rimborsi sarebbe vieppiù indebolita dalla lungaggine delle procedure di liquidazione delle somme richieste: infatti, le quote del premio dell'assicurazione obbligatoria dei tour operators sono prima assegnate al bilancio generale dello Stato e, solo in seconda battuta, al Fondo in oggetto. Infine, la Commissione rileva che la disciplina italiana limita impropriamente le garanzie, previste dall'art. 7 della Direttiva, al solo caso in cui, per il fallimento/insolvenza del tour operator, il cliente stesso rimanga bloccato all'estero. Al riguardo, la Direttiva 90/314/CE, per converso, estende le medesime garanzie ad ogni caso in cui, a causa dell'insolvenza del tour operator, il consumatore stesso non possa effettuare il viaggio di ritorno, essendo indifferente che egli debba ritornare da uno stato diverso da quello di residenza o meno. In superamento dei rilievi della Commissione, l'Italia ha deciso di trasferire il sistema, di finanziamento delle garanzie di cui all'art. 7 della Direttiva, dalla Finanza pubblica ai privati (vedi infra).

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, l'art. 9 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha: 1) soppresso il Fondo previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 79/2011 ed imposto, ai tour operators, la stipula di una polizza obbligatoria a "copertura" delle garanzie di cui al succitato art. 7 della Dir.va 90/314/CE; 2) esteso la garanzia del "rimpatrio" anche a quanti, per l'insolvenza o per il fallimento del tour operator, non possono fare rientro, presso la loro dimora, da luoghi o località dello stesso Stato.

finanziario nel breve/medio periodo

Con la privatizzazione del sistema ex art. 7 della Dir. 90/314/CE, nessun impatto sulla finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

RINVII PREGIUDIZIALI AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-41/15	Regolamento (UE) n. 407/2010 – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria – Decisione di esecuzione 2011/77/UE – Assistenza finanziaria dell'Unione europea all'Irlanda – Ricapitalizzazione delle banche nazionali – Diritto delle società – Seconda Direttiva 77/91/CEE – Articoli 8, 25 e 29 – Ricapitalizzazione di una banca mediante un'ordinanza ingiuntiva di un giudice – Aumento del capitale sociale senza una decisione dell'assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse – Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale	sentenza	No

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Rinvio pregiudiziale n. C- 41/15 - ex art. 267 del TFUE
"Regolamento (UE) n. 407/2010 – Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Alla Corte UE, la Corte Suprema irlandese chiede di interpretare gli artt. 8, 25 e 29 della Direttiva 77/91/CEE, che attribuisce diverse garanzie ai soci di società per azioni (s.p.a.). In particolare, detto art. 8 vieta alla s.p.a. di emettere le azioni stesse ad un valore inferiore a quello nominale (onde i soci non si trovino a possedere azioni sottovalutate). I succitati artt. 25 e 29, poi – essendo l'operazione societaria dell'"aumento del capitale sociale" suscettibile di danneggiare i soci già presenti in società, se non la sottoscrivono – stabiliscono che: 1) solo l'assemblea dei predetti "vecchi" soci può decidere l'aumento del capitale sociale; 2) lo stesso aumento deve essere offerto in sottoscrizione, in primis, ai soci esistenti ("diritto di opzione"); 3) solo i medesimi "vecchi" soci possono sopprimere il diritto di opzione loro spettante. Ora, con il Meccanismo europeo di Stabilizzazione (MES) istituito dal Reg.to n. 407/2010, la UE concede dei finanziamenti a quegli Stati, che di essa fanno parte, i quali subiscano gravi perturbazioni economiche o finanziarie, per circostanze eccezionali che non possono controllare. Per accedere a tale finanziamento, volto ad evitare che la crisi nazionale contagi l'intera UE, lo stesso Stato interessato deve ottenere l'approvazione, da parte delle Autorità europee, di un "programma di aggiustamento economico e finanziario", recante indicazione delle varie "misure" che esso Stato intende adottare per risanare la propria situazione. Con Decisione 2011/77/UE, la UE ha concesso detto finanziamento MES all'Irlanda, approvando un relativo "programma di aggiustamento" recante importanti misure di ricapitalizzazione del settore bancario nazionale, meglio disciplinate dalla legge interna irlandese. Quest'ultima consente al Ministro delle Finanze di imporre ad un "determinato ente", pur in mancanza di una delibera conforme dell'assemblea dei soci dell'ente in parola, le seguenti operazioni: 1) aumento del capitale sociale; 2) esclusione del diritto di opzione dei vecchi soci sull'aumento predetto e attribuzione del medesimo ad esso Ministro delle Finanze; 3) attribuzione a tutte le azioni delle società, comprese quelle già spettanti ai vecchi soci, di un valore inferiore a quello nominale. In concreto, tutte le succitate operazioni sono state imposte con "ordinanza", dal Ministro delle Finanze dell'Irlanda, ad un gruppo creditizio con sede in tale Stato. A seguito di tali interventi, il Ministro delle Finanze acquistava una quota del 99,2% sulla Holding ("ILPGH") di detto gruppo, mentre i "vecchi" soci si ritrovavano solo con l'esigua quota residua, peraltro di valore inferiore a quello nominale. Al riguardo, la Corte UE precisa: 1) che tale disciplina nazionale contrasta con la Dir. 77/91/CEE, la quale attribuisce solo ai soci le decisioni circa l'aumento del capitale sociale e circa l'esclusione, su di esso, dell'opzione a favore dei soci stessi; 2) che, tuttavia, la medesima disciplina è in accordo con il succitato Reg. n. 407/2010; 3) che le ragioni sottese a tale Regolamento - inerenti al contrasto di fenomeni di crisi idonei a coinvolgere, con conseguenze dirompenti, tutta l'Eurozona – devono prevalere, in quanto rilevanti per l'intera collettività, sulle ragioni individuali dei singoli soci delle società creditizie in oggetto.

Stato della Procedura

In data 08/11/2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 41/15 ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 147/15	Tutela dell'ambiente – Gestione dei rifiuti – Direttiva 2006/21/CE – Articolo 10, paragrafo 2 – Riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione – Conferimento in discarica o recupero dei suddetti rifiuti	sentenza	No
Scheda 2 C- 444/15	Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente – Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Nozione di uso di "piccole aree a livello locale" – Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate	sentenza	No
Scheda 3 C- 686/15	Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l'azione dell'Unione europea in materia di acque – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Calcolo dell'importo dovuto dal consumatore – Parte variabile connessa al consumo effettivo e parte fissa indipendente da tale consumo	sentenza	No
Scheda 4 C- 272/15	Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra – Obbligo di restituire quote di emissioni per i voli tra gli Stati membri dell'Unione e la maggior parte degli Stati terzi – Decisione n. 377/2013/UE – Articolo 1 – Deroga temporanea – Esclusione dei voli da e verso aeroporti situati in Svizzera – Disparità di trattamento tra Stati terzi – Principio generale della parità di trattamento – Inapplicabilità.	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C-147/15 - ex art. 267 del TFUE
"Tutela dell'ambiente – Gestione dei rifiuti – Direttiva 2006/21/CE – Art. 10, par. 2"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Il Consiglio di Stato italiano ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 10, par. 2, della Direttiva 2006/21/CE, concernente la gestione dei rifiuti derivanti da varie attività di sfruttamento delle risorse minerali (c.d. rifiuti delle industrie estrattive). Per il succitato art. 10, una delle modalità di gestione di tali rifiuti di estrazione può concernere l'utilizzo degli stessi in funzione di riempimento dei "vuoti di miniera". Ora, il par. 2 di detto art. 10 precisa che, quando detto riempimento si realizzi mediante l'uso di rifiuti non derivanti da attività estrattive, la stessa operazione non ricade sotto la disciplina della medesima Dir. 2006/21/CE, bensì della diversa Direttiva 1999/31/CE, la quale attiene alle "discariche" dei rifiuti in generale. Quindi, ogni attività di riempimento dei vuoti di miniera attraverso l'utilizzo di rifiuti diversi da quelli di estrazione, dovrebbe essere riguardata come un posizionamento in "discarica" dei rifiuti in questione e, pertanto, essere sottoposta alla disciplina della Dir. 1999/31/CE e non a quella della Dir. 2006/21/CE. Ne deriverebbe, per il soggetto esercente una tale attività, l'obbligo di sottoporsi ai penetranti controlli relativi alla gestione di "discariche". Anche il legislatore italiano (D. Lgs. 117/2008, art. 10, co. 3°) ha disposto che quando il riempimento dei vuoti, prodotti dall'attività estrattiva, avvenga con rifiuti diversi da quelli di estrazione, debba ricadere sotto la disciplina sulle "discariche" di rifiuti. Il caso: un'impresa intendeva eseguire un progetto di "recupero ambientale", consistente nel riempimento delle aree vuote di una cava con rifiuti diversi da quelli di estrazione. Si chiedeva pertanto alla Corte UE di chiarire se, per la normativa dell'Unione, tale operazione costituisse un'attività di "discarica" di rifiuti (essendo i rifiuti, utilizzati nella fattispecie, di natura non estrattiva), ovvero no (in quanto finalizzata ad un "recupero" dei rifiuti in oggetto). Al riguardo, la Corte ha innanzitutto sottolineato come alcune versioni linguistiche (tedesca, inglese) del succitato par. 2 dell'art. 10 della Dir. 2006/21/CE non assoggettino, sempre, alla normativa sulle discariche il riempimento di cave con rifiuti non estrattivi, ma prevedano tale trattamento solo ove ciò "risulti appropriato". Peraltro, per la "ratio" generale sottesa alla medesima Direttiva sulle discariche, l'attività che concerne le stesse è solo quella finalizzata allo "smaltimento" dei rifiuti. Ora, il concetto di "smaltimento" si distingue nettamente da quello di "recupero". Il primo, infatti, implica la mera collocazione dei rifiuti sulla superficie o dentro il terreno di un'area, laddove il "recupero" comporta che tali rifiuti, collocati nel modo predetto, svolgano altresì una funzione, cui avrebbero dovuto assolvere altri materiali in mancanza dei rifiuti medesimi. Applicando tali criteri al caso del "riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti non estrattivi", la Corte ha quindi stabilito che, ove il riempimento stesso venga effettuato al mero scopo di trovare una collocazione ai rifiuti in questione, rileverà la fattispecie dello "smaltimento", mentre, laddove il riempimento medesimo svolga una qualche funzione (estetica, di equilibrio fisico, etc....), sussisteranno gli estremi del "recupero", per cui non potrà trovare applicazione la succitata Dir. 1999/31/CE sulle discariche.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-147/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C-444/15 - ex art. 267 del TFUE
"Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Il T.A.R per il Veneto ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare, giudicandone la validità, l'art. 3, par. 3, della Direttiva 2001/42/CE. Prima di essa, la Direttiva "habitat" (n. 92/43/CEE) ha istituito una rete europea di aree dotate di particolare valore ambientale e, come tali, meritevoli di una protezione rafforzata. Tali "aree", prima denominate Siti di Importanza Comunitaria dalla Commissione europea, quindi ridenominate Zone Speciali di Conservazione dai singoli Stati UE in cui si trovano, in ragione di tali classificazioni debbono essere rese destinatarie, da parte dei medesimi Stati, di efficaci misure di tutela dei loro habitat tipici. Ne deriva che lo Stato UE, nel cui territorio esse giacciono e che decida di realizzarvi un "progetto" idoneo ad alterarne gli equilibri naturali, ha l'obbligo di sottoporre il progetto medesimo ad una procedura di "opportuna valutazione", disciplinata dagli artt. 6 e 7 della stessa Dir. 92/43/CEE. Ora, l'art. 3 della diversa Direttiva 2001/42, di cui si chiede l'interpretazione (vedi sopra), sottopone automaticamente ad un'ennesima procedura di "valutazione ambientale" tutti i progetti che la sopra indicata "Dir. 92/43/CEE" assoggetta alla propria procedura di "valutazione", in precedenza menzionata. Si precisa che, rispetto a quest'ultima, la procedura di "valutazione ambientale" di cui alla Dir. 2001/42 non opera sostitutivamente, ma integrativamente. Ora, il par. 3 del citato art. 3 della Dir. 2001/42 stabilisce che quando il progetto considerato - ricadente all'interno del SIC o ZSC e, quindi, soggetto alla "valutazione" disciplinata dagli artt. 6 e 7 della Dir. "habitat" - si risolva nell'"uso di piccole aree a livello locale", la diversa "valutazione ambientale" della Dir. 2001/42 non debba essergli applicata in modo automatico, ma venga esperita solo quando lo Stato UE interessato "determini" che lo stesso progetto presenta "effetti significativi sull'ambiente". Si è chiesto pertanto, alla Corte UE, se tale esenzione dalla "valutazione ambientale" della Dir.va 2001/42/CE confligga, o meno, con l'art. 191, par. 2 del Trattato TFUE - il quale stabilisce che la UE, in materia ambientale, appresti un "elevato" livello di tutela – e, pertanto, se le relative norme risultino "invalide" (al pari di tutte le norme "secondarie" contrastanti con disposizioni di rango primario come quelle contenute nei Trattati). Al riguardo, la Corte UE ha precisato che l'obbligo di predisporre un livello di tutela "elevato" non impone, per forza, l'applicazione degli standards più elevati di protezione ambientali invenibili ad un certo stadio delle conoscenze tecnico/scientifiche. Quindi, il fatto che i progetti di "uso di piccole aree a livello locale", assoggettati per obbligo alla valutazione di cui alla Direttiva "habitat" (92/43/CEE), siano sottoposti alla "valutazione ambientale", di cui alla Dir. 2001/42, solo nell'evenienza in cui ciò risulti opportuno in esito all'espletamento di una preventiva "verifica" in tal senso, non contraddice l'esigenza di tutelare energicamente l'ambiente. Quanto alla nozione di "piccole aree a livello locale", la Corte UE ha identificato le stesse in appezzamenti di estensione "minima" all'interno di ambiti territoriali di competenza del Comune o, al massimo, della Provincia.

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-444/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 3 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C-686/15 - ex art. 267 del TFUE
"Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Quadro per l'azione dell'Unione europea in materia di acque**"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Un giudice croato ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare la Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione della Comunità europea (ora Unione europea) in materia di acque. Detta Direttiva definisce principi normativi generali e obiettivi di massima, fra cui, fondamentale, quello di spingere gli Stati UE ad un controllo "qualitativo" dell'acqua. Il raggiungimento di un tale scopo presuppone: 1) l'adozione di misure di ostacolo agli sprechi, tali da incoraggiare gli utenti ad un uso oculato delle risorse idriche (si tratta, dunque, di interventi di controllo della "quantità" dell'acqua stessa); 2) la buona manutenzione e conservazione dei sistemi di erogazione della risorsa in questione, con tutte le misure accessorie che ciò comporta. I punti predetti possono essere attuati, come prevede la Direttiva in questione, attraverso misure di "recupero dei costi dei servizi idrici". Al riguardo, l'art. 9 della stessa Dir. 2000/60/CE dispone che gli Stati membri dell'Unione europea, entro il 2010, dispieghino le seguenti azioni: 1) adottino politiche dei "prezzi dell'acqua" adeguate ad incoraggiare gli utenti ad usare le risorse idriche in modo efficiente; 2) si adoperino per un recupero dei costi dei servizi idrici, facendo sì che il recupero gravi, sui vari settori di impiego dell'acqua (famiglie, industria e agricoltura), secondo i criteri stabiliti mediante un'"analisi economica" effettuata in conformità all'Allegato III della Direttiva medesima. Ora, la normativa nazionale croata stabilisce che gli utenti dei servizi idrici debbano pagare, per l'erogazione dei medesimi, un prezzo base costituito da una parte "fissa" e da una "variabile". Mentre quest'ultima è proporzionale al volume di acqua effettivamente consumata, la parte fissa viene richiesta, dall'Amministrazione, per coprire i costi concernenti l'allacciamento degli immobili alle opere di approvvigionamento idrico e la manutenzione delle stesse, la lettura dei contatori, il mantenimento della salubrità dell'acqua potabile, etc. Si chiedeva pertanto alla Corte UE se l'imposizione, al fruitore del servizio idrico, di detta parte "fissa" di prezzo, indipendente nel suo ammontare dalla quantità del consumo effettivo diacqua, fosse compatibile con la summenzionata Dir. 2000/60/CE: infatti l'art. 9 della stessa, collegando la politica dei prezzi del servizio idrico, che i vari Stati UE debbono adottare, allo scopo di incoraggiare un consumo efficiente dell'acqua, lascerebbe intendere che i prezzi stessi debbano parametrarsi solo sulla quantità di risorse idriche effettivamente consumate. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che gli orientamenti di cui al predetto art. 9, circa il sistema dei prezzi dei servizi idrici, non rispondono solo all'esigenza di incentivare un uso prudente ed efficiente dell'acqua, ma anche a quella di consentire alle Amministrazioni di reperire le risorse (anche ingenti) necessarie a coprire i costi del mantenimento dell'apparato di distribuzione dell'acqua stessa e di smaltimento efficace dei reflui. In questa prospettiva, l'imposizione all'utente di una parte "fissa" di prezzo, svincolata dal consumo idrico effettivo ma funzionale ad ammortizzare i costi predetti, sarebbe pienamente in linea con la "ratio" della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 7 dicembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-686/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 4 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C-272/15 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di giudicare della validità della Decisione n. 377/2013/UE, che apporta una "deroga temporanea" alle norme della Dir.va 2003/87/CE. Quest'ultima si propone di garantire, all'interno dell'Unione europea, la riduzione progressiva delle immissioni, nell'ambiente, di gas responsabili del c.d. "effetto serra". Pertanto, in primo luogo, essa stabilisce che a ciascuno Stato UE sia vietato, nel complesso, di immettere biossido di carbonio in quantità superiore ad un certo "tetto". Quest'ultimo, all'interno del singolo Stato UE, viene poi ripartito per settori di attività e, all'interno di ciascuno di essi, per singoli centri di produzione del gas in questione. Ogni gestore di tali centri ottiene, dunque, dietro autorizzazione pubblica, un certo plafond di quote di emissione, cioè il diritto di immettere, nell'ambiente, un "tot" di tonnellate di biossido di carbonio. Entro il 30 aprile di ogni anno, poi, ciascun soggetto emittente deve "restituire" tante tonnellate di gas quante quelle immesse, nell'ambiente, nell'anno civile precedente. Ciò implica che l'emittente non disponga più del diritto di immettere, nell'ambiente, una quantità di tonnellate di gas corrispondente a quella da "restituire". Se, poi, la quantità di quote di cui dispone residualmente la singola impresa, dedotte quelle che deve "restituire", è troppo bassa per le sue necessità industriali (oppure è esaurita del tutto), potrà acquistare nuove quote, nei limiti del plafond accordatole per il relativo periodo. Ora, detta Decisione 377/2013/UE introduce una deroga temporanea a tali obblighi di restituzione, in materia di emissioni prodotte attraverso l'attività dei voli aerei. In particolare, essa consente alle imprese UE esercenti voli aerei di non restituire, entro certi termini e condizioni, le quote di biossido di carbonio immesse, nell'ambiente, in conseguenza dei viaggi da o per Stati "terzi" rispetto alla UE medesima e non aderenti nè all'EFTA nè al SEE, né risultanti firmatari di un accordo di adesione alla UE. Tuttavia, la stessa Decisione non estende tale regime di esenzione ai voli da o per la Svizzera (che pure non aderisce né all'EFTA, né al SEE, né ha firmato accordi di adesione alla UE). Si è quindi chiesto alla Corte UE se la mancata inclusione della Svizzera, nell'ambito della deroga istituita dalla Decisione in oggetto, non ponga quest'ultima in contrasto con il principio generale dell'ordinamento UE relativo alla "parità di trattamento" e, pertanto, non renda la stessa "invalida" (in quanto norma secondaria in conflitto con norme primarie). Al riguardo, la Corte ha escluso un tale presunto contrasto, in quanto tale Decisione è stata adottata dalla UE per preparare la stipula di un Trattato internazionale sulla riduzione delle emissioni di biossido di carbonio da parte dell'aviazione civile: essa attiene, quindi, alla sfera delle relazioni "internazionali" della UE stessa, le quali debbono essere improntate a valutazioni e criteri di ordine prevalentemente politico e non, invece, ad astratti parametri logico giuridici come quello della "parità di trattamento". Peraltro, la Corte sottolinea che, giuridicamente, non esiste traccia, nei Trattati, dell'obbligo della UE di trattare tutti gli stati "terzi", sotto ogni aspetto, allo stesso modo.

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-272/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

PAGINA BIANCA

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 162/16	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione a una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	ordinanza	No
Scheda 2 C-225/15	Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Giochi d'azzardo – Restrizioni – Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità – Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria – Esclusione dell'offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti. Direttiva 2004/18/CE – articolo 47 - Applicabilità	sentenza	No
Scheda 3 C- 458/15 e C-67/15	Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 12 – Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico – Proroga automatica – Assenza di procedura di gara	ordinanza	No
Scheda 4 C-318/15	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7, lett. c) – Importi delle soglie degli appalti pubblici – Soglia non raggiunta – Offerte anormalmente basse – Esclusione automatica – Facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice – Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione dei servizi e dal principio generale di non discriminazione – Appalti tali da presentare un interesse transfrontaliero certo	sentenza	No
Scheda 5 C-199/15	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45 – Artt. 49 e 56 TFUE – Appalti pubblici – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Documento unico di regolarità contributiva – Rettifica di irregolarità	sentenza	No

Scheda 6 C-553/15	Appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione dell'appalto senza indizione di una procedura di gara – Affidamento detto "in house" – Presupposti – Controllo analogo – Svolgimento dell'attività prevalente – Società affidataria a capitale pubblico partecipata da vari enti territoriali – Attività svolta altresì a favore di enti territoriali non soci – Attività imposta da un'autorità pubblica non socia	sentenza	No
Scheda 7 C-594/14	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 2 – Principio di parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Appalto relativo alla fornitura di un sistema di comunicazioni complesso – Difficoltà di esecuzione – Disaccordo delle parti riguardo alle responsabilità – Transazione – Riduzione della portata del contratto – Trasformazione di una locazione di materiale in una vendita – Modifica sostanziale di un appalto – Giustificazione basata sull'opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole	sentenza	No
Scheda 8 C-6/15	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 43, paragrafo 2 – Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Metodo di valutazione – Regole di ponderazione – Obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione – Portata dell'obbligo	sentenza	No
Scheda 9 C-355/15	Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire – Articolo 2 bis, paragrafo 2 – Nozione di "offerente interessato" – Diritto di un offerente definitivamente escluso dall'amministrazione aggiudicatrice di ricorrere avverso la successiva decisione di aggiudicazione dell'appalto	sentenza	No
Scheda 10 C-171/15	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, par. 2 – Situazione personale del candidato o dell'offerente – Cause di esclusione facoltative – Grave errore nell'esercizio dell'attività personale – Normativa nazionale che prevede un esame caso per caso, in applicazione del principio di proporzionalità – Decisioni delle Amministrazioni aggiudicatrici – Direttiva 89/665/CEE – Sindacato giurisdizionale	sentenza	No
Scheda 11 C-140/16	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione ad una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	ordinanza	No

Scheda 12 C-697/15	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Direttiva 2014/24/UE – Partecipazione ad una procedura di gara – Offerente che ha omesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro – Obbligo giurisprudenziale di fornire tale indicazione – Esclusione dall'appalto senza possibilità di rettificare tale omissione	ordinanza	No

Scheda 1 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 162/16 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE**"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per il Molise (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare, in rapporto alla materia dei "pubblici appalti", i principi generali del diritto UE della "parità di trattamento", della "trasparenza", della "libera circolazione dei servizi" e della "libertà di stabilimento delle imprese". I pubblici appalti sono stipulati, dalle Amministrazioni, con operatori economici (appaltatori) i quali, dietro corrispettivo, eseguono per le prime varie prestazioni. Di regola, le Amministrazioni non possono scegliere detti operatori secondo il loro arbitrio, dovendoli piuttosto selezionare in base ad apposite procedure improntate ai principi sopra indicati. Esemplare, in tal senso, è la procedura della "pubblica gara", in base alla quale diviene aggiudicatario del pubblico appalto il vincitore di un concorso aperto alla partecipazione di tutti gli operatori "interessati", anche provenienti da altri Stati UE. Ora, lo schema della "pubblica gara", che si informa ai già menzionati principi UE, può essere, in concreto, modulato in modo tale da finire per ledere i medesimi. Il caso: in Italia, l'art. 86, co. 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 26, co. 6, del D. Lgs n. 81/2008, impongono, ai concorrenti alle gare per l'assegnazione degli appalti pubblici, di indicare nella propria "offerta", separatamente, il costo previsto per garantire la "sicurezza" sul lavoro, affinchè l'Amministrazione possa verificare se, in base ad alcuni parametri standard di costo, l'offerta in questione sia attendibile o "anomala". Ora, il Consiglio di Stato interpreta dette norme nazionali nel senso che la mancata distinta indicazione, nell'offerta, del costo relativo alla sicurezza, causerebbe l'automatica esclusione del concorrente dalla partecipazione alla gara pubblica, anche ove tale conseguenza non fosse menzionata in nessuno dei documenti di gara e pur quando lo stesso costo, ancorchè non separatamente segnalato nell'offerta, fosse del tutto adeguato. La Corte UE ha chiarito che la disciplina italiana in oggetto, come interpretata dal Consiglio di Stato, pregiudica gli operatori provenienti da altri Stati UE rispetto a quelli italiani. Detti "transfrontalieri", infatti, ben più difficilmente degli italiani potrebbero essere edotti, in mancanza di apposita menzione nei documenti di gara, della normativa nazionale italiana e dell'interpretazione fornitane dal Consiglio di Stato. Quindi, del tutto incolpevolmente, alcuni dei partecipanti alla gara, in prevalenza transfrontalieri, si troverebbero in condizioni tali da non essere in grado di formulare un'offerta valida, con la conseguente estromissione dalla competizione. Ciò, per la Corte UE, lederebbe sia il succitato principio della parità di trattamento tra tutti i concorrenti alla gara, sia i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento delle imprese, secondo i quali la normativa di ciascuno Stato UE deve concedere, e agli operatori "interni", e a quelli "transfrontalieri", le stesse opportunità di partecipare alle attività economiche del medesimo Stato. Detta "parità di trattamento" verrebbe invece ripristinata ove la normativa italiana fosse interpretata nel senso di concedere, ai candidati che hanno omesso di precisare nella propria offerta il costo per la sicurezza, di integrare successivamente tale menzione, entro un termine ragionevole.

Stato della Procedura

In data 10 novembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 162/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 2 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-225/15 - ex art. 267 del TFUE
"Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Giochi d'azzardo – Restrizioni"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Tribunale Penale di Reggio Calabria (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 49 del Trattato TFUE, nonchè l'art. 47 della Direttiva 2004/18/CE. Detto art. 49 TFUE sancisce la "libertà di stabilimento delle imprese", la quale, tra l'altro, impone ad ogni Stato dell'Unione di garantire, agli imprenditori provenienti da altri Stati UE, le stesse opportunità concesse agli imprenditori "domestici" quanto all'istituzione, sul proprio territorio, di una "stabile organizzazione" aziendale. Il già menzionato art. 47 della Dir. 2004/18/CE, invece, stabilisce che quando un'Amministrazione subordini la partecipazione dei concorrenti ad una gara, da essa indetta per l'aggiudicazione di un appalto, al fatto che provino la propria "capacità economica e finanziaria" mediante "idonee dichiarazioni bancarie", gli stessi concorrenti possano, se per fondati motivi non siano in grado di produrre tali attestazioni, dimostrare la predetta "capacità" mediante qualsiasi altro documento che la P.A. stessa ritenga "idoneo". L'art. 17 della medesima Direttiva stabilisce tuttavia che, in generale, la normativa in essa contenuta non si applica alle concessioni pubbliche "di servizi", atteso che le diverse modalità di remunerazione del "concessionario", rispetto all'appaltatore, diversificano i due istituti. In Italia, l'art. 10, co.mi 9 octies e 9 novies, del D. L. n. 16/2012, ha previsto l'attribuzione di un certo numero di nuove concessioni, aventi ad oggetto l'erogazione, da parte degli assegnatari, del servizio di raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi. L'art. 3.2 delle "regole amministrative" imponeva alle imprese - concorrenti per l'assegnazione di tali concessioni, costituitesi da meno di 2 anni e aventi ricavi inferiori ai 2 mln di euro negli ultimi due esercizi - di presentare attestazioni rilasciate da almeno "due" istituti bancari, comprovanti la loro capacità economica e finanziaria. Al riguardo, la Corte UE ha in primo luogo escluso l'incompatibilità di tale normativa nazionale con il succitato art. 47 della Dir. 2004/18/CE, in quanto l'art. 17 di essa (vedi sopra) esclude espressamente le concessioni di servizi dall'applicazione degli articoli della Direttiva stessa. Quanto alla compatibilità con il suindicato art. 49 TFUE, la Corte UE ha precisato che l'obbligo di presentare l'attestazione di due istituti bancari costituisce, in effetti, una limitazione alla "libertà" di stabilimento delle imprese (anche se, come sostiene l'Avvocato generale, rimane indimostrato come tale limitazione penalizzi gli operatori di altri Stati UE rispetto a quelli italiani, essendo rivolta a tutte le imprese di nuova costituzione sia italiane che transfrontaliere). La stessa Corte, comunque, pur ritenendo la normativa italiana, di cui si tratta, contrastante con la "libertà" economica di cui all'art. 49 TFUE, ha in ogni caso affermato che detta libertà può essere legittimamente sacrificata in funzione della tutela di superiori ragioni imperative di ordine "generale". Fra queste, figura l'esigenza – attinente l'"ordine pubblico" - di garantire ai vincitori di scommesse il legittimo conseguimento del premio divisato, laddove la stessa esigenza potrebbe essere compromessa ove le società, che raccogliessero tali scommesse, non fossero assistite dalle debite coperture finanziarie.

Stato della Procedura

In data 8 settembre2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 225/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Appalti

Rinvii pregiudiziali n.ri C-458/14 e C-67/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici e libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per la Lombardia (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, la quale disciplina tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività viene ammesso, soltanto, ove autorizzato da una "decisione" emessa dalla pubblica Autorità (c.d. "regime di autorizzazione"). Se tali attività, nello specifico, presentano natura economica e concernono l'utilizzo di "risorse naturali scarse", il succitato articolo dispone, al par. 1, che la pubblica Autorità ammetta con "decisione", all'esercizio di esse, non operatori scelti arbitrariamente, ma individuati tramite "procedure di selezione". Sono, questi ultimi, gli operatori che le stesse Autorità competenti ritengono, previa attenta comparazione con altri, idonei a garantire le condizioni oggettivamente migliori in relazione all'esercizio delle attività medesime. Il par. 2 di tale art. 12, poi, stabilisce che la "decisione", di cui sopra, abbia una durata limitata e non possa essere rinnovata automaticamente. Infatti, le circostanze che inducono la pubblica Autorità a preferire le condizioni offerte da un operatore rispetto a quelle offerte da altri, orientando in favore del primo la decisione di consentire l'esercizio dell'attività in questione, possono modificarsi con il tempo, rendendo opportuno informare la "decisione" a differenti criteri e suggerendo di dirigerla in favore di altri operatori, tramite l'espletamento di una nuova procedura selettiva. Diverso è il campo di applicazione della Direttiva 2014/23/UE sulle "concessioni di servizi". Detti servizi, come le attività di cui al predetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, non possono essere esercitati da un operatore, se non in base ad apposita "decisione" della pubblica Autorità (c.d. "concessione"). Tuttavia, nei casi di cui al predetto art. 12, la decisione delle Autorità attribuisce all'operatore un "diritto" all'esercizio, imponendogli, riguardo a questo, il rispetto di istruzioni puramente generiche. Nella "concessione di servizi", invece, l'operatore è "obbligato", verso la pubblica Autorità, ad esercitare un'attività secondo circostanziate modalità fissate da questa medesima. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, in Italia, le concessioni di beni del demanio marittimo e lacuale, in favore di operatori che vi esercitino attività turistico/ricreative, ricadranno nell'ambito delle "attività" di cui all'art. 12 della summenzionata Dir. 2006/123/CE ("regime di autorizzazione"), ovvero in quello delle "concessioni di servizi", in base alla valutazione che ne darà il giudice del rinvio, applicando i criteri di distinzione sopra enucleati dalla Corte stessa. Comunque, ove la situazione in oggetto venga ricondotta al disposto di cui all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, confliggerebbe con il par. 2 dello stesso articolo - il quale vieta il rinnovo automatico della "decisione" con la quale si consente l'esercizio delle stesse attività - l'art. 1, co. 18, del D. L. n. 194/2009, come modificato dall'art. 34 duodecies del D. L. n. 179/2012. Tale normativa italiana, infatti, ha prorogato automaticamente il termine di durata delle "concessioni" di beni demaniali a fini turistico/ricreativi - in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 179/2012 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 - fino al 31 dicembre 2020.

Stato della Procedura

Il 14 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso i rinvii riuniti n.ri C-458/14 e C-67/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 4 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-318/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7, lett. c)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per il Piemonte (Italia) chiede, alla Corte UE, di interpretare i principi della "libertà di stabilimento delle imprese" e della "libera circolazione dei servizi" per tutta l'area UE (artt. 49 e 56 del TFUE): in virtù di essi, ogni Stato UE è tenuto ad applicare, agli operatori provenienti da altri Stati dell'Unione, i quali vogliano esercitare la loro attività economica sul territorio dello stesso Stato, le medesime condizioni applicate agli operatori nazionali, sia in ordine all'ubicazione di una stabile organizzazione su tale territorio, sia in relazione alla semplice erogazione di servizi all'interno di esso. La Dir.va 2004/18/CE, vigente all'epoca dei fatti, si applica ai "contratti pubblici" fra Amministrazioni ed operatori economici, il cui "valore" sia pari o superiore ad una data "soglia": quest'ultima, circa il contratto fra un'Amministrazione ed un operatore, avente ad oggetto un appalto di "lavori", corrisponde a 5 milioni di Euro. Quindi, i contratti pubblici di "appalti di lavori" che risultino sotto tale "soglia", non soggiacciono alla suddetta Direttiva. Tuttavia, anche agli appalti pubblici "sottosoglia" si devono applicare i summenzionati principi generali della "libertà di stabilimento delle imprese" e della "libera prestazione dei servizi", qualora gli stessi contratti presentino "un interesse transfrontaliero certo" (il quale si valuta in base ad una molteplicità di criteri). In Italia, l'art. 122, co. 9°, del Decreto Legislativo n. 163/2006, ammette che - per gli appalti di lavori di valore non eccedente 1 mln di Euro, aggiudicandi solo in base al parametro del prezzo più basso, al cui affidamento partecipano non meno di 10 concorrenti - l'Amministrazione stabilisca, nel relativo bando di gara, l'esclusione "automatica" dalla medesima, senza possibilità di replica, di alcune offerte anormalmente basse (ex art. 86 di detto Decreto). Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, se detta automatica esclusione, dalla partecipazione ad una gara per l'aggiudicazione della succitata categoria di appalti di lavori sotto-soglia, non fosse incompatibile con i predetti principi di libertà economica (artt. 49 e 56 TFUE), qualora, nel caso di specie, un appalto di tal genere fosse connotato da "un interesse transfrontaliero certo". Al riguardo, la Corte UE ha ritenuto "irricevibile" la questione pregiudiziale di cui si tratta, posto che la sua soluzione non servirebbe alla definizione del caso concreto, il quale si riferirebbe ad un appalto di lavori carente di un "interesse transfrontaliero certo": in tal senso, deponevano il modesto valore del medesimo (nemmeno pari ad un quarto della "soglia" fissata dalla succitata Dir. 2004/18/CE) e l'irrilevanza del fatto che il Comune piemontese, il quale commissionava detto appalto, si trovasse a meno di 200 km dal confine con la Francia. Tale circostanza non proverebbe, infatti, che gli operatori francesi (quali operatori "transfrontalieri") sarebbero stati interessati all'appalto in oggetto: gli stessi operatori, infatti, pur geograficamente più vicini, al Comune in questione, di molti operatori italiani effettivamente partecipanti alla gara, avrebbero tuttavia potuto ritenere non interessante partecipare essi stessi, stanti le difficoltà normative, linguistiche e culturali in genere, riconducibili ad un'operazione oltre i confini nazionali.

Stato della Procedura

In data 6 ottobre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 318/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 5 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 199/15 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45 – Articoli 49 e 56 TFUE – Appalti pubblici "
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 45, par. 2, della Direttiva 2004/18/CE, ancora vigente all'epoca dei fatti di cui al presente rinvio. Detto art. 45, par. 2, stabilisce che le imprese, ove versino in determinate situazioni di irregolarità, siano "escluse" dalla partecipazione alle "gare", indette dalla pubblica Amministrazione e da altri organismi pubblici, per l'aggiudicazione di appalti. Le cause di "esclusione" di cui al par. 2 di detto art. 45 debbono essere applicate, nei singoli Stati UE, solo ove gli stessi le introducano nella loro normativa nazionale. Tra di esse, figura quella relativa all'inadempienza, del concorrente, agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. L'art. 51 di detta Dir. 2004/18/CE, poi, stabilisce che l'Amministrazione aggiudicatrice "può" chiedere ai concorrenti di integrare e chiarire le loro offerte, ove siano lacunose. In Italia, il D. Lgs. 163/2006, parte II, art. 38, ha escluso, dalla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, le imprese responsabili dell'irregolarità contributiva concernente il mancato pagamento, per un periodo di contribuzione, di cifre pari ad uno scostamento superiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate. Il caso: un appalto di servizi, aggiudicato in via provvisoria ad un consorzio, veniva poi assegnato definitivamente ad un altro concorrente, in quanto scopertosi che, al momento in cui si erano chiusi i termini per la presentazione di tutte le offerte, una delle imprese aderenti al consorzio predetto risultava inadempiente ai propri obblighi contributivi, in misura tale da dover subire l'esclusione dalla gara come previsto dalle norme nazionali succitate. L'Amministrazione, quindi, destituiva il consorzio in questione dall'intestazione dell'appalto, pur risultando che, nella fattispecie, i contributi insoluti erano stati in seguito pagati dall'impresa consortile inadempiente, peraltro prima che fosse reso noto l'esito della gara medesima. Al riguardo, la Corte UE dichiarava tale disciplina italiana compatibile con il succitato art. 45 della Dir. 2004/18/CE. Infatti, circa le cause di esclusione di cui al par. 2 dell'art. 45 del TFUE, il legislatore UE concede, ai singoli Stati dell'Unione, un'amplissima libertà, fermo il rispetto dei principi generali della "trasparenza" e della "parità di trattamento": i legislatori nazionali, quindi, possono scegliere di non introdurre affatto dette cause nell'ordinamento interno, o, una volta introdotte, di regolarne a piacimento la disciplina. Pertanto, l'ordinamento UE ammette la scelta del legislatore italiano di vietare che una delle predette cause di esclusione, sussistente al momento in cui per i candidati si chiudono i termini per richiedere di partecipare alla gara pubblica, venga sanata dopo il decorso degli stessi termini, anche se, di fatto, il concorrente ha eliminato l'irregolarità in questione: al riguardo, si precisa che il predetto art. 51 prevede, semplicemente, che l'Amministrazione "possa" richiedere integrazioni o correzioni all'offerta difettosa, ma non che venga obbligata in tal senso. La libertà concessa al legislatore nazionale rende inoltre compatibile, con il diritto UE, che un'Amministrazione appaltante richieda d'ufficio, all'Autorità competente, un certificato attestante l'esistenza, o meno, di una causa di esclusione.

Stato della Procedura

In data 10 novembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 199/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 6 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 553/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione dell'appalto senza indizione di una procedura di gara"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare il diritto UE circa l'affidamento di un appalto pubblico "in house". Ai sensi di tale diritto, una pubblica Amministrazione, ove intenda affidare ad un operatore economico l'esecuzione di un appalto - di valore superiore a date "soglie" (Dir. 2004/18/CE) o, pur di valore inferiore ad esse, dotato di un "interesse transfrontaliero certo" - deve selezionare detto operatore, normalmente, mediante procedure di tipo "competitivo". In virtù di esse, l'aggiudicatario dell'appalto viene individuato, dall'Amministrazione aggiudicatrice, nell'operatore che presenti l'offerta ritenuta "migliore", previa comparazione della stessa con quelle presentate dagli altri partecipanti alle procedure medesime. La giurisprudenza, tuttavia, ha consentito che l'appaltatore venga scelto in via diretta, senza ricorso alla procedura concorsuale, quando: 1) l'appaltatore risulti interamente "in mano" a pubbliche Amministrazioni, tra cui quella aggiudicatrice dell'appalto; 2) l'Amministrazione aggiudicatrice eserciti, sull'appaltatore, lo stesso penetrante controllo che esplica sui propri servizi; 3) l'attività dell'appaltatore si indirizzi, almeno "prevalentemente", verso la stessa Amministrazione aggiudicatrice dell'appalto. Il caso: il Comune di Sulmona affidava direttamente, senza procedure comparative, un appalto di servizi alla società Cogesa, posseduta "in toto" da vari Comuni, tra cui lo stesso appaltante per la quota del 16, 6%. Dopo l'aggiudicazione dell'appalto, ma prima di stipulare il relativo contratto, tutte le Amministrazioni socie concludevano una Convenzione: questa regolava il loro esercizio, sulla Cogesa medesima, di un "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi". In seguito la Regione Abruzzo, estranea alla compagine sociale della Cogesa, imponeva alla stessa di prestare i suoi servizi anche in favore di Comuni abruzzesi non soci. Si chiedeva alla Corte UE se l'affidamento dell'appalto, da parte del Comune di Sulmona a Cogesa, potesse ritenersi, effettivamente, "in house". Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) nella fattispecie, sussiste il requisito, tipico dell'"in house", per cui l'Amministrazione aggiudicatrice esercita, sull'affidatario, un controllo analogo a quello sui propri servizi: un tale controllo spetta, al Comune in parola, non in quanto socio di Cogesa (essendo, l'entità della sua quota, modesta), ma in virtù della Convenzione predetta, anche se successiva all'aggiudicazione dell'appalto; 2) il giudizio circa la "prevalenza", nell'ambito dell'attività economica dell'appaltatore, delle operazioni indirizzate all'Amministrazione aggiudicatrice, deve considerare l'entità dei rapporti intrattenuti, da tale appaltatore, con soggetti non soci e che, per questo, risultano "terzi". Ora, il fatto che, nella fattispecie, la Cogesa abbia operato con terzi (cioè i Comuni abruzzesi che non erano soci della società) perché tenutavi da una decisione di un ente anch'esso terzo (la Regione Abruzzo) e non per decisione dei soci medesimi, è irrilevante: ove le transazioni, intervenute con tali Comuni, fossero prevalenti rispetto a quelle con l'ente affidatario (o almeno con i soci), si dovrebbe escludere la sussistenza dello schema "in house".

Stato della Procedura

In data 8 dicembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 553/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 7 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-594/14 - ex art. 267 del TFUE
" Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Art. 2 – Principio di parità di trattamento"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice danese ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 2 della Direttiva 2004/18/CE, il quale impone alle Amministrazioni (o altri Organismi pubblici), in linea di principio, di selezionare gli operatori economici, cui affidare l'esecuzione di appalti pubblici di lavori od opere o forniture, in base a metodi improntati ai principi generali UE della "parità di trattamento" degli operatori stessi, nonchè della "trasparenza". Dette modalità di aggiudicazione si identificano nella procedura "aperta" e in quella "ristretta", le quali garantiscono che l'appalto sia attribuito ad un'impresa non scelta arbitrariamente dall'Amministrazione, ma - nell'ambito di una competizione con altre imprese e in base a criteri valutativi fissati prima di tale concorso – risultata titolare dell'offerta "migliore". La "procedura negoziata", di conseguenza - cioè l'aggiudicazione "diretta" di un appalto pubblico, senza previa procedura comparativa ("gara") - è consentita solo a titolo di eccezione, nei limitati casi ex artt. 30 e 31 di detta Dir. 2004/18/CE. Nella fattispecie, un'Amministrazione di polizia aggiudicava ad un operatore, selezionato per regolare "gara", un appalto di forniture. Ritrovandosi, l'aggiudicatario, nell'impossibilità di rispettare i tempi della consegna, le parti, onde evitare un giudizio di esito incerto, comportante consistenti danni per entrambi, concludevano una "transazione". Quest'ultima sanciva la rinuncia di entrambi le parti a diversi diritti, per cui i termini originari dell'appalto risultavano significativamente modificati (attraverso la trasformazione di una locazione di materiale in una vendita e, inoltre, tramite un forte ridimensionamento dell'oggetto). Si chiedeva alla Corte UE se tale transazione costituisse un contratto di appalto sostanzialmente nuovo, tale da non poter essere stipulato direttamente con l'aggiudicatario precedente e dover essere assegnato, per converso, ad un operatore selezionato con una nuova gara tra diverse imprese, come dai "principi di trasparenza" e "parità di trattamento" sanciti dal già menzionato art. 2 della Dir. 2004/18/CE. Al riguardo, la Corte UE ha condiviso l'osservazione per cui la transazione, nella fattispecie, non veniva considerata dalle parti come espediente per concludere un nuovo contratto di appalto in elusione delle procedure concorsuali, ma solo come uno strumento necessario ad evitare una lite giudiziaria che avrebbe pesantemente danneggiato entrambi. Tuttavia, la Corte UE ha ritenuto rilevante il fatto oggettivo per cui, al di là delle non sospette intenzioni delle parti, un appalto tanto modificato nei suoi contenuti - soprattutto nei termini di una consistente riduzione del suo oggetto - avrebbe incoraggiato la partecipazione, ad una gara per la sua aggiudicazione, anche di imprese già rinunzianti a concorrere per l'aggiudicazione del contratto originario, poichè scoraggiate dall'entità dell'oggetto divisato. Pertanto, la circostanza che detto appalto, tanto penetrantemente innovato nei suoi termini, non sia stato, nel caso di specie, messo a concorso ma rinegoziato direttamente con il primo aggiudicatario, per la Corte UE ha inflitto un danno illegittimo alle altre imprese, ledendo i principi della "concorrenza", della "parità di trattamento degli operatori" e della "trasparenza".

Stato della Procedura

In data 7 settembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 594/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 8 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-6/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 53, par. 2 – Criteri di aggiudicazione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice belga chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 53, par. 2, della Direttiva 2004/18/CE. Per tale Direttiva, le Amministrazioni (o altri Organismi pubblici), ove vogliano commissionare un appalto ad un operatore economico, devono di regola individuare quest'ultimo tramite procedure "aperte" o "ristrette". Queste, infatti, garantiscono che l'aggiudicatario di un appalto pubblico venga selezionato nell'ambito di una competizione tra più soggetti, attraverso la c.d. "apertura alla concorrenza". Tale esigenza concorrenziale verrebbe comunque compromessa se le Amministrazioni non fossero, di regola, obbligate a dare "trasparenza" ai parametri cui intendono informare la valutazione delle diverse offerte, presentate dai concorrenti alla gara d'appalto. In particolare, ove le Amministrazioni decidano di esaminare le offerte secondo il metodo dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", il Considerando 46 e l'art. 53 della medesima Dir. 2004/18/CE impongono che nel Bando o nel Capitolato di gara, e non oltre la loro pubblicazione, siano menzionati i "criteri" "oggettivi" che l'appaltante intende applicare nella valutazione delle offerte, nonché la "ponderazione" attribuita a ciascuno di detti "criteri". Ora, in una gara volta ad aggiudicare un appalto di servizi al latore dell'offerta economicamente più vantaggiosa", l'Amministrazione comunicava nel bando di voler valutare le offerte in base ai criteri della "qualità" del servizio e del "prezzo" di esso, attribuendo a ciascuno di essi criteri una ponderazione del 50%. Nel giudicare le offerte secondo il predetto criterio della "qualità", l'Amministrazione le classificava sulla base di una scala di giudizi: alto/sufficiente/basso. Poiché tale ventaglio di giudizi non era menzionato nei documenti di gara, si chiedeva alla Corte UE se ciò non contrastasse con gli obblighi di trasparenza di cui al predetto art. 53 della Dir. 2004/18/CE. Al riguardo, la Corte UE ha ricordato come, nella sentenza "Lianakis" (C-532/06), la Corte stessa ritenesse che ad un'Amministrazione, aggiudicatrice di un appalto pubblico, non fosse consentito valutare le offerte in base a "sottocriteri" non menzionati nel bando o nel capitolato relativi. Nel caso Lianakis, infatti, ciascun criterio di valutazione (citato nel bando), veniva sottodimensionato in sottocriteri non esplicitati nel bando stesso: ad esempio, il criterio "palese" dell'"esperienza", veniva applicato per il tramite del sottocriterio (non palesato nel bando) dell'"importo" degli studi realizzati da ciascuna impresa concorrente. Nel presente caso, invece, l'Amministrazione ha omesso di esplicitare, nei documenti di gara, delle "regole" di valutazione e non dei veri e propri "sottocriteri" facenti funzione, in sostanza, di "criteri" occulti ulteriori rispetto a quelli resi noti nei documenti del bando o del capitolato. Quindi, l'omessa pubblicazione di "regole di valutazione" è compatibile con il predetto art. 53 della Dir. 2004/18/CE, poiché quest'ultimo impone la menzione, nei documenti di gara, solo dei "criteri" di valutazione e della relativa "ponderazione". Ciò, ovviamente, a condizione che le regole di valutazione non comunicate nel bando o nel capitolato, non finiscano, nelle circostanze particolari del caso concreto, per stravolgere i "criteri" resi espliciti negli stessi documenti di gara predetti.

Stato della Procedura

In data 14 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 6/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 9 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-355/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione dell'appalto senza indizione di una procedura di gara"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice austriaco ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 1 della Direttiva 89/665/CEE, relativa ai "ricorsi" avverso le decisioni, illecite perché adottate in violazione di disposizioni normative, con cui le pubbliche Amministrazioni aggiudicano appalti di "lavori" e di "servizi" soggetti alla Direttiva 2004/18/CE. In genere, le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici constano di due fasi: 1) la prima comporta l'"esclusione" dei partecipanti non in possesso dei requisiti essenziali per competere; 2) nella seconda, i candidati superstiti (non esclusi) gareggiano per l'aggiudicazione dell'appalto, che spetta al vincitore della gara stessa. Ora, legittimati a ricorrere contro tali aggiudicazioni sono solo i soggetti "interessati", cioè i candidati ancora non "definitivamente esclusi" dalla procedura medesima sfociata nell'aggiudicazione (art. 2 bis della stessa Dir. 89/665/CEE). Con sentenza C-100/12 ("Fastweb"), la Corte UE ha valutato la fattispecie in cui due soli operatori, non esclusi preliminarmente, gareggiavano per l'aggiudicazione di un pubblico appalto. Contro l'aggiudicazione di quest'ultimo ad uno di essi, ricorreva l'altro candidato, adducendo che, ove l'Amministrazione avesse correttamente applicato le norme al riguardo, avrebbe dovuto escludere l'aggiudicatario dalla possibilità stessa di partecipare alla gara. L'aggiudicatario medesimo, tuttavia, costituendosi nel giudizio, obiettava che, se l'Amministrazione avesse correttamente applicato la legge, avrebbe dovuto "escludere" anche il ricorrente. Sul caso, la Corte UE affermò che, essendo le contestazioni di ambedue le parti sollevate nel medesimo giudizio e fondate sul motivo identico dell'escludibilità dell'altra, la posizione di entrambi fosse simmetrica: il giudice, pertanto, avrebbe dovuto valutare entrambe dette posizioni, non potendo negare al ricorrente lo stesso diritto a ricorrere, in base all'argomento della sua escludibilità. Nel presente caso, un concorrente veniva definitivamente escluso da una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. Lo stesso, quindi, ricorreva contro l'aggiudicazione dell'appalto ad un altro concorrente, sostenendo che anche rispetto a quest'ultimo sussisteva una causa di esclusione. A conforto dell'esistenza del suo diritto a ricorrere, il ricorrente invocava la già citata sentenza Fastweb (C - 100/12). Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato la sostanziale diversità del caso Fastweb da quello presente: nel primo, infatti, il ricorrente non aveva subito nessun provvedimento di esclusione da parte della medesima pubblica Amministrazione appaltante, essendo stata piuttosto, l'escludibilità del ricorrente stesso, dedotta in sede giudiziaria dall'aggiudicatario convenuto. Nel caso Fastweb, quindi, la posizione del ricorrente assumeva lo stesso peso di quella del convenuto aggiudicatario (ambedue avevano sollevato la stessa eccezione nello stesso giudizio). Nel caso presente, invece, il ricorrente era già stato escluso definitivamente in via "amministrativa", per cui, ai sensi del già ricordato art. 2 della Dir. 89/665/CEE, il medesimo doveva considerarsi privo del diritto a ricorrere, come soggetto non interessato al riguardo (vedi sopra).

Stato della Procedura

In data 21 dicembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 355/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 10 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-171/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 45, par. 2"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 45, par. 2, della Direttiva 2004/18/CE concernente gli appalti di lavori, servizi o forniture che le Amministrazioni (o altri organismi di diritto pubblico) affidano ad operatori economici. Per l'art. 2 di essa Direttiva, le norme ivi contenute debbono interpretarsi, fra l'altro, alla luce dei principi fondamentali della "parità di trattamento" e della "proporzionalità". L'art. 45, par. 2, di essa Dir. 2004/18/CE, stabilisce che ove un operatore, il quale partecipi ad una procedura per l'affidamento di un pubblico appalto, versi in una delle situazioni previste dalle stesse norme, venga "escluso" dalla procedura stessa solo se l'esclusione medesima sia stata sancita dalle norme nazionali del singolo Stato UE interessato. Una di tali cause di esclusione "facoltativa" consiste nel fatto che l'operatore abbia commesso un "errore grave" nell'esercizio della sua attività professionale. La normativa interna dei Paesi Bassi prevede che, ove ricorra un'ipotesi di esclusione facoltativa a norma del predetto art. 45, par. 2, sia compito esclusivo dell'Amministrazione appaltante, nel caso di specie, scegliere di escludere o meno dalla relativa procedura il medesimo operatore, dopo un giudizio "proporzionato" alla particolarità del caso concreto. Ora, un'Amministrazione dei Paesi Bassi dichiarava, nei documenti pubblicati all'inizio di una procedura di affidamento di un appalto, che ne sarebbe stato escluso, obbligatoriamente, il partecipante che versasse in una situazione di esclusione "facoltativa" ai sensi dell'art. 45 della Dir. 2004/18/CE. L'appalto veniva poi aggiudicato ad un'impresa cui era stata irrogata un'ammenda per l'adesione ad un'intesa anticoncorrenziale, integrante, come tale, l'"errore grave" che il succitato par. 2 dell'art. 45 riteneva causa di esclusione "facoltativa" dalla partecipazione alle gare di affidamento di pubblici appalti. L'Amministrazione, dunque, ad onta di quanto dichiarato nei documenti ufficiali (vedi sopra), riteneva che l'esclusione di detto operatore, dalla procedura in oggetto, fosse "sproporzionata" rispetto alle peculiarità della fattispecie concreta. Interpellata al riguardo, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'art. 45, par. 2, della Dir. 2004/18/CE lascia un'ampia discrezionalità, ai singoli Stati UE, circa il "se" e le "condizioni" di recepimento delle cause di esclusione "facoltativa", per cui la normativa nazionale dei Paesi Bassi, laddove rimette l'esclusione facoltativa del candidato all'Amministrazione appaltante, in adeguamento al caso di specie, è compatibile con l'ordinamento UE e, anzi, fedelmente attuativa del principio di "proporzionalità" (sopra). Tuttavia, la Corte nega che l'Amministrazione potesse, una volta dichiarato che avrebbe escluso automaticamente i candidati in situazioni di esclusione "facoltativa", decidere di fare altrimenti con un singolo partecipante, attese le circostanze concrete. Infatti, un'Amministrazione deve osservare rigorosamente i criteri da essa stessa definiti per l'aggiudicazione delle proprie commesse, affinchè tutti i partecipanti alla relativa procedura vengano, in uguale misura, informati delle condizioni della stessa partecipazione (principi generali UE della "trasparenza" e della "parità di trattamento").

Stato della Procedura

In data 14 dicembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 171/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 11 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-140/16 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 45, par. 2"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il T.A.R per le Marche (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare, in rapporto alla materia dei "pubblici appalti", i principi generali del diritto UE della "parità di trattamento", della "trasparenza", della "libera circolazione dei servizi" e della "libertà di stabilimento delle imprese". I pubblici appalti sono stipulati, dalle Amministrazioni, con operatori economici (appaltatori) i quali, dietro corrispettivo, eseguono per le prime varie prestazioni. Di regola, le Amministrazioni non possono scegliere detti operatori secondo il loro arbitrio, dovendoli piuttosto selezionare in base ad apposite procedure improntate ai principi sopra indicati. Esemplare, in tal senso, è la procedura della "pubblica gara", in base alla quale diviene aggiudicatario del pubblico appalto il vincitore di un concorso aperto alla partecipazione di tutti gli operatori "interessati", anche provenienti da altri Stati UE. Ora, lo schema della "pubblica gara", che si informa ai già menzionati principi UE, può essere, in concreto, modulato in modo tale da finire per ledere i medesimi. Il caso: in Italia, l'art. 86, co. 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 26, co. 6, del D. Lgs n. 81/2008, impongono, ai concorrenti alle gare per l'assegnazione degli appalti pubblici, di indicare nella propria "offerta", separatamente, il costo previsto per garantire la "sicurezza" sul lavoro, affinchè l'Amministrazione possa verificare se, in base ad alcuni parametri standard di costo, l'offerta in questione sia attendibile o "anomala". Ora, il Consiglio di Stato interpreta dette norme nazionali nel senso che la mancata distinta indicazione, nell'offerta, del costo relativo alla sicurezza, causerebbe l'automatica esclusione del concorrente dalla partecipazione alla gara pubblica, anche ove tale conseguenza non fosse menzionata in nessuno dei documenti di gara e pur quando lo stesso costo, ancorchè non separatamente segnalato nell'offerta, fosse del tutto adeguato. La Corte UE ha chiarito che la disciplina italiana in oggetto, come interpretata dal Consiglio di Stato, pregiudica gli operatori provenienti da altri Stati UE rispetto a quelli italiani. Detti "transfrontalieri", infatti, ben più difficilmente degli italiani potrebbero essere edotti, in mancanza di apposita menzione nei documenti di gara, della normativa nazionale italiana e dell'interpretazione fornitane dal Consiglio di Stato. Quindi, del tutto incolpevolmente, alcuni dei partecipanti alla gara, in prevalenza transfrontalieri, si troverebbero in condizioni tali da non essere in grado di formulare un'offerta valida, con la conseguente estromissione dalla competizione. Ciò, per la Corte UE, lederebbe sia il succitato principio della parità di trattamento tra tutti i concorrenti alla gara, sia i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento delle imprese, secondo i quali la normativa di ciascuno Stato UE deve concedere, e agli operatori "interni", e a quelli "transfrontalieri", le stesse opportunità di partecipare alle attività economiche del medesimo Stato. Detta "parità di trattamento" verrebbe invece ripristinata ove la normativa italiana fosse interpretata nel senso di concedere, ai candidati che hanno omesso di precisare nella propria offerta il costo per la sicurezza, di integrare successivamente tale menzione, entro un termine ragionevole.

Stato della Procedura

In data 10 novembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 140/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 12 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C-697/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Art. 45, par. 2"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il T.A.R per per il Piemonte (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare, in rapporto alla materia dei "pubblici appalti", i principi generali del diritto UE della "parità di trattamento", della "trasparenza", della "libera circolazione dei servizi" e della "libertà di stabilimento delle imprese". I pubblici appalti sono stipulati, dalle Amministrazioni, con operatori economici (appaltatori) i quali, dietro corrispettivo, eseguono per le prime varie prestazioni. Di regola, le Amministrazioni non possono scegliere detti operatori secondo il loro arbitrio, dovendoli piuttosto selezionare in base ad apposite procedure improntate ai principi sopra indicati. Esemplare, in tal senso, è la procedura della "pubblica gara", in base alla quale diviene aggiudicatario del pubblico appalto il vincitore di un concorso aperto alla partecipazione di tutti gli operatori "interessati", anche provenienti da altri Stati UE. Ora, lo schema della "pubblica gara", che si informa ai già menzionati principi UE, può essere, in concreto, modulato in modo tale da finire per ledere i medesimi. Il caso: in Italia, l'art. 86, co. 3 bis, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 26, co. 6, del D. Lgs n. 81/2008, impongono, ai concorrenti alle gare per l'assegnazione degli appalti pubblici, di indicare nella propria "offerta", separatamente, il costo previsto per garantire la "sicurezza" sul lavoro, affinchè l'Amministrazione possa verificare se, in base ad alcuni parametri standard di costo, l'offerta in questione sia attendibile o "anomala". Ora, il Consiglio di Stato interpreta dette norme nazionali nel senso che la mancata distinta indicazione, nell'offerta, del costo relativo alla sicurezza, causerebbe l'automatica esclusione del concorrente dalla partecipazione alla gara pubblica, anche ove tale conseguenza non fosse menzionata in nessuno dei documenti di gara e pur quando lo stesso costo, ancorchè non separatamente segnalato nell'offerta, fosse del tutto adeguato. La Corte UE ha chiarito che la disciplina italiana in oggetto, come interpretata dal Consiglio di Stato, pregiudica gli operatori provenienti da altri Stati UE rispetto a quelli italiani. Detti "transfrontalieri", infatti, ben più difficilmente degli italiani potrebbero essere edotti, in mancanza di apposita menzione nei documenti di gara, della normativa nazionale italiana e dell'interpretazione fornitane dal Consiglio di Stato. Quindi, del tutto incolpevolmente, alcuni dei partecipanti alla gara, in prevalenza transfrontalieri, si troverebbero in condizioni tali da non essere in grado di formulare un'offerta valida, con la conseguente estromissione dalla competizione. Ciò, per la Corte UE, lederebbe sia il succitato principio della parità di trattamento tra tutti i concorrenti alla gara, sia i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento delle imprese, secondo i quali la normativa di ciascuno Stato UE deve concedere, e agli operatori "interni", e a quelli "transfrontalieri", le stesse opportunità di partecipare alle attività economiche del medesimo Stato. Detta "parità di trattamento" verrebbe invece ripristinata ove la normativa italiana fosse interpretata nel senso di concedere, ai candidati che hanno omesso di precisare nella propria offerta il costo per la sicurezza, di integrare successivamente tale menzione, entro un termine ragionevole.

Stato della Procedura

In data 10 novembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 697/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

RINVII PREGIUDIZIALI COMUNICAZIONI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 28/15	Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Artt. 4 e 19 – Autorità nazionale di regolamentazione – Misure di armonizzazione – Raccomandazione 2009/396/CE – Portata giuridica – Direttiva 2002/19/CE – Artt. 8 e 13 – Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato – Obblighi imposti da un'autorità nazionale di regolamentazione – Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi – Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili – Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisione delle autorità nazionali di regolamentazione	sentenza	No

Scheda 1 – Comunicazioni

Rinvio pregiudiziale n. C-28/15 - ex art. 267 del TFUE
"Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica**"**
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 4 della Dir.va 2002/21/CE, nonché gli artt. 8 e 13 della Dir.va 2002/19/CE. Per detta Dir. 2002/21/CE, in ogni Stato UE, l'Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) deve adottare misure funzionali a realizzare la "libera concorrenza" e il "massimo vantaggio per i consumatori" nel mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. L'art. 8 della stessa Direttiva, ripreso dal succitato art. 8 della "Direttiva accesso", ammette che una di tali misure possa consistere nell'imposizione di specifici obblighi alle imprese, le quali detengano un potere significativo in un mercato. Le predette misure delle ANR sono impugnabili dagli interessati (art. 4 succitato). L'art. 13 della Dir. 2002/19/CE stabilisce che uno degli obblighi imponibili alle imprese, dall'ANR (vedi sopra), può consistere nel prescrivere agli operatori - di cui si tema che, in quanto titolari di porzioni significative di mercato, applichino prezzi troppo alti - "massimali" tariffari "orientati ai costi", in modo che le tariffe siano contenute entro il necessario a recuperare i "costi" sopportati e ad ottenere un profitto "ragionevole". Per l'art. 19 della Direttiva quadro, poi, la Commissione può, con apposite Raccomandazioni, orientare i diversi Stati UE circa l'applicazione della Direttiva stessa: in particolare, con la Racc.ne 2009/396/CE, la Commissione ha auspicato che, nel mercato all'ingrosso della terminazione fissa e mobile, gli operatori, detentori di quote significative dello stesso mercato, applichino tariffe basate sui "costi", calcolati, questi, in base al metodo "Bulric puro". Il caso: l'ANR dei Paesi Bassi ha imposto, ad imprese "dominanti" nel mercato della terminazione fissa e mobile, di abbassare le tariffe in modo da contenerle entro il necessario al recupero dei costi stimati con il metodo "Bulric puro" (salvo un certo profitto). E' stato obiettato che tali prezzi, così controllati, consentono a tali imprese di recuperare i soli costi "incrementali" e non altri, pur effettivamente sopportati: le imprese dovrebbero, quindi, applicare prezzi inferiori a quelli che otterrebbero in un sistema concorrenziale. Quindi la Decisione dell'ANR, nella fattispecie, devierebbe dai suoi scopi istituzionali, in quanto non favorirebbe i meccanismi concorrenziali ma li ostacolerebbe. Ora, il "Bulric puro" è stato suggerito da una Raccomandazione della Commissione (n. 2009/396/CE, sopra):ci si chiede pertanto se la stessa possa essere disattesa da un'ANR, la quale la ritenga, considerando le circostanze del caso concreto, non adeguata agli scopi istituzionali dell'ANR stessa. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che: 1) per l'art. 288 TFUE, le Decisioni della Commissione non sono "vincolanti", per cui le locali ANR non hanno l'obbligo di conformarvisi. Tuttavia, per il succitato art. 19 della Direttiva quadro, le stesse ANR debbono tenere in "massima considerazione" dette Raccomandazioni: ciò significa che, se decidono di ignorarle, debbono darne motivazione alla Commissione stessa; 2) poiché detto art. 4 della Direttiva quadro ha istituito l'impugnabilità delle Decisioni ANR, il giudice ha il potere di invalidarle, ove le consideri non idonee e pertinenti al raggiungimento degli obiettivi della concorrenza e della tutela dei consumatori

Stato della Procedura

In data 15 settembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 28/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 542/14	Concorrenza – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Situazione puramente interna – Applicazione di una normativa nazionale analoga – Competenza della Corte – Pratica concordata – Responsabilità di un'impresa per il comportamento di un prestatore di servizi - Presupposti	sentenza	No
Scheda 2 C- 611/14	Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Artt. 6 e 7 – Pubblicità relativa a un abbonamento a una televisione satellitare – Prezzo dell'abbonamento comprendente, oltre alla tariffa mensile dell'abbonamento, una tariffa semestrale per la tessera necessaria per decodificare le trasmissioni – Prezzo del forfait semestrale omesso o presentato in maniera meno evidente di quello del forfait mensile – Azione ingannevole – Omissione ingannevole – Trasposizione di una disposizione di una Direttiva unicamente nei lavori preparatori della legge nazionale di trasposizione e non nel testo di tale legge	sentenza	No

Scheda 1 – Concorrenza e aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C-542/14 - ex art. 267 del TFUE
"Concorrenza – Art. 101, par. 1, TFUE – Situazione puramente interna "
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice lèttone ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 101 del Trattato TFUE. Lo stesso vieta gli accordi tra imprese i quali, avendo ad oggetto e per effetto di danneggiare la concorrenza nell'ambito del "mercato comune", sono idonei a pregiudicare il commercio tra gli Stati dell'Unione europea. In Lettonia, risulta che il legislatore nazionale abbia inteso riprendere fedelmente la norma UE in questione, laddove ha stabilito il divieto di accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di alterare la libera concorrenza, producendo un impatto, tuttavia, limitato al territorio dello stesso Stato UE. Il caso: in Lettonia, una delle tre imprese partecipanti ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, inviava la bozza dell'offerta, che intendeva presentare in tale gara, ad un'impresa esterna di consulenza legale, per relativi chiarimenti. Tale consulente incaricava, del servizio, una sua subappaltatrice. Ora, era provato che quest'ultima aveva preso a riferimento detta bozza di offerta, per formulare le offerte che sarebbero state presentate dagli altri due operatori concorrenti. In questo senso, deponeva anche il fatto che, rispetto all'offerta inviata in bozza dal primo, l'offerta di un secondo concorrente era inferiore del 5%, mentre l'offerta del terzo era inferiore dello stesso 5% a quest'ultima. Pertanto, le Autorità lèttoni ritenevano che tutte e tre tali imprese avessero concluso un'intesa, volta a simulare un'apparenza di concorrenza nell'ambito della gara in questione e, come tale, lesiva della succitata norma nazionale contraria alle intese con effetto anticoncorrenziale all'interno della Lettonia. Al riguardo la Corte UE precisava, in primo luogo, di essere competente ad interpretare la norma nazionale in oggetto: questa, infatti, pur non essendo una norma UE, è stata rigorosamente esemplata sul modello della norma UE di cui al succitato art. 110 TFUE (la ratio è identica), anche se, avendo una valenza puramente interna, è in grado di vietare solamente quegli accordi, in danno della concorrenza, dagli effetti limitati all'ambito nazionale; 2) che, quanto alla possibilità di ipotizzare l'adesione ad un'intesa di tale tipo da parte del primo operatore - quello la cui offerta era stata utilizzata dal dipendente della subappaltatrice della consulente legale, per formulare le offerte degli altri due concorrenti – occorrono alcune considerazioni: la Corte UE stessa ha già sottolineato che la partecipazione, ad un'intesa vietata ex art. 110 TFUE, da parte del "dipendente" di un'impresa (che è un soggetto legato ad essa da uno stretto vincolo di soggezione), fonda la presunzione del coinvolgimento dell'impresa stessa nell'intesa vietata (salvo prova contraria). Viceversa, quando ad aderire all'intesa è un collaboratore esterno dell'impresa, cioè un soggetto che opera in modo autonomo rispetto agli orientamenti di questa, si presume che la medesima sia estranea all'accordo vietato. Diversamente se, nella fattispecie, sia provato che l'impresa, consapevole del fatto che il suo collaboratore esterno avrebbe utilizzato, ai fini di un'operazione anticoncorrenziale, il contenuto della bozza in favore degli altri operatori, ha approvato anche solo tacitamente tale operazione, o l'ha comunque accettata.

Stato della Procedura

Il 21 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -542/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Concorrenza e aiuti di Stato

Rinvio pregiudiziale n. C-611/14 - ex art. 267 del TFUE
"Pratiche commerciali sleali – Direttiva 2005/29/CE – Artt. 6 e 7"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice danese ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare gli artt. 6 e 7 della Direttiva 2005/29/CE, sulle "pratiche commerciali sleali". Esse si sostanziano in qualsiasi "azione" od "omissione" di un professionista - in diretto collegamento con la promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori - la quale, in qualsiasi modo, alteri sensibilmente la capacità dei consumatori stessi di prendere decisioni consapevoli, portandoli, quindi, ad esprimere una scelta che non avrebbero preso ove tale azione od omissione non fosse stata realizzata. Le pratiche commerciali "ingannevoli" sono una sottocategoria di quelle "sleali": è una pratica commerciale resa da un'"azione" ingannevole (art. 6 di detta Dir. 2005/29/CE) quella che diffonde notizie false, ma anche quella dai contenuti veritieri e, tuttavia, configurata in modo da ingannare comunque il consumatore su alcuni elementi "essenziali" (come il "prezzo" del prodotto), conducendolo, pertanto, ad assumere decisioni che non avrebbe preso ove non suggestionato da tale pratica; costituisce, invece, una pratica commerciale ingannevole per "omissione" (art. 7 della stessa Direttiva) quella che tace del tutto su elementi "essenziali" del prodotto, o li menziona in modo non chiaro, tanto da ingannare il consumatore e indurlo ad una decisione commerciale non consapevole. Il caso: un'impresa danese offriva, ai consumatori, pacchetti televisivi mediante abbonamento, che reclamizzava tramite spot pubblicitari in TV e su Internet. In essi spot, una componente del prezzo del prodotto stesso (quella "mensile"di 99 corone) era: 1) annunciata in forma sonora; 2) menzionata per iscritto, sullo schermo, all'interno di un cerchio e in un testo collocato in fondo. Invece, una molto più corposa componente di detto prezzo (quella "semestrale" di 389 corone), non veniva menzionata né verbalmente, né per iscritto all'interno di detto cerchio, ma solo per iscritto nel già indicato testo in fondo (peraltro con caratteri chiari su fondo chiaro e, inoltre, assai ridotti rispetto a quelli degli altri dati). Comunque, anche se non annunciato oralmente, il prezzo "complessivo" dell'abbonamento (comprensivo, quindi, anche della parte"semestrale") era riportato per iscritto sia nel predetto cerchio, sia nel testo in fondo. Circa tale pubblicità, la Corte UE ritiene che essa, ponendo in rilevante evidenza alcune componenti di prezzo (modeste) rispetto ad altre (più sostanziose), sia in via di principio idonea ad ingannare il consumatore circa il prezzo totale del prodotto (elemento essenziale), inclinandolo quindi a scelte commerciali non consapevoli: ciò premesso, il giudizio definitivo sulla capziosità di tale pratica spetta solo al giudice di merito, valutate tutte le circostanze del caso (come il fatto che il prezzo complessivo veniva indicato, anche se in forma sommessa). La Corte ha poi precisato che, circa le pratiche commerciali costituite da "omissioni ingannevoli" (quella in oggetto può rientrarvi), il giudice di merito deve considerare – cosa che non gli è consentita circa le "azioni" ingannevoli – se il professionista non sia stato costretto, ad un'informazione incompleta, dalle restrizioni implicite alla natura stessa del mezzo usato per il messaggio pubblicitario (es: il tempo ridotto degli spot in TV).

Stato della Procedura

Il 26 ottobre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -611/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-332/15	Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 167, 168, da 178 a 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 e 273 – Diritto a detrazione dell'IVA – Requisiti sostanziali – Requisiti formali – Termine di decadenza – Norme nazionali che escludono il diritto a detrazione in caso di mancato rispetto della maggior parte dei requisiti formali – Evasione fiscale	sentenza	No
Scheda 2 C-378/15	Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 17, pararafo 5, terzo comma, lettera d) – Ambito di applicazione – Applicazione di un pro rata di detrazione all'imposta sul valore aggiunto che ha gravato l'acquisto della totalità dei beni e dei servizi utilizzati da un soggetto passivo – Operazioni accessorie – Utilizzo della cifra d'affari come indizio	sentenza	No
Scheda 3 C-80/15	Unione doganale – Tariffa doganale comune – Regime dell'ammissione temporanea in esenzione dai dazi – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Condizioni stabilite per l'esonero totale dai dazi all'importazione – Mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, immatricolati fuori dal territorio doganale dell'Unione e utilizzati da una persona stabilita fuori da tale territorio – Art. 555, paragrafo 1, lettera a) – Uso commerciale – Nozione – Uso di elicotteri da parte di una scuola di aviazione per voli di addestramento a pagamento, pilotati da un istruttore e da un allievo - Esclusione	sentenza	No
Scheda 4 C-526/16	Validità e interpretazione della comunicazione della Commissione sul settore bancario – Interpretazione delle Direttive 2001/24/CE ne 2012/30/UE – Aiuti di Stato alle banche nel contesto della crisi finanziaria – Condivisione degli oneri – Liquidazione del capitale degli azionisti, del capitale ibrido e del debito subordinato – Principio della tutela del legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Tutela degli interessi dei soci e dei terzi – Risanamento e liquidazione degli istituti di credito	sentenza	No

Scheda 5 da C-10/16 a C-12/16	Articolo 94 del Regolamento di Procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta	sentenza	No

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C-332/15 - ex art. 267 del TFUE
"Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Dir. 2006/112/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Il Tribunale di Treviso ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 167, 168, da 178 a 181, 244 e 250 della Direttiva 2006/112/CE sull'imposta detta IVA. Gli imprenditori che, dietro corrispettivo, cedono beni o eseguono servizi per una controparte, sono gravati dall'IVA, che tuttavia "scaricano" sulla controparte medesima applicandole un prezzo maggiorato di tale imposta. Tuttavia, un imprenditore tenuto a pagare l'IVA, il quale acquista beni o servizi da un altro imprenditore e quindi subisce lo "scarico" dell'IVA gravante quest'ultimo, può, qualora gli stessi beni o servizi siano strumentali all'esercizio della sua impresa, "detrarre" l'IVA scaricata (c.d."a credito") dal "proprio" debito IVA ("a debito"). In ogni caso, la normativa UE subordina il diritto alla detrazione dell'IVA a tutta una serie di obblighi, il più rilevante dei quali impone, al soggetto passivo IVA, di presentare all'Amministrazione fiscale una "dichiarazione" recante non soltanto il calcolo dell'IVA a debito, ma anche quello dell'IVA "a credito" scaricatagli dai danti causa e, quindi, suscettibile di detrazione (artt. 179 e 250 Dir. 2006/112/CE). Il caso di specie: in Italia, il D.Lgs. n. 74/2000 punisce come reato la mancata presentazione della "dichiarazione" IVA relativa al periodo di imposta di un anno, ove l'IVA da pagare superasse i 30.000 euro. Un amministratore di società, imputato di tale reato per non aver presentato la dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2010, nel corso del processo penale non solo esibiva le fatture da lui medesimo emesse, da cui si derivava il valore dell'IVA evasa, ma anche le fatture emesse da terzi cedenti beni/servizi strumentali in suo favore, dalle quali emergeva che avrebbe potuto approfittare di un diritto a detrazione di un tale importo che, se applicato, avrebbe abbassato l'entità dell'IVA non dichiarata al di sotto dei predetti 30.000 euro, così da annullare i presupposti dell'imputazione penale. Si è chiesto dunque alla Corte UE se il soggetto, di cui si trattava, avesse sempre diritto alla detrazione dell'IVA (con le conseguenze già indicate), pur avendo omesso di rispettare il più importante degli obblighi cui la normativa italiana subordina l'esercizio dello stesso diritto (l'obbligo di presentare la dichiarazione IVA). La Corte UE ha precisato che il riconoscimento del diritto alla "detrazione" dell'IVA costituisce, per il diritto UE, la "regola" (in quanto necessario all'attuazione del principio cardine della "neutralità" dell'IVA stessa). Pertanto i casi, in cui si nega un tale diritto, debbono costituire eccezioni limitatissime. Tuttavia, nel caso di specie, il soggetto ha omesso l'adempimento di "tutti" gli obblighi preordinati alla "detrazione" dell'IVA, fra i quali - più rilevante di quelli comportanti la regolare tenuta dei registri IVA, la registrazione delle fatture proprie e di quelle rilasciate dai terzi e la numerazione delle fatture stesse - è quello che impone la presentazione, al Fisco, della dichiarazione IVA. Ora, la Corte UE precisa che proprio l'inosservanza di quest'ultimo obbligo (non limitatasi al periodo di imposta considerato dal giudizio principale, ma protrattasi per altri anni successivi) esprime un comportamento volto a sovvertire le basi fondamentali del sistema dell'IVA stessa. Pertanto, il responsabile di tale comportamento non può invocare il diritto a detrazione, sulla base dell'argomento che l'attuazione di detto diritto è inderogabile ai fini della tenuta del sistema di Imposta sul Valore Aggiunto.

Stato della Procedura

In data 28 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 332/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Fiscalità e dogane

Rinvii pregiudiziali n. 378/15 - ex art. 267 del TFUE
"Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 77/388/CEE – Art. 17, par. 5, terzo comma, lett.d)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Alla Corte UE, la Commissione Tributaria Regionale di Roma (Italia) chiede di interpretare gli artt. 17 e 19 della Direttiva 77/388/CEE, inerente all'imposta detta IVA. Quest'ultima – pur gravando giuridicamente sul soggetto che, nell'ambito di un'attività economica e dietro corrispettivo, cede beni o presta servizi in favore di un altro – dal punto di vista economico viene "scaricata" sulla controparte del rapporto, cui, infatti, è applicato un prezzo maggiorato di una cifra pari all'IVA medesima. Ciò premesso - qualora un operatore, gravato da IVA per aver ceduto beni o eseguito servizi, acquisti a sua volta, da un altro operatore, beni o servizi strumentali alla realizzazione delle stesse operazioni oggetto di imposta – succede che il primo operatore viene a subire, sui beni/servizi strumentali predetti, lo "scarico" dell'IVA giuridicamente gravante il cedente/prestatore degli stessi. Tuttavia, il succitato art. 17, par. 5, della Dir. 77/388/CEE consente all'imprenditore, che ha acquisito i predetti beni/servizi strumentali, di "recuperare" l'IVA di fatto sopportata: pertanto, egli può detrarre l'importo, relativo a tale IVA, dall'ammontare del debito IVA lui facente carico in ragione delle cessioni/prestazioni da lui eseguite. Ora: si sottolinea che non tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi, realizzate da un'impresa dietro corrispettivo, sono soggette ad IVA. Pertanto - quando un'imprenditore realizzi sia cessioni/prestazioni soggette ad IVA, sia cessioni/prestazioni esenti dalla stessa e, peraltro, utilizzi i medesimi beni/servizi strumentali in modo promiscuo, cioè per attuare entrambi i tipi di operazioni - l'art. 17, par. 5, co. 1°, stabilisce che la "detrazione" dell'"IVA a monte" non è consentita per l'intero, ma solo per una quota proporzionata al contributo che detti beni hanno fornito per il compimento delle sole operazioni soggette ad IVA. Detto "prorata", in base all'art. 19 di essa Dir. 77/388/CEE, corrisponde ad una frazione che ha, al numeratore, l'importo totale della cifra d'affari annua relativa alle operazioni soggette ad IVA e, al denominatore, lo stesso importo maggiorato di quello concernente la cifra d'affari annua delle operazioni non imponibili. Ora, lo stesso art. 17 consente – riguardo ai casi in cui gli operatori compiano sia operazioni imponibili che non imponibili – che i legislatori dei singoli Stati UE adottino determinate misure fiscali. Riguardo ad una, in particolare - quella discipinata alla lettera d) del co. 3° del par. 5 dello stesso art. 17 già citato - la Corte UE, in proposito interpellata, ha precisato che la medesima prevede l'estensione del metodo del calcolo del "prorata" dell'IVA detraibile, disciplinato dal predetto art. 19, anche all'impresa in cui, pur essendo eseguite sia transazioni imponibili che non imponibili, determinati beni "strumentali" sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle prime, laddove altri sono finalizzati soltanto all'attuazione delle seconde (diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso par. 5, sopra descritta). Pertanto, ritiene la Corte UE che ove i singoli Stati UE adottino tale disciplina – come in Italia, grazie alle disposizioni di cui all'art. 19, co. 5°, del DPR n. 633/72 – la stessa sia assolutamente compatibile con il diritto dell'Unione, in quanto la sua introduzione è consentita dalla predetta lett. d) del co. 3° del par. 5 dell'art. 17 della Dir. 77/388/CEE

Stato della Procedura

Il 14 dicembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 378/15, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 80/15 - ex art. 267 del TFUE
"Unione doganale-Tariffa doganale comune"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la nozione di "uso commerciale", di cui all'art. 555, par.fo 1, lett. a), del Regolamento (CEE) n. 2454/93. Quest'ultimo ha recato – alla regola per cui una merce introitata nel territorio di uno Stato della UE, da uno stato ad essa estraneo (c.d. "terzo"), è soggetta a un "dazio doganale" - l'eccezione riguardante le merci ammesse al "regime doganale di esonero totale o parziale dai dazi doganali". L'art. 558, par.fo 1, dello stesso Regolamento stabilisce, poi, le condizioni in presenza delle quali una categoria specifica di tali merci – ovverossia i "mezzi di trasporto" – può beneficiare dell'esonero suddetto: 1) il mezzo di trasporto deve risultare immatricolato fuori della UE, e le persone, rispettivamente, in favore delle quali viene fatta l'immatricolazione e che utilizzano il mezzo debbono essere stabilite fuori della UE; 2) nel caso in cui il mezzo di trasporto sia adibito ad un "uso commerciale", il trasporto deve iniziare o terminare fuori della UE. Per quanto riguarda detto "uso commerciale", l'art. 555, par. 1, dello stesso Reg. 2454/93/CEE chiarisce che esso ricorre quando il mezzo è utilizzato per il trasporto di persone "a titolo oneroso" (cioè dietro un corrispettivo). Il caso: una società con sede in Svizzera espletava, a pagamento, servizi di addestramento per piloti di elicottero, impiegando a tal uopo elicotteri immatricolati in Svizzera a suo nome ed introdotti, alla guida di un istruttore di volo o di allievi piloti accompagnati da un istruttore di volo, nello spazio aereo tedesco. Finiti i voli di formazione in territorio tedesco, gli stessi elicotteri rientravano in Svizzera. Si chiedeva pertanto, alla Corte UE, di chiarire se l'uso di tali elicotteri fosse di tipo "commerciale" e se, una volta chiarito tale quesito, la società avrebbe dovuto dei dazi alla dogana tedesca. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato come la stessa nozione di "uso commerciale", presente nel Reg. 2454/93, abbia sostituito quella, di cui alla previgente normativa, di "uso professionale": con ciò, un concetto generale, comprensivo di qualsiasi tipologia di utilizzo del mezzo di trasporto effettuata nell'ambito di un'attività economica, è stato sostituito da un altro, limitato al solo utilizzo specificamente ed esclusivamente finalizzato ad eseguire un servizio di "trasporto" di persone da un luogo ad un altro. Quindi, nel caso di specie, l'uso del mezzo di trasporto, pur riconnettendosi all'espletamento di una professione economica (l'istruzione al volo, dietro corrispettivo), non può qualificarsi come "commerciale". Nel caso in esame, infatti, il trasporto di persone (cioè il pilota e l'istruttore di volo), si presenta come momento puramente strumentale alla realizzazione di un'attività diversa (quella didattica) e non come scopo e fondamento essenziale dell'uso del mezzo di trasporto. Ritiene la Corte UE, pertanto, che si derivi implicitamente dall'art. 558 sopra riportato che, quando un mezzo di trasporto non venga adibito ad un uso commerciale – come nel caso di specie - per ciò stesso debba essere in toto esonerato dai dazi doganali, laddove non è necessario, ai fini del medesimo esonero, il presupposto per cui il trasporto inizi o finisca fuori del territorio UE. Detto presupposto, invece, è imprescindibile affinchè lo stesso esonero venga concesso riguardo ad un uso "commerciale" del mezzo di trasporto.

Stato della Procedura

In data 28 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 80/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 526/16 - ex art. 267 del TFUE
"Validità e interpretazione della comunicazione della Commissione sul settore bancario"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice sloveno ha chiesto alla Corte UE di interpretare la "Comunicazione" della Commissione europea "sul settore bancario". La stessa si fonda sull'art. 107 TFUE, il quale, in linea di massima, vieta le erogazioni gratuite con le quali i singoli Stati nazionali sostengono alcune imprese interne (c.d. aiuti di Stato): con tali largizioni, infatti, le imprese nazionali, rispetto a quelle degli altri Stati UE, acquisiscono un vantaggio concorrenziale distorto, in quanto non derivante dalle capacità e dalle risorse in genere dell'impresa stessa, bensì da un intervento esterno ed arbitrario. Tuttavia, salvo il divieto generale, lo stesso art. 107 TFUE ammette alcune ipotesi di Aiuti di Stato: in particolare, il par. 3, lett. b), di esso articolo consente gli aiuti di Stato volti a rimediare ad un "grave turbamento" dell'economia di uno Stato UE. Al riguardo la Commissione, con la Comunicazione suddetta, ha precisato che a tale categoria di aiuti "compatibili" possono essere ricondotti i finanziamenti erogati dagli Stati, dopo l'01/08/2013, per il risanamento degli istituti bancari nazionali dissestati a seguito della crisi finanziaria nata nel 2007 e che, tuttavia, l'ammissibilità in concreto di tali aiuti deve essere subordinata al rispetto delle "condizioni" di cui ai punti da 40 a 46 della Comunicazione medesima. In base a tale condizioni, occorre che, prima dell'assegnazione degli aiuti in questione, le perdite della banca vengano accollate "in primis" ai soci (cioè al capitale sociale, alle azioni) e, qualora ciò non risulti sufficiente data l'entità delle passività in questione, ai creditori della Banca stessa che siano titolari di obbligazioni "subordinate". Di tali obblighi di "condivisione delle perdite" da parte di "azionisti" e "obbligazionisti subordinati", comportanti la decurtazione o persino l'azzeramento del valore dei rispettivi titoli, la Corte UE ha chiarito che essi: 1) non sono vincolanti rispetto agli Stati UE, che debbono imporli, alle banche nazionali, solo ove decidano di erogare loro aiuti di Stato, per il loro risanamento; 2) non confliggono con il principio generale UE della tutela del "legittimo affidamento", riferito in tal caso ai soci e agli obbligazionisti subordinati. Un tale affidamento, infatti, sorge solo quando atti ufficiali di organi unionali forniscano, circa la propria futura condotta, rassicurazioni precise, univoche ed incondizionate. Nella fattispecie, invece, la Commissione non ha rassicurato gli investitori né sul fatto che avrebbe pacificamente approvato un aiuto dello Stato per il risanamento delle banche in crisi, né sul fatto che lo avrebbe approvato solo se esso non avesse danneggiato gli interessi degli investitori stessi; 3) non contrastano con l'art. 2, 2° trattino, della succitata Dir. 2001/24/CE, poiché questo ammette che i provvedimenti pubblici, di risanamento degli enti creditizi, possano comprimere i diritti dei terzi, come i creditori dell'ente stesso); 4) non confligge con la succitata Dir. 2012/30/UE, che attribuisce solo ai soci il diritto di ridurre il capitale sociale: tale previsione, infatti, inattaccabile in circostanze normali, in situazioni straordinarie, come quella di cui si tratta, deve essere disattivata in vista della tutela del superiore interesse della collettività ad evitare, con l'aiuto di Stato alle banche, che la crisi di queste si estenda all'intera finanza pubblica nazionale e, stante i collegamenti tra le banche di diversi Paesi, alla UE tutta.

Stato della Procedura

In data 19 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 526/14 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n.ri da C- 10/16 a 12/16 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 94 del Regolamento di procedura della Corte – Decisione di rinvio"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Regolamento n. 4055/86/CEE, dal cui art. 1 si deriva che, in materia di trasporti marittimi tra Stati UE, e tra i medesimi e gli stati extraUE, vige il principio della "libera prestazione dei servizi". Esso principio implica tra l'altro il divieto, per ogni Stato UE, di applicare ai trasporti marittimi, effettuati tra i propri porti e un porto di uno stato esterno alla UE (c.d. "stato terzo"), una normativa meno vantaggiosa di quella applicata ai trasporti marittimi tra i propri porti ed i porti di un altro Stato UE, o di quella riservata ai trasporti marittimi tra porti nazionali. Infatti, ove uno Stato UE applicasse una normativa di vantaggio a certe tratte di trasporto marittimo, con ciò svantaggiandone altre, le imprese operanti in merito alle prime sarebbero più incoraggiate all'esercizio della propria attività, di quanto non sarebbero le seconde, rispetto a quella loro pertinente. Quindi, le seconde sarebbero meno "libere" di erogare i rispettivi servizi di trasporto marittimo, di quanto non sarebbero le prime nell'erogare i propri. Sulla base di detto art. 1 del Reg. n. 4055/86/CEE, pertanto, la Corte (sentenza C-435/00) ha dichiarato incompatibile con lo stesso l'applicazione, da parte di uno Stato UE, ai passeggeri di navi dirette verso Paesi extraUE, di dazi portuali più elevati di quelli incidenti sui passeggeri di navi dirette verso Paesi UE, sempre che la diversificazione dei suddetti dazi non sia giustificata dall'esigenza di compensare una più intensa attività delle Amministrazioni nazionali, in relazione ai collegamenti con paesi "terzi". Con il rinvio pregiudiziale di cui si tratta in questa sede, il giudice nazionale ha chiesto alla Corte UE di interpretare lo stesso art. 1 del Reg.to n. 4055/86/CEE, e di chiarire se il medesimo sarebbe contraddetto dalla legislazione di uno Stato UE che imponesse, alle navi provenienti da o dirette verso un porto UE, una tassa di importo inferiore a quella applicata alle navi provenienti da o dirette verso un porto di uno Stato extraUE. Secondo lo stesso giudice del rinvio, tale disciplina discriminatoria sarebbe contenuta nell'art. 1 del D.P.R. n. 107/2009, relativo alla tassa "di ancoraggio". Tuttavia, la Corte UE ritiene che il presente atto di rinvio sia carente sotto due importanti profili. Infatti, l'art. 94 del Regolamento di Procedura della Corte UE impone che l'atto di rinvio stesso contenga i seguenti dati: 1) un'esposizione dei "fatti" concreti alla base della lite di fronte al giudice del rinvio; 2) una descrizione di quanto prescritto dalle norme nazionali, che il giudice del rinvio ritiene applicabili a detti fatti; 3) una descrizione dei motivi che hanno spinto il giudice del rinvio a ritenere applicabili, ai fatti predetti, le norme UE di cui si chiede l'interpretazione, e ad ipotizzare un collegamento tra di esse e quelle nazionali. Nel caso concreto, dunque, il giudice del rinvio non avrebbe: 1) compiutamente esposto i fatti per i quali la società navale "Messina", che ha attivato la lite di fronte al giudice stesso, si è misurata con la normativa nazionale di cui all' art. 1 del D.P.R. n. 107/2009; 2) precisamente individuato quali disposizioni, tra quelle di cui al succitato art. 1, introdurrebbero un trattamento discriminatorio a carico dei collegamenti marittimi con paesi extraUE. Stante il difetto di tali requisiti, la Corte UE ha dichiarato il presente rinvio "irricevibile".

Stato della Procedura

In data 26 ottobre 2016 la Corte UE ha deciso i rinvii riuniti n.ri da C- 10/16 a C-12/16 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-218/15	Art. 6 TUE - Art. 49 della Carta dei dirittti fondamentali dell'Unione europea – Principio di retroattività della legge penale più favorevole – Cittadini italiani che hanno organizzato l'ingresso illegale nel territorio italiano di cittadini rumeni – Fatti commessi prima dell'adesione della Romania all'Unione – Effetto dell'adesione della Romania sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – Attuazione del diritto dell'Unione – Competenza della Corte.	sentenza	No
Scheda 2 C-484/16	Incompetenza manifesta – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/29/UE – Art. 2, par. 1, lettera a) – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Artt. 49, 51, 53 e 54 – Delitto di ingiuria – Abrogazione da parte del legislatore nazionale del delitto di ingiuria – Assenza di collegamento con il diritto dell'Unione - Manifesta incompetenza della Corte	sentenza	No
Scheda 3 C-618/15	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Materia di illeciti civili dolosi o colposi – Rate di distribuzione selettiva – Rivendita fuori da una rete su Internet – Azione inibitoria della turbativa illecita - Collegamento	sentenza	No
Scheda 4 C-294/15	Cooperazione giudiziale in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione ratione materiae – Azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza dell'"attore" - Portata	sentenza	No
Scheda 5 C-102/15	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Ambito di	sentenza	No

	applicazione ratione materiae – Azione di ripetizione dell'indebito – Arricchimento senza causa – Credito che trae origine nel rimborso ingiustificato di un'ammenda per violazione del diritto della concorrenza		
Scheda 6 C-165/14	Cittadinanza dell'Unione – Artt. 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo con precedenti penali – Genitore che ha l'affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini dell'Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare l'obbligo per i figli di lasciare il territorio dell'Unione	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. 218/15 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 6 TUE - Art. 49 della Carta dei dirittti fondamentali dell'Unione europea"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Alla Corte UE, il Tribunale di Campobasso chiede di interpretare l'art. 6 del Trattato TFUE (ex art. 6 del Trattato TUE) e l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in seguito: la "Carta"). La Corte UE richiama, al riguardo, anche l'art. 1 della Direttiva 2002/90/CE, la quale impone a ciascuno Stato dell'Unione di sanzionare efficacemente chiunque aiuti un cittadino di uno Stato, estraneo alla stessa UE (stato extraUE), ad introdursi nel territorio di uno Stato UE e/o a soggiornare in esso, violando le condizioni previste, in merito, dalla normativa interna di tale Stato. Ora, il succitato art. 6 del TFUE qualifica le disposizioni della "Carta" come norme UE di rango "primario". Fra di esse, l'art. 49 sancisce il principio della "retroattività della legge penale più favorevole al reo", per cui nessuno può essere punito per un comportamento che il legislatore ha qualificato come reato quando è stato realizzato, ma che, in seguito, non ha più considerato come tale ("depenalizzazione"dei reati). In Italia, il D. Lgs. n. 286/1998 prevede, al suo art. 12, il reato costituito dal comportamento di chi, in assenza delle giustificanti di cui allo stesso Decreto, favoreggia in qualche modo l'ingresso di stranieri in territorio italiano (quando detti stranieri, è sottinteso, non siano cittadini di altri Stati UE). Il caso: dal 2004 al 2005 - quando ancora la Romania non aveva aderito alla UE - dei cittadini italiani avevano organizzato l'ingresso in Italia di alcuni romeni, a scopo di sfruttamento di manodopera a basso costo: sussisteva quindi il reato, di cui al succitato art. 12 del D. Lgs. 286/1998 combinato con la predetta Dir. 2002/90/CE, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (gli autori avevano infatti organizzato l'ingresso, in uno Stato UE, di cittadini extraUE per scopi non ritenuti leciti dalle leggi italiane). In data 01/01/2007, la Romania entrava ufficialmente nella UE, per cui i cittadini di tale Stato divenivano cittadini UE. Si chiedeva pertanto alla Corte se, in ragione di ciò, continuasse a sussistere il reato compiuto dai cittadini italiani di cui sopra, o se gli stessi dovessero essere prosciolti in virtù del sopra richiamato principio della "retroattività della legge penale più favorevole". A tal riguardo, la Corte UE ha fatto notare che detto principio opera solo ove si avvicendino, nel tempo, due norme di cui la prima qualifichi un certo comportamento come reato, laddove la seconda rimuova detta qualificazione (per cui lo stesso comportamento non integra più un reato). Per converso, nel caso concreto, il legislatore italiano non ha emesso nessuna norma che eliminasse la classificazione, in termini di reato, del "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". La Corte ritiene, quindi, che gli imputati per tale reato, nel caso di specie, continuino ad esserlo anche dopo l'adesione della Romania alla UE: inoltre, si rileva che, ove si considerasse ogni adesione "successiva" di uno Stato UE come causa di estinzione del reato di cui si tratta, si incoraggerebbe e rafforzerebbe il fenomeno - una volta reso noto l'inizio delle negoziazioni per l'adesione del medesimo Stato - del favoreggiamento di tale immigrazione illegale, dal momento che gli autori del reato potrebbero confidare sulla sicura futura "depenalizzazione" della loro condotta.

Stato della Procedura

Il 6 ottobre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-218/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 484/16 - ex art. 267 del TFUE
"Incompetenza manifesta – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Il Giudice di Pace di Taranto ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 2, par. 1, della Direttiva 2012/29/UE, la quale impone, a tutti gli Stati dell'Unione europea, il rispetto di norme "minime" per quanto riguarda il trattamento delle "vittime di reato", vale a dire di tutte le persone fisiche che abbiano risentito un danno di qualsiasi natura (anche emotivo) in conseguenza diretta di un "reato". La stessa Direttiva è volta, più specificatamente, a garantire a tali soggetti di partecipare, effettivamente, ai procedimenti penali nei confronti degli autori dei reati stessi. Nel caso di specie il giudice del rinvio, quale giudice penale, si trovava a giudicare una persona che, avendo rivolto ad un'altra delle frasi ingiuriose, risultava aver commesso un atto qualificato dalla normativa nazionale italiana, all'epoca (2012), come reato di "ingiuria" (art. 594 c.p.). In seguito, a partire dal 06/02/2016, detto reato veniva abrogato dal D. Lgs. 7/2016, che lo declassava ad illecito puramente civile, come tale non più foriero di sanzione penale per il suo autore, ma di un mero obbligo risarcitorio nei confronti della vittima. Il giudice del rinvio, di fronte al quale pendeva ancora, all'epoca della presentazione del rinvio stesso alla Corte UE (2016), il procedimento penale per ingiuria, si trovava dunque costretto a prosciogliere l'accusato, in quanto il fatto commesso non integrava più un reato. Prima di procedere in tal senso, però, detto giudice chiedeva alla Corte UE se la normativa di cui al succitato D. Lgs 7/2016, abrogando il reato di ingiuria e, pertanto, non consentendo alle vittime di tale reato di tutelare le loro ragioni in sede penale, lasciando loro solo un risarcimento pecuniario, non risultasse incompatibile con la summenzionata Dir. 2012/29/UE, che ha per oggetto proprio la protezione delle vittime dei reati. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) quando la già citata Dir. 2012/29/UE dichiara di tutelare le vittime dei "reati", si riferisce a persone offese da comportamenti che il diritto nazionale del singolo Stato UE, avente giurisdizione sul fatto, ha già qualificato come "criminosi" ("reati", appunto). Tale Direttiva, quindi, ritiene competenza esclusiva dei legislatori nazionali stabilire quali condotte costituiscano reato e quali, per converso, non siano rilevanti come tali, limitandosi a garantire le vittime dei comportamenti che gli ordinamenti dei singoli Stati UE hanno già elevato a reato. Solo con riguardo a casi di reati particolarmente gravi, di natura tale da coinvolgere interessi "generali" della collettività, il legislatore UE (art. 83 TUE) si preoccupa che i medesimi vengano necessariamente riconosciuti, sub specie criminis, dagli ordinamenti interni di tutti gli Stati UE (spaccio internazionale di stupefacenti, tratta di essere umani, terrorismo internazionale, etc): ovviamente, nel novero di detti reati non rientra quello di "ingiuria". Nel caso di specie, pertanto, la Corte UE ritiene insindacabile, alla luce del diritto UE, la scelta del legislatore italiano di abrogare il reato di ingiuria. Quindi, escludendo l'applicazione del diritto UE al caso concreto, essa Corte dichiara di essere, rispetto al relativo rinvio pregiudiziale, manifestamente incompetente a ricevere lo stesso, ex art. 53 del Regolamento di Procedura della Corte medesima.

Stato della Procedura

Il 13 dicembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 484/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 618/15 - ex art. 267 del TFUE
"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Cassazione francese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5, n. 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001, il quale indica i criteri in base ai quali individuare, fra l'altro, il giudice competente a giudicare delle controversie "civili" e "commerciali" che presentino punti di contatto con ordinamenti di più Stati dell'Unione europea. Di tali controversie, dunque, l'art. 2 di tale Reg. n. 44/2001/CE stabilisce che competente a deciderle è un giudice dello Stato UE in cui si trova il "domicilio del convenuto". Tuttavia, in deroga a tale criterio generale, l'art. 5, punto 3, del già citato Regolamento dispone che, ove si verifichi un danno derivante da un fatto illecito "civile" (è tale quel fatto che, pur essendo contro la legge, non deriva dalla violazione di un contratto) compiuto con dolo o colpa, la competenza a giudicare le relative controversie spetti al giudice dello Stato UE in cui l'"evento dannoso" si è verificato, essendo, detto giudice (per la vicinanza al luogo dell'accaduto), il più adeguato alla raccolta delle prove. Il caso: un'impresa con un esercizio sito in Parigi concludeva, con la Samsung, un contratto con il quale acquistava il diritto di "distribuzione selettiva" di certi prodotti elettronici di alta gamma. Il contratto stesso obbligava l'azienda parigina a non vendere via Internet i prodotti in questione. Ora, altri distributori degli stessi prodotti – pur avendo stipulato con la Samsung un identico patto di distribuzione selettiva, facente divieto di vendita "on line" dei suddetti articoli – tuttavia vendevano i prodotti stessi su siti Internet gestiti in differenti Stati UE, senza incontrare peraltro l'opposizione della Samsung medesima. Pertanto, il primo distributore (la Concurrence) citava tali diversi distributori di fronte ad un giudice francese, per essere risarcito dei danni risentiti dalla concorrenza illecita dei primi. Ora, il caso di specie si presenta come un fatto illecito (doloso o colposo) causativo di un "danno" (agli interessi del primo distributore). Viene quindi in considerazione, circa il caso in esame, la regola espressa dal già menzionato punto 3 dell'art. 5 del Reg. n. 44/2001/CE, giusta la quale si afferma la competenza, al riguardo, del giudice dello Stato UE in cui l'evento dannoso si è verificato. Al riguardo, la Corte UE precisa che, per sostenere che un "evento dannoso" si sia verificato in uno Stato UE, occorre non solo che, materialmente, esso abbia avuto accadimento nel territorio di esso Stato, ma che l'ordinamento interno del medesimo riconosca il diritto che, attraverso tale evento, è stato effettivamente danneggiato. La Corte UE ritiene che entrambi detti requisiti sussistano in capo all'adìto giudice francese. Infatti: 1) l'ordinamento francese tutela il diritto di un operatore, vincolato ad eseguire fuori rete una distribuzione selettiva, a non essere danneggiato dalla violazione, da parte di altri distributori, di un pari obbligo; 2) il danno concreto si è verificato sul territorio francese: infatti, se pure l'illecito è stato effettuato tramite vendite del prodotto presso siti Internet gestiti in altri Stati UE, il primo distributore, operante in Francia, ha subito sul territorio di tale Stato il danno consistente nella diminuzione delle vendite, a seguito della concorrenza illecita riconducibile alle transazioni "on line".

Stato della Procedura

Il 21 dicembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 618/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 4 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 294/15 - ex art. 267 del TFUE
"Cooperazione giudiziaria in materia civile"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 1, par. 1, lett. a), nonché l'art. 3, par. 1, lett. a), quinto e sesto trattino, del Regolamento n. 2201/2003. Quest'ultimo indica i criteri atti ad individuare il giudice competente per le cause in materia matrimoniale, collegate con gli ordinamenti di più Stati della UE. Il predetto art. 1 di tale Regolamento indica, specificatamente, fra le controversie matrimoniali a rilevanza "transfrontaliera" soggette all'applicazione di tali criteri, quelle relative all'"annullamento" del matrimonio dei coniugi. Il succitato art. 3 individua, quindi, i criteri di competenza in questione, per i quali le cause matrimoniali sono attribuite, per lo più, ai giudici dello Stato UE in cui si trova la residenza abituale di entrambi i coniugi o di uno di essi: si precisa, tuttavia, che le norme di cui al quinto e al sesto trattino della lett. a, par. 1, dello stesso art. 3), attribuiscono la competenza ai giudici dello Stato UE in cui si trova la residenza abituale dell'"attore" (colui che promuove il giudizio). Ora: la legge polacca ritiene "annullabile" un matrimonio stipulato da un nubente che, al momento del consenso, era già legato da un precedente valido matrimonio. Pertanto, ad un giudice polacco si chiedeva di annullare un matrimonio concluso in Francia nel '56 tra un polacco ed una francese: motivo dell'annullamento, il fatto che l'uomo, già deceduto all'epoca di tale causa, aveva contratto matrimonio in Francia pur avendone già stipulato uno valido in Polonia. L'"attore" (promotore) di tale causa era una cittadina polacca, che agiva in qualità di erede della prima moglie, polacca anch'essa, del "bigamo". La superstite "seconda" moglie dell'uomo, residente in Francia, eccepiva tuttavia che, per i criteri di cui al predetto art. 3 del Reg. n. 2201/2003, la causa dovesse essere giudicata da un magistrato francese. Il giudice del rinvio interpellava la Corte su tale competenza, chiedendo altresì se il Reg.n. 2201/2003 fosse in generale applicabile al caso concreto, atteso che l'annullamento del matrimonio non era chiesto da uno dei coniugi ma da un terzo. In merito, la Corte ha precisato che: 1) l'art. 1 di detto Reg. 2201/2003 include l'"annullamento del matrimonio" nella sua sfera di applicazione, senza distinguere in merito allo status del soggetto promovente l'azione (coniuge o un terzo). Quindi, il Reg. n. 2201/2003 è applicabile al caso di specie; 2) i criteri di competenza, di cui al succitato art. 3, sono "tutti" ispirati alla tutela dei coniugi, per cui "ognuno" di essi deve garantire un collegamento tra il giudice, investito della lite, e la residenza abituale di entrambi i coniugi o anche di uno solo di esso. Pertanto, nessuno di detti criteri può essere interpretato come tale da radicare la competenza, sulle questioni matrimoniali in oggetto, presso un ufficio giudiziario privo di attinenza al luogo dove almeno uno dei coniugi vive. Quindi, i criteri indicati al 5° ed al 6° trattino della lett.a), par. 1, di detto art. 3, non sono applicabili quando l'attore stesso, come nel caso concreto, non è uno dei coniugi: se infatti si applicasse, al riguardo, il criterio della residenza dell'attore, sarebbe un giudice polacco a giudicare della fattispecie, al di fuori di ogni collegamento con il Paese di residenza del coniuge superstite (la Francia).

Stato della Procedura

Il 13 ottobre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 294/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 5 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 102/15 - ex art. 267 del TFUE
"Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5, n. 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001. Quest'ultimo – con riferimento a fattispecie di rilevanza "civile e commerciale", aventi punti di contatto con gli ordinamenti di più di uno Stato dell'Unione europea – prescrive i criteri idonei all'individuazione di quello, tra tali Stati, i cui giudici siano competenti a giudicare delle medesime fattispecie. Al riguardo, l'art. 2 indica, come competenti in linea di massima, i giudici dello Stato UE in cui si trova il "domicilio" del "convenuto" (cioè il soggetto nei cui confronti viene attivato un procedimento giudiziale). L'art. 5 dello stesso Reg. n. 44/2001, tuttavia, ponendo delle eccezioni a tale criterio generale, stabilisce segnatamente - quando un soggetto, senza averne diritto per l'ordinamento, realizzi un comportamento causativo di un "danno" (economico, morale, biologico, etc...) nei confronti di un altro soggetto (c.d. "illecito civile") - il presunto danneggiato può rivolgersi, per ottenere il risarcimento del danno subito, ai giudici dello Stato UE in cui il danno è avvenuto (piuttosto che ai giudici dello Stato UE del domicilio del convenuto). Il caso concreto: in Ungheria, un'impresa con sede in Austria impugnava, di fronte ad un giudice ungherese di 1° grado, l'atto con cui l'Autorità Garante per la Concorrenza, ungherese, le aveva inflitto una sanzione pecuniaria per aver violato le norme sulla concorrenza. Detto giudice, ritenendo che parte di essa sanzione fosse stata inflitta illegittimamente, imponeva all'Autorità di restituirla. Il giudice di 2° istanza confermava il verdetto. Tuttavia, il giudice di 3° istanza accoglieva la posizione dell'Autorità, precisando che l'impresa doveva pagare "in toto" la sanzione quantificata dall'Autorità medesima. A questo punto, l'Autorità chiedeva, ad un altro giudice ungherese, che l'impresa le restituisse la differenza già indebitamente rimborsatale. Quest'ultimo giudice, che era lo stesso del rinvio, qualificava il caso in termini di illecito civile (per il fatto che l'impresa tratteneva, indebitamente, la somma che doveva restituire all'Autorità, in tal modo danneggiandola): quindi, chiedeva alla Corte UE di chiarire se, in base al succitato punto 3 dell'art. 5, la competenza giudiziaria sul caso in esame spettasse necessariamente agli stessi giudici ungheresi (cioè a quelli dello Stato UE in cui si è verificato il "danno" conseguente all'illecito civile, costituito dal rimborso indebito della somma da parte dell'Autorità) e segnatamente a sé medesimo come giudice ungherese, ovvero ai giudici dello Stato UE del domicilio del convenuto, cioè ai giudici austriaci. Al riguardo, la Corte UE ha ritenuto che nessuna norma del Reg.to n. 44/2001 e, quindi, nemmeno il punto 3 dell'art. 5 di esso, sia applicabile al caso di specie: infatti, il suddetto Reg. 44/2001 disciplina, soltanto, le fattispecie attinenti ai settori civili e commerciali e, quindi, ad un ambito squisitamente privatistico. Nel caso concreto, invece, l'azione risarcitoria si fonda su una situazione che ha preso origine, anche se non direttamente, da un atto sanzionatorio di un'Autorità amministrativa, il quale, in quanto espressione di una potestà pubblica, per definizione non può instaurare una situazione giuridica di natura privatistica.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 102/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 6 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 165/14 - ex art. 267 del TFUE
"Cittadinanza dell'Unione – Artt. 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Cassazione spagnola ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 20 e 21 del Trattato TFUE, nonché la Direttiva 2004/38/CE. Detto art. 20 TFUE attribuisce, ad ogni cittadino di uno degli Stati dell'Unione, la "cittadinanza UE", che gli consente di circolare e soggiornare liberamente in tutti gli Stati UE diversi da quello di cui è cittadino, fatti salvi i limiti di cui allo stesso Trattato (art. 21 TFUE, succitato). La suddetta Dir. 2004/38/CE, oltre a riconoscere tale libertà di circolazione e soggiorno al cittadino UE, la attribuisce anche ai familiari dello stesso, anche ove non siano, i medesimi, cittadini di uno Stato UE. Il diritto di detti "familiari" è "derivato", in quanto puramente strumentale a garantire, al cittadino UE, il pieno godimento del proprio analogo diritto, che è "originario". L'art. 27 di essa Dir. 2004/38/CE, poi, ammette che sia il diritto "originario", che il "derivato", siano negati per ragioni di "sicurezza" e di "ordine pubblico". Il caso: un cittadino extraUE, in Spagna, era unico affidatario (essendo sconosciuto il domicilio della moglie polacca) di due figli minorenni, nati in Spagna, sempre vissuti colà ed entrambi cittadini UE (in quanto cittadini l'uno spagnolo, l'altra polacca). Ora, come impone la normativa spagnola, l'Amministrazione nazionale negava a tale padre, automaticamente per i suoi precedenti penali, il permesso di soggiornare ancora in Spagna. La Corte UE, al riguardo, ha affermato che: 1) il figlio, pur essendo cittadino UE in quanto cittadino spagnolo, non è titolare del diritto "originario" stabilito, per i cittadini UE, da detta Dir. 2004/38/CE: infatti, tale diritto spetta al cittadino di uno Stato UE, che si sposti in un diverso Stato UE di cui non è cittadino (nel caso concreto, invece, il soggetto era già cittadino spagnolo); 2) per converso, pur non rientrando nelle definizioni della Dir. 2004/38/CE, la figlia risulta titolare, in grazia della "ratio" complessiva della stessa Direttiva, di tale diritto "originario": essa, infatti, è cittadina di uno Stato UE (Polonia) diverso dalla Spagna e, se pure è nata in quest'ultimo Stato e non vi si è trasferita dal diverso Stato UE di cui è cittadina, tuttavia è d'uopo riconoscerle lo status di "cittadino UE" ai sensi della Direttiva citata. Diversamente, al di lei padre dovrebbe essere negata la condizione "derivata" di "familiare di cittadino UE", che lo legittima a soggiornare nello stesso Stato UE ove soggiorna il familiare cittadino dell'Unione, il quale, nel caso di specie, è una minore bisognosa delle cure parentali di lui. Quindi, la Corte ritiene che il padre assuma, dal diritto "originario" della figlia, il diritto "derivato", quale familiare di lei anche se cittadino extraUE, di soggiornare in Spagna. Quanto, poi, alla legge nazionale per cui tale diritto "derivato" può essere soppresso in via automatica, per il fatto che il suo titolare ha precedenti penali, la Corte UE ne ha negato la compatibilità con il diritto UE, in quanto: 1) l'espulsione del cittadino extraUE per motivi di ordine pubblico comporta il compimento di crimini così gravi da attentare alla sicurezza dello Stato, laddove, nel caso di specie, il soggetto aveva solo scontato una precedente condanna a 9 mesi; 2) la minaccia alla sicurezza dello Stato deve essere "attuale", non potendosi "de plano" desumere da una passata condanna penale.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 165/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-335/15	Politica sociale – Articolo 119 del Trattato CE (divenuto articolo 141 CE) – Direttiva 75/117/CEE – Parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Articolo 1 – Direttiva 92/85/CEE – Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento – Articolo 11, punto 2, lettera b), e 3 – Normativa nazionale che prevede per i magistrati ordinari un'indennità in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività professionale – Assenza di diritto a detta indennità, in capo a una magistrata ordinaria, per i periodi di congedo di maternità obbligatorio anteriori al 1° gennaio 2005	sentenza	No
Scheda 2 C-258/15	Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, par. 2, e art. 4, par. 1 – Discriminazione basata sull'età – Limitazione dell'assunzione degli agenti della polizia della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi ai candidati che non abbiano compiuto 35 anni di età – Nozione di "requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa" – Obiettivo perseguito - Proporzionalità	sentenza	No

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali

Rinvio pregiudiziale n. C- 335/15 - ex art. 267 del TFUE
"Politica sociale – Art. 119 del Trattato CE (divenuto art. 141 CE) – Direttiva 75/117/CEE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Alla Corte UE, il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto di interpretare l'art. 119 del Trattato TFUE, l'art. 11 della Direttiva 92/85/CEE e alcune norme della Direttiva 75/117/CE. Detto art. 119 TFUE sancisce il principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. La suindicata Dir. 92/85/CEE, invece, disciplina le misure volte a migliorare la sicurezza e la salute, nella sfera del lavoro, delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Fra tali misure, l'art. 8 di essa Dir. 92/85/CEE prevede quella per cui gli Stati UE debbono concedere, alla donna che versi in una delle condizioni predette, un periodo di giustificata assenza dal lavoro (c.d. "congedo di maternità"), durante il quale, ai sensi del già citato art. 11 di essa Direttiva, la lavoratrice conserva i diritti connessi al contratto di lavoro, segnatamente quello alla corresponsione di una "retribuzione" e/o di un'indennità "adeguata". Risulta tale, secondo il punto 3 di detto art. 11, quell'indennità che assicuri, alla lavoratrice, almeno lo stesso reddito cui essa avrebbe diritto ove si fosse astenuta dal lavoro per motivi connessi allo "stato di salute". Si precisa, infine, che la succitata Dir. 75/117/CEE, (abrogata dalla Dir. 2006/54/CE, che tuttavia non può applicarsi ai fatti di cui è causa), sviluppa il principio del diritto della lavoratrice ad essere retribuita, a parità di condizioni, come un lavoratore di sesso maschile. In Italia, l'art. 3, co. 1°, della Legge n. 27/81 attribuisce, ai magistrati ordinari, una speciale indennità giudiziaria, attinente agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività. Le magistrate ordinarie in congedo di maternità obbligatorio hanno avuto accesso, a tale speciale voce retributiva, solo dall'01/01/2005 (art. 1, co. 325, della L. 30/12/2004, n. 311). Si è dunque chiesto alla Corte UE se la negazione di detta indennità alle magistrate ordinarie, per i periodi di congedo obbligatorio per maternità anteriori al 2005, confliggesse con le norme UE di cui sopra. Al riguardo la Corte ha chiarito che: 1) premesso che la "retribuzione" si compone di diverse voci, quando l'art. 11 della Dir. 92/85/CEE stabilisce che, durante il congedo di maternità, le lavoratrici conservino il diritto alla retribuzione stessa, non ha inteso riferirsi a "tutti" gli elementi di reddito costitutivi della retribuzione spettante ad un lavoratore presente sul luogo di lavoro. Ciò è confermato dal punto 3 di esso art. 11, il quale sottolinea che la retribuzione, o indennità, pertoccante alla lavoratrice durante il congedo di cui si tratta, risultano adeguate ove, quanto meno, non siano inferiori alla retribuzione cui avrebbe diritto la lavoratrice stessa, ove interrompesse la sua attività per motivi di salute; 2) il principio di parità di retribuzione tra uomo e donna, di cui all'art. 119 e alla succitata Dir. 15/08/2009, può applicarsi solo a situazioni oggettivamente comparabili, cosa che non ricorre nel caso di specie: riguardo ad esso, sarebbe effettivamente sussistita una discriminazione se i magistrati uomini avessero percepito la citata indennità speciale, prima del 2005, durante periodi di interruzione del lavoro oggettivamente assimilabili alla condizione del magistrato donna in congedo obbligatorio di maternità. Poiché tale situazione, per l'uomo, non è configurabile, non trova applicazione il principio di parità.

Stato della Procedura

Il 14 luglio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-335/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 2 – Lavoro e politiche sociali

Rinvio pregiudiziale n. C-258/15 - ex art. 267 del TFUE
"Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Alla Corte UE, un giudice spagnolo ha chiesto di interpretare l'art. 2, par. 2, l'art. 4, par. 1 e l'art. 6, par. 1, della Direttiva 2000/78/CE. Questa verte sull'applicazione, al settore del lavoro, del principio della "parità di trattamento": ciò comporta il divieto, in tale ambito, di effettuare discriminazioni, vale a dire di riservare ad una persona, in ragione dei motivi elencati all'art. 1 della stessa Direttiva (tra cui l'età), un trattamento meno favorevole di quello riservato (o che verrebbe riservato) ad un'altra persona che si trovasse in una situazione analoga (art. 2 succitato). Il già menzionato art. 4, invece, introduce una deroga a tale principio, consentendo ai singoli Stati UE di introdurre in campo lavorativo delle disparità di trattamento fondate sui motivi di cui all'art. 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) la "discriminazione" sia imposta dalla natura di una certa attività o dal contesto di quest'ultima; 2) il requisito richiesto sia "essenziale" e "determinante" in relazione alla stessa attività, nonchè funzionale a perseguire, in modo "proporzionato" e quindi non eccedente quanto strettamente necessario, una finalità "legittima". Risponde alla stessa "ratio" il Considerando 18 della medesima Direttiva, il quale consente a diversi corpi, tra cui le Forze di Polizia, onde assicurare l'operatività dei servizi particolari loro richiesti, di reclutare solo persone dotate di determinati requisiti di forza fisica. Il caso: in Spagna, un bando per l'assunzione di nuovo personale nelle forze di polizia non ammetteva la candidatura – come dalla normativa interna - di soggetti che già avessero compiuto i 35 anni. Si chiedeva quindi alla Corte UE se tale discriminazione, inerente all'età, contrastasse con i sopra richiamati articoli della Dir. 2000/78/CE, soprattutto considerando il precedente caso Vital Perez (C-416/13): circa lo stesso, la Corte stessa aveva definito incompatibile, con essa Direttiva, la normativa spagnola che richiedeva, per partecipare al reclutamento di nuovi Agenti Municipali, il requisito dell'età massima di 30 anni. Con riferimento al presente caso, la Corte UE ha chiarito: 1) che, come dagli atti di causa, la normativa spagnola richiede, agli agenti di polizia, prestazioni fisiche ben più impegnative di quelle cui sono chiamati gli agenti municipali (questi ultimi attendono alla sorveglianza degli edifici degli enti locali, alla disciplina del traffico e alla segnaletica, i primi garantiscono i cittadini quanto alla loro pubblica sicurezza, alla protezione dei loro beni e all'esercizio dei loro diritti); 2) che, quindi, agli agenti di polizia è richiesto, come requisito "essenziale" e "determinante" per l'esplicazione delle loro funzioni, un elevato livello di forza e destrezza fisiche; 2) che tale requisito è orientato ad una duplice finalità "legittima": A) una è quella di garantire, attraverso il reclutamento di personale "giovane", la maggiore durata dell'operatività del personale di polizia per il futuro (a 56 anni un agente di polizia, in Spagna, viene già assegnato a funzioni più leggere ed esonerato dal lavoro notturno); B) un'altra finalità legittima – atteso che, come risulta da statistiche attendibili, nel 2025, in Spagna, più della metà degli agenti di polizia già esistenti avranno tra i 55 ed i 65 anni – è quella di garantire un'equilibrata composizione e, pertanto, un buon livello di efficienza, delle forze di polizia nel loro complesso.

Stato della Procedura

Il 15 novembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-258/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA

Libera circolazione delle merci

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-148/15	Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale – Medicinali per uso umano soggetti a prescrizione – Vendita da parte delle farmacie – Fissazione di prezzi uniformi – Restrizione quantitativa all'importazione – Misura di effetto equivalente – Giustificazione – Tutela della salute e della vita delle persone	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle merci

Rinvio pregiudiziale n. C-148/15 - ex art. 267 del TFUE
"Artt. 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Normativa nazionale"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Alla Corte UE, un giudice tedesco ha chiesto di interpretare gli artt. 34 e 36 del Trattato TFUE. Al riguardo, si premette che, per il principio UE della "libera circolazione delle merci", un prodotto proveniente da uno Stato UE deve poter circolare, nel mercato nazionale degli altri Stati UE, alle stesse condizioni concesse ad un prodotto interno oggettivamente analogo. Pertanto, il succitato art. 34 TFUE vieta, ad ogni Stato UE, di stabilire "restrizioni quantitative" o "misure equivalenti" all'ingresso, nel proprio territorio, di merci di altri Stati dell'Unione. Tuttavia, tali limitazioni sono comunque ammesse, per l'art. 36 TFUE, quando le stesse siano volte a soddisfare esigenze superiori di carattere generale, fra cui la "salute" delle persone. Il caso: il diritto interno tedesco impone ai farmaci per uso umano, venduti in farmacia su prescrizione medica, prezzi "uniformi", per cui nessuno degli operatori sul mercato nazionale può praticare prezzi più elevati o ridotti di quelli indicati, al riguardo, dalle Autorità. Nonostante l'obbligo di applicare prezzi uniformi sia ugualmente rivolto sia alle farmacie ubicate in Germania, sia a quelle che, site in altri Stati della UE, vendano medicinali sul mercato tedesco via Internet, si è chiesto alla Corte UE se un tale sistema non finisca, di fatto, per penalizzare gli operatori esteri rispetto a quelli domestici. Al riguardo, la Corte UE osserva che le farmacie site in Germania, le cui vendite avvengono a diretto contatto con gli acquirenti, sono più competitive di quelle transfrontaliere attive "on line", in quanto, a differenza di queste, possono soddisfare esigenze "urgenti" di medicinali e offrire prestazioni di migliore qualità, grazie alla consulenza offerta dal personale professionale presente. Il solo modo, per le farmacie estere operanti on line, di ridivenire competitive, sul mercato tedesco, rispetto a quelle "domestiche", sarebbe quello di applicare prezzi di vendita inferiori a quelli praticati dalle farmacie nazionali (il che non è consentito). Detto sistema di prezzi fissi vigente in Germania, quindi - ostacolando l'accesso al mercato tedesco delle imprese transfrontaliere operanti on line, e avvantaggiando notevolmente, per converso, le aziende locali – per la Corte UE contrasta con il predetto art. 34 TFUE, costituendo una "misura equivalente" alle restrizioni quantitative all'importazione. E' stato obiettato alla Corte che, se le farmacie transfrontaliere on line potessero applicare prezzi ridotti, sarebbero gli operatori stabiliti sul territorio tedesco a perdere competitività, arrivando a chiudere i loro esercizi soprattutto laddove, in zone rurali poco appetibili, la prospettiva di guadagni adeguati sarebbe l'unica spinta all'apertura di farmacie. Quindi, il sistema in questione garantirebbe l'equilibrata distribuzione di farmacie su tutto il territorio tedesco, assicurando così, ad ogni residente in Germania, il diritto alla "salute". Pertanto, detto sistema verrebbe reso lecito dal succitato art. 36 TFUE. La Corte UE respinge tale posizione, ribadendo che l'applicazione di prezzi ridotti, da parte delle farmacie transfrontaliere operanti on line, servirebbe semplicemente a consentire loro di recuperare lo svantaggio competitivo rispetto alle imprese locali. Pertanto, il sistema di prezzi fissi, di cui si discute, è incompatibile con il diritto UE.

Stato della Procedura

Il 19 ottobre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. 148/15, ex art. 267 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera circolazione delle persone

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-228/15	Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio dell'Unione europea – Irrilevanza della domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini della soluzione del procedimento principale – Irricevibilità manifesta	sentenza	No

Scheda 1 – Libera circolazione delle persone

Rinvio pregiudiziale n. C- 228/15 - ex art. 267 del TFUE
"Diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio dell'Unione europea"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

Alla Corte UE, il Tribunale di Catania chiede di interpretare la Direttiva 2004/38/CE, che sancisce il diritto dei cittadini di ciascuno degli Stati dell'Unione europea (c.d. "cittadini UE"), nonché dei loro familiari (anche se cittadini di uno Stato extraUE), di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di tutti gli Stati UE. L'art. 27, par.fi 1 e 2, di detta Direttiva, consente alla normativa di un singolo Stato UE di limitare la libertà predetta, quando ciò sia giustificato da motivi di "ordine pubblico, o di "pubblica sicurezza" o di "sanità pubblica". Nell'ordinamento italiano, la Direttiva in questione è stata trasposta con il Decreto Legislativo n. 30/2007, i cui artt. 20 e 21 ammettono che i cittadini UE, nonché i loro familiari, siano allontanati dal territorio italiano qualora ricorrano ragioni di "ordine pubblico" e di "sicurezza pubblica" (art. 20), o quando non sussistano più i requisiti per riconoscere loro un "diritto di soggiorno" (art. 21). Infine, per il co. 4° dello stesso art. 21 nella sua versione originaria, il cittadino UE o i suoi familiari - già destinatari di un provvedimento di allontanamento entro un certo termine, per i motivi di cui agli stessi artt. 20 e 21 - possono essere assoggettati ad una "pena detentiva" da un mese a sei mesi, qualora risultino ancora in Italia dopo la scadenza del termine predetto. Ora, il Prefetto di Catania emanava, nei confronti di una cittadina di altro Stato UE, un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale entro un certo termine, per motivi di sicurezza pubblica. Poiché l'interessata non ottemperava a tale provvedimento, si apriva un procedimento penale nei suoi confronti, per applicarle la pena detentiva di cui al succitato 4° co. dell'art. 21 del D. Lgs. 30/2007. Lo stesso Giudice penale chiedeva, alla Corte UE, se i sopra descritti artt. 20 e 21 di detto Decreto non fossero incompatibili con la già citata Dir. 2004/38/CE, soprattutto ove ammettono la limitazione delle stesse libertà di soggiorno e di circolazione, spettanti ai cittadini UE e ai loro familiari, sino al punto da applicare ai medesimi, in certe circostanze, una pena di natura "detentiva". In proposito, il governo italiano faceva notare come, nel caso di specie, non vigesse più la previsione della pena detentiva, di cui al disposto originario del 4° co. dell'art. 21 del Decreto n. 30/2007: infatti, il successivo D. Lgs. n. 89/2011 ha sostituito tale sanzione con la possibilità, per il renitente al provvedimento di allontanamento, di essere assoggettato ad un ulteriore provvedimento di allontanamento coattivo per "motivi di ordine pubblico", eseguibile immediatamente dal questore. Inoltre, detta modifica risulta applicabile retroattivamente – come è stabilito dall'ordinamento italiano per tutta la normativa penale più favorevole al reo – e quindi anche ai fatti sottoposti al giudice del rinvio. Ne consegue dunque che, non essendo più la normativa nazionale, indicata dal Giudice del rinvio, applicabile al procedimento principale innanzi allo stesso giudice, viene destituita di senso la questione circa la contrarietà o meno, di essa normativa, alla disciplina di cui alla succitata Dir. 2004/38/CE. Pertanto, l'interpretazione di quest'ultima non offre nessun contributo alla risoluzione del giudizio principale di fronte al giudice del rinvio. Ne consegue che il rinvio medesimo risulta "irricevibile".

Stato della Procedura

Il 7 settembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale n. 228/15, ex art. 267 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-322/15	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del Regolamento di procedura della Corte – Mancanza di sufficienti precisazioni concernenti il contesto di fatto e di diritto della controversia nel giudizio principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta	sentenza	No
Scheda 2 C-240/15	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 3 – Imparzialità e indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Assoggettamento di un'autorità nazionale di regolamentazione alle disposizioni applicabili in materia di finanza pubblica nonché a talune disposizioni sul contenimento e la razionalizzazione delle spese delle amministrazioni pubbliche	ordinanza	No
Scheda 3 C-449/15	Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE, ostano ad una normativa nazionale che determina la reiterata proroga del termine di scadenza, di concessione di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento a fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, nonostante l'intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l'assegnazione del bene all'esito di procedure ad evidenza pubblica.	Ordinanza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 322/15 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 53, par. 2, e art. 94 del Regolamento di procedura della Corte"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il TAR per il Lazio chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 56 del Trattato TFUE, che, riconoscendo la "libera circolazione dei servizi" per tutta l'area dell'Unione europea, tra l'altro impone a ciascuno Stato della stessa il divieto di applicare, alle imprese prestanti servizi sul suo territorio ma provenienti da altri Stati UE (cioè aventi sede in essi), condizioni di svantaggio rispetto alle imprese aventi sede nel primo Stato (nazionali), eroganti gli stessi servizi. Nel caso di specie, il giudice del rinvio poneva all'attenzione della Corte UE alcune disposizioni nazionali, nonché un atto amministrativo emanato in asserita conformità con le predette. In particolare, si informava la Corte UE che, in Italia, il D. L. n. 63/2012 aveva: 1) esteso l'obbligo di iscriversi, in un apposito Registro (ROC), anche alle imprese concessionarie di pubblicità da diffondere "on line"; 2) inserito l'obbligo di menzionare i ricavi, derivanti da tale pubblicità "on line", nell'ambito dei ricavi complessivi del "sistema integrato delle comunicazioni". Si indicava, inoltre, il fatto che l'Autorità detta AGCOM avesse, sulla base delle predette norme, assunto la delibera n. 397/13/CONS, con cui estendeva anche alle imprese concessionarie di pubblicità operanti su Internet, aventi la sede in altri Stati UE diversi dall'Italia, l'obbligo di redigere una complessa IES (cioè un'Informativa Economica di Sistema). La Corte UE, dunque, interpellata sulla compatibilità, con il succitato art. 56 TFUE, sia della delibera AGCOM suddescritta, sia della normativa nazionale, di cui sopra, sulla cui base sarebbe stata adottata la stessa delibera, ha riscontrato che l'atto di rinvio, come formulato dal giudice nazionale, non rispondeva ai requisiti stabiliti dall'art. 94 del Regolamento di procedura della Corte medesima. Secondo detto articolo, infatti, il medesimo atto di rinvio deve contenere le seguenti indicazioni: 1) un'esposizione dei fatti, posti alla base della lite di fronte allo stesso giudice che ha disposto il rinvio; 2) il contenuto delle norme nazionali applicabili a tali fatti; 3) l'esposizione dei motivi per cui il giudice del rinvio si è interrogato sull'interpretazione di alcune norme UE, nonché del collegamento ravvisato tra queste ultime e le norme nazionali di cui al punto 2 (cioè quelle ritenute applicabili ai fatti succitati). Quanto al caso di specie, la Corte ha ritenuto mancante, nel testo del rinvio presentato dal giudice nazionale, la menzione di cui al predetto punto 2, vale a dire la descrizione degli obblighi (o "contenuti") che le disposizioni nazionali, concernenti la fattispecie, impongono alle imprese venditrici di pubblicità. Infatti, il giudice del rinvio non ha precisato in che cosa consista, specificatamente, l'obbligo di presentare la predetta IES, tacendo sui dati da inserirsi in tale informativa. Di essa, egli dice solo che è molto "complessa". Ora, il difetto di maggiori dettagli sul contenuto di essa IES rende impossibile, alla Corte UE, di verificare se, effettivamente come sostiene il giudice del rinvio, l'obbligo di redigere la medesima impone alle imprese, con sede in altri Stati UE, oneri più penetranti di quelli imposti alle imprese italiane esercenti gli stessi servizi. Pertanto, la Corte UE non dispone di elementi sufficienti per pronunciarsi sul merito giuridico del rinvio posto, il quale risulta, per ciò stesso, "irricevibile".

Stato della Procedura

In data 8 settembre 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 322/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C-240/15 - ex art. 267 del TFUE
"Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 3"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 3 della Direttiva 2002/21/CE, (come modificata dalla Dir.va 2009/140/CE), nonché l'art. 12 della Direttiva 2002/20/CE. Delle due Direttive citate, entrambi concernenti le "reti" e i "servizi" di "comunicazione elettronica", la n. 2002/21/CE impone a ciascuno Stato UE di istituire, con l'ufficio di "regolamentare" il mercato di tali servizi e reti, un'Autorità Nazionale (ANR), dotandola di un'accentuata autonomia organizzativa e giuridica rispetto a tutti gli altri soggetti pubblici, in modo da consentirle di operare in modo imparziale. Il par. 3 del succitato art. 3 di detta Dir. 2002/21/CE stabilisce inoltre, onde vieppiù corroborare l'"autonomia" delle ANR, che le medesime dispongano, fra l'altro, di adeguate "risorse finanziarie". Il successivo par. 3 bis, infine, vieta alle ANR di soggiacere ad istruzioni di altri "organismi", pur ammettendo che le medesime possano, comunque, subire una "supervisione" a norma del "diritto costituzionale nazionale". La succitata Direttiva "autorizzazioni" (n. 2002/20/CE), invece, attribuisce all'ANR il potere di imporre agli operatori, a fronte del rilascio dell'autorizzazione ad esercitare reti o servizi di comunicazione elettronica, di pagare "diritti amministrativi", il cui importo, per l'art. 12 della stessa Direttiva, non può tuttavia eccedere quanto necessario a coprire i soli "costi amministrativi" elencati nello stesso articolo. In Italia, l'art. 1, co. 2°, della Legge n. 196/2009, come integrata da un provvedimento ISTAT, assoggetta tutte le pubbliche Amministrazioni del "settore pubblico allargato", tra cui anche l'ANR, alla normativa nazionale di finanza pubblica. Nell'ambito di questa, l'art. 1, co. 5°, della Legge n. 311/2004, nonchè l'art. 22, co. 1°, del D. L. n. 248/2006, hanno imposto un "tetto" insuperabile alle decisioni di spesa delle Amministrazioni predette. Al riguardo, si chiedeva alla Corte UE se la previsione di detto massimale rappresentasse un'interferenza, nell'autonomia dell'ANR, tale da privarla delle "adeguate" "risorse" "finanziarie" necessarie a rendere effettivo l'espletamento delle sue funzioni istituzionali (art. 3, par. 3, sopra). Al riguardo, la Corte ha chiarito che: 1) i limiti di spesa, che la normativa fiscale italiana impone all'ANR, sono legittimati dallo stesso par. 3 dell'art. 3 della Dir. 2002/21/CE, il quale, pur sottolineando l'esigenza che le ANR siano dotate di mezzi finanziari congrui, ammette che le stesse vengano "supervisionate" ai sensi del "diritto costituzionale nazionale"; 2) la previsione di "tetti" normativi alle spese dell'ANR non è idonea a compromettere, in via di principio, l'adeguatezza delle risorse finanziarie (e delle coerenti decisioni di spesa) della stessa Autorità, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, si potrebbe verificare che, nel singolo caso concreto, l'imposizione di un "plafond" specifico venga effettivamente a privare l'Autorità degli strumenti che le abbisognano per l'espletamento dei suoi compiti: tuttavia, come sottolineato dalla medesima Corte UE, nella fattispecie l'ANR non ha prodotto la dimostrazione che, nell'ipotesi particolare in discussione, la previsione dei massimali di spesa, di cui alla normativa italiana succitata, abbia compromesso l'efficacia dell'azione dell'Autorità stessa nella sua sfera di competenza.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 240/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C-449/15 - ex art. 267 del TFUE
"Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) ha chiesto, alla Corte UE, di: 1) interpretare i principi generali UE relativi alla "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE), alla "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE) e all'obbligo degli Stati UE di assoggettare alla concorrenza le imprese pubbliche e quelle che gestiscono servizi pubblici generali (art. 106 TFUE); 2) di chiarire se, se con tali principi, contrasti o meno la normativa italiana (art. 1, co. 18, del D. L. n. 194/2009, come modificato dall'art. 34 duodecies del D. L. n. 179/2012) secondo la quale le "concessioni" di beni demaniali a fini turistico/ricreativi, già sussistenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 179/2012 e con termine di scadenza al 31/12/2015, vengono automaticamente prorogate fino al 31/12/2020. Il 22 settembre 2016, il Consiglio di Stato - dopo che la Corte UE gli aveva inviato, a chiarimento delle questioni predette, la sentenza emessa sui rinvii pregiudiziali n.ri C-458/14 e C-67/15 – decideva di ritirare il proprio rinvio. Con la sentenza in questione, la Corte UE aveva considerato il disposto dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, che disciplina i casi in cui la normativa interna di uno Stato UE ammette l'esercizio di certe attività solo sulla base di apposite "autorizzazioni", rilasciate dall'Autorità pubblica: al riguardo, tale art. 12 stabilisce che l'Amministrazione non può individuare arbitrariamente il titolare di tali "autorizzazioni", ma deve selezionarlo tramite procedure concorsuali, in quanto risulti, nel contesto di queste ultime, come il candidato oggettivamente più idoneo, previa comparazione con altri, all'esercizio delle attività in questione. Detto art. 12, poi, stabilisce che, ove il termine di durata di tali "autorizzazioni" venga in scadenza, esse non possano essere rinnovate automaticamente in favore del preesistente affidatario. Questi, infatti, potrebbe non essere più, per varie circostanze, quello più competente ad esercitare l'attività "autorizzata", con il che si rende necessario selezionare, con un nuovo concorso, l'affidatario subentrante. Sono, invece, soggetti alla disciplina di un'altra Direttiva, precisamente la n. 2014/23/UE, i "servizi" il cui esercizio è consentito solo ad operatori cui la pubblica Autorità abbia rilasciato delle "concessioni" di beni pubblici o di attività di interesse generale. Per le medesime esigenze, sopra considerate in riferimento alle attività autorizzate, così anche le "concessioni" possono essere rilasciate solo a soggetti individuati mediante procedure concorsuali e, parimenti, non possono essere rinnovate automaticamente: il rinnovo automatico in favore del concessionario preesistente, senza l'espletamento di una nuova procedura di gara, sarebbe incompatibile con il principio della libera concorrenza sotteso agli artt. 49, 56 e 106 del Trattato TFUE. Con la sentenza di cui si tratta, pertanto, la Corte UE ha chiarito che la decisione pubblica di consentire, a determinati soggetti, l'esercizio dell'attività turistico-ricreativa su beni demaniali (di cui al succitato art. 1, co. 18, del D. L. n. 194/2009), non può essere oggetto di proroga automatica, sia che il giudice del rinvio qualifichi l'attività stessa come oggetto di "autorizzazione", sia che preferisca etichettarla come esercizio di un "servizio" in base ad apposita "concessione".

Stato della Procedura

Il 13/10/2016 la Corte UE ha, con ordinanza, cancellato il rinvio C-449/15 dal ruolo (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 110/15	Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto esclusivo di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Conclusione di accordi di diritto privato per determinare i criteri di esenzione dal prelievo dell'equo compenso – Possibilità di richiedere il rimborso del compenso riservata esclusivamente all'utente finale	sentenza	Sì
Scheda 2 C- 301/15	Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi – Articoli 2 e 3 – Diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico – Portata – Libri "non disponibili" che non sono o non sono più oggetto di pubblicazione – Normativa nazionale che conferisce a una società di gestione collettiva l'esercizio dei diritti di sfruttamento digitale a scopo commerciale dei libri non disponibili – Presunzione legale di accordo degli autori – Assenza di un meccanismo che garantisca l'informazione effettiva e individuale degli autori	sentenza	No
Scheda 3 C- 174/15	Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Prestito delle copie di opere – Articolo 2, paragrafo 1 – Prestito – Prestito della copia di un libro in formato digitale – Biblioteche pubbliche	sentenza	No
Scheda 4 C- 166/15	Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 91/250/CEE – Art. 4, lettere a) e c) – Art. 5, par.fi 1 e 2 – Direttiva 2009/24/CE – Art. 4, par.fi 1 e 2 – Art. 5, par.fi 1 e 2 – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Vendita d'occasione di copie di programmi per elaboratore munite di licenza su supporti fisici non originali – Esaurimento del diritto di distribuzione – Diritto esclusivo di riproduzione	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C-110/15 - ex art. 267 del TFUE
"Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 5, par.fo 2, lett. b), della Direttiva 2001/29/CE sul "diritto di autore". Normalmente, senza il consenso del titolare di tale diritto, nessuno può riprodurre l'"opera dell'ingegno" cui inerisce il diritto stesso. Tuttavia, l'art. 5, par. 2, lett. b), della già citata Dir. 2001/29/CE, consente di riprodurre l'opera dell'ingegno, pur in assenza del consenso predetto, alla "persona fisica" che agisca per un "uso privato" e per fini "non commerciali", sempre che la stessa persona corrisponda, al titolare medesimo del diritto di autore, un "equo compenso". Ora, la giurisprudenza UE ha precisato che - pur dovendo gravare l'"equo compenso", a rigore giuridico, sulle stesse persone fisiche che eseguono la riproduzione "per copia privata" - la rilevante difficoltà pratica di individuare tali soggetti autorizzerebbe i singoli Stati UE a porne l'obbligo in capo ai venditori degli stessi strumenti di riproduzione, come coloro che hanno reso possibile, alle suddette persone private, di replicare l'opera (tanto più che i venditori dei mezzi in questione possono "scaricare" la somma, di cui si tratta, sugli stessi utenti finali dei supporti venduti, aumentandone il prezzo in misura corrispondente). Ora, quando il soggetto che riproduce l'opera non presenta i requisiti di cui al predetto art. 5, par. 2, lett. b), cioè non è una persona fisica che operi per un uso privato, vengono meno i presupposti della disciplina in oggetto, per cui non si applica il meccanismo dell'obbligo del pagamento dell'"equo indennizzo" (ciò significa che il titolare del diritto di autore, quando la riproduzione avvenga senza il suo consenso, deve essere tutelato con mezzi giuridici diversi da quello del diritto alla corresponsione dell'"equo indennizzo"). Ad esempio, l'"equo indennizzo" non è dovuto quando i supporti di riproduzione dell'opera siano acquistati non per un uso privato, ma da imprese che se ne servano per fini commerciali. In Italia, gli artt. 71 sexies, septies ed octies del D. Lgs. 2003/68, obbligano i venditori dei supporti di riproduzione a versare un "equo indennizzo" alla SIAE, che lo riversa ai titolari del diritto di autore, trattenendone una piccola parte. Decreti del MIBAC hanno poi stabilito che gli utenti finali dei mezzi di riproduzione, sui quali utenti i venditori dei mezzi stessi hanno scaricato l'indennizzo, vengano rimborsati del medesimo ove esistano, in tal senso, degli "accordi" fra la SIAE e i succitati venditori. La Corte UE ha ritenuto tale normativa nazionale contraria al disposto del predetto art. 5, par. 2, lett. b), della Dir. 2001/29/CE, come interpretato dalla giurisprudenza UE stessa. Infatti, laddove esso articolo esclude l'obbligo al pagamento dell'equo indennizzo a carico dell'acquirente del mezzo di riproduzione, quando questi sia un'impresa che opera per fini commerciali (prescrivendone il rimborso se la somma è stata comunque prelevata), la legislazione italiana ammette tale rimborso solo qualora i venditori dei supporti di riproduzione, che li abbiano ceduti agli utenti finali, abbiano stipulato appositi accordi con la SIAE.

Stato della Procedura

Il 22 settembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 110/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza sancisce l'onere finanziario, per la SIAE, di rimborsare l'"equo compenso", agli acquirenti dei "mezzi di riproduzione", tutte le volte che essi non siano persone fisiche operanti per un uso privato, anche se i loro danti causa non abbiano stipulato un "accordo" con la SIAE al riguardo.

Scheda 2 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C-301/15 - ex art. 267 del TFUE
"Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d'autore e diritti connessi"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice francese chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 2 e 5 della Direttiva 2001/29/CE. Il predetto artt. 2 contiene la regola per cui, in linea di principio, il potere di autorizzare la "riproduzione", in qualsiasi forma, di opere artistiche e letterarie, compete "esclusivamente" al titolare del "diritto di autore" sulle opere stesse. Tuttavia, il succitato art. 5 consente, ai legislatori nazionali dei singoli Stati della UE, di prevedere che, nelle circostanze indicate dallo stesso articolo, e solo in presenza di esse, la riproduzione dell'opera letteraria o artistica venga eseguita, da terzi, senza il consenso del titolare o dei titolari del "diritto di autore". Ora: la legislazione francese definisce come "libri non disponibili" quelli pubblicati in Francia sino all'1/01/2001, i quali nè costituiscano più oggetto di sfruttamento commerciale (cioè non siano più editi da un editore), nè risultino più pubblicati, anche per fini non commerciali, in forma cartacea o in forma digitale. Detti "libri non disponibili", censiti in apposite banche dati, possono essere riprodotti in forma esclusivamente digitale da terzi che siano stati autorizzati, all'uopo, da apposite "società" di gestione cui paghino un compenso. Tuttavia, è consentito all'"autore" di detti libri, quale titolare del "diritto di autore" sui medesimi, di: 1) opporsi al rilascio di tali autorizzazioni entro il termine tassativo di mesi 6 dall'iscrizione del libro stesso nella banca dati predetta; 2) "revocare" senza limiti di tempo il potere autorizzatorio delle società di cui sopra, sempre, tuttavia, ove a tale revoca consenta l'"editore" che risulti titolare del diritto di riprodurre in forma cartacea l'opera stessa (salve eccezioni). Circa tale normativa la Corte UE ha chiarito quanto segue: a) che essa – ove esclude il titolare del diritto di autore dalla facoltà di opporsi alla riproduzione digitale dell'opera oggetto di tale diritto, ove non l'abbia fatto entro 6 mesi dall'iscrizione di tale opera nella predetta banca dati - introduce una limitazione, all'esclusività dello stesso diritto di autore, che non rientra in nessuna delle restrizioni consentite dal succitato art. 5 della Dir. 2001/29/CE; b) che dal già citato art. 2 della Dir. 2001/29/CE si desume che ai terzi è consentita comunque la riproduzione di un'opera, protetta da un diritto di autore, se il titolare di quest'ultimo presta, al riguardo, il suo consenso, il quale può anche essere implicito. Tuttavia, tale consenso implicito non potrebbe essere ravvisato, nel caso di specie, nell'omessa opposizione, da parte del titolare del diritto di autore, entro i 6 mesi predetti, all'autorizzazione alla riproduzione digitale dell'opera: il consenso implicito di un soggetto, infatti, è ravvisabile solo quando questi sia stato messo in condizioni, preventivamente, di conoscere l'esistenza della situazione rispetto alla quale avrebbe potuto acconsentire o dissentire, cioè quando sussista una previa informazione che, nel caso concreto, non esiste. Quanto al fatto che il potere del titolare del diritto di autore, circa la revoca dell'autorizzazione alla riproduzione digitale dell'opera, sia subordinato al consenso dell'editore cui spetti di editare l'opera in cartaceo, la Corte ha chiarito che la stessa subordinazione, quale ennesima "limitazione" all'esclusività del diritto di autore, è incompatibile con l'art. 2 della Dir. 2001/29/CE.

Stato della Procedura

Il 22 settembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 301/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C-174/15 - ex art. 267 del TFUE
"Diritto d'autore e diritti connessi – Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 4 della Direttiva 2001/29/CE sul "diritto d'autore", e gli artt. 1, 2 e 6 della Direttiva 2006/115/CE sul nolo e sul prestito di opere coperte dallo stesso diritto. I titolari del diritto di autore (gli autori stessi, in primo luogo), per il predetto art. 4 detengono il potere esclusivo di autorizzare, o vietare, la distribuzione al pubblico delle opere cui tale diritto attiene, salvo che l'opera risulti già distribuita, nella UE stessa, attraverso un primo atto di distribuzione realizzato proprio dal titolare stesso del diritto di autore, o consentito dal medesimo. Gli artt. 1 e 2 della già menzionata Dir. 2006/115/CE, d'altra parte, attribuiscono ai titolari del diritto d'autore anche il diritto esclusivo, in relazione all'opera in considerazione, di autorizzarne o vietarne il "nolo" e il "prestito". L'art. 6 della stessa Direttiva, tuttavia, pone un'eccezione a tale "esclusività", laddove, al fine di facilitare la diffusione dell'informazione, ammette che il prestito delle opere predette (in originale o in copia), da parte di pubbliche Autorità, possa prescindere dal consenso del titolare del diritto d'autore ad esse relativo. Nel caso di specie, veniva considerata la fattispecie del prestito "digitale" di libri "elettronici", realizzato come segue: caricata, sul server di una biblioteca pubblica, una copia in formato digitale (riproduzione A), si consente ad un utente di riprodurre la stessa scaricandola sul proprio computer (riproduzione B). Per un periodo limitato di tempo (corrispondente alla durata del "prestito"), la riproduzione A non è scaricabile sul computer di altri utenti, divenendolo nuovamente quando, scaduto il periodo suddetto, la riproduzione B non è più, automaticamente, utilizzabile dal primo destinatario del prestito. Al riguardo, la normativa dei Paesi Bassi prevede che detto "prestito digitale" di un libro, da parte delle biblioteche, avvenga senza il previo consenso del titolare del diritto di autore sull'opera prestata, da cui è stata tratta la copia digitale, solo quando una copia del libro stesso sia stata diffusa, nell'Unione europea, con un primo atto di distribuzione (vendita o altro trasferimento della proprietà) realizzato dal medesimo titolare del diritto di autore o, in ogni caso, con il suo consenso. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) il prestito di una copia di un libro in formato digitale, nelle forme di cui sopra, rientra nella nozione generale di "prestito"; 2) una normativa nazionale la quale preveda che il prestito digitale di un libro effettuato da una biblioteca pubblica (e quindi da un'Autorità pubblica) possa prescindere dal consenso del titolare del diritto di autore non nella generalità dei casi, ma solo quando quest'ultimo soggetto non abbia comunque consentito ad un primo atto di distribuzione dell'opera medesima nella UE, costituisce una modifica della disciplina di cui al predetto art. 6 della Dir. 2006/115/CE; 3) tale modifica, tuttavia - in quanto esprime la scelta, del legislatore interno di uno Stato UE, di tutelare il diritto di autore più robustamente di quanto stabilito dallo stesso legislatore UE nell'art. 6 di detta Dir. 2006/115/CE - è compatibile con gli scopi generali sottesi alla Dir. 2001/29/CE sul diritto di autore, la quale ha indicato, per lo stesso diritto, l'obiettivo di un "alto" livello di tutela in generale.

Stato della Procedura

Il 10 novembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 174/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 4 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C-166/15 - ex art. 267 del TFUE
" Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 91/250/CEE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice lettone chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 2 e 5 della Direttiva 2009/24/CE. Tale Direttiva – dal momento che la creazione di prodotti, come i "programmi per elaboratori", richiede un largo impiego di finanziamenti, tecnologia e conoscenza – attribuisce, ai creatori dei programmi in questione, un diritto esclusivo sullo sfruttamento economico dei medesimi, onde ricevere una remunerazione per gli sforzi compiuti. Così, l'art. 4 di tale Direttiva stabilisce che, in linea di principio, solo l'autore del programma può autorizzare o vietare la distribuzione al pubblico del programma stesso. Tuttavia, tale diritto esclusivo si estingue in ordine alla copia, di un programma, che per la prima volta l'autore stesso abbia distribuito o alla cui distribuzione abbia consentito: in tale ipotesi, l'autore non può più vietare all'acquirente di alienare a sua volta la copia predetta ad un terzo subacquirente. Oltre al potere esclusivo di "distribuzione" (salvo il limite di cui sopra), l'autore vanta, altresì, il potere esclusivo di autorizzare o vietare la "riproduzione"di tale programma, affinchè la compensazione degli sforzi sostenuti non venga compromessa dal fenomeno delle copie "pirata", le quali costano pochissimo. Tuttavia, anche l'"esclusività" del predetto potere di "riproduzione" incontra un limite nell'esigenza di consentire ai terzi, acquirenti legittimi del programma medesimo, di realizzare, di questo, le copie necessarie al suo uso: infatti, per il par. 2 dell'art. 5 di detta Direttiva, l'autore non può impedire che la persona, abilitata legittimamente ad usare il programma, ne faccia una "copia di riserva", quando le stesse modalità d'uso lo richiedano. Ora: un soggetto acquista, dall'autore, un programma per elaboratore fissato su un supporto materiale (CD, DVD o altro). Deterioratosi tale disco fungente da supporto materiale, l'acquirente vende "on line" - e quindi su un supporto "non originale" perchè diverso da quello, deteriorato, su cui era fissata la copia venduta dall'autore - numerose copie dello stesso programma. Si chiedeva alla Corte, in primo luogo, se l'autore potesse opporsi alla suindicata vendita on line, o ne fosse impedito dal fatto di aver consentito alla prima vendita del programma su supporto materiale. Al riguardo, la Corte ha precisato che pur avendo, l'acquirente, venduto a terzi la "copia" del programma svincolata dal supporto materiale originario con il quale l'aveva venduta l'autore, l'acquirente stesso deve ritenersi come se avesse alienato la stessa copia vendutagli dall'autore stesso (l'identità del supporto non è rilevante). Ne consegue che l'autore medesimo risulta, nella fattispecie, avere esaurito il suo diritto esclusivo di "distribuzione". Pertanto, non è in base a tale diritto che l'autore può vietare la vendita on line, da parte dell'acquirente ad un terzo, delle copie del programma. Piuttosto, con tale subvendita, l'acquirente ha violato il diritto esclusivo, spettante all'autore, di "riproduzione": all'acquirente di un programma per elaboratore, infatti, è consentito realizzare copie dello stesso solo per un uso privato e non commerciale, vale a dire per un uso finalizzato al mero scopo di consentire all'acquirente medesimo di utilizzare il programma in questione, secondo le modalità pattuite (vedi sopra).

Stato della Procedura

Il 12 ottobre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 166/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEL CONSUMATORE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 534/15	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Art. 1°, par. 1 – Art. 2, lettera b) – Status di consumatore – Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito – Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice	sentenza	No
Scheda 2 da C- 568/14 a C-570/14	Direttiva 93/13/CEE – Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti ipotecari – Clausola pavimento – Procedimento collettivo – Procedimento individuale avente il medesimo oggetto – Provvedimenti provvisori	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela del consumatore

Rinvio pregiudiziale n. C-534/15 - ex art. 267 del TFUE
"Tutela del consumatore – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive "
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice rumeno chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 1, par. 1, e 2, lett. b), della Direttiva 93/13/CEE. Detto art. 2 definisce, come "consumatore", qualsiasi persona fisica la quale, nello stipulare uno dei contratti indicati dalla Direttiva medesima, agisca per fini non rientranti nel quadro della sua attività professionale (o perché non esercita una tale attività o perché, pur esercitandola, è estranea al contratto di specie). "Professionista", invece, è qualsiasi persona "fisica" o "giuridica" esercente un'attività professionale, alla sfera della quale attiene il contratto stipulato in concreto. Ora, nei contratti tra un "consumatore" ed un "professionista", la condizione di svantaggio del primo – attese la superiorità contrattuale del "professionista" e la sua più approfondita conoscenza del settore commerciale in cui rientra il contratto concreto – possono indurlo ad accettare, senza piena cognizione di causa, clausole contrattuali già predisposte dall'altra parte in formati standard, le quali squilibrano significativamente, in pregiudizio di esso consumatore, le norme del contratto (clausole "abusive"). Pertanto, a tutela del consumatore, la già citata Dir. 93/13/CEE considera non vincolanti le stesse clausole abusive. Ora: un soggetto, amministratore e socio unico di una società, costituiva, con la moglie, un'ipoteca a garanzia di un mutuo che la società stessa assumeva nei confronti di una Banca. In seguito, con il consenso di detta Banca, la società cedeva il suo debito ad una terza società, rispetto alla quale i datori di ipoteca non vantavano nessun collegamento, pur accettando di mantenere in suo favore l'ipoteca in oggetto. Si chiedeva quindi, alla Corte UE, se i predetti datori di ipoteca potessero qualificarsi come "consumatori". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) il X Considerando della stessa Dir. 93/13/CEE, salve limitate eccezioni, ha stabilito che la medesima si applichi a "tutti" i contratti; 2) onde valutare se, rispetto al loro contratto, i datori di ipoteca hanno agito come consumatori o meno, si deve considerare che – pur essendo pacifico come nessuna delle società mutatuarie rientri nella nozione di "consumatore", in quanto l'assunzione di mutui da parte di società commerciali è un tipico atto di impresa - il contratto di garanzia, di cui si tratta, rimane giuridicamente distinto dal diverso contratto di mutuo, cui pure accede. Tuttavia, il fatto che la garanzia sia stata costituita da un soggetto che era amministratore e socio unico della società "garantita", potrebbe legittimare la conclusione del giudice del rinvio per cui, stante l'intensità di tali collegamenti, i datori di ipoteca abbiano agito per gli stessi fini imprenditoriali della società medesima, per cui non possono essere definiti "consumatori". Tale finalità "professionale" potrebbe, poi, essere ravvisata anche nel nuovo contratto, con il quale i datori di ipoteca hanno trasferito la garanzia in favore della nuova società mutuataria: infatti, pur non vantando, con tale nuovo mutuatario, gli stretti rapporti giuridici/economici sussistenti con il precedente, non è escluso – ma dovrà essere il giudice di merito ad accertarlo – che i datori di ipoteca abbiano contrattato in quanto spinti, anche nei rapporti con il nuovo mutuatario, dallo stesso interesse commerciale perseguito dalla nuova società garantita.

Stato della Procedura

Il 14 settembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 534/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Tutela del consumatore

Rinvii pregiudiziali n.ri da C-568/14 a C-570/14 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 93/13/CEE – Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice spagnolo chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 7 della Direttiva 93/13/CEE, sulle clausole "abusive". Sono, tali clausole, quelle che – inserite preliminarmente da un professionista in un contratto tra lo stesso e un consumatore, senza che quest'ultimo abbia potuto negoziarle e discuterle - introducono un trattamento giuridico significativamente svantaggioso per il consumatore medesimo. L'art. 6 della succitata Dir. 93/13/CEE, quindi, stabilisce che il consumatore non è obbligato a rispettare dette clausole. L'art. 7 della stessa Direttiva, poi, impone a ciascuno Stato della UE di contrastare, in modo adeguato ed efficace, la prassi dell'inserimento, nei contratti tra un professionista ed un consumatore, delle predette "clausole abusive". Per un principio generale dell'ordinamento UE, poi, si ritiene che un diritto, sancito dallo stesso ordinamento, non possa essere reso in concreto non "effettivo", nei singoli Stati della stessa Unione, ad opera di normative interne degli stessi che ne rendano impossibile, o troppo difficile, l'esercizio. Ora: la normativa spagnola consente ad un giudice di adottare - ove richiesti da almeno una delle parti, ma in nessun caso agendo di propria iniziativa ("di ufficio") - "provvedimenti cautelari". Sono, questi, i provvedimenti che un giudice adotta, quando già all'inizio del giudizio risulti sia la fondatezza delle ragioni di una parte, sia il rischio che tali ragioni vengano seriamente danneggiate, qualora gli effetti della futura sentenza - che si ritiene, con alta probabilità, favorevole alla parte stessa – non vengano anticipati per il tramite dei provvedimenti in questione. Il caso: un giudice spagnolo doveva giudicare delle cause riunite, con le quali alcuni debitori di un istituto di credito chiedevano che venisse dichiarata la natura "abusiva"di certe clausole dei rispettivi contratti di mutuo, inerenti al saggio di interesse (c.d. clausole "pavimento"). Per la stessa normativa spagnola, inoltre, tale giudizio "individuale" doveva essere sospeso fino alla decisione di un giudizio "collettivo", pendente parallelamente e avente lo stesso oggetto. La Corte UE, circa la compatibilità, con il diritto UE, di una tale normativa (ove nega al giudice il potere di disporre provvedimenti cautelari ex officio), ha osservato che, spesso, le parti di un giudizio non hanno una chiara consapevolezza dei danni che subirebbero per la mancata predisposizione dei provvedimenti cautelari in un giudizio di lunga durata (specialmente quando, come nel caso di specie, un giudizio individuale deve arrestarsi in attesa della definizione di uno "collettivo"). Quindi, in molti casi, il fatto che il giudice non possa disporre ex officio misure cautelari, condurrebbe a svuotare inevitabilmente il diritto che la sentenza finale potrebbe riconoscere. Se, poi, tale diritto fosse sancito dalla normativa UE - come quello del consumatore alla non osservanza delle clausole abusive - ciò verrebbe a stridere con il sopra ricordato principio UE dell' "effettività" degli stessi diritti istituiti dall'Unione. Inoltre, negare al giudice la disponibilità, di ufficio, di misure cautelari anticipanti la sospensione delle clausole abusive, contraddirebbe l'art. 7 della Dir. 93/13/CEE (sopra), che obbliga gli Stati UE ad assumere misure efficaci contro l'inserimento di dette clausole nei contratti tra professionisti e consumatori.

Stato della Procedura

Il 26/10/2016 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali n.ri da C- 568/14 a C-570/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre e-mail:

rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@mef.gov.it

RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII

MEF Ragioneria Generale dello Stato

Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO E ALLA CORTE DEI CONTI

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA - UE

ANNO 2017 – I SEMESTRE

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa 7

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA 11

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2017 11

1.2 Ripartizione delle procedure per settore 14

1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi 16

1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2017 19

1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia 20

1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel primo semestre 2017 21

1.4.3 Procedure archiviate nel I semestre 2017 23

1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario 25

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 32

2.1 Cenni introduttivi 32

2.2 Casi proposti da giudici italiani 33

2.3 Casi proposti da giudici stranieri 33

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO 40

3.1 Cenni introduttivi 40

3.2 Procedimenti di indagine formale 41

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE 42

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia 43

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari..... 49
Affari Esteri..... 55
Affari Interni..... 59
Agricoltura..... 65
Ambiente..... 69
Appalti..... 87
Comunicazioni..... 91
Concorrenza e Aiuti di Stato..... 93
Energia..... 101
Fiscalità e Dogane..... 103
Giustizia..... 111
Lavoro e affari Sociali..... 119
Libera circolazione delle persone..... 115
Libera prestazione dei servizi e stabilimento..... 117
Pesca..... 121
Salute..... 123
Trasporti..... 129
Tutela dei Consumatori..... 137

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Agricoltura e pesca 143
Ambiente 145
Appalti 149
Fiscalità e Dogane 155
Giustizia 165
Lavoro e politiche sociali 175
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento 177
Proprietà intellettuale 185
Tutela del consumatore 191

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I semestre 2017, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronuncie della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA-UNIONE EUROPEA

(Dati di sintesi)

PAGINA BIANCA

1. CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA

1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2017

Le procedure di infrazione sono avviate dalla Commissione UE, nei confronti degli Stati membri, sulla base del disposto degli artt. 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Le procedure di cui all'art. 258 TFUE si avviano con una nota di "messa in mora" che la Commissione trasmette allo Stato membro inadempiente, nella quale viene sintetizzata la presunta infrazione al diritto comunitario, con l'invito a fornire chiarimenti e/o controdeduzioni nel termine, di norma, di due mesi dal ricevimento della stessa.

Laddove, a seguito dell'invio della "messa in mora", non si raggiunga un accordo con il quale estinguere la pendenza, la Commissione, ove non ritenga di restringere o ampliare l'oggetto della lite con una "messa in mora complementare", invia alle Autorità nazionali un ulteriore sollecito, detto "parere motivato", con il quale definisce puntualmente i contenuti della controversia che rimarranno sostanzialmente invariati anche nell'eventuale ulteriore prosieguo della procedura.

Esperito senza esito il "parere motivato" ex art. 258 TFUE, la Commissione, ove ritenga ancora sussistente l'illegittimità e l'oggetto della vertenza non meritevole di restrizione o ampliamento con un "parere motivato complementare", può adire la Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, nel caso in cui ravvisi la responsabilità dello Stato membro, emette una sentenza di mero accertamento della violazione contestata, senza irrogazione di una sanzione a carico dello Stato.

In ogni caso, la sentenza reca l'ingiunzione, diretta all'inadempiente, ad assumere tutti i provvedimenti adeguati all'eliminazione del comportamento illecito, al fine di evitare l'ulteriore sviluppo della procedura.

Nel caso in cui lo Stato, pur in presenza di tale sentenza, persista nel comportamento illegittimo, la Commissione invia un'ulteriore nota di messa in mora, cui può seguire una successiva messa in mora complementare.

Qualora neanche in tal caso si pervenga alla soluzione della controversia, si profila un ulteriore ricorso alla Corte di Giustizia che, in tal caso, potrà concludersi con una sentenza di condanna comprensiva di sanzione a carico dello Stato inadempiente.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 260 TFUE, si prevede un iter più snello per quanto attiene alle procedure di infrazione aventi ad oggetto, in particolare, la presunta mancata attuazione di Direttive europee. A mezzo di tali procedure, la Commissione europea contesta il particolare tipo di infrazione al diritto comunitario, che deriva dalla mancata adozione delle misure di trasposizione, nell'ambito dell'ordinamento interno dello Stato membro, di Direttive "legislative", cioè emanate in "codecisione" dal Parlamento e dal Consiglio UE. Nel caso in questione, il Trattato per il funzionamento della UE prevede che la Corte di Giustizia dell'Unione europea possa irrogare sanzioni pecuniarie, a carico dello Stato inadempiente all'obbligo di attuazione, sin dalla prima sentenza, adottata dalla Corte medesima ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

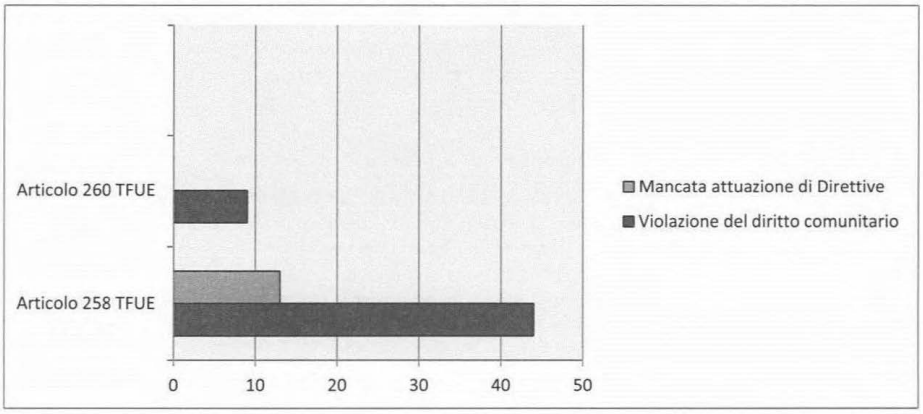
Alla data del 30 giugno 2017, le procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia risultano pari a 66. Di queste, 53 riguardano presunte violazioni del diritto comunitario e 13 attengono al mancato recepimento nell'ordinamento interno di Direttive comunitarie.

Tale articolazione viene evidenziata nella Tabella 1 e nel relativo Grafico, da cui è possibile desumere anche l'attuale stadio di istruttoria delle procedure, sulla base delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tabella 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per stadio e tipologia di violazione
(dati al 30 giugno 2017)

Tipologia di violazione	Stadio della procedura		
	Articolo 258 TFUE	Articolo 260 TFUE	Totali
Violazione del diritto comunitario	44	9	53
Mancata attuazione di Direttive	13	0	13
Totali	**57**	**9**	**66**

Grafico 1
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
(dati al 30 giugno 2017)



La maggior parte delle procedure pendenti al 30 giugno 2017 si trova nello stadio della messa in mora, che rappresenta la fase con la quale normalmente si avvia il contenzioso con Bruxelles.

Consistente anche il numero delle messe in mora complementari, che apportano delle modifiche alle deduzioni già rappresentate nelle precedenti messe in mora.

Un buon numero di procedure è, inoltre, nella successiva fase del parere motivato, cui si perviene quando le Autorità nazionali non si adeguano alle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso degli approfondimenti precedenti.

Non mancano, altresì, le procedure pervenute alla fase giudiziale del loro iter. Si tratta, in totale, di 7 procedure, 1 con ricorso in itinere, 6 con sentenza già emessa. Nell'ambito di dette sentenze, ben 4 sono state emesse dalla Corte di Giustizia UE nella fase ex art. 260 TFUE, per cui recano la comminatoria di sanzioni pecuniarie.

Tabella 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per fase
(dati al 30 giugno 2017)

	FASI DEL PROCEDIMENTO							
Normativa	**Messa in Mora**	**Messa in mora CompL.**	**Parere Motivato**	**Parere Motivato Compl.**	**Decisione di ricorso**	**Ricorso**	**Sentenza**	**Totali**
Articolo 258 TFUE	**21**	**9**	**17**	**3**	**4**	**1**	**2**	**57**
Articolo 260 TFUE	**2**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**4**	**9**
Totali	**23**	**9**	**17**	**3**	**7**	**1**	**6**	**66**

1.2. Ripartizione delle procedure per settore

Un ulteriore punto di analisi delle procedure è quello della ripartizione per settore economico, riportato nella Tabella n. 3 e nel Grafico n. 2. Dai dati, si rileva che il settore nel quale si registra la maggiore concentrazione delle procedure di infrazione è l'"Ambiente" (16 casi), cui seguono, a notevole distanza, i settori "Concorrenza e aiuti di Stato", "Fiscalità e dogane" e "Trasporti" con 6 casi ciascuno. Segue, quindi, il settore "Salute" con 4 casi.

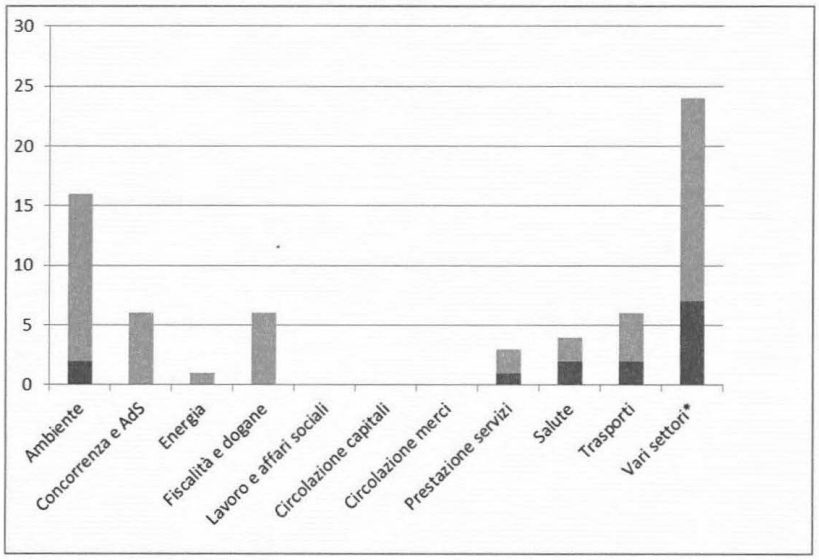
Infine, 24 casi sono stati raggruppati nella voce "Settori vari" che contempla, per economia espositiva, le rimanenti aree in cui si è attivato il contenzioso con Bruxelles.

Tabella 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore
(dati al 30 giugno 2017)

SETTORI	FASE PROCEDURALE		Totale	% sul totale
	Mancata Attuazione	Violazione Diritto UE		
Ambiente	2	14	16	**24,24**
Concorrenza e aiuti di Stato	0	6	6	**9,09**
Energia	0	1	1	**1,52**
Fiscalità e dogane	0	6	6	**9,09**
Lavoro e affari sociali	0	0	0	**0,00**
Libera circolazione dei capitali	0	0	0	**0,00**
Libera circolazione merci	0	0	0	**0,00**
Libera prestazione servizi e stabilimento	1	2	3	**4,55**
Salute	2	2	4	**6,06**
Trasporti	2	4	6	**9,09**
Vari settori*	7	17	24	**36,36**
Totale	14	52	66	**100,00**

*** L'aggregato Vari settori - comprende: Affari economici e finanziari, Affari esteri, Affari interni, Agricoltura, Appalti, Comunicazioni, Giustizia, Libera circolazione delle persone, Pesca, Tutela del consumatore.**

Grafico 2
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per settore



Violazione del diritto comunitario

Mancata attuazione di direttive comunitarie

1.3. Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi

Le procedure di infrazione possono comportare degli oneri diretti a carico degli Stati inadempienti, a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia al pagamento di sanzioni, in esito ai ricorsi ex art. 260 TFUE.

Tuttavia, anche a prescindere dalla comminazione di sanzioni, le procedure di infrazione possono comportare oneri finanziari per lo Stato membro interessato, derivanti dall'adozione delle misure finalizzate al superamento del contenzioso con l'Unione Europea.

In tale accezione, possono configurarsi diverse tipologie di oneri finanziari, tra cui si evidenziano:

- *spese connesse a misure compensative di danni ambientali, presenti nelle procedure di infrazione del settore ambiente;*
- *oneri amministrativi connessi, in linea di massima, alla necessità di attività a carico di strutture della Pubblica Amministrazione;*
- *minori entrate per l'erario, dovute principalmente a diminuzione di imposte e altri oneri contributivi;*
- *spese relative all'adeguamento delle violazioni in materia di lavoro, nell'ambito del pubblico impiego e del comparto della previdenza;*
- *oneri per interessi moratori, derivanti da ritardi nei pagamenti di somme dovute a carico del bilancio dello Stato;*

Sussistono, inoltre, altre tipologie di infrazioni per le quali non si ipotizzano, almeno nel breve/medio periodo, particolari oneri per la finanza pubblica, sempre a condizione che non si arrivi, al termine delle stesse, alla comminazione di sanzioni da parte della Corte di Giustizia UE. A titolo esemplificativo, tali infrazioni riguardano:

- *richieste di modifiche normative dell'ordinamento italiano, attinenti ad aspetti formali, come avviene ad esempio nel caso di contestazioni sulla nomenclatura e/o l'etichettatura di prodotti e merci;*
- *contestazioni per disposizioni restrittive della legge italiana, che impediscono la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento;*
- *questioni di interpretazione del diritto UE e relative interazioni con le norme nazionali.*

Infine, possono sussistere anche procedure che producono effetti positivi sul bilancio dello Stato, dovuti a maggiori entrate derivanti da modifiche apportate al sistema fiscale e contributivo, ovvero a quello sanzionatorio afferente ad altre materie.

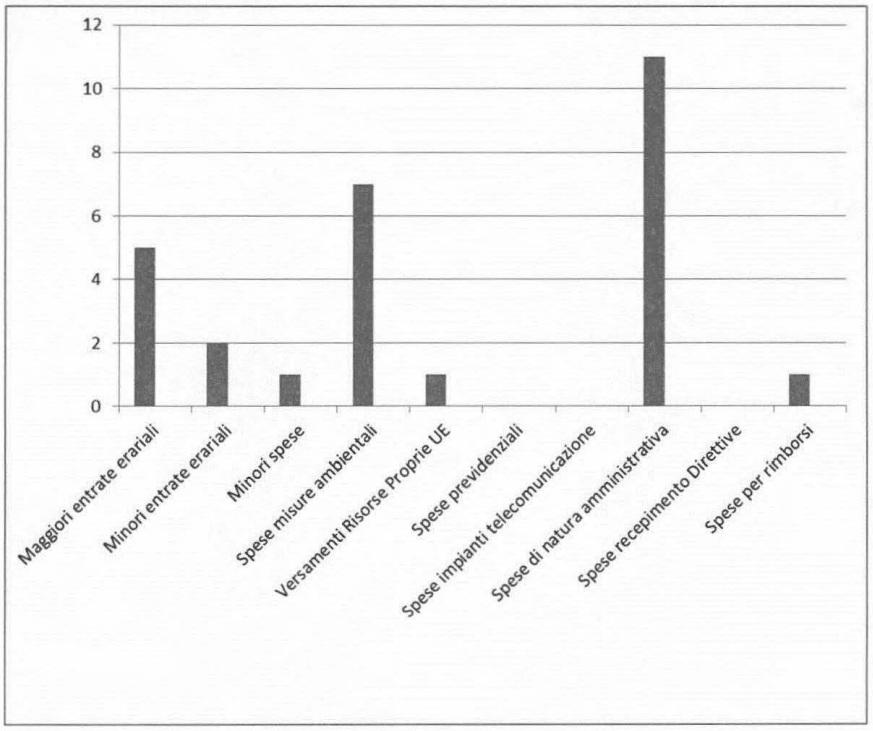
Dall'analisi dei dati relativi alle procedure di infrazione al 30 giugno 2017, risulta che, dei n. 66 casi esposti, 28 casi sono suscettibili di produrre effetti sulla finanza pubblica, come sintetizzati nella Tabella n. 4 e nel Grafico n. 3.

Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 30 giugno 2017)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	5
Minori entrate erariali	2
Minori spese	1
Spese misure ambientali	7
Versamenti Risorse Proprie UE	1
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	11
Spese recepimento Direttive	0
Spese per rimborsi	1
Totale	**28**

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario

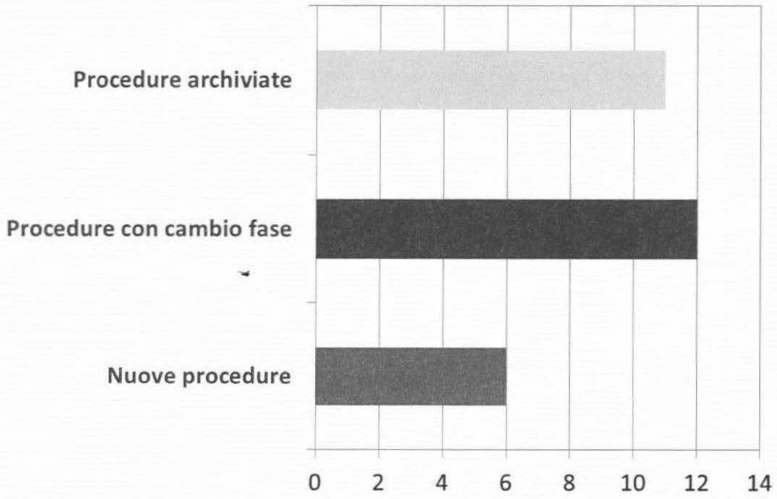


1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2017.

Alla data del 30 giugno 2017, rispetto alla precedente situazione del 31 dicembre 2016, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 6 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
  12 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE;
- 11 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del I semestre 2017



19

1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. Sono rappresentati i settori "Ambiente" con 3 procedure, nonchè i settori "Giustizia", "Salute" e "Trasporti" con una procedura ciascuno.
Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia come non sia ipotizzabile, riguardo ad alcuna di esse, una ricaduta sulla finanza pubblica.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi avviati nel I semestre 2017

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
Ambiente 2017/2065	Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti	MM	No
Ambiente 2017/0130	Mancato recepimento della Direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente	MM	No
Ambiente 2017/0127	Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero	MM	No
Giustizia 2017/0128	Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	MM	No
Salute 2017/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	MM	No
Trasporti 2017/2044	Presunta violazione della Direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel I semestre 2017

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato TFUE, sono complessivamente 12. In particolare:

- una procedura è transitata dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare, che comporta una modifica dell'oggetto rappresentato nella messa in mora, attraverso un ridimensionamento o un ampliamento dello stesso;
- 9 procedure sono transitate alla fase del parere motivato, la quale rappresenta già una fase evoluta della procedura. Si precisa che 7 di esse vi sono pervenute muovendo dalla fase della messa in mora e 2 da quella della messa in mora complementare;
- una procedura è transitata dalla fase del parere motivato a quella del parere motivato complementare, che estende o restringe l'oggetto delle contestazioni elevate nel parere motivato;
- una procedura è transitata dalla fase della messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE a quella del ricorso, ai sensi dello stesso articolo, di fronte alla Corte di Giustizia, al fine di chiedere al giudice UE la condanna dell'Italia per inadempimento agli obblighi dettati dall'Unione, con la conseguente irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 3 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- la procedura n. 2014/2059 "Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane". Al riguardo, la Commissione ha contestato la violazione degli artt. 3, 4, 5, par.fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che impongono, in ordine al trattamento delle acque reflue, il rispetto di particolari criteri atti a ridurre l'impatto inquinante di tali acque sull'ambiente. Poiché gli impianti presenti sul territorio italiano non garantiscono, in molti casi, che il trattamento dei reflui venga informato ai criteri predetti, si impone l'esigenza di adeguare gli impianti in questione, con il correlativo aumento della spesa pubblica ambientale;

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE: trattamento delle acque superflue". Al riguardo, si adducono le stesse considerazioni di cui sopra: infatti, circa la violazione della Direttiva 1991/271/CEE inerente alle acque "reflue", sono state aperte, avverso l'Italia, ben tre procedure di infrazione con oggetto sostanzialmente omogeneo, precisamente la n. 2014/2059 indicata al punto precedente, la n. 2009/2034 e la presente n. 2004/2034. Anche con riferimento alla presente procedura, pertanto, si ripropone l'esigenza di intervenire sugli impianti di trattamento delle acque reflue, onde conformarli ai criteri di cui alla già citata Dir. 91/271/CEE. Ne deriva un conseguente cospicuo aumento della spesa pubblica;

- la procedura n. 2014/4075 "Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari". Al riguardo, la Commissione contesta alcune disposizioni della disciplina italiana relativa all'acquisto della "prima casa". Tali norme prevedono, per tale acquisto, un trattamento fiscale di favore quando l'acquirente sia un cittadino italiano il quale sia emigrato all'estero per lavorare, anche se lo stesso non elegge la sua residenza nel territorio del Comune ove l'immobile risulta ubicato. Per converso, ove acquirente della "prima casa" in Italia sia un cittadino di un paese estero (compresi i cittadini di altri Stati UE), lo stesso non è ammesso a godere di tali benefici fiscali ove non assuma la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato. Tale presunta discriminazione potrebbe essere superata, da parte del legislatore italiano, estendendo il trattamento fiscale di favore, di cui si tratta, anche ai cittadini di altri Stati UE che acquistino la prima casa in Italia, pur non eleggendo la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile: in tal caso, la finanza pubblica risentirebbe una diminuzione delle entrate.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Casi che hanno cambiato fase nel I semestre 2017

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Affari economici e finanziari 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No
Affari interni 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No
Ambiente 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	PM	No
Ambiente 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	PM	No
Ambiente 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	PM	No
Ambiente 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PMC	Sì
Ambiente 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC ex 260	Sì

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Fiscalità e dogane 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MMC	Sì
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	PM	No
Libera prestazione dei servizi e stabilimento 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	PM	No
Salute 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No
2016/0773	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	PM	No

1.4.3. Procedure archiviate nel I semestre 2017

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel I semestre del 2017, la Commissione europea ha archiviato 11 procedure riguardanti l'Italia.

Nel loro ambito, nessuna risulta foriera di effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Casi archiviati nel I semestre 2017

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Libera circolazione delle persone 2011/4146	Limitazione da parte delle Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	No
Libera circolazione dei capitali 2009/2255	Poteri speciali attributi a determinate imprese italiane a vantaggio di posizioni dominanti, dissuasiva per gli investimenti e per la libera circolazione dei capitali nella Comunità europea	No
Affari interni 2014/2126	Accesso alle procedure di asilo (Direttiva Accoglienza 2003/9/CE) e alle procedure di Dublino (Regolamento CE n. 243/2003)	No
Appalti 2011/4015	Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	No
Affari interni 2014/0135	Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta	No
Salute 2016/0775	Mancato recepimento della Direttiva 2015/565/UE che modifica la Direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani	No
Affari economici e finanziari 2015/0199	Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione	No
Affari economici e finanziari 2015/0440	Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	No
Affari economici e finanziari 2015/0200	Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)	No
Salute 2017/0131	Mancato recepimento della Direttiva 2016/0774/UE recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Libera circolazione delle merci 2016/0374	Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori	No

1.4.4. Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017, si rilevano n. 9 procedure di infrazione entrate nella fase propriamente "contenziosa" del procedimento, soggetta alla disciplina dell'art. 260 del Trattato TFUE.

Tale fase, che si apre una volta che, con una prima sentenza, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato sussistere un'inadempimento dello Stato membro agli obblighi sanciti dall'ordinamento unionale, può culminare in una seconda sentenza da parte della Corte stessa, quando lo Stato medesimo non abbia messo in regola la propria posizione eseguendo gli obblighi predetti.

L'evenienza, che al primo pronunciamento della Corte di Giustizia ne segua uno ulteriore in tempi ristretti, è altamente probabile.

Infatti, ove la prima sentenza non stabilisca un termine finale per l'adeguamento agli obblighi già disattesi, la Commissione può richiederne immediatamente l'adempimento completo.

Inoltre, si considersi che in ogni caso - anche quando viene fissato un preciso termine per l'adempimento - il Trattato TFUE ha impresso un'accellerazione al corso della procedura successivo alla prima sentenza della Corte (il passaggio del "parere motivato" di cui all'art. 228 del Trattato CE è stato eliminato). Inoltre, nell'ambito di tale prosieguo, i margini di difesa che si offrono allo Stato membro inadempiente sono assai ristretti.

Con la seconda sentenza, la Corte UE impone il pagamento di una sanzione pecuniaria o finanche di più sanzioni pecuniarie, essendosi affermata la tendenza della Corte ad applicare, oltre ad una sanzione assimilabile alla c.d. "penale" in ambito civilistico, anche una diversa sanzione patrimoniale di tipo "forfettario".

La suddetta "penale" corrisponde ad un importo dovuto, a far data dall'emanazione della seconda sentenza, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi unionali. Tale importo "giornaliero" costituisce il risultato della moltiplicazione di una somma base di Euro 640 per un coefficiente di "gravità" (da 1 a 20) ed uno di "durata" dell'infrazione (da 1 e 3) e dell'ulteriore moltiplicazione del conseguente prodotto per un coefficiente "n". Quest'ultimo esprime l'efficacia "dissuasiva" della sanzione e, pertanto, viene individuato nella media geometrica tra la capacità finanziaria dello Stato inadempiente e il peso dei voti del medesimo nel Consiglio UE.

In generale, lo Stato deve corrispondere la "penale", come sopra calcolata, per ogni giorno di mora dalla seconda sentenza della Corte: la Commissione può, tuttavia, consentire la "degressività" della penale, vale a dire una ragionevole decurtazione progressiva dell'esborso giornaliero, in considerazione degli avanzamenti compiuti dallo Stato stesso, nel frattempo, circa l'attuazione dei suoi obblighi.

Mentre la "penale" colpisce l'inadempimento facente seguito alla seconda sentenza della Corte UE, la sanzione "forfettaria" punisce l'inerzia dello Stato membro per il periodo compreso tra la prima e la seconda sentenza.

La sanzione forfettaria stessa può essere costituita da una somma "una tantum", ovvero da un importo "giornaliero" da corrispondersi tante volte quanti sono i giorni intercorrenti fra le due sentenze. Detto importo giornaliero si ottiene moltiplicando una somma base (Euro 210) per i medesimi coefficienti di "gravità" e di "dissuasività" utilizzati nel calcolo della "penale". A differenza di quest'ultima, tuttavia, il computo della sanzione forfettaria esclude il coefficiente di "durata".

La disciplina delle sanzioni patrimoniali, da applicarsi allo Stato UE inadempiente, è contenuta in Comunicazioni che la Commissione elabora con cadenza periodica, ai fini di un costante aggiornamento della materia alle variabili del contesto storico (significativo, in questo senso, l'esempio del predetto coefficiente di "dissuasività", che, in quanto commisurato all'efficienza finanziaria e al peso dei voti nel Consiglio UE dello Stato inadempiente, non può essere espresso da un valore fisso).

Come risulta dall'esposizione che precede, l'inottemperanza alle prescrizioni unionali – che impedisce il superamento della procedura di infrazione e che giustifica, se protratta, l'irrogazione delle sanzioni patrimoniali suddette – comporta gravosissimi oneri finanziari a carico dello Stato membro.

E' pertanto conveniente che il medesimo Stato, prima del secondo pronunciamento della Corte UE, si adoperi prontamente per conformarsi agli obblighi unionali. Infatti, se pure l'adempimento di essi obblighi implica spese rilevanti in molti casi - come già precisato sopra - è indubbio che un tale sacrificio sarà sempre inferiore al costo della soggezione alla sentenza di condanna da parte del supremo giudice dell'Unione, in quanto l'irrogazione delle relative sanzioni non evita allo Stato UE l'attuazione degli obblighi ancora inevasi.

Vi sono, poi, ipotesi in cui l'attuazione degli obblighi comunitari non comporta effetti negativi per il bilancio pubblico, come quando il corretto adempimento richieda la mera introduzione di nuove norme senza impatto finanziario, o anche quando lo stesso adempimento si traduca in azioni incidenti solo sulla sfera finanziaria dei privati e non su quella dello Stato inteso come apparato di pubblici poteri.

Ove ricorrano, dunque, tali ipotesi di insensibilità dell'erario pubblico all'attuazione degli obblighi unionali, è ancora più conveniente che lo Stato vi adempia tempestivamente, potendo, in tal modo, scongiurare le sanzioni della Corte UE con un'attività che non implica costi.

Delle sanzioni pecuniarie, comminate dalla Corte UE al culmine di una procedura di infrazione, lo Stato UE risponde a livello unitario, in quanto, nel consesso dell'Unione europea, viene riconosciuta personalità giuridica solo allo Stato membro come un tutto indiviso.

Tuttavia, per esigenze pratiche di tipo organizzativo, le azioni funzionali all'adempimento degli obblighi UE vengono realizzate, in prevalenza, su impulso di singoli settori dello Stato stesso, specificatamente competenti al riguardo.

Nell'attuazione degli obblighi unionali, dunque, lo Stato deve prevalentemente affidarsi, al suo interno, all'iniziativa di singole Amministrazioni, la cui inerzia, per contro, genera una responsabilità unitaria dello Stato medesimo nei rispetti dell'Unione europea.

Quindi, la mancata adozione, da parte delle singole Amministrazioni competenti per territorio o per settore, delle misure adeguate a dare seguito agli obblighi UE rappresentati nelle procedure di infrazione, può implicare dirompenti conseguenze, soprattutto di ordine finanziario.

A seguire, un elenco delle procedure che, superato il passaggio della prima sentenza della Corte di Giustizia, risultano prossime al secondo pronunciamento da parte della stessa:

- la procedura n. 2007/2195 "Nuove discariche in Campania".

  Circa tale procedura, si precisa che in data 16 luglio 2015 la Corte di Giustizia UE ha irrogato con sentenza ex art. 260 TFUE, a carico dell'Italia, le seguenti sanzioni:

  1) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro;

  2) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, esigibile dalla data di pronuncia della sentenza predetta (16/07/2015) fino alla completa realizzazione della capacità di trattamento dei rifiuti ancora necessaria in Campania per ciascuna categoria di impianti ("Discariche", "termovalorizzatori", "impianti di recupero dei rifiuti organici").

  In termini di impatto sulla finanza pubblica, si evidenzia che a tali gravose sanzioni si aggiunge l'onere necessario a completare la capacità di trattamento/smaltimento/recupero.

  Fino ad ora, le Autorità italiane hanno corrisposto, all'Unione europea, le seguenti somme:

  a) € 20.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

  b) € 22.200.000 a titolo di prima penalità semestrale.

  Si precisa che: in data 11 agosto 2016, la Commissione ha chiesto il pagamento della seconda penalità semestrale, pari ad € 21.840.000; in data 2 febbraio 2017, la Commissione stessa ha chiesto il pagamento della terza penalità semestrale, pari ad € 22.080.000;

- la procedura n. 2004/2034 "Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue".

  Circa tale procedura, con sentenza del 19/07/2012, puramente dichiarativa ex art. 258 TFUE, la Corte UE chiedeva all'Italia di regolarizzare tutte le situazioni di non conformità a diverse disposizioni della Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue (in tutto 109 casi distribuiti sull'intero territorio nazionale).

  In data 22 maggio 2017, la Commissione ha iscritto presso la Corte di Giustizia UE un "ricorso" ex art. 260 TFUE, contro l'Italia: con lo stesso, ha chiesto che tale Stato UE venisse condannato al pagamento di rilevanti sanzioni pecuniarie, per la persistente inottemperanza, in relazione ad 80 dei 109 casi rilevati nella precedente sentenza del 19/07/2012, alle disposizioni della già citata Dir. 91/271/CE.

  In appresso le sanzioni chieste dalla Commissione nei confronti dell'Italia:

  a) una sanzione forfettaria pari ad € 39.113,80 per ogni giorno intercorrente tra il 19/07/2012 (data della prima sentenza ex art. 258 TFUE) e la data della sentenza di condanna ex art. 260 TFUE che eventualmente la Corte di Giustizia emetterà nei confronti dell'Italia, o la data in cui l'Italia si sarà " in toto" conformata alla sentenza stessa del 19/07/2012. L'importo "minimo" di detta sanzione forfettaria non potrà essere inferiore ad € 62.699.421,40;

  b) una penalità pari ad € 346.922,40 - meno un'eventuale riduzione come risultante dall'applicazione di una formula di degressività enunciata nello stesso ricorso ex 260 TFUE – per ogni giorno, a decorrere dall'eventuale sentenza di condanna pronunciata dalla Corte ex art. 260 TFUE, di ritardo dello Stato UE nell'attuazione della medesima sentenza;

- la procedura n. 2003/2077 "Discariche abusive". Al riguardo, in data 02/12/2014, la Corte UE ha emesso una sentenza ex art. 260 TFUE, con la quale ha condannato l'Italia al pagamento delle sanzioni monetarie definite come segue:

  1) pagamento di una penalità per ogni semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 258 TFUE, a decorrere dall'emanazione della sentenza ex art. 260 TFUE del 02/12/2014. Alla scadenza del primo semestre, tale penale viene calcolata a partire dall'importo base di Euro 42.800.000,00, cui vengono detratti Euro 400.000,00 per ogni discarica di rifiuti "pericolosi" messa a norma ed Euro 200.000,00 per ogni discarica di rifiuti "non pericolosi" messa a norma. Per i semestri successivi, la penalità viene calcolata a partire da un importo base - rappresentato dalla penalità concretamente calcolata ed applicata nel semestre precedente - dal quale vengono sottratte le somme corrispondenti alle discariche messe a norma nel medesimo semestre di riferimento, calcolate nello stesso modo di cui sopra;

  2) pagamento immediato di una sanzione forfettaria "una tantum", pari alla somma di Euro 40.000.000,00;

  Fino ad ora, l'Italia ha corrisposto all'Unione europea le seguenti somme:

a) € 40.000.000 a titolo di sanzione forfettaria;

b) € 39.800.000 a titolo di prima penalità semestrale;

c) € 33.400.000 a titolo di seconda penalità semestrale;

d) € 27.800.000 a titolo di terza penalità semestrale.

In data 26 aprile 2017, la Commissione europea ha intimato all'Italia di corrispondere all'Unione € 21.400.000,00, a titolo di quarta penalità semestrale;

- la procedura n. 2015/2067 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11". Tale procedura è pervenuta allo stadio della "messa in mora" ex art. 260 TFUE, con la quale la Commissione europea ha lamentato il mancato recupero integrale degli aiuti, dichiarati illegittimi, largiti dallo Stato italiano in favore del settore della navigazione in Sardegna. Al riguardo, il Tribunale di Cagliari ha condannato alla restituzione di circa € 6.688.419,84 l'impresa beneficiaria "Moby" e di circa € 904.835,59 l'impresa "Vincenzo Onorato". Secondo le Autorità italiane, tali somme costituiscono, da sole, la totalità degli aiuti ancora da recuperare. Per le Autorità UE, invece, l'Italia sarebbe ulteriormente responsabile per il mancato recupero degli aiuti erogati a due ditte successivamente fallite, perlomeno sino a quando lo stesso Stato UE non dimostri di aver tempestivamente e correttamente insinuato, ai passivi fallimentari relativi a tali imprese, i crediti al rimborso degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna". Con tale procedura si deduce l'obbligo, per l'Italia, di recuperare alle casse pubbliche i finanziamenti concessi in forza di Legge della Regione Sardegna n. 9/1998. Attualmente dovrebbero rientrare, al bilancio dello Stato italiano, ancora € 12.681.045,00 in linea capitale, vale a dire l'86% dei finanziamenti di cui la Corte UE, con una prima sentenza, ha chiesto il recupero.

  Atteso che una "messa in mora" ai sensi dell'art. 260 TFUE è stata già inviata, si rileva che in data 4 maggio 2015 la Commissione ha deciso – pur senza tradurre tale volontà in un formale ricorso – di adire per la seconda volta la Corte di Giustizia UE, proponendo l'irrogazione di pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

  Tuttavia, si precisa che, in data 10 dicembre 2015, la Commissione ha deciso di sospendere tale "decisione di ricorso";

- la procedura n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia". In relazione a questa procedura, in data 17 settembre 2015 la Corte di Giustizia UE, con sentenza ai sensi dell'art. 260 del TFUE, ha applicato all'Italia le seguenti sanzioni:

  1) una sanzione forfettaria, "una tantum", pari ad € 30 mln;
  2) una "penale" di € 12 mln per ogni semestre, decorrente dalla stessa data del 17/09/2015, di ritardo nell'attuazione del pieno recupero dei finanziamenti in oggetto.

  Si precisa che la Corte UE, nella sentenza di condanna definitiva dell'Italia al pagamento delle suddette sanzioni (17/09/2015), ricordava come, al momento, lo Stato italiano dovesse ancora recuperare "aiuti" per la somma di circa € 31 mln in linea capitale e come gli interessi, su tale somma, ammontassero ad un importo superiore alla stessa. Circa tali aiuti, la Commissione constatava come l'Italia non avesse ancora provveduto al loro integrale recupero nè alla fine del primo semestre dalla sentenza di condanna, né alla fine del secondo semestre (periodo 18 marzo 2016 - 17 settembre 2016) da essa: precisamente, alla chiusura di tale secondo semestre, dovevano essere ancora recuperati aiuti per € 14.627.415,32 in conto capitale. Pertanto la Repubblica italiana ha dovuto versare, al bilancio UE, due penali semestrali pari a 12.000.000,00 ciascuna. Si precisa che l'ultima penale è stata pagata in data 10 maggio 2017;

- la procedura n. 2012/2201 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali". La presente procedura è ferma alla fase della "messa in mora" ex art. 260 TFUE. La Commissione non ha ancora deciso, neppure informalmente, di ricorrere alla Corte di Giustizia per la seconda volta. Da nota dell'Agenzia delle Entrate, risulta che alla data del 30 giugno 2015 dovevano ancora essere recuperate somme corrispondenti nel complesso ad € 813.192,77, dovute da 5 beneficiari degli aiuti in questione;

- la procedura n. 2007/2229 "Mancato recupero degli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione". La presente procedura è già pervenuta alla fase della sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, con la quale sono state comminate:

  1) una sanzione forfettaria pari ad Euro 30.000.000,00 (già corrisposta al bilancio dell'Unione europea);
  2) una penale a cadenza semestrale che, fino ad ora, ha comportato l'accredito, da parte dello Stato italiano sul bilancio della UE, rispettivamente di Euro 16.533.000,00 (primo semestre) e di Euro 6.252.000,00 (secondo semestre). In data 6 marzo 2015, la Commissione ha determinato l'ammontare della terza semestralità di mora in € 7.485.000,00;

- la procedura n. 2006/2456 "Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico". La procedura è ferma alla fase della "messa in mora complementare" ex art. 260 TFUE. In un primo tempo, la Commissione aveva deciso, sia pure a livello informale, di ricorrere per la seconda volta alla Corte di Giustizia. Successivamente, tuttavia, detta Decisione è stata revocata, in segno di disponibilità a fronte dei progressi compiuti, da parte italiana, nel recupero degli aiuti in oggetto. Infatti, già al 30 giugno 2015 risultava recuperato il 99,2% delle erogazioni dichiarate illegittime nella prima sentenza. Tali circostanze, pertanto, lasciano ritenere improbabile una seconda sentenza della Corte UE ed il conseguente assoggettamento dell'Italia a sanzioni pecuniarie.

- CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinchè provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prossima a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuizioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione e la validità delle norme comunitarie.

Nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2017, la Corte si è pronunciata su 36 casi, di cui 13 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 23 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi UE, su questioni di interesse anche dell'Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 13 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell'arco del I semestre 2017, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, uno soltanto potrebbe implicare una ricaduta finanziaria sul bilancio pubblico:

- Sentenza C-449/16: "Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Art. 3 – Prestazioni familiari – Direttiva 2011/98/UE – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico (Lavoro e Politiche sociali)". Al riguardo, la Corte UE ha ritenuto contraria al diritto UE – segnatamente al Regolamento n. 883/2004, nonché all'art. 12, par. 1, lett. e), della Direttiva 2011/98/UE - la normativa italiana laddove non concede l'"assegno per il nucleo familiare" ("ANF") alle famiglie di cittadini extraUE i quali, pur lavorando in Italia, non sono titolari dello status di "richiedenti asilo o protezione internazionale" o di quello di "soggiornanti di lungo periodo" o di "familiari di cittadini UE". Ove la normativa italiana realizzasse il richiesto ampliamento della platea dei beneficiari extraUE di tale erogazione – estendendola anche alle famiglie di lavoratori in Italia di paesi "terzi", non titolari degli status specifici sopra indicati, si verificherebbe un cospicuo aumento della spesa pubblica. Si segnala che, sulla scia della sentenza in oggetto, la Commissione ha aperto un caso Eu-Pilot (9211/17/HOME), antesignano di una possibile procedura di infrazione, con il quale ha chiesto l'intervento del legislatore italiano per allargare in tempi brevi il novero dei beneficiari dell'assegno di cui si tratta, nei termini sopra precisati.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel I semestre 2017 risultano n. 23 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con il settore "Giustizia" che comprende 5 decisioni, cui seguono il settore "Fiscalità e dogane" con 4 casi e i settori "Appalti" e "Proprietà intellettuale" con 3 casi ciascuno, quindi i settori "Ambiente", "Libera prestazione dei servizi e stabilimento" e "Tutela del consumatore" ognuno con 2 casi e, infine, i settori "Agricoltura e pesca" e "Trasporti" con un solo caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l'Italia per la valenza che gli stessi possono assumere circa eventuali contenziosi futuri con l'UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l'elenco di tutti i rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel I semestre del 2017:

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE

(dati al 30 giugno 2017)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 14/06/2017 Causa C- 422/16 (Germania)	Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Art. 78 e allegato VII, parte III – Decisione 2010/791/UE – Definizioni, designazione e denominazioni di vendita – "Latte" e "prodotti lattiero-caseari" – Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione d'alimenti puramente vegetali (Agricoltura e Pesca)	No
Sentenza del 27/04/2017 Causa C- 535/15 (Germania)	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) - Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione – Sostanze chimiche non registrate – Esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea delle sostanze chimiche non registrate (Ambiente)	No
Sentenza del 02/03/2017 Causa C- 4/16 (Polonia)	Dir.va 2009/28/CE – Art. 2, co. 2°, lett. a) – Energia da fonti rinnovabili – Energia idraulica – Nozione – Energia prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto (Ambiente)	No
Sentenza dell' 08/06/2017 Causa C- 110/16 (Italia)	Appalto pubblico di lavori – Dir.va 2004/18/CE – Art. 7 – Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici – Art. 53, par. 2, del Regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta (Appalti)	No
Sentenza del 05/04/2017 Causa C- 391/15 (Spagna)	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Dir.va 89/665/CEE – Art. 1, par. 1 – Art. 2, par. 1 – Decisione dell'autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare un'offerta – Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale applicabile (Appalti)	No
Sentenza dell' 11/05/2017 Causa C- 131/16 (Polonia)	Dir.va 2004/17/CE – Principi di aggiudicazione degli appalti – Art. 10 – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta – Diritto dell'ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto – Dir.va 92/13/CEE – Art. 1, par. 3 – Procedure di ricorso – Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico – Esclusione di un offerente – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire (Appalti)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 04/05/2017 Causa C- 387/14 (Polonia)	Appalti pubblici – Dir.va 2004/18/CE – Principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Capacità tecniche e/o professionali degli operatori economici – Art. 48, par. 3 – Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti – Art. 51 – Possibilità di integrare l'offerta – Art. 45, par. 2, lett. g) – Esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico per violazione grave (Appalti)	No
Sentenza del 16/03/2017 Causa C- 211/16 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell'importo del rimborso o della compensazione del credito o dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 06/04/2017 Causa C- 638/15 (Repubblica Ceca)	Dir.va 2011/64/UE – Art. 2, par. 1, lett. c) – Art. 5, par. 1, lett. a) – Nozioni di "tabacco da fumo", "tabacco trinciato o in altro modo frazionato" e "trasformazione industriale" (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 16/03/2017 Causa C- 493/15 (Italia)	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Art. 4, par. 3, TUE – Sesta Direttiva – Aiuti di Stato – Procedura di esdebitazione – Inesigibilità dei debiti IVA (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 18/01/2017 Causa C-189/15 (Italia)	Dir.va 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Sgravi fiscali – Ambito di applicazione "ratione materiae" – Incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico – Art. 17 – Imprese a forte consumo di energia – Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero – Ammissibilità (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 09/03/2017 Causa C- 173/15 (Germania)	Unione doganale – Codice doganale comunitario – Art. 32, par. 1, lett. c) – Determinazione del valore in dogana – Corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci da valutare – Nozione – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 160 – "Condizione della vendita" delle merci da valutare – Pagamento di corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all'acquirente delle merci – Art. 158, paragrafo 3 – Operazioni di rettifica e di ripartizione (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 18/01/2017 Causa C- 365/15 (Germania)	Unione doganale e tariffa doganale comune – Rimborso dei dazi all'importazione – Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) – Art. 241, co. 1°, primo trattino – Obbligo per uno Stato membro di prevedere il pagamento di interessi di mora anche in assenza di ricorso dinanzi ai giudici nazionali (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza del 15/02/2017 Causa C- 317/15 (Paesi Bassi)	Libera circolazione dei capitali – Art. 64 TFUE – Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari – Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero – Avviso di rettifica fiscale – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del termine di rettifica fiscale (Fiscalità e dogane)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza dell' 08/06/17 Causa C- 54/16 (Italia)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Artt. 4 e 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – Circostanze in presenza delle quali l'atto in questione può essere impugnato – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Art. 3, par. 3 – Legge scelta dalle parti – Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – Rilevanza (Giustizia)	No
Sentenza del 09/03/2017 Causa C- 398/15 (Italia)	Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Dir.va 95/46/CE – Art. 6, par. 1, lett. e) – Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima Direttiva 68/151/CEE – Art. 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell'accesso dei terzi a tali dati (Giustizia)	No
Sentenza del 05/04/17 Cause C- 217/15 e C-350/15 (Italia)	Imposta sul valore aggiunto – Dir.va 2006/112/CE – Artt. 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Identità della persona imputata o sanzionata – Insussistenza (Giustizia)	No
Sentenza del 16/05/2017 Causa C- 682/15 (Lussemburgo)	Dir.va 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Art. 1, par. 1 – Art. 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di "prevedibile pertinenza" delle informazioni richieste – Controllo dell'Autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 51 – Attuazione del diritto dell'Unione – Art. 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall'Autorità richiedente (Giustizia)	No
Sentenza del 16/02/2017 Causa C- 578/16 PPU (Slovenia)	Spazio di libertà, di sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l'esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie per ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti ad uno Stato membro che deve procedere al trasferimento (Giustizia)	No
Sentenza del 09/02/17 Causa C-283/16 (Regno Unito)	Regolamento (CE) n. 4/2009 – Art. 41, par. 1 – Riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Esecuzione di una decisione in uno Stato membro –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Presentazione della domanda direttamente all'Autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione – Normativa nazionale che impone il ricorso all'Autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione (Giustizia)	
Sentenza del 31/01/2017 Causa C- 573/14 (Belgio)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Art. 12, par. 2, lett. c) e art. 13, par. 3 – Esclusione dello status di rifugiato – Nozione di "atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite" – Portata – Membro dirigente di un'organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico – Esame individuale (Giustizia)	No
Sentenza del 04/04/2017 Causa C- 544/15 (Germania)	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Art. 6, par. 1, lett. d) – Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi – Diniego di ammissione – Nozione di "minaccia per la sicurezza pubblica" – Discrezionalità (Giustizia)	No
Sentenza del 21/06/2017 Causa C- 449/16 (Italia)	Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Art. 3 – Prestazioni familiari – Dir.va 2011/98/UE – Art. 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico (Lavoro e Politiche sociali)	Sì
Sentenza del 04/04/2017 Causa C- 582/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 04/04/2017 Causa C- 581/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 04/04/2017 Causa C- 555/16 (Italia)	Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi –	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	
Sentenza del 27/04/17 Causa C- 559/15 (Italia)	Dir.va 73/239/CEE – Dir.va 92/49/CEE – Principio dell'autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Art. 40, par. 6 – Nozione di "infrazioni" – Reputazione degli azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 15/06/17 Causa C- 587/15 (Lituania)	Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri diversi – Regolamento generale del Consiglio degli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri – Incompetenza della Corte – Dir.va 2009/103/CE – Inapplicabilità ratione temporis – Dir.ve 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE – Inapplicabilità ratione materiae – Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Inapplicabilità – Assenza d'attuazione del diritto dell'Unione (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 15/06/2017 Causa C- 368/15 (Finlandia)	Dir.va 97/67/CE – Art. 9 – Libera prestazione dei servizi – Servizi postali – Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali – Autorizzazioni generali e individuali – Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente – Requisiti imposti (Libera prestazione dei servizi e stabilimento)	No
Sentenza del 26/04/2017 Causa C- 527/15 (Paesi Bassi)	Proprietà intellettuale e industriale – Dir.va 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Art. 3, par. 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Vendita di un lettore multimediale – Estensioni ("Add ons") – Pubblicazione di opere senza l'autorizzazione del titolare – Accesso a siti web di streaming – Art. 5, par.fi 1 e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 18/05/2017 Causa C- 617/15 (Germania)	Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea – Art. 97, par. 1 – Competenza internazionale – Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società avente sede in uno Stato terzo – Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio dello Stato membro del giudice adito – Nozione di "stabile organizzazione" (Proprietà intellettuale)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 14/06/2017 Causa C- 610/15 (Paesi Bassi)	Proprietà intellettuale e industriale – Dir.va 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Art. 3, par. 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Piattaforma di condivisione online – Condivisione di file protetti, senza l'autorizzazione del titolare (Proprietà intellettuale)	No
Sentenza del 04/05/2017 Causa C- 315/15 (Repubblica Ceca)	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 5, par. 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esonero dall'obbligo di compensazione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozione di "circostanze eccezionali" – Nozione di "misure del caso" per rispondere ad una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza (Trasporti)	No
Sentenza del 14/06/2017 Causa C- 75/16 (Italia)	Tutela dei consumatori – Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) – Dir.va 2008/52/CE – Dir.va 2013/11/UE – Art. 3, par. 2 – Opposizione proposta da consumatori nell'ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito – Diritto di accesso alla giustizia – Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione – Obbligo di essere assistito da un avvocato – Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale (Tutela del consumatore)	No
Sentenza del 04/05/2017 Causa C- 339/15 (Paesi Bassi)	Art. 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Dir.va 2000/31/CE – Servizio della società dell'informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Dir.va 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate (Tutela del consumatore)	No
Sentenza del 04/05/2017 Causa C- 375/15 (Austria)	Dir.va 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Contratti quadro – Informazioni generali preliminari – Obbligo di fornire tali informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole – Informazioni trasmesse a mezzo di casella di posta elettronica integrata in un sito Internet di servizi bancari online (Tutela del consumatore)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 30 giugno 2017, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale n. 8 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 30 giugno 2017.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 30 giugno 2017

Numero	Oggetto
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33726	Prelievi quote latte
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA33709 SA33922 SA34000 SA33830 SA34292 SA34392 SA34434 SA33791 SA34196 SA34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN – Presunti aiuti alla SAREMAR – Denuncia relativa alla SAREMAR – Denuncia per la vendita di SIREMAR – Presunti aiuti concessi a SAREMAR fra maggio e settembre 2011 – Contributi erogati a MOBY E TOREMAR SPA – NUOVA CONVENZIONE TIRRENIA – NUOVA CONVENZIONE SIREMAR
SA32179 SA32953	Trenitalia trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FSA Trenitalia Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci
SA 38613	Presunti aiuti ILVA in amministrazione straordinaria. Misura 5: prestito statale di 300 milioni di euro
SA 36112	Cantieri del Mediterraneo

3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE

Al 30 giugno 2017, sono 6 i casi di aiuti per i quali la Commissione si è pronunciata per l'incompatibilità con le regole del libero mercato, con conseguente richiesta alle Autorità nazionali di recuperare le erogazioni già corrisposte ai beneficiari.

Di tali casi, è data evidenza nella Tabella che segue, che riporta gli estremi e l'oggetto delle singole decisioni adottate dalla Commissione europea.

Tabella 10
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 giugno 2017

Numero	Oggetto	Data Decisione
SA 32014	SAREMAR	22/01/2014
C 14/2010	SEA Handling	09/07/2014
SA 35842 SA 35843	CSPT e BUONOTOURIST	19/01/2015
SA 35083 SA 33083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali	14/08/2015
SA 38132	Compensazione oneri servizi pubblici a favore della società Arfea Spa	10/06/2016
SA 33983	Aeroporti Sardi. Compensazione agli aeroporti sardi per obbligazioni di Servizio Pubblico	27/07/2016

3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia

Al 30 giugno 2017, risultano deferiti alla Corte di Giustizia 6 casi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, per i quali le Autorità italiane non hanno attivato, ad avviso della Commissione stessa, le necessarie procedure di recupero nei confronti dei beneficiari, come evidenziato nella seguente Tabella. Salva l'eccezione del caso CR 80/2001 - EURALLUMINA, su tutti i casi in oggetto la Corte UE si è già pronunciata con una prima sentenza a norma dell'art. 258 del TFUE, la quale ha accertato la sussistenza della violazione delle norme UE sugli "aiuti di Stato", senza tuttavia applicare nessuna sanzione nei confronti della Repubblica italiana. Per quanto riguarda 2 dei procedimenti menzionati, peraltro – precisamente indicati come CR 49/1998 (Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)) e CR 81/1997 (Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia) - la Corte UE ha già emesso una seconda sentenza a norma e per gli effetti dell'art. 260 TFUE, con la quale ha irrogato all'Italia pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a ribadire l'obbligo di recupero, all'erario pubblico, degli aiuti illegittimamente erogati.

Tabella 11
Aiuti di Stato – Deferimenti alla Corte di Giustizia
Dati al 30 giugno 2017

Numero	Oggetto	Estremi Ricorso
CR 80/2001	EURALLUMINA	Sentenza 05/06/2014 C-547/11
CR 27/1999 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2006/2456	Aziende Municipalizzate	Sospensione della decisione di ricorso ex art. 260 TFUE C-207/05
CR 57/2003 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2201	Proroga della Legge Tremonti Bis	Sentenza 14/07/2011 C-303/09 Messa in mora ex art. 260 TFUE del 22/11/2012
CR 49/1998 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2007/2229	Interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/11/2011 C-496/09 Sanzioni pecuniarie
CR 1/2004 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	Sentenza 29/03/2012 C-243/10. Decisione di ricorso ex art. 260 TFUE
CR 81/1997 P.I. ex art. 260 TFUE n. 2012/2202	Aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	Sentenza ex art. 260 TFUE 17/09/2015 C-367/14 Sanzioni pecuniarie

Negli ultimi 4 casi esposti nel prospetto, si precisa quanto segue:

- il caso CR 1/2004 si è sviluppato nella procedura di infrazione n. 2014/2140 "Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna", attualmente pervenuta, a livello formale, allo stadio della "messa in mora" ex art. 260 TFUE. Il 04/05/2015 la Commissione aveva deciso di esperire un ricorso di fronte alla Corte UE, per ottenere la condanna dell'Italia al pagamento di robuste sanzioni pecuniarie, attese le lungaggini relative al recupero integrale degli aiuti di cui si tratta. Tuttavia, in data 10/12/2015, la Commissione stabiliva di "sospendere" detta decisione, a dimostrazione della volontà di temporeggiare ancora, venendo incontro alle esigenze dello Stato UE;

- il caso CR 81/1997 si è evoluto nella procedura di infrazione n. 2012/2202 "Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".Tale procedura, in data 17/09/2015, è pervenuta alla sentenza della Corte di Giustizia UE ex art. 260 TFUE, recante l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, precisamente:
  - una sanzione forfettaria "una tantum" di EUR 30.000.000,00;
  - una penalità di mora pari ad € 12.000.000,00 per ogni semestre di ritardo – a decorrere dalla data della stessa sentenza (17/09/2015) – nella realizzazione del recupero integrale degli aiuti di cui si tratta;

- Il caso CR 27/1999, evolutosi nella procedura di infrazione n. 2006/2456 "Aziende municipalizzate", è stato oggetto, da parte della Corte di Giustizia UE, di una prima sentenza dotata di natura puramente dichiarativa, come dall'art. 258 del TFUE. Con tale sentenza, la Corte ha attestato la sussistenza dell'obbligo, per l'Italia, di recuperare gli aiuti considerati nella procedura stessa. A tale pronunciamento della Corte, hanno fatto seguito alcuni solleciti della Commissione europea, fino all'emissione di una "messa in mora complementare" ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Successivamente, la Commissione era addivenuta alla decisione di adire, ex art. 260 TFUE, la Corte di Giustizia UE, chiedendo nei confronti dell'Italia una seconda sentenza comprensiva dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Tale decisione di ricorso, tuttavia, è stata temporaneamente sospesa, in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti da parte delle Autorità italiane. Queste ultime procedono speditamente, come si deriva dal fatto che, ad oggi, è stato recuperato il 99,2% dei finanziamenti in questione. Pertanto, sembra improbabile che la Corte UE possa pervenire ad irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia;

- in ordine alla vertenza CR 49/1998, esitata nella procedura di infrazione n. 2007/2229, la Corte di Giustizia si è già pronunciata per la seconda volta il 17/11/2011, ai sensi dell'art. 260 del TFUE, comminando pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia per non aver ancora provveduto all'integrale recupero degli aiuti contestati. Dette sanzioni sono costituite dall'obbligo di pagamento rispettivamente di una penale e di una somma forfettaria e, precisamente:

- Quanto alla penale, l'Italia è tenuta a versare al bilancio UE - alla scadenza del semestre di cui infra – la somma derivante dalla moltiplicazione dell'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine dello stesso semestre, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza. Tale somma deve essere corrisposta per ogni semestre di ritardo, a decorrere dal 17/11/2011 (data della medesima sentenza di condanna), nell'attuazione di quanto disposto dalla sentenza dell'01/04/2004 (che è la prima sentenza emessa dalla Corte in ordine a tale procedura). L'Italia dovrebbe, attualmente, versare la terza rata della penale suddetta, stimata in € 7.485.000,00;
- Quanto alla somma forfettaria, dell'importo di 30 milioni di Euro, la stessa è stata già da tempo versata sul conto "Risorse proprie della UE".

PAGINA BIANCA

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari economici e finanziari

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0774	Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2016/0105	Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2015/0066	Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/2143	Attuazione Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)

Scheda 1 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2016/0774 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In base all'art. 29 di essa Direttiva, gli Stati membri debbono, entro e non oltre il 18 settembre 2016, porre in essere tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative per il recepimento della medesima entro i loro rispettivi ordinamenti interni, salva l'eccezione concernente le seguenti disposizioni: l'art. 3, che deve essere recepito entro il 17 settembre 2014; l'art. 4, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 2 e, infine, l'articolo 7, che debbono essere recepiti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della medesima Direttiva.

Inoltre: 1) gli Stati UE in cui esiste già l'equivalente del documento informativo sulle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4 della stessa Direttiva; 2) gli Stati UE in cui esiste già l'equivalente del riepilogo delle spese a livello nazionale possono scegliere di integrare il formato comune e il relativo simbolo comune entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

Stato della Procedura

Il 25 novembre 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 37.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2016/0105 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2013/50/UE recante modifica della Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE.

Ai sensi dell'art. 4 di tale Direttiva, entro mesi 24 dalla sua entrata in vigore gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 gennaio 2016 è stata emessa una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in questione mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 25.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0066 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 207/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 130 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nell'ordinamento italiano.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui deduce che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell'ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 1° giugno 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE, dopo avere inviato, il 30 gennaio 2015, una precedente lettera di "messa in mora". Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/59/UE, nell'ordinamento nazionale, con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.

"Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, circa i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni in favore degli operatori che forniscono loro beni e servizi. Tali pagamenti, per la succitata Direttiva, debbono inderogabilmente essere eseguiti nei termini di cui all'art. 4, par. 3, vale a dire dopo 30 gg. a decorrere, di regola, da quando la P.A. riceve la fattura dell'operatore (o - se il pagamento è per legge o per contratto subordinato ad un'"accettazione" del bene da parte della stessa P.A – dal momento del rilascio di tale accettazione). I 30 gg. predetti possono essere prorogati al massimo a 60, nei casi di cui al predetto art. 4, par. 4. Per il già indicato art. 7 sono inefficaci le pattuizioni che prolunghino i termini suddetti. Nella "messa in mora", la situazione italiana veniva così rappresentata: 1) per prassi diffusa, le P.A. italiane avrebbero pagato gli operatori ben oltre i termini sopra indicati, precisamente dopo una media di 170 gg. protratta persino a 210 gg. in caso di commissioni di lavori pubblici; 2) molti contratti tra la P.A. e gli operatori prevedevano, in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle prime, che gli interessi fossero inferiori a quelli indicati dalla Direttiva (art. 1284, 1° co., e D. M. 12/12/2013); 3) il pagamento in favore degli esecutori di lavori pubblici per le P.A., come suddiviso in "scaglioni" corrispondenti ai progressivi stati di avanzamento dei lavori stessi, veniva subordinato (art. 185 del D.P.R. 207/2010) al previo rilascio da parte della stessa P.A. – senza che essa fosse tenuta a rispettare alcun termine per il rilascio stesso - di appositi attestati di realizzazione (SAL) dei medesimi avanzamenti. Ne conseguiva che i pagamenti in questione potessero essere dilazionati a tempo indefinito. In risposta a tali eccezioni, la Repubblica Italiana ha adottato una serie di misure dirette a velocizzare i pagamenti di cui si tratta e, precisamente: 1) sono stati stanziati finanziamenti ulteriori per smaltire l'ingente debito pregresso; 2) agli operatori che cedono beni o eseguono servizi in favore della P.A. è stato imposto di fatturare in forma elettronica; 3) è stata imposta la registrazione dei debiti della P.A., verso i fornitori, su una piattaforma elettronica, per facilitarne il monitoraggio; 4) è stata ammessa, entro certi limiti, la possibilità, per gli operatori creditori delle P.A., di cedere i loro crediti in forma "pro soluto" e ad un tasso di interessi privilegiato (poiché garantiti dallo Stato), nonché, sempre entro determinati limiti, la possibilità di compensare gli stessi crediti con debiti, di natura fiscale o contributiva, loro incombenti nei confronti dello Stato. Nonostante tali interventi, peraltro apprezzati dalla Commissione, quest'ultima constata il perdurare di numerose criticità: i reports forniti da importanti istituzioni (Banca d'Italia, Intrum Iustitia, Assobiomedica, etc..), confermati anche dalle Autorità italiane, danno contezza di tempi di pagamento medi superiori ai 100 gg.; nessun termine preciso è stato imposto alle P.A, dalla normativa nazionale, per il rilascio dei SAL, al quale è subordinato il pagamento a scaglioni dei lavori pubblici; infine, i maggiori finanziamenti, stanziati per lo smaltimento del debito pregresso della P.A., sono stati utilizzati per assumere nuovi impegni, piuttosto che per liquidare quelli esistenti.

Stato della Procedura

Il 17 febbraio 2017 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2010/2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonchè i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralmente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

"Accordo bilaterale con gli Stati Uniti "Open Sky"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia violato la "libertà di stabilimento" di cui all'articolo 43 del Trattato CE, nonché l'obbligo, che l'articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall'Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree "designate" dall'altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all'Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell'Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani "designati" – subiscano un trattamento deteriore rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese "unionali" sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno "libere" di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della "libertà di stabilimento" di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest'ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora "si stabiliscano" nel mercato interno di altri Stati membri (l'acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di "stabilimento" di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell'accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell'ambito della competenza normativa esclusiva dell'Unione europea, circa i rapporti con gli stati terzi

Stato della Procedura

Il 16/03/2005 è stato notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che la presente procedura è in via di archiviazione, a seguito della stipula, tra la UE e gli U.S.A, di Convenzioni internazionali le quali, rinegoziando la materia, sostituiranno "de plano" l'Accordo contestato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2095	Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2014/2235	Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/2171	Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2013/0276	Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 5 2012/2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2016/2095 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato le Decisioni GAI 2008/615 e 2008/616 del Consiglio, riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM)

Ai sensi dell'art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, gli Stati membri, con l'eccezione delle disposizioni del Capo II della stessa, debbono adottare, entro un anno da quando le stesse Decisioni diventano efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE), tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie a rendere operative, nei rispettivi ordinamenti interni, le Decisioni medesime. Per quanto attiene alle norme di cui al predetto Capo II, gli Stati UE debbono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee a rendere operative le stesse, entro anni 3 da quando le predette Decisioni divengono efficaci (cioè entro un anno dai venti giorni successivi alla pubblicazione delle stesse sulla GUCE).

Ai sensi dell'art. 23 della Decisione 2008/616/GAI, gli Stati UE debbono mettere in essere le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a rendere operative le disposizioni della stessa, entro i medesimi termini stabiliti dall'art. 36 della Decisione 2008/615/GAI, sopra menzionati. Di tutte le misure attuative già indicate, gli Stati UE debbono dare immediata notifica alla Commissione.

La Commissione ritiene che a tutt'oggi l'Italia non abbia applicato tutte le misure necessarie per attuare le Decisioni sopra menzionate. Tali misure, in sostanza, si risolvono nella predisposizione dei meccanismi adeguati a garantire lo scambio automatizzato di informazioni concernenti : 1) profili DNA (art. 3, par. 1, della Decisione 2008/615); 2) dati dattiloscopici, indicati anche come "impronte digitali" (art. 9, par. 1, della Decisione 2008/615); 3) dati di immatricolazione dei veicoli (art. 12 Decisione 2008/615). Entro il 26 agosto 2011 tali sistemi di scambio di informazioni dovevano essere pronti. Tali misure (cioè i sistemi sopra descritti) debbono, poi, essere sottoposte ad una valutazione da parte della Commissione – come detta l'art. 20 della Decisione 2008/616 – concernente sia i profili giuridici che tecnici delle medesime. Se tale valutazione si chiude con il riscontro dell'adeguatezza delle misure applicate, la Commissione emana delle Decisioni con le quali autorizza lo scambio e la trasmissione dei dati in questione. Tali Decisioni autorizzative, tuttavia, non sono state ancora emanate dalla Commissione: infatti, quest'ultima non ha ancora potuto sottoporre a "valutazione" i sistemi che l'Italia avrebbe dovuto predisporre per lo scambio delle informazioni di cui si tratta, in quanto detto Stato UE non è ancora pervenuto ad ultimare i sistemi in questione.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2017 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse norme della Direttiva 2008/115/CE, inerente al rimpatrio, negli Stati di origine, dei cittadini di stati extraUE che si trovino a soggiornare, negli Stati dell'Unione, senza titoli di legittimazione (cioè "irregolarmente"). In particolare, si denuncia la mancata attuazione dell'art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che richiede a tutti gli Stati della UE un sistema "efficace" di monitoraggio dei rimpatri "forzati" (cioè eseguiti con l'impiego della forza pubblica). Al riguardo, si rileva che in Italia un tale controllo non sarebbe garantito, in quanto l'art. 2 bis del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l'altro, a "monitorare" l'attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti e gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto per cui la suddetta struttura non sarebbe indipendente dall'Autorità che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministero dell'Interno. Inoltre, l'Italia non si adeguerebbe a quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11: con essa, la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di "irregolarità". Ne deriva, pertanto, che il cittadino di stati terzi, "irregolarmente" presente sul suolo degli Stati UE, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione o agli arresti domiciliari, se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Peraltro, non appena risulti ragionevole ritenere che il rimpatrio con l'utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Direttiva in questione impone l'obbligo di garantire al cittadino di stati terzi - che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risulti in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13/02/2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l'immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Sembra, invece, che in Italia tali soggetti sarebbero trattenuti in carcere o agli arresti domiciliari. Si rileva, poi, che in Italia il migrante irregolare da stati terzi, una volta rilasciato per l'espulsione, verrebbe ulteriormente trattenuto nei CIE per la sua identificazione, laddove questa potrebbe svolgersi già in fase di domiciliari o di detenzione in carcere, onde evitare che la lesione della libertà personale del soggetto sia ulteriormente prolungata.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L'Italia ha ovviato ai rilievi della Commissione, in parte, con l'art. 3 della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013 bis) e con l'art. 10 della Legge n. 115/2015 (Legge europea 2014). Infine, con nota del 02/12/2016, l'Italia ha dato contezza dell'avvenuta istituzione ed entrata a regime del "Garante Nazionale delle persone detenute o private della libertà personale", deputato al monitoraggio dei rimpatri volontari e forzati, come richiesto dalla Dir. 2008/115/CE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, in connessione alle attività svolte dal "Garante Nazionale" di cui sopra.

Scheda 3 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2014/2171 – ex art. 258 del TFUE.

"Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione di alcune disposizioni della Direttiva 2003/9/CE e della Direttiva 2005/85/CE, con riferimento al trattamento riservato ai minori non accompagnati, provenienti da paesi terzi rispetto all'Unione europea, che arrivino in Italia. Al riguardo, l'art. 19 della summenzionata Dir. 2003/9/CE stabilisce che gli Stati della UE provvedano, "quanto prima", a nominare, ai minori extraUE non accompagnati, dei tutori che ne assumano la rappresentanza e ne curino gli interessi. Simmetricamente, l'art. 17 della Dir. 2005/85/CE - il quale riguarda, in particolare, i minori non accompagnati interessati al riconoscimento dello status di "rifugiati" - ribadisce che la designazione, per tali minori, dei relativi tutori-rappresentanti, deve avvenire con urgenza, anche in relazione al fatto per cui la domanda di asilo, in genere, non può essere presentata direttamente dal minore ma solo dal rappresentante stesso. Detto tutore e rappresentante può essere, poi, individuato in una persona fisica o anche in un organismo giuridico, avendo riguardo soprattutto all'esigenza che tale designazione risponda essenzialmente all'interesse del minore (vedi il Considerando 14 e l'art. 2, lettera i), della Dir. 2003/9/CE, nonchè l'art. 18, par. 1, della Dir. 2005/85/CE). Il già citato art. 17 della "Direttiva procedure" dispone, altresì, che le persone investite dell'ufficio di tutore dei minori, di cui si tratta, ricevano una "specifica formazione", per garantire efficacemente ai minori stessi il soddisfacimento non solo delle esigenze fondamentali della vita, ma anche dell'interesse ad essere adeguatamente guidati e assistiti nell'accesso ai diritti che l'ordinamento riconosce loro. La procedura per la richiesta di asilo, inoltre, deve essere disciplinata, per la parte rimessa ai legislatori dei singoli Stati UE, in modo da essere facilmente accessibile ai minori suddetti. Con un tale quadro normativo, la Commissione ritiene contrastare la situazione di fatto esistente in Italia, ove, in primo luogo, la nomina di tali tutori sopravviene, spesso, dopo lunghi tempi di attesa (fino a 11 mesi), con conseguente lesione del diritto di accedere, facilmente e quindi anche prontamente, alla richiesta di asilo (per il minore che volesse presentarla). Inoltre, i tutori nominati risultano spesso inadeguati a proteggere l'interesse del minore rappresentato, in quanto: 1) la normativa nazionale non prevede obbligatoriamente, per i tutori stessi, il possesso di specifiche competenze, nè prevede forme di controllo sul loro operato; 2) vige la prassi per cui l'ufficio di tutore - del minore extraUE non accompagnato – viene attribuito al sindaco, il quale, a sua volta, lo delega normalmente ad un assistente sociale. Quindi, sia il primo che il secondo assumono la tutela di diverse dozzine di minori, derivandone in tal modo l'impossibilità, o grave difficoltà, ad espletare efficemente il loro ufficio.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 la Commissione ha notificato una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. L'Italia ha ottemperato ad alcune richieste della Commissione mediante l'art. 19 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, connesso all'esigenza di creare nuovi organismi (giudici onorari, comitati di lavoro) per velocizzare le pratiche volte alla nomina dei tutori dei minori stranieri. Ulteriore aumento dovuto anche alla necessità di ampliare il novero dei tutori legali, come richiesto dalla UE.

Scheda 4 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2013/0276 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Ai sensi dell'art. 2 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 20 maggio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Per dare attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE, le Autorità italiane hanno adottato il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12.

Tuttavia, la Commissione ha osservato che nel Decreto Legislativo, di cui sopra, non sono presenti le disposizioni che avrebbero dovuto recepire, segnatamente, l'art. 1, paragrafo 7, lettera a), nonché l'art. 1, paragrafo 8, della Direttiva in questione.

Pertanto, non ritenendo pienamente attuata, nell'ordinamento italiano, la Direttiva 2011/51/UE, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato.

Stato della Procedura

Il 28 luglio 2016 la Commissione ha notificato un parere motivato complementare, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla presente Direttiva 2011/51/UE mediante il Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. Poiché la Commissione ha ritenuto che tale atto normativo non recasse il recepimento di alcune disposizioni di cui alla Direttiva in oggetto (l'art. 1, par. 7, lett. a), nonché l'art. 1, par. 8, sopra indicati), le Autorità italiane hanno adottato la normativa, utile al recepimento delle disposizioni anzidette, nel Decreto Legge n. 13 del 17 febbraio 2017, convertito nella Legge n. 46 del 13 aprile 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 5 – Affari interni

Procedura di infrazione n. 2012/2189 – ex art. 258 del TFUE.

"Condizioni dei richiedenti asilo in Italia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia, in materia di trattamento dei "richiedenti asilo", abbia violato norme del Regolamento n. 343/2003 (Reg.to "Dublino"), della Direttiva 2003/9/CE (Dir.va "Accoglienza"), della Direttiva 2004/83/CE (Dir.va "Qualifiche"), della Direttiva 2005/85/CE (Dir.va "Procedure") e della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU). La Commissione sottolinea, in primo luogo, che gli interessati incontrano diversi ostacoli a contattare le Autorità italiane deputate a ricevere le domande di asilo. Al riguardo, si precisa : 1) che – pur consentendo agli Stati membri, la stessa normativa UE, di imporre che la domanda di asilo venga presentata personalmente e soltanto presso talune Autorità - è parimenti pacifico che tali condizioni non possano essere ammesse quando, come in Italia, rendano impossibile o eccessivamente difficile, per il "rifugiato", l'esercizio dei diritti che gli spettano; 2) che i richiedenti asilo (c.d. "rifugiati"), attualmente trattenuti presso i "CIE", sarebbero pressochè irraggiungibili dal personale di organismi internazionali o nazionali che li renda edotti, in una lingua ad essi comprensibile, dei loro diritti e delle modalità idonee a presentare una domanda di asilo. Una volta inoltrata la domanda di asilo, poi, la Direttiva "Accoglienza" dispone che entro tre giorni lo Stato UE interpellato (se "competente") rilasci un permesso di soggiorno, laddove in Italia tale documento sarebbe rilasciato solo dopo diversi mesi. Inoltre, ove la Direttiva "accoglienza" dispone che il "richiedente asilo" goda delle "condizioni di accoglienza" (alloggio, vitto, vestiario etc.) a decorrere dalla stessa richiesta di asilo e non già dal momento dell'ottenimento del "permesso di soggiorno", in Italia, per converso, il richiedente potrebbe avvalersi dell'"accoglienza" solo in seguito al rilascio dello stesso permesso di soggiorno. Deficienze ancora più gravi sussisterebbero circa la posizione dei rifugiati che si avvalgono della procedura di cui al suddetto Reg. 343/2003 (Regolamento di Dublino). Tale Regolamento indica alcuni criteri atti ad individuare lo Stato UE "competente" a valutare una domanda di asilo (di solito è lo Stato UE attraverso cui il richiedente stesso è entrato nella UE medesima). Tuttavia, se anche il richiedente rivolgesse la domanda di asilo ad uno Stato UE che non fosse quello "competente" ai sensi del suddetto Regolamento, lo stesso Stato UE interpellato dovrebbe comunque: 1) se anche ritiene "competente" un altro Stato UE, garantire al richiedente condizioni "minime" di accoglienza, in attesa che lo Stato "competente" lo "prenda" o "riprenda" in carico; 2) astenersi dal trasferire il richiedente asilo nello Stato UE ritenuto "competente" laddove risultasse che, nello stesso Stato, i rifugiati subiscono trattamenti degradanti e disumani.

Stato della Procedura

Il 24 ottobre 2012 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Si precisa che con Legge 6 agosto 2013 n. 97 (Legge Europea 2013) le Autorità italiane hanno ottemperato ad alcune delle richieste della Commissione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alla giurisprudenza della Corte UE, che non consente ad uno Stato UE di espellere il richiedente asilo verso lo Stato UE effettivamente "competente", quando quest'ultimo non garantisce un trattamento "umano" e "dignitoso", può essere foriero di un aggravio della spesa pubblica.

Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2174	Xylella fastidiosa in Italia	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 2 2014/4170	Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2092	Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	RC	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2015/2174 - ex art. 258 del TFUE
"Xylella fastidiosa in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea lamenta l'inosservanza dell'art. 6, par. fi 2 e 7, dell'art. 7, par. 2, lett. c) e dell'art. 8, par. 2, della "Decisione di esecuzione" n. 2015/789/UE, con riferimento alla gestione, in Puglia, dell'infezione da "Xylella fastidiosa". Nel 2013 – previa denuncia, da parte delle Autorità italiane, della presenza di tale morbo nelle colture di olivo del leccese – la UE ha emanato tre Decisioni fondate sulla Dir. 2000/29/CE (le prime due del 2014, la terza del 2015). Per l'art. 4 della più recente, gli Stati UE sono obbligati, riscontrata al loro interno la presenza di infezione da xylella, a costituire subito una Zona Delimitata, composta da una Zona Infetta e da una Zona Cuscinetto. La Zona Infetta abbraccia l'area ove insistono sia le piante notoriamente infette, sia quelle recanti sintomi giustificanti il sospetto di infezione, sia, altresì, quelle ancora "sane", ma vicine a quelle infette. La Zona Cuscinetto, invece, si estende per 10 km da quella Infetta (si precisa che, per le Autorità UE, Zona Infetta sarebbe tutta la Provincia di Lecce). Ora, l'art. 6 impone allo Stato UE di eradicare, entro la Zona Delimitata ed entro 100 metri dalle piante summenzionate, "tutte" le piante presenti, anche quelle assolutamente sane. Oltre all'obbligo di eradicazione, lo Stato UE interessato ha anche quello di monitorare la situazione tramite ispezioni almeno annuali, in base ai criteri di cui allo stesso art. 6, par. 6. Nel complesso, la Commissione lamenta che l'Italia non avrebbe adempiuto "in toto" né agli obblighi di eradicazione delle piante, né a quelli di monitorare l'evoluzione dell'infezione. Con riferimento alle richieste eradicazioni, la Commissione ritiene che la situazione attuale sarebbe pervenuta ad uno stallo, atteso che: 1) il TAR del Lazio – di fronte al quale pendono numerosi ricorsi contro gli ordini di eradicazione, emessi dal Governo nel rispetto delle Decisioni UE - ha concesso, per il momento, la sospensione cautelare degli stessi ordini, soprattutto quelli relativi alle piante perfettamente sane. In data 22/01/2016, lo stesso TAR, con un rinvio pregiudiziale alla Corte UE, le chiedeva di pronunciarsi sulla validità della Decisione di Esecuzione 2015/789, ove la medesima ordina l'eradicazione delle piante entro i predetti 100 metri, comprese quelle "sane". Tuttavia - nonostante la Corte UE, il 09/06/2016, abbia definito tale rinvio asserendo la piena validità di tale Decisione - la Commissione osserva che il TAR del Lazio nè ha revocato le sospensive già concesse, né ha definito i relativi giudizi con decisioni le quali, conformi a tale sentenza pregiudiziale, respingessero i ricorsi predetti. Inoltre, la Procura della Repubblica di Lecce - che ha avviato un'indagine, anche nei confronti di funzionari del Servizio Fitosanitario Italiano, volta ad appurare eventuali responsabilità penali in ordine all'origine e diffusione del morbo – ha disposto il sequestro giudiziario di urgenza di tutte le piante qualificabili come "infette", per cui le medesime non possono, per il momento, essere eradicate. L'Italia ha informato la Commissione che, poiché il diritto italiano sancisce l'indipendenza della magistratura dall'Esecutivo, questo non può eradicare le piante oggetto dei provvedimenti del TAR del Lazio e della Procura di Lecce. In risposta, la Commissione ha ribadito gli obblighi dell'Italia, invocando il principio, consolidato a livello UE, del primato del diritto della stessa UE su quelli dei singoli Stati dell'Unione.

Stato della Procedura
In data 25 luglio 2016, è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 2 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2014/4170 - ex art. 258 del TFUE
"Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - caseario"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea rileva come la Legge n. 138/1974, sulla vendita e l'utilizzo del latte in polvere e affini per l'alimentazione umana, contrasti con l'art. 34 del Trattato TFUE e con il Regolamento n. 1308/2013/UE sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM). L'art. 34 del TFUE, sancendo la "libera circolazione delle merci" in tutta l'area UE, comporta il divieto, per ogni Stato della stessa Unione, di istituire una normativa nazionale che imponga limitazioni quantitative (o equivalenti) alle importazioni di prodotti da altri Stati UE. Ora, la Commissione sostiene che, in Italia, l'art. 1 della già citata L. 138/1974 vieterebbe di detenere, commercializzare o utilizzare, sia in quanto tale che come ingrediente di prodotti derivati (dolci, yogurt, formaggi, bevande), il *"latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati"*. Tali norme, quindi, impedirebbero a tali merci, ove realizzate all'estero, l'ingresso nel mercato italiano, con ciò violando: 1) il Reg. UE n. 1308/2013, che non reca alcun esplicito divieto alla commercializzazione, in tutti i Paesi UE, degli articoli in questione; 2) il predetto principio della "libera circolazione delle merci", ponendo restrizioni quantitative alle importazioni transfrontaliere, in Italia, del latte in polvere e dei suoi derivati. Al riguardo, le Autorità italiane replicano che il già citato art. 1 della Legge n. 138/1974 non impedisce affatto l'accesso, dagli altri Stati UE al mercato nazionale, del latte in polvere e dei derivati latteo-caseari da esso ricavati: risulta infatti, da fonti Eurostat, che l'Italia è stata, per il 2014, il terzo importatore di latte scremato in polvere dagli altri Stati UE, nonché il quarto importatore, dagli stessi Stati, di latti in polvere di altri tipi. L'Italia precisa, quindi, che il divieto dell'acquisto, dell'utilizzo e del commercio del latte in polvere opera solo nei confronti delle industrie lattiere italiane, a tutela della particolare genuinità del prodotto caseario italiano e della sua rinomata tradizione. Pertanto, in quanto il latte in polvere e i suoi derivati, provenienti dagli altri Stati dell'Unione, possono accedere liberamente al mercato italiano, verrebbero fatti salvi sia il Reg. UE n. 1308/2013, sia l'art. 34 del TFUE. Vero è, in ogni caso, che detto art. 1 impedirebbe alle imprese lattiere italiane di avvalersi del latte in polvere per la loro produzione e, inoltre, impedirebbe che l'etichetta "formaggio" possa essere applicata al prodotto caseario, anche importato da altri Stati UE, ricavato dal latte in polvere e affini. Tali limitazioni si legittimerebbero – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-372/82 – in virtù del fatto per cui l'art. 30 del Trattato TCE (ora art. 34 del Trattato TFUE) non osta all'adozione di norme di uno Stato UE che, senza limitare l'ingresso del prodotto importato sul mercato nazionale, hanno lo scopo di migliorare la qualità della produzione interna rendendola più attraente per i consumatori. Sul punto, la Commissione osserva: 1) che, se pure di fatto l'Italia consente l'ingresso sul mercato nazionale del latte in polvere transfrontaliero, la lettera dell'art. 1 della L. 138/1974 è comunque poco chiara e fonte di incertezza; 2) che la difesa della peculiarità del prodotto nazionale è già garantita dalla normativa UE sulle denominazioni IGP e DOP, per cui il divieto di applicare l'etichetta "formaggio", sul prodotto caseario derivato dal latte in polvere, non sarebbe legittimo.

Stato della Procedura
In data 28 maggio 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 3 – Agricoltura

Procedura di infrazione n. 2013/2092- ex art. 258 del TFUE
"Regime delle quote latte – Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene che il sistema normativo italiano, nonché il comportamento delle Amministrazioni nazionali, risultino da tempo inefficaci al tempestivo recupero, da parte dello Stato italiano stesso, dei "prelievi" sulle eccedenze rispetto alle quote latte (c.d. "prelievi supplementari"). Pertanto, l'Italia avrebbe disatteso gli obblighi ad attivarsi adeguatamente affinchè tale recupero fosse attuato, imposti dagli artt. 66, 79, 80 e 83 del Reg. 1234/2007 (c.d. "Regolamento unico OCM") e dagli articoli da 15 a 17 del Reg. 595/2004. Al riguardo, si precisa che i Regolamenti 804/68, 856/84 e 1234/2007 assegnano, a ciascuno Stato UE, dei massimali di produzione di latte e di prodotti lattieri (c.d. "quote latte") che non possono essere superati. All'interno di ciascuno Stato, poi, la quota viene divisa fra i vari produttori lattieri, ciascuno dei quali, pertanto, non può superare una soglia specifica. Lo sforamento di essa, da parte del singolo produttore, impone allo stesso di pagare, sulla produzione in eccedenza e in favore dello Stato UE cui appartiene, una somma indicata come "prelievo supplementare". L'art. 66 del predetto Regolamento unico OCM ha prorogato il sistema delle "quote latte" fino alla campagna lattiera del 2014/2015. Il mancato pagamento dei "prelievi", da parte delle imprese italiane, ha costituito oggetto di una serie di procedure di infrazione promosse fra il 1994 e il 1998, poi archiviate grazie al ripetuto intervento del legislatore italiano. Con Decisione 2003/530, la Commissione ha concesso la rateizzazione dei pagamenti dovuti a quelle aziende che, avendo già contestato in sede giudiziale le ingiunzioni delle Amministrazioni italiane al pagamento dei prelievi, si fossero ritirate dal contenzioso. Oggetto della presente procedura di infrazione è il mancato recupero alle casse dello Stato di "prelievi supplementari" il cui importo ammonta, in totale, a € 2.305 milioni. Ai fini del calcolo della somma effettivamente dovuta allo Stato dai produttori – e oggetto della presente procedura di infrazione – è tuttavia necessario applicare, all'importo predetto, le seguenti decurtazioni: 1) € 282 milioni a titolo di somme ad oggi già recuperate dalle imprese non beneficianti del quadro dei programmi di rateizzazione; 2) € 211 milioni dichiarati ormai " irrecuperabili" in ragione della bancarotta del produttore o per annullamento degli ordini di pagamento da parte dell'Autorità giudiziaria; 3) € 469 milioni costituenti oggetto del programma di rateizzazione di cui sopra. Pertanto, nel suo ricorso, la Commissione rappresenta che l'ammontare da recuperarsi ammonta ad € 1343 milioni. La paralisi di tali pagamenti è essenzialmente imputabile, per la Commissione, al fatto che quasi il 90% delle aziende destinatarie degli ordini di pagamento, emessi dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione delle decisioni UE, hanno spesso impugnato gli stessi ordini di fronte ai giudici nazionali, i quali hanno quasi sempre accordato, in costanza dei relativi processi, la sospensione provvisoria dell'esecutività delle ingiunzioni stesse. Poiché la maggior parte di detti processi è ancora pendente, si registra il perdurare degli effetti sospensivi di tali provvedimenti provvisori, con conseguente arresto delle operazioni di recupero.

Stato della Procedura

Il 12/08/2015 la Commissione ha iscritto un ricorso presso la Corte UE contro l'Italia, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'acquisizione, al bilancio pubblico, dei prelievi ancora dovuti, implicherebbe un aumento delle entrate

Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/2065	Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2017/0130	Mancato recepimento della Direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle Direttiva 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2017/0127	Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2015/2165	Piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione degli articoli 28(1) o 30 (1) o 33 (1) della Direttiva 2008/98/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 5 2015/2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat	MM	No	Stato invariato
Scheda 6 2015/2043	Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 7 2014/2147	Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
Scheda 8 2014/2059	Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	PMC	Sì	Variazione di stadio (da PM a PMC)

Scheda 9 2013/2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2013/2022	Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 11 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PMC (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 12 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PMC	No	Stadio invariato
Scheda 13 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	SC (C-85/13)	Sì	Stadio invariato
Scheda 14 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	SC ex 260 (C-297/08)	Si	Stadio invariato
Scheda 15 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC ex 260 (C-565/10)	Sì	Variazione di stadio (da MM a RC)
Scheda 16 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	SC ex 260 (C-135/05)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2017/2065 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato rispetto degli obblighi di informazione in materia di rifiuti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che l'Italia abbia disatteso alcuni obblighi sanciti dalla Direttiva 2006/66/CE, dalla Direttiva 2008/98/CE e dalla Decisione della Commissione 2011/753/UE. Si considerino i seguenti articoli della sopra citata Dir. 2006/66/CE, concernente le pile e gli accumulatori, nonché i rifiuti delle pile e degli accumulatori: l'art. 10 di essa impone, a ciascuno Stato dell'Unione europea, di conseguire determinati risultati in materia di "tassi di raccolta" dei rifiuti sopraddetti e, precisamente, il 25% entro il 26/09/2012 ed il 45% entro il 26/09/2016. Allo stesso Stato UE, poi, si fa obbligo di comunicare alla Commissione, entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno solare, il tasso di raccolta raggiunto nello stesso anno, indicando, altresì, in che modo sono stati rilevati i dati necessari all'elaborazione di detto tasso; l'art. 12 impone, a ciascuno Stato UE, l'ulteriore obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno civile, in ordine ai "livelli di riciclaggio" raggiunti nello stesso anno, indicando, peraltro, se le "efficienze" di cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate. Ora, la summenzionata Dir. 2008/98/CE (c.d. Direttiva Quadro sui rifiuti) prevede, all'art. 11, che ciascuno Stato UE abbia l'obbligo di raggiungere i seguenti obiettivi: a) aumentare, entro il 2020, complessivamente del 50% in termini di peso, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici; b) aumentare, entro il 2020, complessivamente del 70% in termini di peso, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi. Lo stesso art. 11, par. 5, dispone poi che gli stessi Stati UE debbano, ogni tre anni, riferire alla Commissione sui risultati conseguiti in tema di raggiungimento degli "obiettivi" sopra specificati: tale informativa, secondo l'art. 5 della Decisione 2011/753/UE, deve essere inserita nella Relazione di cui parla l'art. 37 della medesima Dir. 2008/98/CE. Gli Allegati I e II della Decisione predetta, poi, dispongono che, nell'informativa triennale circa i raggiunti livelli di attuazione degli "obiettivi" sopra indicati, venga altresì precisato in che modo sono stati rilevati i dati necessari alla stima degli obiettivi realizzati. Ora: quanto alla Repubblica italiana, la Commissione ritiene che la stessa abbia commesso i seguenti inadempimenti: 1) per quanto riguarda l'anno 2015, tale Stato UE, pur inviando una Relazione attinente al medesimo anno, circa il "tasso di raccolta" (art. 10 Dir. 2006/66/CE) dei rifiuti sopra indicati ed il "livello di riciclaggio" degli stessi, avrebbe omesso di dare contezza, nella Relazione predetta, del modo in cui ha rilevato i dati necessari alle stime di detto tasso di raccolta, ad onta di quanto prescritto dal già citato art. 10 della Direttiva in questione; 2) inoltre, per quanto attiene al triennio 2013-2015, l'Italia avrebbe omesso di rispettare sia l'obbligo di inviare alla Commissione un rapporto circa il quantum di "obiettivi" (vedi sopra) realizzati alla fine del triennio stesso, sia l'obbligo, sancito dai predetti allegati I e III della Decisione 2011/753/UE, di precisare, all'interno del rapporto sopra citato, le regole, i criteri, le modalità in genere adottate per la rilevazione dei dati utilizzati nella stima dell'entità del livello di raggiungimento di detti "obiettivi".

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2017/0130 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2015/1480/UE che modifica vari allegati delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che l'Italia non ha ancora trasposto nel proprio ordinamento interno la Direttiva 2015/1480/UE, che modifica vari allegati delle Direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.

Ai sensi dell'art. 4 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri della UE pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi idonei a trasporre la medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali. Di tali provvedimenti, tali Stati debbono dare immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché i provvedimenti in oggetto non le sono stati ancora notificati, la Commissione ritiene che la Direttiva di cui è causa non sia stata ancora attuata nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 24 marzo 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla Direttiva 2015/1480/UE, tramite il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 gennaio 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 3 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2017/0127 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che in Italia non sia stata ancora recepita, nell'ambito dell'ordinamento interno, la Direttiva 2015/0720/UE che modifica la Direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Ai sensi dell'art. 2 della citata Direttiva, gli Stati membri emettono tutti i provvedimenti normativi, regolamentari ed amministrativi idonei al recepimento della stessa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 27 novembre 2016. Di tali provvedimenti deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Al fine di recepire nel proprio ordinamento nazionale la Direttiva in oggetto, l'Italia aveva - precisamente in data 17 novembre 2016 e, quindi, prima della scadenza del termine finale di attuazione sopra citato – comunicato alla Commissione UE una bozza di Decreto Legislativo recante le disposizioni di recepimento della Direttiva medesima. Tale testo era stato inviato secondo le modalità della procedura indicata dalla Direttiva 2015/1535/UE, la quale disciplina l'adozione, da parte dei singoli Stati dell'Unione europea, di nuove norme tecniche (si precisa, infatti, che la normativa di attuazione della Dir. 2015/0720/UE, di cui è causa, stabilisce nuove norme tecniche). In risposta all'invio di detto progetto normativo, la Commissione ha inviato all'Italia un "parere circostanziato", in data 20 febbraio 2017, invitandola a modificare il testo trasmesso, in quanto non compatibile con la Direttiva di cui dovrebbe costituire il recepimento, vale a dire con la medesima Dir. 2015/0720/UE.

Con nota del 18 marzo 2017, l'Italia ha manifestato l'intenzione di non apportare, al testo normativo in argomento, gli emendamenti richiesti dalla Commissione.

Pertanto, il 15 giugno 2017 la Commissione, con un "parere motivato", ha ribadito il convincimento che l'italia non abbia ancora trasposto nel proprio ordinamento nazionale la Direttiva 2015/0720/UE, di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 15 giugno 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Si precisa che la precedente messa in mora era stata inviata, dalla Commissione, nel corso dello stesso I semestre 2017, precisamente il 26 gennaio 2017. Si precisa che le Autorità italiane hanno dato attuazione, nell'ordinamento interno, alla Direttiva 2015/0720/UE, mediante l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 20/06/2017, n. 91, "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito con Legge 3 agosto 2017, n. 123.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 4 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2165 - ex art. 258 del TFUE
"Piani regionali di gestione dei rifiuti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea sostiene che, in relazione ai "Piani di gestione dei rifiuti", previsti dalla Direttiva 2008/98/CE, l'Italia abbia violato l'art. 28, par. 1, di essa Direttiva, l'art. 30, par. 1, della stessa e l'art. 33, par. 1, della medesima. Detto art. 28, par. 1, obbliga ciascuno Stato dell'Unione ad assicurare che le Autorità interne competenti predispongano "*uno o più piani di gestione dei rifiuti*", i quali, da soli o in combinazione, coprano l'intero territorio geografico dello Stato UE interessato. Essi piani debbono contenere un'analisi circa la gestione dei rifiuti nella presente situazione, quindi un'individuazione delle misure più idonee a migliorare la stessa in conformità alle prescrizioni UE e, infine, una prognosi del contributo che tali misure recheranno alla realizzazione degli obiettivi della medesima Dir. 2008/98/CE. Quanto al predetto art. 30, esso impone che i piani in questione siano "valutati" almeno ogni sei anni e che, qualora appaia opportuno per conformarli alla disciplina UE, "riesaminati". Infine, il predetto art. 33, par. 1, stabilisce che sia i "piani di gestione dei rifiuti" originari, sia le loro "revisioni", siano comunicati alla Commissione. Si sottolinea, comunque, che tale Dir. 2008/98/CE non precisa a quale livello territoriale uno Stato UE debba articolare l'attuazione dell'obbligo di approntare i "piani di gestione dei rifiuti" (purchè, in ogni modo, venga coperto tutto il territorio dello Stato membro). Il legislatore italiano, in proposito, ha scelto di demandare la predisposizione di tali "piani" ad ogni Regione, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano. I rifiuti, per la normativa italiana, sono essenzialmente qualificati come "urbani o "speciali". In proposito, alcune Regioni hanno adottato un unico "piano di gestione" concernente entrambi i tipi suddetti, mentre altre hanno elaborato un piano per ciascuna categoria. In base alla normativa regionale e delle Province Autonome, concernente l'iter di adozione dei "piani di gestione" in argomento, questi ultimi debbono essere predisposti dalle giunte regionali e provinciali (per le Province Autonome) e approvati dai rispettivi Consigli. Al momento dell'invio del presente "parere motivato", la situazione italiana, circa l'adempimento agli obblighi di cui ai già citati artt. 28, 30 e 33 della Dir. 2008/98/CE, appare la seguente: 1) l'Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, la Toscana, la Valle d'Aosta, il Veneto, la Puglia, la Campania, la Calabria, il Molise e la Provincia Autonoma di Trento hanno adottato piani di gestione dei rifiuti che possono qualificarsi come "aggiornati"; 2) la Provincia di Bolzano, l'Abruzzo, la Basilicata, il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte, la Sicilia, la Sardegna e l'Umbria mantengono in vigore "piani di gestione dei rifiuti" obsoleti, perchè risalenti a ben prima dei sei anni precedenti la data dell'invio del "parere motivato". Alcuni di tali piani risultano invero attualmente sottoposti a procedure di "revisione", le quali, tuttavia, al presente non appaiono ancora chiuse. Al riguardo, pertanto, la Commissione ritiene l'Italia non ottemperante al succitato art. 30, par. 1, della Dir. 2008/98/CE, che impone di valutare i piani in questione e, se opportuno, di revisionarli, almeno ogni sei anni.

Stato della Procedura
In data 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 5 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2163 - ex art. 258 del TFUE
"Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 4, par. 4, e 6, par. 1, della Direttiva 92/43/CEE, la quale si propone di tutelare - mediante la loro conservazione e, se necessario, il loro ripristino - gli habitat naturali e seminaturali, nonché la flora e la fauna selvatiche, presenti nell'Unione. A tale scopo, detta Direttiva prevede l'istituzione di una rete europea di "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), coincidenti, ciascuna, con aree caratterizzate dalla presenza di "*tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I*" e "*habitat delle specie di cui all'allegato II*". L'art. 4 di essa Direttiva definisce, a grandi linee, il procedimento per l'istituzione delle suddette ZSC: in primo luogo, ciascuno Stato UE deve formulare, secondo i criteri di cui all'allegato III, un elenco di siti presenti sul suo territorio nazionale, connotati dalla presenza degli "habitat" sopra descritti. Quindi, la Commissione, sulla base di tali elenchi, redige una lista di "Siti di Importanza Comunitaria" (SIC). Gli Stati UE, in cui si trovano tali SIC, hanno l'obbligo di riqualificarli in ZSC (vedi sopra), al massimo entro anni sei dalla predisposizione del predetto elenco SIC da parte della Commissione. Tale riqualificazione in ZSC impone, allo Stato UE al cui interno dette zone sono localizzate, particolari oneri di manutenzione e, se necessario, di ripristino dei valori ambientali originari delle medesime. In merito, il già citato art. 6, par. 1, della Direttiva in oggetto obbliga gli Stati UE, una volta istituite le ZSC dagli originari SIC, ad applicare a tali aree robuste misure di conservazione, consistenti, all'occorrenza, nella predisposizione di "*appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo*", e/o nell'adozione di tutti i provvedimenti adeguati alle esigenze dei relativi habitat. Quanto alla tempistica dell'individuazione delle suddette "misure di conservazione", si deve ritenere prescritto lo stesso termine relativo all'obbligo degli Stati UE di riqualificare i SIC in ZSC, vale a dire il termine di 6 anni a decorrere dall'elaborazione ufficiale dell'elenco dei SIC stessi da parte della Commissione (infatti, la riqualificazione dei SIC in ZSC non avrebbe senso, se non accompagnata dalle relative misure di conservazione). Quanto alla situazione italiana, la Commissione rileva che il tempo per la trasformazione dei SIC in ZSC (e dell'adozione delle misure di conservazione pertinenti) risulta già scaduto per tutti i SIC individuati sul territorio nazionale. Tuttavia, in relazione ai 2.281 SIC presenti in Italia, solo in numero di 401 risultano, attualmente, trasformati in ZSC. Al riguardo, la Commissione precisa che la conversione di un SIC in ZSC deve realizzarsi per il tramite di un atto contenente, al riguardo, informazioni chiare e giuridicamente trasparenti. Quindi – in rapporto a 1880 SIC - si ritiene che l'Italia non abbia ottemperato, nel termine di cui all'art. 4 suddetto, all'obbligo di trasformazione degli stessi in ZSC. In sua difesa, l'Italia ha addotto la complessità dell'iter che in base alla normativa interna deve essere seguito per l'istituzione delle ZSC, implicante una laboriosa cooperazione tra lo Stato, da una parte, e le Regioni e le Province autonome dall'altra. Inoltre, la Commissione rileva che, in rapporto ai predetti 2.281 SIC individuati in territorio italiano, solo per 566 di essi sono state adottate le "misure di conservazione" di cui al sopra citato art. 6 della Direttiva. Al riguardo, quindi, si rileva la violazione dello stesso articolo.

Stato della Procedura
In data 23 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
La presente procedura non appare foriera di effetti finanziari

Scheda 6 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2015/2043 - ex art. 258 del TFUE
"Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati, della Direttiva 2008/50/CE: l'art. 13, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XI; l'articolo 23, par. 1, in combinato disposto con l'allegato XV, sezione A; l'articolo 27, par. 2. Il tutto con riferimento alla situazione esistente, in diversi "agglomerati" e "zone" del territorio italiano, in ordine alle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) nell'aria. In base al summenzionato art. 13, gli Stati della UE hanno l'obbligo di garantire che, sul loro territorio, le concentrazioni nell'aria delle sostanze inquinanti considerate dalla Direttiva stessa - fra cui l'NO2 – non travalichino i "valori limite" (orari e annuali) stabiliti dall'allegato XI della predetta: detto obbligo entra in vigore, per gli Stati UE, di regola dall'01/01/2010. Qualora tali concentrazioni superino i valori limite predetti, lo Stato UE in questione, a norma dell'art. 23 della Direttiva in oggetto, deve comunicare alla Commissione dei "piani di gestione dell'aria ambiente" contenenti almeno le informazioni di cui all'Allegato XV, parte A. Tali piani servono a ricondurre, "*nel più breve tempo possibile*", i valori effettivi entro i limiti suddetti. L'art. 27, invece, obbliga gli Stati UE a comunicare alla Commissione, riguardo ad ogni anno a partire dal 2010 ed entro un massimo di 9 mesi dalla fine dell'anno stesso, la situazione delle concentrazioni di inquinanti (come l'NO2) nel volume d'aria sovrastante gli agglomerati/zone dei rispettivi territori nazionali. Al riguardo, la Commmissione ritiene l'Italia inadempiente agli obblighi di cui al predetto art. 13 in quanto - divenuti i "valori limite" vincolanti dall'01/01/10 – si è verificato che nel triennio 2010-2013, riguardo a 12 "zone", i valori limite "annuali" della concentrazione di NO2 sono stati pressochè continuamente superati, mentre, nello stesso triennio, risultano quasi continuamente "sforati" i valori limite "orari" di NO2 per un "Agglomerato". Tale situazione, inoltre, sarebbe rimasta invariata anche dopo il 2013 e fino ad oggi, non essendo emerse circostanze nuove che autorizzino la Commissione a concludere diversamente (tutti i più recenti "piani di gestione", salvo quello del Piemonte, prevedono infatti l'adozione delle stesse misure applicate sino al 2012 senza risultati apprezzabili). Risulterebbe violato, altresì, il suddetto art. 23 della stessa Direttiva, in quanto il fatto, che il superamento dei valori limite di NO2 si sia protratto per un triennio, significherebbe che lo Stato UE in questione non ha adottato dei "piani di gestione della qualità dell'aria" idonei alla messa in regola della situazione "nel più breve tempo possibile". I "piani di gestione" presentati sino ad oggi, inoltre, non riportano, in generale, alcuni dei dati richiesti dall'allegato XV, parte A, come le indicazioni relative: 1) alle "misure" che lo Stato intende adottare ai fini della messa a norma delle concentrazioni di NO2 nelle zone "critiche"; 2) al "calendario" di attuazione delle stesse misure; 3) alla "stima" del programmato miglioramento e dei tempi necessari a conseguirlo. La comunicazione di tali dati sarebbe imprescindibile, onde consentire alla Commissione di verificare l'efficacia dei medesimi "piani". Infine, l'Italia avrebbe violato l'art. 27 della Direttiva, per non aver comunicato, entro i 9 mesi indicati da tale articolo, la situazione del valore NO2 circa l'anno 2013, limitandosi ad inviare al riguardo, nel corso del 2015, solo una lacunosa informativa.

Stato della Procedura

In data 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 7 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2147 - ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati il combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE, nonché l'art. 23 della stessa. Tale Direttiva impone, agli Stati della UE, di evitare eccessive concentrazioni, nell'"aria ambiente", di sostanze inquinanti. La medesima Direttiva ha sostituito, dall'11/06/2008, la precedente n. 1999/30/CE, riprendendone pedissequamente, tuttavia, i c.d. "valori limite". Questi ultimi sono i massimali – come definiti dal predetto allegato XI - della concentrazione consentita, nell'aria, delle suddette sostanze inquinanti, fra cui le polveri PM10. L'art. 13 della medesima Direttiva (che riproduce il tenore dell'art. 5 della Dir. 1999/30/CE), impone agli Stati UE il rispetto di tali soglie massime. Onde la Commissione possa verificare se gli Stati dell'Unione si adeguano, effettivamente, ai predetti massimali, è previsto che gli stessi Stati inviino, alla Commissione medesima, delle Relazioni annuali. Peraltro, l'art. 22 della Direttiva ammette che – ove sussistano determinate circostanze le quali rendano particolarmente difficoltoso, per alcune zone, il rientro al di sotto dei valori limite suindicati - possa richiedersi, alla Commissione, di "derogare" al rispetto di detti parametri. Tale deroga, tuttavia, era stata consentita, dalla Direttiva, non oltre la data dell'11 giugno 2011 e a condizione, peraltro, che lo Stato richiedente la stessa approntasse un "piano di gestione dell'aria", con il quale illustrasse tutti gli accorgimenti che intendeva adottare per mettersi in regola, entro il tempo consentito, rispetto ai parametri stabiliti dal già citato allegato XI. Inoltre, tale "piano di gestione" doveva recare tutte le ulteriori indicazioni di cui all'allegato XV della Direttiva stessa. Infine, l'art. 23 della Direttiva dispone che, in ogni caso in cui il superamento dei valori limite non sia legittimo (perché non può applicarsi il regime di deroga, o in quanto lo stesso, già applicato, sia scaduto), lo Stato UE responsabile deve, anche in questa circostanza, approntare un "piano di gestione dell'aria", recante tutti i dati del succitato allegato XV e la descrizione delle misure "appropriate" a ripristinare i valori limite entro il più breve tempo possibile. Si precisa che l'inottemperanza, da parte dell'Italia, alle norme sulle concentrazioni massime di PM10 (e altri inquinanti gassosi) nell'aria ambiente, ha già costituito oggetto di una procedura di infrazione, precisamente la n. 2008/2194, aperta il 02/02/2009. Il 19/12/12, quindi, la Corte UE ha accertato che l'Italia, per il periodo 2006/2007, non aveva ottemperato al combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della Dir. 2008/50/CE, in relazione a 55 delle zone/agglomerati elencati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura stessa. Il 20 giugno 2013 la procedura è stata archiviata, dietro promessa, da parte italiana, dell'adozione di un cospicuo pacchetto di misure volto a ripristinare, urgentemente come vuole il succitato art. 13 della Direttiva, il rispetto dei massimali da essa previsti. Tuttavia, in base alle relazioni annuali presentate dall'Italia, risulta che - per il periodo 2008-2012 – ancora 13 zone/agglomerati, fra quelli indicati dalla Corte UE nella ricordata sentenza, hanno continuato a sforare i valori limite in questione. A tali situazioni "storiche" di criticità, la Commissione sostiene che, attualmente, si aggiungerebbero sei nuove zone in cui si registrerebbe una violazione dei valori limite "giornalieri", e 3 nuove zone circa le quali resterebbero violati i valori limite annuali.

Stato della Procedura
In data 28 aprile 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura

Scheda 8 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2014/2059 - ex art. 258 del TFUE
"Attuazione in Italia della Dir.va 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 3, 4, 5, par.fi 2 e 3, 10 della Direttiva 1991/271/CEE, che impone dei trattamenti delle acque "reflue", idonei ad eliminare o a ridurre l'impatto inquinante delle medesime sull'ambiente. A tal fine, la Direttiva impone agli Stati della UE numerosi obblighi, in ordine agli "agglomerati" con un "carico" di acque reflue almeno superiore ai 2000 a.e. (con la sigla "a.e" - "abitante equivalente", si indica un'unità di misura corrispondente al carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno). Con riferimento agli "agglomerati" in tal modo definiti, il succitato art. 3 impone, in primo luogo, che le acque reflue urbane confluiscano in "reti fognarie" dotate dei requisiti di cui all'allegato A alla Direttiva stessa. Ove la realizzazione di dette reti non sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, o sia troppo costosa, le medesime debbono essere sostituite da sistemi individuali o da altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. L'art. 4 impone, inoltre, che le acque reflue relative ai suddetti agglomerati vengano sottoposte ad un trattamento "secondario" o "equivalente" e che gli scarichi, risultanti da tale trattamento, siano conformi agli standards di cui all'allegato I B. L'art. 5, invece, detta il rispetto di speciali criteri per le acque reflue scaricanti in aree c.d. "sensibili", le quali, in quanto costituite da acque caratterizzate da scarso ricambio idrico, risultano meritevoli di una più intensa protezione contro l'inquinamento provocato dalle acque reflue che vi si riversano. Al riguardo, quindi, il già citato art. 5 impone che le acque reflue, scaricanti nelle predette "aree sensibili", subiscano un trattamento ancora più "spinto" di quello "secondario" o "equivalente", previsto, quest'ultimo, all'art. 4 prima riportato e ritenuto sufficiente solo per i reflui urbani scaricanti in aree "normali". Il ricorso a tale più incisivo trattamento può essere evitato, anche in ordine alle aree "sensibili", ove si dimostri che, in relazione alle stesse aree, "*la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale*". Per l'art. 10, infine, gli impianti di trattamento dei reflui, in quanto dotati delle caratteristiche sopra descritte, devono altresì garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali". La progettazione degli stessi, poi, deve tener conto delle "variazioni stagionali di carico". Con riferimento alla situazione italiana rispetto alle norme predette, la Commissione ha già aperto le procedure di infrazione 2004/2034 e 2009/2034. Con la presente procedura, tuttavia, si vuole rappresentare una situazione sistematica e generalizzata di violazione di tali prescrizioni e, precisamente, la circostanza per cui: 758 agglomerati, indicati negli allegati da 1 a 18 del presente "parere motivato complementare", sono contrari alle succitate disposizioni degli artt. 3 e/o 4 e/o 5, nonché dell'art. 10, della Dir. 1991/271/CEE; 32 "aree sensibili", individuate all'allegato 19 della stessa Direttiva, non sono in regola con le norme di cui all'art. 5, par. 4, di essa. In sintesi, permane una situazione generale, con emergenze su tutto il territorio italiano, di generale inadempimento alla Direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 è stato inviato un parere motivato complementare ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il richiesto adeguamento degli impianti comporta un aumento della spesa pubblica.

Scheda 9 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2177- ex art. 258 del TFUE
"Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva, con riguardo allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, la violazione dell'art. 8, par. 1; 11, lett. c); dell'art. 14, par. 1, co. 1; dell'art. 14, par. 1, co. 2, lettere b), e) ed f) in combinato disposto con l'art. 11, lettere a), e) ed h) della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, nonché gli artt. 6 e 8 della Direttiva 2004/35/CE sulla "responsabilità ambientale". Ora, pur essendo, la Dir. 2010/75/UE in questione, applicabile solo dal 7 gennaio 2014, si rileva come la stessa riprenda esattamente gran parte delle disposizioni contenute nella precedente Dir.va 2008/1/CE, da essa abrogata. Per tale motivo, le irregolarità riscontrate, con riferimento alla situazione dell'ILVA di Taranto, rispetto a tale Direttiva 2008/1/CE, si sono automaticamente convertite in altrettante inottemperanze alla Direttiva 2010/75/UE attualmente vigente. Fra le disposizioni, che la vigente Dir. 2010/75/UE ha mutuato dalla summenzionata Dir. 2008/1/CE, ricorre quella, fondamentale, per cui l'esercizio degli impianti industriali può essere consentito solo previo rilascio di "Autorizzazioni Integrate Ambientali" (c.d. AIA), a sua volta subordinato, quest'ultimo, alla positiva verifica della sussistenza di determinati requisiti di tutela dell'ambiente e della salute. Le AIA contengono una serie di prescrizioni nei confronti dell'imprenditore autorizzato, finalizzate a scongiurare, o perlomeno attutire, il danno dell'attività industriale sull'ambiente circostante. Al riguardo, il succitato art. 8 della Dir. 2010/75/UE (come l'art. 14 della Dir. 2008/1/CE) obbliga gli Stati della UE ad assumere le iniziative necessarie affinchè le imprese "autorizzate" con AIA osservino le prescrizioni in essa contenute. Al riguardo, l'ILVA di Taranto è stata oggetto di una prima AIA il 04/08/2011, quindi di una seconda AIA il 26/10/2012. La Commissione, pertanto, contesta all'Italia che l'ILVA di Taranto – attualmente sotto la gestione di un Commissario straordinario - risulta non osservare molte delle prescrizioni contenute in tale ultima AIA. Al riguardo, la Commissione ritiene che tale situazione sarebbe desumibile dalle valutazioni delle stesse Autorità italiane. In particolare, da un rapporto dell'ISPRA, a seguito di un sopralluogo effettuato nei giorni 11 e 12 marzo 2013, risulta testualmente che numerosi interventi di adattamento degli impianti, richiesti dall'AIA, non sono stati ancora attuati. Nello specifico, a titolo di mero esempio, si ricorda che non sarebbero stati ancora terminati i lavori funzionali a: 1) coprire le unità di trattamento di materiali pulvirulenti; 2) minimizzare le emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; 3) ricondurre al di sotto dei valori limite le emissioni di particolato in uscita dalle torri di spegnimento; 4) coprire l'area dello svuotamento della scoria liquida dalle paiole. La Commissione osserva, peraltro, che il DPCM 14 marzo 2014, anziché migliorare la situazione di fatto esistente, ha allontanato vieppù la data della messa in regola dell'impianto rispetto ai dettami contenuti nell'AIA, consentendo, in ordine a taluni interventi, che l'ultimazione degli stessi potesse essere dilazionata addirittura fino all'agosto 2016.

Stato della Procedura

Il 22/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nella "Relazione" presentata, il 10/01/2014, dal subcommissario ILVA, si prevedeva che lo Stato avrebbe dovuto affrontare una spesa di circa 3 miliardi di Euro per attuare le misure, indicate nell'AIA, idonee ad attenuare l'impatto ambientale delle attività industriali espletate dall'ILVA medesima.

Scheda 10 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2013/2022 - ex art. 258 del TFUE
"Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea, con una "messa in mora complementare", ha esteso i suoi rilievi nei confronti dell'Italia, con riguardo all'inadempienza di tale Stato UE alla Direttiva 2002/40/CE. Con la precedente "messa in mora" si contestava, all'Italia, di non aver ottemperato ai primi paragrafi degli artt. 7 ed 8 della stessa Direttiva. Il par. 1 dell'art. 7 faceva obbligo a tutti gli Stati UE di approntare, entro il 30/06/07, delle "mappe acustiche strategiche" evidenzianti, con riferimento al precedente anno solare, tutti "gli agglomerati con più di 250.000 abitanti", nonché "gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno", quindi gli "assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno" e, infine, gli "aeroporti principali con più di 50.000 movimenti all'anno" situati nel territorio dei rispettivi Stati. Al riguardo, si contestava all'Italia la mancata elaborazione, già decorsi 5 anni dal 30/06/2007, della maggior parte delle mappe acustiche strategiche necessarie. Il par. 1 del summenzionato art. 8, poi, faceva obbligo ai medesimi Stati UE di redigere, entro il 18/07/2013, dei "piani d'azione" recanti le misure da applicarsi, a contrasto dell'inquinamento acustico, nei siti che le mappe acustiche predette avessero segnalato come interessati dalla presenza dei soggetti infrastrutturali sopra indicati, con particolare riguardo a quelli, tra essi siti, che fossero teatro di uno sforamento dei "valori limite pertinenti". Al riguardo, la Commissione precisava come, alla data della "messa in mora" (25 aprile 2013), l'Italia non avesse ancora approntato nessuno dei piani di gestione predetti. Ora, con la "messa in mora complementare"del 25/02/2016, la Commissione contesta all'Italia - oltre alla circostanza di versare ancora in condizioni di parziale inadempienza agli obblighi di cui ai primi paragrafi di detti artt. 7 ed 8 della Dir. 2002/40/CE - ulteriori mancanze con riguardo agli obblighi sanciti dai secondi paragrafi dei medesimi articoli. Questi ultimi, infatti, dilatano l'oggetto delle "mappe acustiche strategiche" e dei "piani d'azione" in parola, stabilendo, in combinato disposto con l'art. 10 della stessa Direttiva, che entro il 30/06/2012 ogni Stato UE avrebbe dovuto riferire le mappe predette, nonché i predetti piani d'azione, ai seguenti assets: non solo agli agglomerati con più di 250.000 abitanti, ma a quelli con popolazione tra i 100.000 ed i 250.000 abitanti; non solo agli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all'anno, ma anche a quelli interessati dal transito dai 3 ai 6 milioni di veicoli all'anno; non solo agli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, ma anche a quelli su cui transitano tra i 30.000 ed i 60.000 convogli all'anno; quanto agli aeroporti, i par.fi 2 predetti non estendono l'oggetto del report. Quindi, con riferimento al più ampio oggetto di tale seconda fase di reporting - richiesta dalla UE entro la succitata data del 30/06/2012 - si obietta che l'Italia non avrebbe elaborato mappe acustiche strategiche, né piani d'azione, circa: 19 agglomerati; tutti gli assi stradali principali; tutti gli assi ferroviari principali al di fuori degli agglomerati. L'Italia non avrebbe inoltre, a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva, aggiornato adeguatamente le mappe e i piani d'azione che avrebbe dovuto elaborare, per i primi paragrafi degli artt. 7 ed 8 della predetta, nella prima fase di reporting.

Stato della Procedura
In data 25 febbraio 2016 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo
Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2011/2215 - ex art. 258 del TFUE
"Violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, in Italia non ha ricevuto un'appropriata applicazione.Tale Direttiva è rivolta, in generale, a prevenire o ridurre le conseguenze negative, per la salute umana, riconducibili all'azione delle discariche. In particolare, l'art. 14 intende garantire che le discariche di tutti gli Stati membri rispondano a determinati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. Pertanto, detto articolo stabilisce che le discariche "esistenti" – individuando per tali quelle già attive ovvero già munite di autorizzazione alla data di cui all'art. 18, quindi al 26 aprile 2001 – possano essere mantenute in funzione solo se, al più tardi entro otto anni dalla data indicata, venga ultimato un iter procedimentale rivolto alla loro messa a norma. Specificatamente, entro la data da ultimo menzionata, debbono essere espletati gli atti di cui appresso: 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro il 26 aprile 2002, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della Discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica stessa ai parametri richiesti dalla Direttiva; 2) in seconda battuta, l'Autorità cui viene presentato il piano di riassetto decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, ovvero di disporre l'immediata chiusura dell'impianto; 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità debbono autorizzare i lavori fissando, ove si imponga l'adozione di un piano di riassetto, un "periodo di transizione". Negli otto anni sopra menzionati, detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti di cui alla Direttiva in questione. La Commissione osservava che a Settembre 2009, quando gli otto anni di cui sopra erano già scaduti da qualche mese, in Italia risultavano ancora 187 discariche "esistenti" (secondo la definizione che precede), le quali non erano state ancora regolarizzate in base alle indicazioni della Direttiva 1999/31. Successivamente all'invio di una "messa in mora" da parte della Commissione, le Autorità italiane, con le note 11 maggio 2011 e 8 giugno 2011, riconoscevano che le discariche "esistenti" non ancora messe a norma, né oggetto di un provvedimento di chiusura definitiva, ammontavano, a tale data, a n. 46 (di cui una di rifiuti pericolosi). Le stesse risultavano così distribuite: Abruzzo 15 discariche, Basilicata 19 discariche (poiché nelle note predette non si è fatto cenno alla situazione in tale Regione, si presume che il numero sia rimasto invariato dalla data della "messa in mora"), Campania 2 discariche, Friuli Venezia Giulia 4 discariche, Liguria 1 discarica (si tratta di quella relativa ai rifiuti pericolosi), Puglia 5 discariche. Pertanto, la Commissione ribadisce che l'Italia non ha ancora soddisfatto agli obblighi, di messa a norma delle discariche "esistenti", stabiliti dal predetto art. 14 della Dir. 1999/31/CE.

Stato della Procedura

In data 18 giugno 2015 è stato emesso un parere motivato complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Scheda 13 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE

"Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, il 10 aprile 2014, ha dichiarato l'Italia inadempiente ai propri obblighi unionali, per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano gestite con particolari accorgimenti, onde evitare danni all'ambiente e alla salute umana. Il predetto art. 3 prevedeva (e attualmente prevede) che gli Stati UE si dotassero, entro il 31/12/2005, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 2.000, di impianti fognari rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato I sez. A della stessa Direttiva. Il succitato art. 4 disponeva, poi (e attualmente dispone), per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che, entro la stessa data, le acque reflue confluenti in reti fognarie fossero sottoposte ad un trattamento "secondario o equivalente". L'art. 5, commi 2 e 3, precisava inoltre (e attualmente precisa) che, ove tali acque reflue fossero prodotte da agglomerati con più di 10.000 abitanti e, inoltre, destinate a scaricare in aree definite "sensibili" (in base ai criteri di cui all'allegato II della Direttiva stessa), le medesime dovessero, entro il 13/12/1998, essere sottoposte ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello "secondario o equivalente" sopra citato. L'art. 10, infine, imponeva (e attualmente impone) che gli impianti, rivolti al trattamento delle acque reflue urbane, dovessero essere modificati in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le "variazioni stagionali di carico". In proposito, la Corte UE ha ritenuto che in Italia, fra gli agglomerati urbani soggetti alla Direttiva, ne esistano ancora 41 non a norma rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli sopra citati e, precisamente, che: 1) in molti Comuni, gli impianti fognari non presentino i requisiti di cui all'allegato I della Direttiva, ad onta del predetto art. 3 (Melegnano, Mortara, Olona Nord e Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese est, Trezzano sul Naviglio e Vigevano); 2) le acque reflue di molti Comuni con più di 10.000 abitanti non subiscano, effettivamente, un trattamento "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano, Pesaro, Urbino, Alta Val Susa, Nuoro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Terrasini, Courmayeur, Thiene); 3) in diversi Comuni, le acque reflue scaricanti in acque "sensibili" non siano sottoposte – ad onta dell'art. 5 della medesima Direttiva - a un trattamento più incisivo di quello "secondario o equivalente" (Pescasseroli, Aviano capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca di Isonzo, Grado, Latisana, Lacile, Udine, Frosinone, Francavilla Fontana, Trinitapoli, Dorgali, Nuoro, Zir, Villacidro, Castellammare del Golfo 1, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto); 4) presso numerosi Comuni, gli impianti di trattamento dei reflui non offrano prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né sopportino le variazioni stagionali di carico come dall'art. 10 predetto (Pescasseroli, Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano,Cormons,Gradisca d'Isonzo,Grado,Pordenone ed altri in tutto il Paese).

Stato della Procedura

Il 10/04/14 la Corte UE ha dichiarato l'italia inadempiente agli obblighi unionali ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica.

Scheda 14 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE

"Nuove discariche in Campania".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 luglio 2015, ha considerato la Repubblica italiana ancora inadempiente agli obblighi ad essa incombenti in forza della sentenza C-297/08, con la quale si imputava, allo stesso Stato UE, la mancata osservanza degli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/112/CE, in relazione alla gestione delle discariche presenti sul territorio della Regione Campania. Per ovviare a tale situazione, la Corte di Giustizia UE, in aderenza alla posizione della Commissione europea, ritiene necessario un ingente sforzo di potenziamento non solo delle discariche, ma, altresì, dei termovalorizzatori e degli impianti di recupero dei rifiuti organici. Quanto alle discariche, quelle esistenti risulterebbero assolutamente inadeguate e, altresì, ostacolate nel loro normale funzionamento dai sequestri disposti dall'Autorità giudiziaria.

Con la sentenza di condanna di cui sopra, la Corte UE ha irrogato all'Italia le seguenti sanzioni: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della stessa sentenza (16 luglio 2015) fino alla completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Si precisa che il 14 agosto 2015 il Ministero dell'Ambiente ha notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affinchè l'inoltrasse alla Commissione europea, i dati concernenti i progressi delle Autorità italiane nell'attuazione della sentenza, sotto il profilo dell'adeguamento delle discariche campane - e, più in generale, di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti presenti in Campania - alla pertinente normativa UE.

Stato della Procedura

In data 16 Luglio 2015, ai sensi dell'art. 260 TFUE, la Corte UE ha condannato l'Italia al pagamento di gravi sanzioni pecuniarie per inadempimento agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura implica per l'Italia due ordini di gravosi oneri finanziari: 1) il primo relativo allo stanziamento di ingenti risorse per l'implementazione dei tre settori di impianti di smaltimento dei rifiuti rappresentati dalle discariche, dai termovalorizzatori e dagli impianti di recupero dei rifiuti organici; 2) il secondo relativo all'assoggettamento alle sanzioni irrogate dalla Corte UE con sentenza 7/07/2015: a) una sanzione forfettaria di 20 milioni di Euro; b) una penale di 120.000,00 Euro al giorno, dalla data della sentenza succitata fino al momento della completa attuazione degli impianti necessari al superamento dell'infrazione.

Scheda 15 - Ambiente

Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 260 del TFUE

"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea - dopo che in data 19/07/2012 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato, ex art. 258 TFUE e, pertanto, senza l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, che l'Italia era inadempiente a diversi obblighi di cui alla Direttiva 91/271/CE sul trattamento delle acque reflue - rilevando il perdurare di tale inadempimento, ha fatto ricorso alla Corte UE per ottenere un'ennesima sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 260 TFUE. Nel ricorso predetto, la Commissione ritiene la situazione italiana, con riferimento a n. 35 agglomerati urbani, non ancora conforme a quanto prescritto dai seguenti articoli della succitata Direttiva. Si tratta, al riguardo: dell'art. 3, il quale dispone che tutti gli Stati membri della UE garantiscano, in ordine agli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano tutte raccolte in reti fognarie dotate dei requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; dell'art. 4, il quale stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già adeguatamente canalizzate nelle suddette reti fognarie, siano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", come definito dall'Allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; dell'art. 10, il quale impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue, dotati delle caratteristiche sopra descritte, garantiscano "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" e vengano progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni di cui sopra si applichino solo alle "acque reflue" scaricanti in acque da qualificarsi "normali" ai sensi della stessa Dir. 91/271/CE. Per converso, non costituisce oggetto della presente procedura la situazione esistente, in Italia, circa la gestione dei reflui che scaricano in acque c.d. "sensibili" (che sono quelle caratterizzate da una "scarsa capacità di ricambio"). Ora, con riferimento alle prescrizioni di cui ai tre precedenti punti, la Commissione continua a riscontrare gravi inadempimenti da parte delle Autorità italiane, in ordine a casi variamente distribuiti sul territorio nazionale.

Stato della Procedura

In data 22 maggio 2017 è stato iscritto, presso il Registro Generale della Corte di Giustizia UE, un ricorso ai sensi dell'art. 260 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Nel suo ricorso, la Commissione ha proposto alla Corte UE di applicare all'Italia le seguenti sanzioni: 1) una "penale" corrispondente ad € 346.922,40 per ogni giorno - a decorrere dalla data dell'eventuale sentenza della Corte UE ex art. 260 TFUE - di ritardo dell'Italia nell'attuazione completa della precedente sentenza C-565/10 (19/07/2012), ovverossia nella messa a norma di tutti gli agglomerati non in regola. A tale penale giornaliera potrà essere applicata una decurtazione progressiva (formula della "degressività") calcolata in ragione degli avanzamenti che venissero eventualmente compiuti, nel tempo, circa tale messa a norma; 2) una sanzione "forfettaria" corrispondente ad € 39.113,80 per ogni giorno intercorrente tra la data della prima sentenza della Corte UE ai sensi dell'art. 258 TFUE (19/07/2012) e quella dell'eventuale seconda sentenza ex art. 260 TFUE (o, in alternativa, quella, successiva, della completa messa in regola degli impianti difettosi).

Scheda 16 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE

"Discariche abusive su tutto il territorio nazionale".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Corte di Giustizia UE, lamentando la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la stessa Corte ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche), ha condannato l'Italia al pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, viene ribadita la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell'esistenza, al momento, di numerose discariche illegali distribuite su tutto il territorio italiano. Ove le discariche siano illegali – vale a dire non autorizzate ai sensi di legge – le stesse si sottraggono all'applicazione delle cautele previste normativamente, contraddicendo, quindi, le predette disposizioni: 1)l'art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve svolgersi in modo compatibile con la salute dell'uomo e dell'ambiente; 2) l'art. 8, che impone, ad ogni detentore di rifiuti (come le discariche illegali), di farne consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato per legge; 3) l'art. 9, che subordina l'apertura di impianti, svolgenti attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, alla previa autorizzazione delle Autorità competenti. La Corte UE precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe, al momento, impedita dal "sequestro giudiziale" della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche suddette contengono rifiuti "pericolosi", è prova della mancata esecuzione, altresì, del capo della prima sentenza in cui si dichiara la violazione della Dir. 91/689/CEE, il quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l'Italia non avrebbe provveduto adeguatamente in modo da evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti, sarebbe ancora non operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, e ancora non adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Corte UE, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l'adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, fossero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, ove non si dotassero di un piano di riassetto conforme alla stessa Dir. 31/99.

Stato della Procedura

Il 2/12/14 la Corte UE ha, con sentenza, comminato all'Italia sanzioni pecuniarie (ex art. 260 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Aumento della spesa pubblica, dovuto: 1) all'obbligo di messa in regola delle discariche illegali: 2) all'obbligo di pagare le sanzioni pecuniarie comminate dalla Corte UE, come appresso quantificate: 1) € 40.000.000 di sanzione forfettaria; 2) € 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex art. 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (02/12/2014), con decurtazione di € 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di € 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse defalcazioni di cui sopra.

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/4011	Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2014/4011 – ex art. 258 del TFUE

"Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia - Livorno"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE sui lavori, servizi e forniture commissionati dalla pubblica Amministrazione, con riferimento all'avvenuta proroga del contratto di concessione per la costruzione e gestione dell'autostrada A12 Civitavecchia – Livorno. Con il contratto di "concessione", un operatore economico si impegna, verso un'Amministrazione, ad eseguire un lavoro o un servizio, dietro un corrispettivo consistente nella facoltà di appropriarsi dei variabili proventi ricavati dall messa a disposizione, in favore dei terzi consumatori, dello stesso lavoro o servizio. Ora, dal combinato disposto dei predetti artt. 2 e 58 della succitata Dir. 2004/18/CE, risulta che, quando un'Amministrazione intende affidare una "concessione", deve individuare l'affidatario stesso attraverso procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori eventualmente interessati. Fra tali procedure, dunque, la più rispettosa degli anzidetti principi è quella della "pubblica gara". In particolare, la normativa che regola quest'ultima soddisfa l' esigenza di trasparenza, sopra citata, attraverso l'imposizione dell'obbligo di pubblicare, sulla Gazzetta Ufficiale UE, l'indizione della gara medesima. In tal modo, tutti gli operatori interessati, nazionali e transfrontalieri – e non solo quelli, fra di essi, scelti dall'Amministrazione – sono messi a conoscenza di tale indizione, potendo pertanto, se vi hanno interesse, partecipare alla gara in questione. Da tale normativa deriva altresì che, quando una "concessione" da parte dell'Amministrazione viene in scadenza, non è possibile che la stessa sia prorogata automaticamente in favore dell'affidatario uscente, poiché, anche in tal caso, verrebbe aggirato l'obbligo di affidare la medesima concessione per "pubblica gara". Infatti, anche se l' affidatario uscente è stato selezionato, a suo tempo, mediante la citata gara, nel frattempo possono essere intervenute circostanze diverse, che impongono una nuova valutazione del quadro dell'affidamento e, pertanto, anche dei criteri di scelta dell'affidatario. Ora, nella fattispecie, la Società Autostrada Tirrenica (SAT) aveva ottenuto, dall'ANAS, un contratto di "concessione" relativo alla costruzione e gestione dell'autostrada citata in oggetto, avente durata fino al 31/10/2028. In data 11/04/2009, le parti sostituivano il predetto con un nuovo contratto, che prorogava automaticamente la scadenza del rapporto sino al 31/12/2046. Interpellate dalla Commissione, le Autorità italiane chiedevano, nel 2009, la chiusura della presente procedura, dietro assunzione dei seguenti impegni: 1) decurtazione della proroga al 2043; 2) affidamento del 100% dei lavori della tratta Rosignano – Civitavecchia, da parte dell'affidataria SAT (già beneficiaria di proroga senza pubblica gara), ad operatori individuati mediante procedure di gara pienamente conformi alle norme UE. A motivo di tali impegni, la Commissione, nello stesso 2009, archiviava la procedura. In seguito, tuttavia, poiché l'Italia non attuava gli obblighi suddetti, la presente procedura veniva riaperta

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. La Commissione ha poi espresso, sia pure informalmente, l'intenzione di adire la Corte di Giustizia UE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta il rischio dell'insorgenza di nuove spese, relative all'indizione di una nuova gara di affidamento e all'assistenza legale in eventuali contenziosi con l'affidatario attuale SAT.

Scheda 2 – Appalti

Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE

"Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Bari

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una "inchiesta di mercato" e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti", tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non di "appalto di lavori", in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale "locazione di cosa futura" dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori – di individuarne l'affidatario con una procedura di "evidenza pubblica". Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale "locazione di cosa futura", il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori", la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione – il che coonosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un "appalto d'opera" - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20/06/2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Il 10/07/2014, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte UE ha aderito alla posizione della Commissione europea.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento ingenererebbe spese legali per l'Amministrazione

PAGINA BIANCA

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni

Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2067	Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11	MM ex 260 C-613/11	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2014/2140	Mancato recupero degli aiuti di Stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna	MM ex 260 C-243/10 (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	SC ex 260 C-302/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2015/2067 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero aiuto di Stato concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea rileva come la Repubblica italiana non abbia ancora completamente attuato la sentenza della Corte di Giustizia UE dell' 11/03/13 (causa C-613/11), con la quale era stato accertato che l'Italia stessa risultava, all'epoca, ancora inottemperante alla decisione 2008/92/CE della Commissione europea. Con quest'ultima decisione, erano stati qualificati incompatibili, con i principi fondamentali del mercato comune, gli aiuti erogati dallo Stato italiano in favore della navigazione in Sardegna, per cui se ne ordinava il recupero. Al momento della sentenza predetta (11/03/2013), la somma da recuperare ammontava a 4,5 milioni di Euro in linea capitale, dovuti nel complesso da 5 beneficiari. Con lettere del 17/05/13, 09/08/13 e 24/09/13, le Autorità italiane comunicavano che la situazione delle cinque imprese predette si presentava nel seguente modo: 1) una di esse risultava effettivamente non debitrice, per non aver mai percepito gli aiuti di cui si tratta; 2) l'ordine di pagamento - con il quale l'Amministrazione italiana intimava a due beneficiari in solido di aiuti, "Moby" e "Vincenzo Onorato", di corrispondere la parte di finanziamenti non ancora restituita - era stato impugnato dalle suddette in sede giudiziaria, dove il giudice competente lo aveva temporaneamente "sospeso" nella sua esecutività; 3) le due imprese residue erano state dichiarate "falliti" o, comunque, avevano cessato la loro attività. In proposito, la Commissione osservava: 1) che, effettivamente, un presunto beneficiario degli aiuti risultava non essere stato tale, per cui non era astretto a nessun rimborso; 2) che, quanto ai due debitori di cui l'italia comunicava il fallimento (a giustificazione del mancato recupero integrale degli aiuti erogati), l'esenzione da responsabilità, in capo allo Stato italiano, sarebbe stata ammessa solo ove si fosse provato come lo stesso Stato avesse regolarmente insinuato, al passivo falllimentare di tali imprese debitrici, il proprio credito alla restituzione degli aiuti; 3) che il fatto della sospensione giudiziale dell'intimazione di pagamento, nei confronti dei debitori in solido "Moby" e "Vincenzo Onorato", non esimeva lo Stato italiano dal rispondere del recupero dei relativi aiuti. Infatti, l'Italia non avrebbe dimostrato la conformità, della sospensione predetta, ai criteri che la stessa giurisprudenza UE ha stabilito ai fini di valutare la legittimità di una sospensione, da parte di un giudice nazionale, di un atto emanato da Autorità UE o fondato su atti emanati da Autorità UE. Si precisa che, nel Luglio e nell'Agosto dell'anno 2015, il Tribunale civile di Cagliari, che aveva temporaneamente sospeso le predette intimazioni di pagamento, ha tuttavia respinto l'impugnazione proposta dalle ditte "Moby" e "Vincenzo Onorato" avverso le medesime intimazioni, condannando le stesse ditte a pagare, rispettivamente, le somme di € 6.688.419,84 (la Moby) ed € 904.835,59 (la "Vincenzo Onorato"), a titolo di restituzione degli aiuti ricevuti. Le due imprese hanno fatto appello contro tale sentenza, chiedendone la sospensione.

Stato della Procedura

Il 19 giugno 2015 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Il rientro degli aiuti illegittimi incrementerebbe le pubbliche entrate. Tale effetto positivo verrebbe tuttavia ridimensionato dall'insorgenza di gravose spese, qualora l'Italia fosse condannata a sanzioni pecuniarie con sentenza ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2014/2140 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti di stato concessi agli alberghi dalla Regione Sardegna".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva la non avvenuta esecuzione della sentenza del 29/03/12, con cui la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia non ottemperante agli obblighi sanciti dalla Decisione n. 2008/854/CE. Con essa Decisione, la Commissione stessa, ritenendo che i finanziamenti concessi dalle Autorità italiane, in base alla L. R. n. 9 del 1998, costituissero aiuti di Stato illegittimi, stabiliva l'obbligo del loro recupero al bilancio dello Stato. Con nota del 21/05/2012, le Autorità italiane informavano la Commissione che ancora 23 beneficiari non avevano restituito gli aiuti loro erogati, di circa Euro 13,8 mln in linea capitale ed € 6 mln in conto di interessi. Con ulteriori note del 18/09/2012 e del 30/11/2012, l'Italia rendeva noto che due beneficiari avevano restituito l'importo di € 699.366,79 comprensivo di capitale ed interessi. Con nota del 21/02/2013, quindi, l'Italia comunicava l'arresto di ben 18 procedure di recupero, per sospensione delle relative ingiunzioni di rimborso sia da parte della stessa Autorità giudiziaria di fronte alla quale erano state impugnate (17 casi), sia da parte delle medesime Autorità amministrative (1 caso). A tale nota, la Commissione rispondeva, il 25/11/2013, ricordando come, per costante giurisprudenza dei giudici UE, il fatto che al recupero di aiuti di Stato illegittimi facciano ostacolo norme nazionali dello stesso Stato UE tenuto al recupero, non può costituire, di fronte alle Autorità europee, un giustificato motivo di ritardo del recupero medesimo. Più in particolare, la Commissione precisava che la sospensione di un'ingiunzione di recupero, disposta in via Amministrativa, non può mai costituire, di fronte alla UE, valido motivo di dilazione di detto recupero. Quanto, poi, alla sospensione di tale ingiunzione, in quanto disposta dall'Autorità giudiziaria, la Commissione ha ricordato che essa è consentita dal diritto dell'Unione solo in presenza di tutti le seguenti condizioni: 1) che, ove la decisione che ordina il recupero degli aiuti non sia stata già impugnata, il giudicante stesso proponga, al riguardo, rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, sulla base di seri e fondati argomenti; 2) che, oggettivamente, il beneficiario rischi un danno grave e irreparabile ove la sospensione non venga disposta; 3) che il giudicante tenga pienamente conto degli interessi dell'Unione europea. Al riguardo, la Commissione ha sottolineato che le suddette sospensioni giudiziarie non presentano i predetti requisiti. Con le note più recenti, l'Italia ha dato contezza del fatto che ancora 20 beneficiari debbono restituire gli aiuti loro erogati, per complessivi € 12.681.045,00 di capitale. Delle corrispondenti procedure di rimborso, 18 rimangono ancora ferme, in quanto i competenti giudici amministrativi e civili hanno sospeso le relative ingiunzioni di pagamento. In definitiva, l'importo recuperando ascende ancora all'86% degli aiuti ritenuti illegittimi dalla UE.

Stato della Procedura

Il 10/02/2014 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 260 TFUE. Si precisa che la Decisione informale di ricorrere alla Corte UE, ex art. 260 TFUE, è stata sospesa dalla Commissione il 10/12/2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In via di principio, il recupero degli aiuti incrementerebbe le pubbliche entrate. La probabilità di un simmetrico impatto negativo, ove il prolungato differimento del recupero degli aiuti provochi una sentenza della Corte di Giustizia UE (con annesse sanzioni pecuniarie), sembra al momento allontanata dal fatto che la Commissione ha, anche se per il momento, "sospeso" la decisione di adire la Corte UE ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INPS.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora eseguito completamente la precedente sentenza della stessa Corte emessa il 6/10/2011 (C-302/09), la quale dichiarava l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Quest'ultima imponeva a tale Stato UE di restituire – come non compatibili con il mercato comune - gli "aiuti di Stato" concessi ad imprese di Venezia e Chioggia con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995. Con la presente sentenza, la Corte UE ha rilevato come non siano ancora del tutto rientrati, nell'erario dello Stato italiano, gli aiuti di cui sopra. A monte di tali indugi, premesso che gli aiuti contestati consistono in sgravi contributivi già concessi ad imprese della laguna di Venezia, la Corte UE ha ravvisato la sussistenza delle seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – somme notevolmente inferiori a quelle da restituirsi in base al diritto UE (queste ultime comprensive non solo del capitale, ma anche degli interessi calcolati dal giorno in cui i finanziamenti stessi sono stati messi a disposizione dei beneficiari); 2) posto che molte cartelle sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ne hanno sospeso l'esecutività, pur in difetto dei presupposti in presenza dei quali, soltanto, la giurisprudenza della Corte UE consente ad un giudice nazionale di sospendere un atto amministrativo anch'esso nazionale ma fondato su una Decisione della Commissione; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle inviate ai beneficiari delle erogazioni, avendo questi ultimi autocertificato il possesso dei requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato di minore importanza, pur illegittimi, all'obbligo di recupero). Al riguardo, tuttavia, si osserva che l'Italia non avrebbe controllato l'attendibilità delle autocertificazioni, che in molti casi avrebbero attestato il falso; 4) nei casi di assoggettamento a procedura concorsuale (fra cui il fallimento) di alcuni beneficiari, l'INPS avrebbe talvolta omesso di insinuare, al passivo fallimentare, il credito al rimborso degli aiuti. Altre volte tale credito, pur inserito correttamente al passivo fallimentare, non è stato riconosciuto dal giudice competente. Si precisa che alla data del 17/09/2016 le Autorità italiane hanno stimato che gli aiuti ancora da recuperare ammontassero ad € 14.627.415,32 mln in conto capitale.

Stato della Procedura

In data 17 settembre 2015 la Corte UE, ai sensi dell'art. 260 TFUE, ha condannato l'Italia per inadempimento agli obblighi, derivanti dalla sua adesione alla UE, in relazione specifica alla presente procedura. Pertanto, ha irrogato all'Italia stessa alcune pesanti sanzioni pecuniarie.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Gravi oneri per la finanza pubblica derivano dall'assoggettamento dello Stato alle sanzioni pecuniarie previste dalla sentenza della Corte UE in data 17/09/2015: 1) € 30 mln a titolo di sanzione forfettaria "una tantum"; 2) € 12 mln per ogni semestre di ritardo nel "pieno" recupero degli aiuti di Stato in oggetto, a decorrere dalla data predetta del 17/09/2015 e senza beneficio della degressività

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE

"Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis) ".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Economia e Finanze – Agenzia delle Entrate

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati "illegittimi", e che i procedimenti di recupero attivati dalle Autorità italiane sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa circa l'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero potuto accedere neppure per la normativa italiana – l'Italia ritiene debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale (quella volta al recupero delle imposte inevase). La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e che, sempre con riguardo a tale tipologia di "beneficiari" (c.d. "evasori fiscali"), l'Italia non avrebbe ancora fornito dati numerici precisi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari "evasori fiscali", sia per quelli "normali", le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane avrebbero applicato, ad alcuni beneficiari, il regime "de minimis" (questi sono gli "aiuti di Stato" di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di recupero), senza accertare che le autocertificazioni, con le quali gli stessi beneficiari hanno attestato il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi a tale trattamento, fossero veridiche.

Stato della Procedura

Il 21/11/12 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE. Dagli aggiornamenti forniti dall'Agenzia delle entrate al 30/06/2015, risulta che a quella data gli aiuti recuperandi riguardavano unicamente 5 beneficiari "evasori fiscali", per un importo di € 813.192, 77.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. I progressi compiuti dalle Autorità italiane, nelle attività di recupero degli aiuti in oggetto, dovrebbero distogliere la Commissione dal richiedere, con un secondo ricorso alla Corte di Giustizia ex art. 260, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dell'Italia.

Scheda 5 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

"Aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - INPS

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all'esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell'1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano per incentivare l'occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero erano stati impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, che ne avevano disposto la sospensione e già, in taluni casi, l'annullamento. In seguito, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponeva norme speciali per i contenziosi, di fronte alla Giustizia civile e tributaria, relativi all'impugnazione degli ordini in questione. Tuttavia, il 29/06/2009 la Commissione, pur prendendo atto dell'impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dall'Italia) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell'art. 260 del TFUE, di adire nuovamente la stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza. Quindi, il 17/11/2011, la Corte di Giustizia, con una seconda sentenza nei confronti dell'Italia, condannava tale Stato UE a sanzioni pecuniarie.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia, ai sensi dell'art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia comporta, per l'Italia, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria forfettaria (€ 30 mln) e di una "penale". Quest'ultima, da corrispondersi ogni semestre, a decorrere dalla sentenza di condanna del 17/11/2011 fino al completo recupero degli aiuti illegali, consta di una somma corrispondente alla moltiplicazione dell'importo di base, pari a EUR 30 milioni, per la percentuale degli aiuti illegali non ancora recuperati al termine del semestre di riferimento (tale percentuale rappresenta l'importo degli aiuti da recuperare alla fine del semestre di riferimento, rapportato alla quantità degli aiuti che non erano ancora stati recuperati alla data della sentenza di condanna del 17/11/2011). Al riguardo, si precisa che l'Italia ha pagato, il 24 gennaio 2012, la predetta sanzione forfettaria di € 30 milioni, Si precisa che, ad oggi, la Repubblica Italiana ha pagato: 1) la predetta somma forfettaria di € 30 mln; 2) a titolo di prima penalità – dovuta per il primo semestre di ritardo nel mancato perfezionamento del recupero degli aiuti – la somma di € 16.533.000. La Commissione ha quindi chiesto all'Italia il pagamento di una seconda penalità semestrale pari ad € 6.252.000. Inoltre, la Commissione stessa ha già quantificato l'importo di una terza penalità semestrale richiesta all'Italia, nei termini di € 7.485.000.

Scheda 6 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota dell'01/07/2015, è stata inviata alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE – affinchè l'inoltrasse alla Commissione UE - una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si attesta che gli aiuti recuperati dallo Stato, a quella data, ammontavano ad € 766.179.045,82, pari al 99,2 % dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/2027	Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia

Procedura di infrazione n. 2016/2027 – ex art. 258 del TFUE
"Mancata trasmissione del programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi".
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia abbia disatteso gli obblighi derivanti dall'art. 15, paragrafo 4, della Direttiva 2011/70/Euratom, la quale istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In particolare, l'art. 5, par. 1, lett. a) della succitata Direttiva impone ad ogni Stato dell'Unione europea di adottare un "quadro nazionale", il quale contenga, tra l'altro, un "programma nazionale". Quest'ultimo deve definire una politica di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e, a norma dell'art. 13, par. 1, della medesima Direttiva, deve essere notificato alla Commissione, così come deve esserlo ogni sua successiva notifica. Il sopra menzionato art. 15, poi, stabilisce, al paragrafo 4, che gli Stati UE dovessero notificare detto "programma nazionale", per la prima volta, entro il trascorso 23 agosto 2015. Quindi, in data 4 novembre 2015, la Commissione – constatando che il termine del 23 agosto era spirato senza che la Repubblica italiana notificasse alla Commissione stessa il primo "programma nazionale" - chiedeva alle Autorità italiane chiarimenti in ordine al calendario, da esse adottato, per l'ultimazione del programma medesimo e per la sua notifica. Al riguardo, le Autorità italiane facevano presente, con nota del 2 febbraio 2016, di avere già portato a termine i lavori tecnici preliminari all'adozione del programma (svolti dai competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare) e di voler predisporre lo stesso, pertanto, entro la fine di detto mese di febbraio del 2016. Quindi, con comunicazione del 22 febbraio 2016, le Autorità italiane notificavano alla Commissione il sopra menzionato "programma nazionale". In proposito, tuttavia, la Commissione ha rilevato che, dal documento inviato, non era dato comprendere se esso facesse riferimento ad una versione definitiva del suddetto "programma", ovvero ad una provvisoria. Infatti, lo stesso documento affermava, a pag. 3, secondo capoverso, seconda frase, che il "programma nazionale" – il quale, si precisava, doveva essere sottoposto a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), compresa la consultazione pubblica e quella a livello di governo – sarebbe stato comunicato alla Commissione. A seguito di ciò, la Commissione, con nota del 23 febbraio 2016, chiedeva alle Autorità italiane di pronunciarsi chiaramente sullo "status" (definitivo o interlocutorio) del programma che le era stato comunicato. Poiché, sino alla data della presente messa in mora (12 maggio 2016), nessuna risposta è pervenuta al riguardo da parte delle Istituzioni italiane, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia dato adempimento all'obbligo di notifica sancito dal sopra menzionato art. 15, par. 4, della Direttiva 2011/70/Euratom.

Stato della Procedura

Il 12 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto finanziario**	**Nota**
Scheda 1 2014/4075	Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 2 2013/4080	Disciplina del rimborso IVA – articolo 38 bis del DPR 633/72	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2013/2251	Perdita di risorse proprie per mancato recupero da parte del fisco su un caso legato ad una questione di contrabbando	PM (Decisione di ricorso)	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	PM (Decisione di ricorso	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2014/4075 - ex art. 258 del TFUE

"Imposta di registro sull'acquisto della prima casa in Italia da parte di cittadini comunitari".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 18 e 63 del Trattato TFUE. Detto art. 18 vieta, ai singoli Stati UE, di introdurre discriminazioni fondate sulla "nazionalità", mentre l'art. 63 impone ad ogni Stato UE di consentire, agli operatori di altri Stati UE, di investire i loro capitali nel proprio territorio, a parità di condizioni rispetto agli operatori interni. In Italia, il D.P.R. n. 131/1986 stabilisce, all'art. 2, che debbono essere "registrati" (cioè sottoposti ad imposta di registro) gli atti indicati sotto la rubrica "TARIFFA", fra i quali rientrano quelli con cui un soggetto trasferisce ad un altro, dietro corrispettivo, la proprietà su beni immobili. Su tali atti, detta imposta è fissata di regola al 9%, ma, ove l'immobile acquistato sia una casa di abitazione "non di lusso", ricorrendo talune condizioni (relative all'acquisto della c.d. "prima casa"), l'imposta stessa è abbassata al 2%. Una delle condizioni richieste per accedere a tale trattamento fiscale di favore, è che l'immobile acquistato sia ubicato nello stesso Comune ove risiede l'acquirente, o che quest'ultimo, entro 18 mesi dall'acquisto stesso, stabilisca la propria residenza nel Comune ove è sito detto immobile. Tale obbligo di residenza è imposto all'acquirente sia che abbia la cittadinanza italiana, sia che risulti cittadino di altro Stato UE. Tuttavia, dal predetto T.U, come integrato dalla circolare n. 38/E del 12/08/2005, risulta che il cittadino italiano, emigrato all'estero, può ugualmente godere dell'imposta di registro al 2% sull'acquisto del primo immobile sito in Italia, anche se non elegge la residenza nel Comune ove tale immobile è ubicato. Questo trattamento di favore, per il migrante italiano all'estero, risponde alla doppia finalità sociale di: 1) aiutare il migrante, che in genere si è trasferito all'estero per lavoro, a sostenere le spese per organizzare la propria vita fuori della terra di origine; 2) incoraggiare lo stesso migrante a non recidere i legami con la patria, stimolandolo ad acquistare un immobile nel suo paese. E' evidente, quindi, la ragione per cui tale beneficio fiscale non è esteso al cittadino di un altro Stato UE che, continuando a risiedere all'estero, acquisti la sua "prima casa" in Italia, stante l'assoluta diversità della situazione oggettiva in cui versa quest'ultimo rispetto all'italiano migrante all'estero per lavoro. Tuttavia la Commissione ravvisa, nel trattamento "differenziato" applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità, ad onta del predetto art. 18 TFUE. Inoltre, considerando l'acquisto della proprietà immobiliare una forma di investimento di capitali, la Commissione ravvisa, nella fattispecie, la violazione della "libera circolazione dei capitali" (art. 63 TFUE), la quale impone ad ogni Stato UE di concedere, sia agli operatori interni, sia a quelli "transfrontalieri", le stesse possibilità di "investimento" dei rispettivi capitali. L'Italia osserva, tuttavia, che detti principi egualitari operano solo ove l'operatore interno e quello transfrontaliero versino in condizioni "oggettivamente comparabili", caratteristica, questa, assente nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 27/04/2017 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE, cui il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze ha risposto con nota del 08/09/2014.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

In caso di estensione dell'ambito dei beneficiari dell'agevolazione sull'imposta di registro al 2% per l'acquisto della prima casa, si determinerebbe una diminuzione di gettito

Scheda 2 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/4080 - ex art. 258 del TFUE

"Disciplina del rimborso IVA – Articolo 38 bis del DPR 633/72 – Direttiva 2006/112/CE"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

Il sistema dei crediti fiscali vantati dai contribuenti in Italia è articolato in compensazioni e rimborsi per cassa e che la maggior parte di tali crediti viene regolata (per opzione del contribuente) tramite compensazione. La compensazione del credito IVA con altri debiti tributari è una modalità semplificata e accelerata di erogazione del rimborso. Il contemperamento tra speditezza dello strumento e finalità anti-evasive è assicurato da un tetto massimo all'importo che è possibile portare in compensazione. Tale sistema, che pone un limite massimo alla restituzione dell'eccedenza dell'IVA a credito, nel caso di procedura accelerata e semplificata (rimborsi e compensazioni) per bilanciare interessi di pari livello nell'ordinamento europeo quali la lotta all'evasione e ad ogni forma di possibile frode e abuso, è stato valutato positivamente dalla CGUE. La percentuale di richieste in compensazione è largamente sovrastante rispetto alle richieste di rimborso per cassa sia con riguardo ai numeri di richieste pervenute (circa il 96% di richieste in compensazione rispetto al 4% di richieste di erogazione per cassa) sia con riguardo agli importi (circa il 65% di richieste in compensazione rispetto al 35% di richieste di erogazione per cassa). Quanto al funzionamento del sistema dei rimborsi, dal 2014, per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a 15.000 Euro, non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso rechi il visto di conformità o una sottoscrizione alternativa appositamente prevista e che sia allegata una dichiarazione di operatività. A partire dal 2016 il limite è stato innalzato a 30.000 Euro. A tutela dell'interesse erariale sono state individuate alcune categorie di contribuenti considerate "a rischio", per le quali, se superano i 30.000 Euro, deve essere in ogni caso prestata la garanzia.

Stato della Procedura

Il 27/09/13 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE. Con l'art. 13 del D. Lgs. 175/2014, è stato novellato l'art. 38 bis del D.P.R 633/1972. E' stata poi predisposta una bozza di norma con cui si prevede che, ai contribuenti tenuti ad una cauzione o ad una fideiussione a garanzia dell'eventuale restituzione del rimborso IVA, spetti un ristoro forfettario dei costi sostenuti per procurarsi tali garanzie. Tale indennizzo sarebbe pari allo 0,15% dell'importo garantito, per ogni anno di garanzia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con la proposta di modifica normativa si intende riconoscere una somma a titolo di ristoro forfettario dei costi sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'IVA. L'indennizzo proposto è pari, per ogni anno di durata della garanzia, allo 0,15% dell'importo garantito, ai sensi dell'art. 38 bis del Decreto IVA. Utilizzando gli ultimi dati disponibili, inviati dall'Agenzia delle Entrate il 06/06/2017, risulta che i contribuenti IVA che hanno chiesto rimborso superiore a € 30.000 nell'anno 2016, con obbligo di presentazione della garanzia per la restituzione del rimborso stesso, sono circa 9.000 per un valore totale di € 5,2 milioni di capitale. Considerato che la durata della garanzia è di 3 anni, sulla base di tali aggiornamenti la stima del costo totale dell'indennizzo (0,15%), in termini annui, è valutabile in circa 7,8 milioni di Euro per ciascuno anno di garanzia. L'onere complessivo è di circa 23,5 milioni di Euro a regime.

Scheda 3 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2013/2251 - ex art. 258 del TFUE

"Perdita di risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Agenzia delle Dogane

Violazione

La Commissione europea rileva che – in contrasto con l'art 8 della Decisione 94/728/EC (il riferimento alla Decisione 88/376/CE era stato inserito, erroneamente, nella messa in mora) e con gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei Regolamenti 1552/1989 e 1150/2000 – l'Italia ha omesso di versare, al bilancio UE, Euro 2.120.309,50 di dazi doganali su tabacco importato di contrabbando. Nel 1997, la Dogana di Palermo scopriva dei containers vuoti, i quali, secondo fondati sospetti, sarebbero serviti a veicolare 11.380 kg di tabacchi esteri in elusione dei relativi dazi UE. La Dogana medesima, in base ai propri controlli, riteneva che i containers fossero stati "pieni" e che avessero pertanto custodito merce per 11.380 kg: il dazio inevaso, quindi, sarebbe stato di € 2.120.309,50 (vedi sopra). Così "accertata", tale obbligazione veniva iscritta nell'apposito conto intestato alla UE presso il Tesoro. Nei confronti dei presunti contrabbandieri si procedeva anche penalmente e, il 03/05/1999, uno di essi veniva condannato. La sentenza passava in giudicato. L'11/11/2003, quindi 6 anni dopo l'accertamento dell'obbligazione doganale da parte della Dogana stessa, il condannato riceveva la notifica del titolo esecutivo per il pagamento del dazio eluso. Gli altri due imputati, condannati nel 2003, venivano esecutati nel 2005. L'Italia non ha mai versato alla UE i prelievi in oggetto. Infatti - premesso che, per gli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 dei citati Reg.ti 1552/1989 e 1150/2000, gli Stati UE sono obbligati a pagare l'obbligazione doganale solo dopo averla "accertata" - l'Italia stessa sostiene che, nella fattispecie, il momento dell'"accertamento" sarebbe stato viziato, e quindi, come non fosse stato. Detto accertamento, infatti, sarebbe stato solo congetturale, dal momento che la sicura quantificazione della merce e del relativo dazio sarebbe stata possibile solo con una sentenza penale passata in giudicato. In proposito, l'Italia rilevava che, nella fattispecie, la sentenza penale di 1° grado, diversamente dalla Dogana, si limitava a stabilire che la merce pesava più di 15 kg. Si aggiungeva, inoltre, che prima del passaggio in giudicato di detta sentenza erano trascorsi più di 5 anni, nel corso dei quali non era stato possibile riscuotere l'obbligazione doganale, nell'incertezza dell'esistenza e dell'importo della stessa. Pertanto, tale obbligazione si sarebbe dovuta ritenere estinta ai sensi dell'art. 17 dei citati Regolamenti, per il quale un debito doganale si estingue quando una situazione di "forza maggiore" (in questo caso la pendenza del processo penale) si oppone alla sua riscossione per un periodo superiore ai 5 anni. Al riguardo, la Commissione replica che l'accertamento doganale del 1997 sarebbe valido, in quanto fondato su appropriati controlli amministrativi, e che la normativa UE sopra citata non richiede assolutamente che un'istruttoria amministrativa, al riguardo, sia confortata dal pronunciamento dell'Autorità giudiziaria. Peraltro, quest'ultima si sarebbe limitata a stabilire che la merce contrabbandata pesava oltre i 15 kg, lasciando quindi impregiudicata la stima che della stessa era stata effettuata dalla Dogana di Palermo

Stato della Procedura

Il 28/04/2016 è stato inviato un parere motivato, ex art. 258 del TFUE. Il 13/10/2016 la Commissione ha espresso, pur informalmente, la volontà di adire la Corte di Giustizia.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

L'obbligazione doganale relativa ai dazi è stata stimata in € 2.120.309,50

Scheda 4 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

"Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all'applicazione di un'accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l'accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all'accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all'importo dell'accisa, nei suoi confronti. L'art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l'art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell'accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D'altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull'acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l'accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 5- Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

"Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l'aver messo fuori campo operazioni che tuttalpiù avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'articolo 132 della Direttiva IVA e delle condizioni di cui all'articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell'evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica. Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto. Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all'atto di messa in mora complementare relativa al non corretto recepimento dell'art. 132, 1, lett. f) della Direttiva IVA, con l'art. 10, comma 2, del Decreto IVA. La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui: a) limita l'esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone); b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l'esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un'attività esente); c) non subordina l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L'Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell'applicazione concreta dell'esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Un'ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012. L'ultima risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, di comune accordo con l'Agenzia delle Entrate, con la nota Prot. n. 5934 del 13 luglio 2012. Per quanto noto, la Commissione europea intenderebbe adottare un "parere motivato", ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione": in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento di gettito al momento non quantificabile.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

"Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di "soprapprezzo" e articolato in "componenti tariffarie" (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale "sovrapprezzo", transitando presso la "Cassa conguaglio per il settore elettrico", viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia "verde". A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal soprapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 4 giugno 2010 n. 13700, ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza. Capofila dossier: MISE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/0128	Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	SC C-601/14	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2017/0128 – ex art. 258 del TFUE.

"Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora trasposta, nell'ambito dell'ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.

Ai sensi dell'art. 21 di essa Direttiva, gli Stati membri della UE sono tenuti ad adottare, entro e non oltre il 27 dicembre 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le misure di cui sopra non le sono state comunicate, la Commissione ha concluso che la Direttiva in oggetto non è stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 23 gennaio 2017 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2014/0104/UE, nell'ordinamento nazionale, mediante il Decreto Legislativo del 19 gennaio 2017, n. 3.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente procedura

Scheda 2 - Giustizia

Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 3 – Giustizia

Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.

"Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la Repubblica Italiana non ha dato completa attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, la quale è volta a garantire un indennizzo pubblico alle vittime "transfrontaliere" di reato. Queste ultime si identificano nelle persone fisiche che, normalmente residenti in uno Stato dell'Unione europea, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati intenzionali e violenti consumati sul territorio di quest'ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili "risarcitori". Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente "civile". Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell'autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un'adeguata "tutela civile" nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l'estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest'ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, segnatamente all'art. 12 della stessa, dispone che, in tutti gli Stati dell'Unione, le vittime di "tutti" i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l'autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un "equo indennizzo". Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Corte UE osserva che, nell'ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l'accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l'autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, "de plano", alla vittima "transfrontaliera", non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l'indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a "tutti" i reati intenzionali e violenti - come impone l'art. 12 della Direttiva stessa, affinchè di un tale generale meccanismo di protezione possa usufruire anche il cittadino "transfrontaliero" - ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). Di conseguenza, la Corte UE ha ritenuto la posizione dell'Italia non conforme alla Direttiva in questione e, segnatamente, all'art. 12 della medesima.

Stato della Procedura

L'11 ottobre 2016, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi sorgenti dall'adesione all'Unione europea, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si rileva che, in Italia, è in dirittura di arrivo un provvedimento normativo di attuazione delle disposizioni della Direttiva rimaste inattuate.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone

Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE
"Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui "soggiornanti di lungo periodo". Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati "terzi") i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all'aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato "ospitante") per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un "permesso di soggiorno di lungo periodo", valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell'autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest'ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i "permessi di soggiorno" indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l'importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di un certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantino i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio del predetti "permessi". Inoltre, il legislatore UE guarda ai "soggiornanti di lungo periodo" come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una "carta di identità". Ora, l'art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i "soggiornanti di lungo periodo" debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il "permesso di soggiorno di lungo periodo" - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

Stato della Procedura

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell'Economia e dell'Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 20 febbraio 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai "soggiornanti di lungo periodo" per il rilascio dei loro permessi di soggiorno, potrebbe determinare, per la finanza pubblica italiana, una futura riduzione delle entrate.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	PM	No	Variazione di stato (da MMC a PM)
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2016/0368 – ex art. 258 del TFUE
Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Ai sensi dell'art. 43 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 10 aprile 2016, adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i predetti provvedimenti non le sono stati comunicati, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva 2014/26/UE non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/26/UE mediante il Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35. Si precisa che, in data 4 ottobre 2017, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE
"Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 5, 1° co, della Legge Europea 2015-2016 (Legge 122/2016), sia incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle "SOA" (Società Organismi di Attestazione), le quali, per l'art. 52 della Dir.va 2004/18/CE, sono deputate a verificare che i partecipanti, ad una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti, presentino i requisiti tecnici e finanziari prescritti dalle norme al riguardo. In Italia, l'art. 5, 1° co, della Legge europea 2015-2016 - abrogando l'art. 64, par. 1, del D.P.R. n. 207/2010, laddove stabiliva che, per operare in Italia, ogni SOA dovesse avere in tale Stato la propria sede "legale" (cioè la sede principale dell'amministrazione) - ha comunque imposto alle SOA, per svolgere la loro attività sul territorio nazionale, di stabilire ivi una sede "secondaria". La Commissione ritiene che tale prescrizione confligga, in particolare: 1) con la "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE), la quale tra l'altro implica la libertà negativa, per un'impresa di uno Stato UE, di non localizzare in nessun altro Stato dell'Unione nè la sede "legale", nè ogni altra "stabile organizzazione"; 2) con la "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE), per cui le imprese di ogni Stato UE sono libere di offrire prestazioni in tutti gli altri Stati UE, senza essere tenute a "stabilirvisi" in nessuna forma; 3) con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, il quale vieta a ciascuno Stato UE di imporre, ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, di stabilirsi sul territorio del primo Stato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che, stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - volta a garantire che alle procedure per l'aggiudicazione dei pubblici appalti non partecipino imprese prive dei necessari requisiti di affidabilità, sotto tutti i profili rilevanti – si impone che le società in questione siano soggette a penetranti controlli da parte delle Autorità pubbliche italiane (soprattutto dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici – AVCP e della Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC). Ora, detta vigilanza sulla SOA verrebbe ostacolata non poco, ove tutti gli uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero: si pensi all'impossibilità di espletare controlli "in loco" senza preavviso, o di applicare, nei confronti della SOA inadempiente agli obblighi sanciti dalla legge italiana, le sanzioni irrogate dalle predette AVCP e ANAC, dal momento che le Autorità italiane non dispongono di poteri coercitivi all'estero. Tale esigenza di controllo sulle SOA sarebbe funzionale, dunque, a tutelare il c.d. "ordine pubblico": ciò potrebbe giustificare restrizioni alla "libera prestazione dei servizi" e alla "libertà di stabilimento" (vedi la relativa giurisprudenza della Corte UE e l'art. 16, par. 1, di detta Direttiva "servizi"). Sul punto la Commissione ribatte che, se anche la contestata normativa italiana si fonda su indubbie ragioni di ordine pubblico, essa sarebbe "sproporzionata" rispetto alla tutela delle predette: infatti, pur quando non avessero sede in Italia, dette SOA potrebbero essere controllate, da parte delle Autorità italiane, attraverso l'intermediazione degli organi dei Paesi UE in cui esse SOA risiedono: si rammenta, in proposito, che con molti di tali Paesi UE l'Italia ha già stipulato efficaci "Accordi di collaborazione amministrativa" .

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE

"Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una "pubblica gara". Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proproga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonchè di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca

Procedura di infrazione n. 2015/2167 – ex art. 258 del TFUE.
"Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole

Violazione

La Commissione europea ritiene violati l'"Accordo di partenariato" sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell'Africa occidentale, degli "Accordi di partenariato" vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui "clausola di esclusività" (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell'Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell'Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc..), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L'Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all'agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg.ti 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L'Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l'Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/0129	Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Salute

Procedura di infrazione n. 2017/0129 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancato recepimento della Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento interno, la Direttiva 2015/2203/UE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio.
Ai sensi dell'art. 7 di essa Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 22 dicembre 2016. Tali misure debbono essere immediatamente comunicate alla Commissione.
Non avendo avuto comunicazione di tali misure, la Commissione ha ritenuto le stesse non ancora adottate dalle Autorità italiane, concludendo per il mancato recepimento della Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2015/2203/UE, nell'ordinamento italiano, mediante l'art. 12 della Legge 20/11/2017 n. 167 (Legge europea 2017).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 2– Salute

Procedura di infrazione n. 2016/2013 – ex art. 258 del TFUE.
"Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir.2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una "procedura" come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali genticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata "con fenotipo sofferente". Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di "procedura", come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un "fenotipo sofferente". L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un "progetto" come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

Stato della Procedura

Il 20 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/2125 – ex art. 258 del TFUE.
"Qualità dell'acqua destinata al consumo umano"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea ritiene violata la Direttiva 98/83/CE sull'acqua destinata al consumo umano. L'art. 4 della stessa Direttiva impone ad ogni Stato UE di adottare le "misure necessarie" a garantire che tali acque risultino: 1) scevre dalla presenza di microrganismi, parassiti, o altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da porre a rischio la salute umana; 2) conformi ai "requisiti minimi" indicati all'allegato I della medesima Direttiva, parti A e B (parametri "microbiologici" e "chimici"). L'art. 5 stabilisce che detti parametri non possono essere abbassati da norme nazionali dei singoli Stati UE. Per l'art. 8, ogni volta che gli stessi parametri risultino non soddisfatti, lo Stato UE deve subito disporre le "misure" correttive idonee a ripristinare gli stessi, provvedendo, al contempo, ad informare la popolazione interessata dei rischi che l'uso di tali acque comporta per la salute e imponendo, se del caso, divieti o limitazioni a tale uso. Le Autorità debbono poi, con opportuni provvedimenti, aiutare la popolazione a soddisfare, in ogni caso, il suo fabbisogno idrico. L'art. 9, poi, consente ai singoli Stati UE di chiedere, alla Commissione, "deroghe" ai parametri suindicati, sempre nel rispetto della salute umana e ove l'approvvigionamento idrico non possa essere garantito altrimenti. Sono consentiti sino a tre periodi di deroga, ciascuno non eccedente i 3 anni. Nella domanda di "deroga" presentata alla Commissione, lo Stato UE deve addurre tutti gli elementi citati al suddetto art. 9, compresa la descrizione delle azioni correttive che si intendono adottare per il ripristino dei valori richiesti dalla Direttiva, nonché l'indicazione del calendario di tali azioni. Il co. 6° dello stesso art. 9 impone che le Autorità competenti informino la popolazione dell'esistenza e delle condizioni di tali "deroghe". In Italia, risulterebbe particolarmente critica la non conformità, alle sopra rappresentate prescrizioni, della situazione concernente le acque destinate al consumo umano nel Lazio superiore e nella Toscana inferiore. Dette aree sono state sottoposte ad un regime di "deroga" dal 2004 al 2009. Quindi, con Decisioni del 28/10/2010 e del 22/03/2011, la Commissione ha concesso due ulteriori deroghe - limitatamente ai valori dell'arsenico, del fluoruro e del boro - le quali impongono all'Italia, tuttavia, il rispetto di obblighi concernenti: il rispetto dei parametri standard, e non di quelli in deroga, quanto all'arsenico, fluoruro e boro presenti nelle acque destinate al consumo dei bambini sino ai 3 anni; lo svolgimento di campagne di informazione sui rischi connessi all'uso dell'acqua nelle aree recanti concentrazioni "non a norma" dei suddetti valori chimici; l'attuazione delle azioni correttive di cui all'allegato III della Direttiva in oggetto; la presentazione di relazioni annuali sui progressi compiuti. La Commissione ritiene che l'Italia avrebbe violato non solo gli obblighi imposti dalle predette Decisioni, ma anche le prescrizioni di cui alla succitata Dir.va 98/83/CE, in quanto attuate da tali obblighi.

Stato della Procedura

Il 10 luglio 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. In data 10/05/2016 è stato inviato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso la UE, per il successivo inoltro alla Commissione, un rapporto del Ministero dell'Ambiente sulle misure intraprese dalle competenti Autorità nazionali ai fini del superamento della presente procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si ipotizza un possibile aumento della spesa pubblica, connesso all'adozione di misure adeguate di contrasto all'inquinamento dell'acqua.

Scheda 4 – Salute

Procedura di infrazione n. 2014/0386 – ex art. 258 del TFUE.
"Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
L'art. 2 della medesima stabilisce che gli Stati membri mettano in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, adeguati al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro 17 giugno 2014, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i provvedimenti di cui sopra non le sono stati comunicati, i medesimi non siano stati ancora emanati, concludendo che la Direttiva in oggetto non ha ancora trovato attuazione nell'ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

Il 26 febbraio 2015 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

PAGINA BIANCA

Trasporti

PROCEDURE INFRAZIONE TRASPORTI				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2017/2044	Presunta violazione della Direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2016/0773	Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 3 2014/4187	Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2014/0515	Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE	MM	No	Stadio invariato
Scheda 5 2013/2155	Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta)	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 6 2012/2213	Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2017/2044 - ex art. 258 del TFUE
"Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ha lamentato la violazione della Direttiva 2007/46/CE e del Regolamento n. 715/2007/CE, inerenti, tra l'altro, al controllo delle emissioni da veicoli a motore passeggeri e commerciali leggeri. Per gli artt. 5 della succitata Direttiva e 4, par. 1, del Regolamento summenzionato, tutti i veicoli nuovi, messi in commercio o in servizio nell'area della CE (attualmente UE – Unione europea), debbono corrispondere ad un tipo previamente "omologato" ai sensi dello stesso Regolamento. Per l'art. 4, par. 1, di tale Direttiva, in combinazione con l'Allegato IV della stessa, le competenti Autorità nazionali possono rilasciare il certificato, indicato come "omologazione", solo ai costruttori di veicoli che dimostrino di aver osservato le norme presenti nella Direttiva stessa e in tutti i Regolamenti applicabili (fra cui il medesimo n. 715/2007/CE). Nell'ambito di dette norme ricorre l'art. 5 della stessa Dir. 2007/46/CE, il quale vieta che l'autoveicolo medesimo venga munito di un "impianto di manipolazione", vale a dire, secondo l'art. 3 della Direttiva in questione, di un qualsiasi "elemento di progetto" finalizzato a ridurre l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni prodotte da un veicolo a motore. Pertanto, un veicolo dotato di un "impianto di manipolazione" non può essere "omologato", salve alcune limitate eccezioni (ad esempio ove un tale impianto risulti necessario a proteggere il motore da danni o da avarie). Gli artt. 12 e 30 della Direttiva in oggetto, inoltre, impongono ad ogni Stato UE di accertare che tutti i veicoli prodotti siano effettivamente conformi al tipo "omologato" e che, in caso di scostamenti rispetto a quest'ultimo, vengano messi a norma. Per indurre le imprese alla regolarizzazione dei prodotti non conformi, le Autorità interne possono anche ricorrere all'eventuale revoca dell'omologazione già concessa. Infine, l'art. 13 del succitato Reg. n. 715/2007/CE obbliga ciascuno Stato UE ad istituire sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" contro i trasgressori delle norme di cui al Regolamento stesso. Ora, da tests eseguiti su alcuni esemplari di autoveicoli riconducibili al modello Fiat 500X Euro 6 diesel, realizzato dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gli stessi risultavano dotati di un impianto di manipolazione vietato a norma dell'art. 5, par. 2, del già citato Reg. n. 715/2007. Al riguardo, la Commissione ritiene che la presenza di tali impianti, contrariamente a quanto addotto dalle Autorità italiane, non possa essere giustificata in ragione dell'esigenza di proteggere il motore da danni o da avarie (vedi sopra), non avendo, le stesse Autorità, prodotto uno studio scientifico chiaro ed esauriente a dimostrazione di un tale assunto. Di conseguenza, la Commissione ha imputato alle Autorità italiane: 1) che, a fronte della non conformità delle Fiat 500X Euro 6 diesel al tipo "omologato" (stante la presenza, presso i prodotti commercializzati, dell'"impianto di manipolazione" vietato), le stesse non avrebbero operato per ritirare dal commercio i medesimi esemplari non a norma, con ciò violando gli obblighi di vigilanza posti dalle norme UE sopra individuate; 2) che, nonostante l'Italia, con la propria normativa nazionale, abbia munito il succitato Reg. n. 715/2007/CE delle sanzioni richieste dalla normativa dell'Unione, le Autorità di tale Paese non hanno mai concretamente applicato al gruppo FCA le sanzioni in questione.

Stato della Procedura

Il 17 maggio 2017 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente procedura non genera effetti finanziari

Scheda 2 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2016/0773 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la Direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Ai sensi dell'art. 39 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 18 settembre 2016, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 27 aprile 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 3 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/4187 - ex art. 258 del TFUE
"Attuazione della Direttiva 2009/12/CE sui diritti aeroportuali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene non attuate in Italia, di fatto, alcune norme della Direttiva 2009/12/CE sui "diritti aeroportuali", vale a dire sulle tariffe che le imprese, aventi in gestione gli aeroporti civili con un traffico annuale superiore ai 5 milioni di passeggeri, applicano alle imprese ("vettori") che esercitano voli aerei all'interno dei suddetti. L'art. 6 di essa Dir.va 2009/12/CE consente a tali vettori, ove contestino i "diritti aeroportuali" loro applicati dai gestori, di attivare una procedura detta "di consultazione", con la quale la controversia viene rimessa al verdetto di un'"Autorità di vigilanza indipendente". Quest'ultima – per l'art. 11 di essa Direttiva - deve essere istituita in ciascuno Stato UE, in posizione di autonomia rispetto a tutte le altre Autorità (soprattutto l'Esecutivo). Il già citato art. 6 consente, tuttavia, che tale procedura di "consultazione" possa non applicarsi nei seguenti casi specifici: 1) quando le tariffe aeroportuali vengano approvate dalla medesima Autorità di vigilanza (per cui sarebbe illogico che essa sindacasse sé medesima); 2) quando tale Autorità abbia il potere, su richiesta dei vettori, di verificare se nei loro confronti i gestori si atttengono alle regole della libera concorrenza (di talchè il sindacato sulle tariffe aeroportuali, come rivolto a verificare che le stesse si formino in base al gioco concorrenziale della domanda e dell'offerta, sarebbe superfluo). In Italia la gestione degli aeroporti è affidata in "concessione" dallo Stato, per una durata di solito non inferiore ai 40 anni, ad operatori economici. I termini della concessione, tra cui il "piano di investimenti" cui sono tenuti detti gestori – comprensivo della determinazione dei "diritti aeroportuali" che gli stessi debbono applicare ai vettori aerei - sono definiti in un "Accordo di programma" (CdP) tra essi gestori e l'ente pubblico ENAC. Tali Accordi, ciascuno relativo ad un aeroporto, sono soggetti all'approvazione del Presidente del Consiglio. Attualmente sono ancora in vigore, in Italia, dalla fine del 2012, degli Accordi di Programma stipulati tra l'Enac e i gestori aeroportuali degli aeroporti di Roma, Milano e Venezia, recanti l'approvazione del Presidente del Consiglio. Detti specifici CdP, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, sono esclusi dall'assoggettamento alla procedura "di consultazione" di cui sopra, per la quale i vettori possono ottenere l'intervento di un'Autorità "indipendente" a sindacato dei predetti "diritti aeroportuali". Si sottolinea che la succitata normativa italiana esclude dall'applicazione di tale "consultazione" i CdP stipulati, in generale, dall'ENAC. La Commissione osserva, al riguardo, che tale deroga non rientrerebbe in nessuna delle "eccezioni", all'obbligo di esperire detta procedura, disciplinate dal sopra menzionato art. 6 della Dir. va 2009/12/CE (in quanto, in tal caso, nè le tariffe considerate "insindacabili" vengono definite da Autorità di vigilanza indipendenti, né queste ultime hanno il potere di vigilare sul rispetto delle regole concorrenziali). La Commissione rileva, inoltre, che pur avendo, il D. L. 12/11/14 n. 133, istituito la "ART" quale Autorità di vigilanza indipendente, quest'ultima non è divenuta ancora operativa. La stessa, inoltre, non risulta aver concesso alcuna "delega" ai sensi della Dir. 2009/12/CE, quale unico strumento che potrebbe legittimamente conferire, ad un altro soggetto, l'esercizio dei suoi poteri.

Stato della Procedura

Il 22 ottobre 2015 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2014/0515 - ex art. 258 del TFUE
"Mancato recepimento della Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della Direttiva 1999/63/CE.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima Direttiva, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei a dare attuazione alla stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di essa Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché detti provvedimenti attuativi non le sono stati ancora comunicati, ritiene che la Direttiva, di cui si tratta, non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 26 novembre 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno attuato la Direttiva 2009/13/CE nell'ordinamento nazionale a mezzo dell'art. 17 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, c.d. "Legge europea 2014"

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ipotizzano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5– Trasporti

Procedura di infrazione n. 2013/2155 - ex art. 258 del TFUE
"Accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l'art. 9 bis, par.fi 1 e 3, del Regolamento n. 550/2004/CE, che si propone di "armonizzare" la gestione dello spazio aereo europeo, per affrontare in modo "integrato" alcune criticità della navigazione aerea. Infatti, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di servizi di trasporto aereo deve essere soddisfatta garantendo, in ogni caso, che le imprese UE del settore rispettino requisiti minimi di sicurezza nei voli e di prevenzione e riduzione dell'impatto dell'attività aerea sull'ambiente. In vista di tali obiettivi, lo spazio aereo europeo deve essere suddiviso in FABs (Blocchi Funzionali di Spazio Aereo), istituiti ciascuno mediante Accordi stipulati fra alcuni Stati UE ed altri Stati anche terzi rispetto ad essa, a seconda delle necessità di collegamento che sussistono nei Blocchi funzionali in questione. Tale suddivisione in blocchi deve, innanzitutto, informarsi a "requisiti operativi" e non tenere conto dei confini politici tra Stati (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004). Scopo di detti FASBs è, essenzialmente, quello di : 1) "ottimizzare l'uso dello spazio aereo" in modo da ridurre l'impatto, sugli utenti dei voli aerei, dei ritardi imposti dagli operatori di tali voli (art. 9 bis, par. 2, lett. b) del Reg. 550/2004/CE); 2) ottimizzare le prestazioni dei servizi aerei (art. 2, par. 25 del Reg. 549/2004), garantendo essenzialmente la fornitura dei servizi migliori al minor costo; 3) attuare requisiti operativi indipendentemente dai confini tra gli Stati (art. 2, par. 25, del Reg. 549/2004). Tali FASBs debbono divenire operativi entro il 4 dicembre 2012. In proposito, l'Italia risulta aver stipulato, in data 12/10/2012, un Accordo con la Repubblica di Malta, la Repubblica di Cipro e la Repubblica Ellenica, istitutivo del FAB denominato BLUEMED FAB. Ora, con riguardo a tale specifico FAB, la Commissione ritiene non soddisfatti due dei tre requisiti sopra individuati. Al riguardo, risulta alla Commissione che: 1) quanto all'esigenza per cui il FAB dovrebbe ottimizzare la prestazione dei servizi di navigazione aerea, l'Italia, pur adottando una serie di validi progetti finalizzati alla riduzione delle tariffe aeree, non garantisce che gli stessi vengano completamente attuati prima del 2017. Attualmente, infatti, i prezzi applicati all'utenza dei servizi aerei risultano ancora troppo elevati rispetto alla percentuale di investimenti (86%) effettuati. Fra l'altro, anche "l'Organo di valutazione delle prestazioni", istituito a livello UE, ha stabilito che l'obiettivo di riduzione delle tariffe della Repubblica italiana nel periodo 2012/2014, sarebbe potuto essere migliore; 3) quanto all'obiettivo dell'utilizzo ottimale dello spazio aereo, l'Itali risulta avere adottato, anche in relazione a tale profilo e in collaborazione con gli altri Stati aderenti allo stesso BLUMED FAB, una serie di piani di implementazione della capacità dello spazio aereo del medesimo FAB, per il periodo 2015-2019. Tuttavia, il già citato "Organo di valutazione delle prestazioni" ha ritenuto che, quanto al periodo 2012-2014, l'obiettivo di capacità di gestione del traffico aereo della Repubblica di Cipro sarebbe potuto essere migliore e, relativamente al periodo 2015-2019 – cui si riferiscono i progetti predetti - che la capacità dello spazio aereo prevista sarebbe comunque insufficiente a contenere i ritardi imposti dai fornitori di servizi di trasporto aereo agli utenti medesimi di tali servizi.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2015 è stata inviata una seconda messa in mora complementare ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Trasporti

Procedura di infrazione n. 2012/2213 - ex art. 258 del TFUE
"Cattiva applicazione della Direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

La Commissione europea ritiene violati non solo l'art. 6, par.fi 1, 3 e 4 della Direttiva 2012/34/UE, nonché l'art. 6, par. 1 e il punto 5 dell'allegato del Regolamento 1370/2007, ma, altresì, l'art. 4, par. 3, del Trattato TFUE. Nella "messa in mora" relativa alla presente procedura, si riteneva violata la Dir.va 91/440/CE (artt. 6 e 9). Attualmente, detta Direttiva è stata abrogata dalla succitata Dir. 2012/34/UE. Questa dispone che, in materia di trasporto ferroviario, l'attività di "gestione" – comportante il potere di concedere, alle varie imprese di trasporto su ferrovia, i diritti all'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie – rimanga distinta dall'attività materiale di trasporto ferroviario. Pertanto le succitate attività debbono essere esercitate in condizioni di separatezza sostanziale, onde evitare, fra l'altro, che i finanziamenti pubblici all'attività di "gestione" vengano, surrettiziamente, stornati verso le imprese esercenti il trasporto, ponendole in una posizione di indebito privilegio rispetto ad altre imprese di trasporto ferroviario di altri Stati UE. Per il suddetto art. 6, quindi, le attività menzionate debbono essere rappresentate nell'ambito di bilanci rispettivamente "distinti", in modo da poter individuare eventuali – ed illegittimi - storni di fondi pubblici da una di esse all'altra. Ora, in Italia, una stessa Holding possiede, al 100%, sia la società di gestione "Rete ferroviaria Italiana" (RFI), sia la società di trasporto ferroviario "Trenitalia", sia la FS logistica (società formalmente operante nel settore delle infrastrutture ferroviarie). Al riguardo, risulta che: 1) la RFI (gestione) ha trasferito a Trenitalia (servizi ferroviari) svariati immobili che le erano stati attribuiti a titolo di finanziamento pubblico: con ciò, la RFI ha dirottato sull'impresa commerciale i fondi pubblici destinati alla "gestione"; 2) la medesima RFI ha trasferito ulteriori immobili a FS logistica, la quale, in sostanza, non si occupa di infrastrutture ma esercita, almeno in parte, servizi di trasporto per conto di Trenitalia. Inoltre, non solo i fondi pubblici sono stati illegittimamente stornati, ma è stato altresì violato l'obbligo della separatezza dei bilanci delle due suddette funzioni, in quanto la FS logistica – quanto all'attività di trasporto esercitata - non ha fornito un proprio bilancio autonomo. Risulta violato, altresì, anche il succitato Reg. 1370/2007, il quale impone, per l'attività di trasporto esercitata in regime di "servizio pubblico", che la medesima venga contabilmente rappresentata in un bilancio distinto rispetto a quello relativo alle attività di trasporto eseguite in regime commerciale. Tale obbligo è diretto ad evitare che i ricavi del servizio di trasporto pubblico vengano riversati – come la Commissione ritiene sia avvenuto nella fattispecie - su altre attività eseguite a puro scopo economico e che, per converso, i finanziamenti pubblici al trasporto per pubblico servizio vengano stornati su attività di trasporto orientate esclusivamente al profitto. Infine la Commissione – ritenendo che l'Italia abbia insistentemente omesso di comunicarle dati circostanziati e chiari sugli assets che si presumono trasferiti dalla società di gestione (RFI), rispettivamente, a Trenitalia e a FS logistica – lamenta che l'Italia stessa abbia violato l'obbligo di "leale cooperazione" ex art. 4, par. 3, del Trattato TFUE.

Stato della Procedura

Il 10/07/2014 è stata inviata una seconda messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari incidenti sul bilancio pubblico

PAGINA BIANCA

Tutela del consumatore

PROCEDURE INFRAZIONE TUTELA DEL CONSUMATORE				
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**	**Note**
Scheda 1 2013/2169	Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4094	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"	PM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2013/2169 - ex art. 258 del TFUE

"Violazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali""

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico; AGCOM.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2005/29/CE, nonché quella sul "servizio universale", come modificata dalla successiva 2009/136/CE, non siano state correttamente attuate in Italia. La prima (2005/29/CE), a contrasto delle pratiche commerciali sleali realizzate dalle imprese nei confronti dei consumatori, prescrive alle imprese stesse obblighi "minimi" di correttezza, inderogabili. Tuttavia, per l'art. 3 par. 4 della Direttiva medesima, detti obblighi non troverebbero più applicazione ove esista una disciplina che concerna uno specifico settore commerciale, sia di derivazione UE diretta o indiretta e sia, infine, in "contrasto" con la stessa Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali"(nel senso che l'osservanza della disciplina di settore renda logicamente impossibile quella della Direttiva predetta). Pertanto, ove una normativa UE, relativa ad uno specifico ramo degli affari, non contrasti con detta Direttiva n. 2005/29/CE, ma risulti complementare ad essa, la medesima Dir. 2005/29/CE deve applicarsi comunque, insieme alla legislazione UE di settore. L'altra Direttiva di cui sopra, sul "servizio universale", si propone essa stessa come aggiuntiva alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, escludendosi quindi un contrasto tra le due: infatti l'art. 20, par. 1, della medesima Direttiva sul servizio universale, prevede che le norme in essa contenute facciano sempre salva l'applicazione delle "*norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori*". Infatti, la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali disciplina alcuni aspetti che - ove fosse applicata solo la Direttiva sul servizio universale – rimarrebbero privi di regolamentazione, agevolando eventuali abusi delle imprese. Infatti, se la Direttiva sul "servizio universale", per rendere i clienti più avveduti, obbliga le imprese ad informarli su svariati effetti del contratto, trascura d'altra parte di imporre alle imprese ulteriori comportamenti corretti previsti, invece, dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (es: l'obbligo di astenersi dal porre ostacoli non contrattuali all'esercizio, da parte del cliente, dei diritti attribuitigli dal contratto). In merito, la Commissione ritiene che in Italia - circa gli ambiti commerciali coperti dalla predetta Direttiva sul servizio universale, ma anche da altre specifiche normativa UE - le prescrizioni a tutela del consumatore, di cui alla Direttiva sulle "pratiche commerciali sleali", non vengano applicate, anche quando la normativa UE di settore, come quella di attuazione della Direttiva sul servizio uni versale, non contrasti con la Direttiva 2005/29/CE. In questo senso alcune sentenze del Consiglio di Stato dell'11/05/12, cui è seguito l'intervento legislativo di cui all'art. 23, co. 12 quinquedeciem, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95. Detto articolo individua, implicitamente, "aree"commerciali non soggette alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali, tanto che, in ordine alle stesse, l'AGCOM, come autorità preposta a vigilare sull'osservanza della Direttiva stessa, non potrebbe esplicare i pertinenti poteri: tali aree verrebbero individuate, semplicemente, in quanto oggetto di normativa di derivazione UE con finalità di tutela del consumatore, anche se non contrastante, quest'ultima normativa, con quella contenuta nella suddetta Direttiva a contrasto delle pratiche commerciali sleali.

Stato della Procedura

Il 17 ottobre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevano oneri finanziari a carico del bilancio pubblico

Scheda 2 – Tutela del consumatore

Procedura di infrazione n. 2012/4094 - ex art. 258 del TFUE

"Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e i circuiti "tutto compreso"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

Violazione

La Commissione europea rileva che l'art. 7 della Direttiva 90/314/CE, sulla tutela del consumatore di servizi di organizzazione di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso", non è stato attuato. Tale articolo stabilisce che l'organizzatore e/o il venditore di viaggi debbano essere assistiti da garanzie tali che, ove falliscano o risultino altrimenti insolventi, siano in grado di assicurare, comunque, il rimpatrio dei rispettivi clienti ed il rimborso, ai medesimi, del danaro che essi hanno già corrisposto. In Italia, detto art. 7 è stato recepito con il combinato disposto degli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo n. 79 del 23/05/11 e del Decreto Ministeriale n. 349/1999, ai sensi del quale le suddette garanzie sono state poste a carico della Finanza pubblica, in particolare da un "Fondo nazionale di garanzia" attualmente presente presso il "Ministero per la tutela dei beni e delle attività culturali" (MIBACT). Tale fondo è stato ed è in parte alimentato, annualmente, dal versamento della quota del 4% del premio che gli operatori del settore turistico pagano per un'altra assicurazione, che è quella, obbligatoria, di cui all'art. 50 dello stesso Decreto 79/2011. Lo stesso fondo, poi, è stato integrato con numerosi ulteriori stanziamenti pubblici, di diversa provenienza. Al riguardo, le Autorità UE ritengono che il Fondo di cui si tratta non assicuri "effettivamente", ai clienti dei tour operators falliti o comunque insolventi, il rimpatrio ed il rimborso ai sensi dell'art. 7 succitato. Ciò dipenderebbe, in primo luogo, dall'insufficienza dell'ammontare del fondo stesso, che si è drammaticamente evidenziata, soprattutto, a seguito del fallimento dell'importante tour operator "Todo Mundo". In secondo luogo, è stato rilevato come l'effettività dei rimborsi sarebbe vieppiù indebolita dalla lungaggine delle procedure di liquidazione delle somme richieste: infatti, le quote del premio dell'assicurazione obbligatoria dei tour operators sono prima assegnate al bilancio generale dello Stato e, solo in seconda battuta, al Fondo in oggetto. Infine, la Commissione rileva che la disciplina italiana limita impropriamente le garanzie, previste dall'art. 7 della Direttiva, al solo caso in cui, per il fallimento/insolvenza del tour operator, il cliente stesso rimanga bloccato all'estero. Al riguardo, la Direttiva 90/314/CE, per converso, estende le medesime garanzie ad ogni caso in cui, a causa dell'insolvenza del tour operator, il consumatore stesso non possa effettuare il viaggio di ritorno, essendo indifferente che egli debba ritornare da uno stato diverso da quello di residenza o meno. In superamento dei rilievi della Commissione, l'Italia ha deciso di trasferire il sistema, di finanziamento delle garanzie di cui all'art. 7 della Direttiva, dalla Finanza pubblica ai privati (vedi infra).

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE. In superamento della presente procedura, l'art. 9 della Legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha: 1) soppresso il Fondo previsto dall'art. 50 del D. Lgs. 79/2011 ed imposto, ai tour operators, la stipula di una polizza obbligatoria a "copertura" delle garanzie di cui al succitato art. 7 della Dir.va 90/314/CE; 2) esteso la garanzia del "rimpatrio" anche a quanti, per l'insolvenza o per il fallimento del tour operator, non possono fare rientro, presso la loro dimora, da luoghi o località dello stesso Stato.

finanziario nel breve/medio periodo

Con la privatizzazione del sistema ex art. 7 della Dir. 90/314/CE, nessun impatto sulla finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Agricoltura e Pesca

RINVII PREGIUDIZIALI AGRICOLTURA E PESCA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 422/16	Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 78 e allegato VII, parte III – Decisione 2010/791/UE – Definizioni, designazione e denominazioni di vendita – "Latte" e "prodotti lattiero-caseari" – Denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione di alimenti puramente vegetali	sentenza	No

Scheda 1 – Agricoltura e Pesca

Rinvio pregiudiziale n. C- 422/16 - ex art. 267 del TFUE
"Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - Regolamento (UE) n. 1308/2013"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche agricole

Violazione

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 78, par. 2, e l'allegato VII, parte III, 1 e 2, del Regolamento n. 1308/2013/UE: ai sensi di detto art. 78, determinate denominazioni dei prodotti agricoli, contenute nel succitato Allegato VII, possono applicarsi solo ai prodotti dotati dei requisiti indicati, rispettivamente per ciascuna denominazione, in esso allegato. Ciò, a garanzia sia della corretta informazione dei consumatori sulla natura dei prodotti, sia della sana e leale concorrenza tra imprese lattiere. Fra i prodotti, di cui al predetto All. VII, parte III, ricorrono il "latte" e i "prodotti lattiero caseari". Al riguardo, si dispone che: 1) la denominazione "latte" venga riferita solo al prodotto della secrezione mammaria normale, senza alcuna aggiunta o sottrazione; 2) la denominazione "prodotti lattiero-caseari" si applichi solo ai prodotti derivati "esclusivamente" dal latte, pur con l'aggiunta di sostanze necessarie alla fabbricazione del derivato, sempre che le medesime "*non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte*"; 3) le denominazioni tipo "siero di latte", "crema di latte o panna", "burro", "formaggio", "yogurt", etc., siano utilizzate solo per indicare i prodotti "lattiero-caseari" e che, inoltre, l'uso di tali denominazioni, in associazione con altri termini, sia consentito "solo" quando questi ultimi non sostituiscono un "*componente qualsiasi del latte*", salvo il disposto dello stesso all. VII, parte III, punto 5, co. 2°. Quest'ultimo consente che le denominazioni predette siano associate anche a termini che sostituiscano uno o più componenti del latte, sempre che, nel caso di specie, l'uso tradizionale di detta associazione escluda che i consumatori risultino ingannati circa l'effettiva natura del prodotto considerato (ad es: il consumatore italiano, per tradizione, è di regola consapevole del fatto che la dicitura "latte di mandorla" indica un prodotto solo vegetale, non derivante dalla secrezione mammaria animale). Ora, l'Allegato I della Decisione 2010/791 reca proprio un elenco di tali nomi: questi, pur risultando dall'associazione delle denominazioni, impiegabili di regola solo per i prodotti latteo-caseari (crema, burro, etc..), con termini indicanti sostanze sostitutive delle componenti del latte, sono legittimamente utilizzabili, in quanto un lungo costume alimentare, presso i singoli Stati UE, evita ai consumatori di considerare gli stessi prodotti come derivati del latte (es: "latte di mandorla" "creme de riz") Il caso: una ditta commercializzava prodotti agricoli "vegani" sotto le denominazioni "Burro di tofu", "Formaggio vegetale" e altri, usando pertanto i nomi dei prodotti "lattiero-caseari", di cui al predetto All.to VII, parte III, in combinazione con termini ("tofu", "vegetale", etc.) indicativi di sostanze del tutto sostitutive dei componenti del latte. Sul punto, la Corte UE ha stabilito che l'uso di tali denominazioni composte è illecito, in quanto l'associazione delle denominazioni dei prodotti lattieri/caseari con altri termini è consentita solo ove questi ultimi non evochino sostanze sostitutive delle componenti del latte, o, qualora le evochino, quando la denominazione composta, nel caso di specie, rientri nell'elenco di cui all'All.to I della Decisione 2010/791.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 422/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Ambiente

RINVII PREGIUDIZIALI AMBIENTE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 535/15	Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) - Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d'informazione – Sostanze chimiche non registrate – Esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione europea delle sostanze chimiche non registrate	sentenza	No
Scheda 2 C- 4/16	Direttiva 2009/28/CE – Articolo 2, secondo comma, lettera a) – Energia da fonti rinnovabili – Energia idraulica – Nozione – Energia prodotta in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto	sentenza	No

Scheda 1 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C- 535/15 - ex art. 267 del TFUE
"Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5 del Regolamento 1907/2006/CE (c.d. "REACH"), il quale disciplina la circolazione delle sostanze chimiche. In base all'art. 1 di detto REACH, scopo dello stesso è, salvo il rispetto dell'ambiente e della salute umana, quello di approntare una normativa uniforme nella materia di cui si tratta, al fine di realizzare un "mercato comune" delle sostanze chimiche per l'area comprensiva di tutti gli Stati della Comunità europea/CE (ora divenuta Unione europea/UE). Ora, il succitato art. 5 istituisce il divieto di *"fabbricare nella Comunità"*, o di *"immettere sul mercato"*, le sostanze chimiche menzionate nel Regolamento di cui si tratta, qualora le stesse non siano state "registrate" presso l'"Agenzia europea delle sostanze chimiche" (artt. 6 e 7). Il succitato art. 5, chiaramente, riferisce la "registrazione" alle sostanze chimiche, citate nel REACH, che vengano "fabbricate" nella "Comunità" (Unione). La registrazione, per lo stesso art. 5, riguarda anche le sostanze "immesse sul mercato": al riguardo, l'art. 3, n. 21, di tale REACH, espressamente indica, come "immissione sul mercato", l'"importazione" di dette sostanze nella CE (UE). Quindi, sia la fabbricazione nella CE (UE) di dette sostanze, sia la loro importazione nella stessa CE/UE, sono soggette a "registrazione" (come si desume anche dall'art. 21 del REACH). Inoltre, dal Considerando n. 7 di esso REACH, emerge che le sostanze in oggetto debbano essere registrate anche quando, già fabbricate nella CE (UE), vengano esportate. A tal punto, si chiede alla Corte UE, in quanto il Regolamento REACH tace al riguardo, se debbano essere "registrate", altresì, le sostanze chimiche "esportate" dalla UE verso stati "terzi", le quali non siano state fabbricate nella stessa UE, ma previamente importate nel suo territorio. Il caso: un operatore importava dalla Cina in Germania, senza registrarle come avrebbe dovuto, delle partite di "nicotina", che collocava in un deposito provvisorio in vista di "esportarle" in Russia. Mancando la registrazione predetta, le Autorità tedesche proibivano l'"esportazione" di dette merci. Si chiedeva quindi alla Corte se la nozione di "immissione sul mercato", di cui al sopra citato art. 5 del REACH, indicasse solo l'immissione sul mercato CE (UE), o anche quella su tutti gli altri mercati del mondo (come quello della Russia, nel caso di specie): accogliendo quest'ultima versione, infatti, l'esportazione delle sostanze "REACH", dalla UE verso stati terzi, integrerebbe sempre un'"immissione sul mercato", essendo quindi sempre subordinata a registrazione, anche ove le sostanze esportate non fossero state prodotte nell'Unione stessa. La Corte UE, al riguardo, sostiene che l'"immissione sul mercato", che detto art. 5 sottopone a registrazione, attenga solo al mercato UE, in quanto: 1) scopo essenziale del REACH è quello di creare, nel settore delle sostanze chimiche, un mercato comune CE (UE); 2) diversi altri articoli del REACH suffragano tale interpretazione: gli artt. 3, n. 21, e 112, ad esempio, stabiliscono che le norme in essi contenute si applichino solo alle sostanze già rientranti nell'applicazione della Dir. 67/548/CEE, la quale, espressamente, si riferisce solo alle sostanze immesse sul mercato degli Stati comunitari, con esclusione di quelle esportate.

Stato della Procedura

Il 27 aprile 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 535/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Ambiente

Rinvio pregiudiziale n. C- 4/16 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2009/28/CE – Art. 2, co. 2°, lett. a) – Energia da fonti rinnovabili"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

Un giudice polacco ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di interpretare l'art. 2, co. 2°, lett. a), della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da "fonti rinnovabili". I Considerando 1 e 30 di essa affermano che: 1) l'incoraggiamento della produzione di energia da fonti rinnovabili rientra nell'azione di contrasto all'emissione nell'atmosfera di gas a effetto serra; 2) la nozione di "energia idraulica", la quale è un tipo di energia derivabile da fonti rinnovabili, non comprende l'energia (elettricità) prodotta "in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte". L'art. 2 di detta Direttiva include, nell'ambito dell' "energia da fonti rinnovabili", l'energia "idraulica". Il seguente art. 3 impone, a ciascuno Stato UE, di garantire una certa "quota di energia" da fonti rinnovabili alla fine di un certo periodo temporale, vale a dire – come chiarisce l'art. 5 della stessa Direttiva - una certa quantità di "consumo finale lordo di "elettricità" da fonti rinnovabili", cioè, in ultima battuta, una certa quantità di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Quindi, la "quota di energia da fonti rinnovabili" corrisponde alla quantità di elettricità che lo Stato UE ha prodotto da fonti rinnovabili, in un certo arco di tempo. Il par. 3 di detto art. 5 aggiunge poi, in accordo con i succitati Considerando, che dal computo dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili deve escludersi quella realizzata in "centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte". Tale inciso viene ribadito anche dal par. 7 dello stesso art. 5. Ora, la normativa nazionale polacca definisce, quale "fonte energetica rinnovabile", una fonte che nel processo di trasformazione utilizza vari tipi di energia, come quella ottenuta dal "moto ondoso e maremotrice o dal salto dei fiumi". Pertanto, non è qualificabile come elettricità derivata da fonti rinnovabili, quella generata da un flusso di acque artificiali. Il caso: in Polonia, al titolare di una piccola centrale idroelettrica, ubicata presso il punto di scarico delle acque reflue di un altro impianto e generante energia elettrica grazie allo sfruttamento di tali acque (precedentemente prelevate da un impianto a monte per i propri fini industriali, diversi da quelli della produzione di energia), veniva negata l'autorizzazione alla "produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", in quanto, nel caso di specie, l'elettricità veniva generata da un flusso di acque artificiali. Al riguardo, la Corte UE ha sottolineato che la normativa della Dir. 2009/28/CE non esclude, dal calcolo della "quota di energia" da fonti rinnovabili, l'elettricità che le centrali idroelettriche traggono dalle acque artificiali, ma solo l'elettricità prodotta dalle centrali di pompaggio ad accumulazione o di pompaggio-turbinaggio. Certo è che, onde evitare abusi, si richiede che l'impianto industriale a monte, generante il flusso dei reflui, non sia stato realizzato solo per causare lo stesso salto d'acqua artificiale, ma abbia utilizzato le acque in questione per propri reali bisogni produttivi. Nel caso di specie, pertanto, la centrale idroelettrica ricava effettivamente l'energia da "fonti rinnovabili" (non essendo né centrale di pompaggio ad accumulazione, né centrale di pompaggio-turbinaggio).

Stato della Procedura

Il 2 marzo 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 4/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

PAGINA BIANCA

Appalti

RINVII PREGIUDIZIALI APPALTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 110/16	Appalto pubblico di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7 – Valutazione e verifica delle capacità tecniche degli operatori economici – Articolo 53, paragrafo 2, del Regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta	ordinanza	No
Scheda 2 C- 391/15	Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 2, paragrafo 1 – Decisione dell'autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare un'offerta – Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale applicabile	sentenza	No
Scheda 3 C- 131/16	Direttiva 2004/17/CE – Principi di aggiudicazione degli appalti – Art. 10 – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo degli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta – Diritto dell'ente aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Procedure di ricorso – Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico – Esclusione di un offerente – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire	sentenza	No
Scheda 4 C-387/14	Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza – Capacità tecniche e/o professionali degli operatori economici – Art. 48, par. 3 – Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti – Articolo 51 – Possibilità di integrare l'offerta – Art. 45, par. 2, lett. g) – Esclusione dalla partecipazione a un appalto pubblico per violazione grave	sentenza	No

Scheda 1 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 110/16 - ex art. 267 del TFUE
"Appalto pubblico di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Il Consiglio di Stato (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 48 della Direttiva 2004/18/CE. Questa si applica agli appalti pubblici – sono, questi, i contratti onerosi con cui la pubblica Amministrazione (e affini) commissiona ad un operatore economico la realizzazione di lavori, opere, servizi o forniture - il cui valore economico sia pari o superiore ad una data "soglia", la quale, per gli appalti pubblici di "lavori", equivale ad € 5.186.000,00. Agli operatori, interessati all'affidamento di un appalto pubblico, l'Amministrazione appaltante può richiedere, nella fattispecie, il possesso di determinati requisiti (economici, finanziari, tecnici, organizzativi, etcc.). Al riguardo, l'art. 48 della summenzionata Direttiva stabilisce, con riferimento ad un singolo appalto, che i requisiti richiesti si considerino sussistenti, pur non attenendo direttamente alla sfera giuridica del candidato all'appalto, quando ne risultino in possesso altri soggetti, su cui lo stesso candidato abbia fatto affidamento (istituto dell'"avvalimento"). In Italia, il D. Lgs. n. 163/2006 ("Codice dei Contratti pubblici") recepisce la predetta Dir. 2004/18/CE nell'ordinamento italiano: segnatamente, l'art. 49 di tale Codice introduce l'istituto dell'"avvalimento" (sopra). Il successivo art. 53, par. 3, stabilisce che quando nell'oggetto dell'appalto pubblico "di lavori" rientra la "progettazione" dei lavori medesimi, l'operatore deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti, o "avvalersi" di progettisti qualificati, o partecipare in raggruppamento con progettisti. Tale disciplina nazionale è stata interpretata nel senso che in Italia si ammetterebbe, circa l'appalto pubblico di progettazione di lavori, che i requisiti tecnici/professionali inerenti ai progettatori possano essere soddisfatti, dall'operatore concorrente per l'appalto, tramite l'avvalimento di un terzo soggetto, il quale, a sua volta, potrebbe fare affidamento su un ulteriore avvalitore. Pertanto, la Corte UE è stata interpellata sulla compatibilità o meno, con il summenzionato art. 48 della Dir. 2004/18/CE - il quale disciplina a livello UE l'istituto dell'avvalimento – del predetto art. 49 del "Codice dei Contratti pubblici", il quale, secondo una certa interpretazione, circa gli appalti di progettazione di lavori ammetterebbe che lo stesso avvalitore possa ricorrere all'avvalimento. Tale questione pregiudiziale è stata sollevata in un giudizio concernente un appalto pubblico di progettazione ed esecuzione di lavori, di € 3.695.441,43. Sul punto, la Corte UE ha precisato di avere titolo per l'interpretazione del diritto della UE, solo ove il medesimo risulti applicabile al caso di specie: ora, poiché nell'ipotesi concreta il valore dell'appalto è inferiore alla soglia predetta di € 5.186.000,00, lo stesso non ricade nella sfera di applicazione della Dir. 2004/18/CE. Tuttavia – come precisato più volte dalla stessa giurisprudenza UE – gli appalti pubblici "sottosoglia" sono comunque soggetti ai principi fondamentali UE sanciti dai Trattati (come quelli delle "libertà economiche"), qualora presentino un "interesse transfrontaliero certo". Tuttavia, la medesima Corte osserva che nel contenuto della domanda pregiudiziale non è stata argomentata la sussistenza di un tale interesse. Quindi, la Corte dichiara "irricevibile" la domanda stessa.

Stato della Procedura

In data 8 giugno 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 110/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 2 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 391/15 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubbici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Art. 1, par. 1 – Art. 2, par. 1"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice spagnolo ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare l'art. 1, par. 1, e l'art. 2, par. 1, della Direttiva 89/665/CEE, circa le procedure di ricorso in tema di "appalti pubblici" di lavori e forniture. Ricorre un "pubblico appalto" ove una pubblica Amministrazione o un ente assimilabile commissionino ad un operatore economico, in cambio di un corrispettivo, l'esecuzione di un lavoro, un'opera, una fornitura o un servizio in base alla disciplina dell'"appalto" (art. 1669 ss. c.c). Ora, la succitata Dir. 89/665/CEE si applica solo a quelli, tra gli appalti pubblici, che vanno soggetti alla Direttiva 2004/18/CE. Il già indicato art. 1, par. 1, della stessa Dir. 89/665/CEE dispone quindi che, circa gli appalti sottoposti alla Dir. 2004/18/CE, ogni Stato UE debba approntare una normativa nazionale che consenta di assoggettare le *"decisioni"*, prese dalle Amministrazioni aggiudicatrici dei medesimi pubblici appalti, a procedure di ricorso efficaci e quanto più rapide possibile, ove si intenda dimostrare la contrarietà delle stesse decisioni al diritto UE sugli appalti pubblici. Quanto alla normativa nazionale spagnola, essa prevede che gli atti amministrativi in generale (tali sono le decisioni delle Amministrazioni aggiudicatrici) siano suscettibili di ricorso quando sono "definitivi" (cioè quando chiudono il procedimento sottostante) o quando, pur essendo "preparatori", decidano il merito della questione, o rendano impossibile continuare il procedimento, o determinino un danno irreparabile a diritti o a interessi legittimi. Quindi, gli altri atti preparatori, sprovvisti dei requisiti suddetti, possono essere impugnati solo unitamente all'atto "definitivo", che chiude il processo. Il caso: in Spagna, un operatore, partecipante ad una gara d'appalto, ricorreva contro la decisione dell'Amministrazione aggiudicatrice di ammettere a partecipare, alla gara stessa, un altro operatore. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata violava alcune disposizioni della normativa UE sui pubblici appalti. Per la legge spagnola, tuttavia, la decisione in questione non poteva essere impugnata, in quanto atto amministrativo "preparatorio" privo dei requisiti che la stessa normativa richiede, ai fini dell'autonoma ricorribilità degli atti preparatori stessi (vedi sopra). Al riguardo, tuttavia, la Corte UE sottolineava che: 1) il predetto art. 1, par. 1, della Dir. 89/665/CEE, impone agli Stati UE di garantire la ricorribilità delle "decisioni" in generale delle Amministrazioni aggiudicatrici, senza precisare se le medesime debbano essere definitive (come la decisione di aggiudicazione dell'appalto) o, se preparatorie, debbano assumere o meno certi requisiti; 2) la lettera dell'art. 2, par. 1, della stessa Direttiva richiede che le procedure di ricorso approntate dai legislatori nazionali, per attuare la stessa, consentano al giudicante, fra l'altro, di adottare il provvedimento sospensivo dell'esecuzione di "qualsiasi" decisione assunta dall'Amministrazione aggiudicatrice. E'evidente, pertanto, che la Dir. 89/665/CEE richiede, ai legislatori degli Stati UE, di prevedere l'autonoma ricorribilità di "tutte" le decisioni assunte dalle Amministrazioni nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei pubblici appalti. Quindi la normativa spagnola, classificando alcune di tali "decisioni" come non suscettibili di ricorso, contraddice la Direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

In data 5 aprile 2017, la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 391/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 3 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 131/16 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2004/17/CE - Principi di aggiudicazione degli appalti - Art. 10"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice polacco chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 10 della Dir. 2004/17/CE, relativo agli appalti attribuiti da speciali enti pubblici. Detto articolo stabilisce che le Amministrazioni, o gli enti affini, che attivino una procedura di concorso per individuare l'operatore economico cui affidare l'esecuzione di un appalto, debbano trattare "su un piede di parità" tutti gli operatori interessati a partecipare al concorso medesimo. Si precisa che, in una prima fase di tali procedure concorsuali, il committente dell'appalto valuta se le offerte presentate dagli operatori, entro il termine da esso stabilito, sono provviste di tutti i "requisiti" richiesti per partecipare alla competizione, ammettendo ad essa solo gli operatori le cui offerte possiedano tali requisiti. Ora: la normativa interna polacca obbliga i committenti di pubblici appalti ad "invitare" i candidati - i quali abbiano presentato offerte carenti degli elementi richiesti, o quando gli stessi elementi sussistano ma siano affetti da errore - ad integrare gli elementi mancanti e/o a correggere quelli sbagliati. La Corte UE, al riguardo, ha precisato che tale disciplina - laddove ammette un operatore, o alcuni operatori, a rettificare la propria offerta in una gara d'appalto, una volta spirato il termine per la presentazione di tutte le offerte relative - in linea di massima contrasta con il principio della parità di trattamento dei concorrenti, in base al quale gli stessi debbono godere, tutti, delle "medesime" possibilità in ordine al confezionamento dell'offerta. L'ammissione di un candidato, o di alcuni di essi, alla regolarizzazione "a posteriori" di un'offerta difettosa, alimenta infatti il sospetto che il committente voglia favorire alcuni concorrenti a scapito di altri, a meno che ricorrano le seguenti condizioni: 1) che la "rettifica" non assuma una portata così rilevante da determinare, in sostanza, la presentazione di una "nuova" offerta; 2) che la "rettifica" non si risolva nell'integrazione di un elemento richiesto nell'atto di gara detto "Capitolato d'oneri", in quanto l'Amministrazione committente è vincolata al rispetto dei criteri da essa stessa stabiliti in tale Capitolato; 3) che il committente fornisca a tutti i candidati, in condizioni oggettivamente analoghe a quelle in cui versa il candidato ammesso alla rettifica, la medesima possibilità di correggere le offerte difettose. Quindi: si richiede alla Corte di interpretare, altresì, l'art. 1, par. 3, della Dir. 92/13/CE, che riconosce il diritto di "ricorrere" - contro le decisioni degli enti aggiudicatori riguardo alle gare d'appalto - a "chiunque" sia "interessato" ad ottenere *"l'aggiudicazione di un determinato appalto"*. Secondo la Corte, detto articolo significa che - quando ad una procedura per l'attribuzione di un pubblico appalto si presentino solo due operatori (come nel caso originante il presente rinvio), e l'ente aggiudicatore emetta due decisioni "contemporanee" di cui l'una stabilisca l'"esclusione" (vedi sopra) di uno dei candidati e l'altra l'aggiudicazione dell'appalto medesimo al candidato rimasto - il candidato escluso si deve ritenere "interessato" (ai sensi del già citato art. 1 della Dir. 92/13/CE) a ricorrere contro la "decisione" di aggiudicazione, sempre che, contestualmente, esperisca un ricorso anche contro la "decisione" circa la propria "esclusione" dalla gara.

Stato della Procedura

In data 11 maggio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 131/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

Scheda 4 – Appalti

Rinvio pregiudiziale n. C- 387/14 - ex art. 267 del TFUE
"Appalti pubblici-Direttiva 2004/18/CE - Principi di parità di trattamento, di non discriminazione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice polacco chiede, alla Corte UE, di interpretare alcune norme della Direttiva 2004/18/CE. In base ad essa, gli operatori economici - cui le Amministrazioni o altri organismi pubblici affini (enti aggiudicatori) intendono affidare l'esecuzione di un appalto di valore superiore a date "soglie"- debbono di regola essere individuati tramite procedure "concorsuali". Tutti gli operatori partecipanti a tali procedure debbono essere trattati, per l'art. 2 di detta Direttiva, "su un piano di parità". Gli enti aggiudicatori, poi, aggiudicano l'appalto al partecipante che ritengono aver presentato l'offerta più valida, in forza dei criteri di cui all'art. 44 della stessa Direttiva. Una buona parte di tali criteri attiene alle "capacità" (fra cui quelle "professionali e tecniche") degli operatori stessi che hanno presentato le offerte. Detti requisiti di "capacità" possono essere soddisfatti anche indirettamente, cioè in quanto riferiti a soggetti "garanti" diversi dall'offerente (c.d. "avvalimento"). A prova concreta delle predette capacità tecniche/professionali, l'operatore può allegare all'offerta un elenco delle principali forniture e servizi eseguiti nei tre anni precedenti. Per l'art. 51 di essa Direttiva, infine, gli enti aggiudicatori possono, pur una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte, invitare gli operatori a "chiarire" e/o "integrare" i documenti allegati alle offerte stesse. Il caso: scaduto il termine finale per la presentazione delle offerte in una procedura di aggiudicazione di un appalto, un candidato ad essa risultava aver fornito, a dimostrazione delle sue capacità professionali, un elenco di prestazioni pregresse da lui eseguite, che erano "diverse" da quelle che i documenti di gara chiedevano di provare. L'ente aggiudicatore, quindi, invitava detto concorrente ad integrare l'offerta con l'elenco delle prestazioni indicate dai documenti di gara. Il concorrente ottemperava, indicando tuttavia, come esecutore delle prestazioni la cui prova era richiesta dall'aggiudicatore, un terzo operatore, disposto ad un "avvalimento" (cioè a garantire il primo con le proprie capacità). La Corte UE, su tale vicenda, ha chiarito che i chiarimenti e/o le integrazioni, che il succitato art. 51 della Dir. 2004/18/CE consente siano apportati alle offerte dopo che il termine per la loro presentazione è spirato, possono sostanziarsi solo in modifiche di scarso rilievo. Infatti, se gli enti aggiudicatori ammettessero alcuni operatori ad apportare modifiche rilevanti delle offerte presentate (sino alla presentazione di offerte sostanzialmente "nuove"), potrebbero essere sospettati di riservare, a tali operatori, un trattamento di favore a scapito degli altri, con ciò contraddicendo il principio di "uguaglianza" del trattamento da riservarsi a tutti gli operatori concorrenti (vedi sopra art. 2 della Direttiva). Le modifiche apportate all'offerta nel caso di specie, pertanto (vedi sopra), confliggono con il predetto principio, in quanto l'operatore ha stravolto il contenuto dell'offerta originaria, integrando la documentazione, già presentata, con un nuovo documento indicante un elenco di prestazioni pregresse che non solo erano oggettivamente diverse da quelle originariamente indicate, ma risultavano altresì espletate da un operatore diverso da quello indicato in origine.

Stato della Procedura

In data 4 maggio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 387/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.

PAGINA BIANCA

Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-211/16	Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell'importo del rimborso o della compensazione del credito o dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto	sentenza	No
Scheda 2 C- 638/15	Direttiva 2011/64/UE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Nozioni di "tabacco da fumo", "tabacco trinciato o in altro modo frazionato" e "trasformazione industriale"	sentenza	No
Scheda 3 C- 493/15	Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Sesta Direttiva – Aiuti di Stato – Procedura di esdebitazione – Inesigibilità dei debiti IVA	sentenza	No
Scheda 4 C- 189/15	Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Sgravi fiscali – Ambito di applicazione "ratione materiae" – Incentivi relativi ai corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico – Articolo 17 – Imprese a forte consumo di energia – Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero - Ammissibilità	sentenza	No
Scheda 5 C- 173/15	Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) – Determinazione del valore in dogana – Corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci da valutare – Nozione – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 160 – "Condizione della vendita" delle merci da valutare – Pagamento di corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all'acquirente delle merci – Articolo 158, paragrafo 3 – Operazioni di rettifica e di ripartizione	sentenza	No
Scheda 6 C- 365/15	Unione doganale e tariffa doganale comune – Rimborso dei dazi all'importazione – Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) – Art. 241, primo comma, primo trattino – Obbligo per uno Stato membro di prevedere il pagamento di interessi di mora anche in assenza di ricorso dinanzi ai giudici nazionali	sentenza	No
Scheda 7 C- 317/15	Libera circolazione dei capitali – Articolo 64 TFUE – Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari – Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero – Avviso di rettifica fiscale – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del termine di	sentenza	No

	rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza		

Scheda 1 – Fiscalità e Dogane

Rinvio pregiudiziale n. C-211/16 - ex art. 267 del TFUE
"Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 183, co. 1, della Direttiva 2006/112/CE sull'Imposta sul Valore Aggiunto (c.d. IVA). Tale imposta, pur gravando giuridicamente sul soggetto che, nell'esercizio di un'attività economica, cede beni o presta servizi in favore di un altro soggetto dal quale percepisce un prezzo, sotto l'aspetto economico viene "scaricata" su quest'ultimo, in quanto il cedente/prestatore gli applica un prezzo maggiorato di un importo pari all'IVA medesima. Ora, si consideri un operatore economico, gravato da IVA sui beni ceduti e/o sui servizi eseguiti, il quale acquisti a sua volta, da un altro operatore, beni o servizi strumentali alla realizzazione delle proprie transazioni gravate da IVA: tale operatore subirà lo "scarico", sui beni/servizi strumentali predetti, dell'IVA giuridicamente gravante il cedente/prestatore dei medesimi. Poiché tale scarico trasferisce indebitamente l'imposta su un soggetto diverso da quello che vi è tenuto, il primo si vede riconoscere, dalla Direttiva predetta, un "credito", verso lo Stato, a recuperare la somma pagata (detta appunto "IVA a credito"): tale credito viene soddisfatto, per l'art. 168 della succitata Direttiva, mediante la "detrazione" di esso, da parte dell'acquirente dei beni/servizi strumentali, dal debito IVA di cui deve rispondere in rapporto alle proprie cessioni/prestazioni. Nel caso in cui l'importo dell'IVA a credito, per un periodo di imposta, superi quello dell'IVA a debito riferita allo stesso periodo di imposta, il già citato art. 183 della stessa Direttiva concede, al contribuente, di "riportare" l'"eccedenza" al periodo di imposta successivo, o di ottenerne il "rimborso" dal Fisco. In Italia, l'art. 17, par. 1, del D. Lgs. n. 241/97, prevede che l'IVA a credito possa essere, dal contribuente che ne vanta il diritto, "compensata" con debiti di varia natura (imposte sul reddito, contributi all'INPS, etc.) gravanti il contribuente medesimo in favore dello Stato. Tuttavia, l'art. 34, co. 1, della Legge n. 388/2000, stabilisce che detta compensazione possa valere solo fino all'importo di € 700.000,00. Tale limite di compensabilità risponde allo scopo di evitare un pregiudizio troppo grave all'erario nazionale, qualora si accerti – il che può avvenire anche dopo molti anni – che il credito IVA compensato era fondato su operazioni "fittizie" di acquisto di beni/servizi strumentali e che, pertanto, era insussistente o minore di quanto dichiarato (infatti, la compensazione può operare senza che, al momento, il contribuente debba fornire i titoli giustificativi del credito IVA che utilizza). Tuttavia, il giudice nazionale chiede, alla Corte UE, se il predetto limite alla compensazione sia incompatibile con il principio per cui l'IVA non deve mai costituire un costo per il contribuente (c.d. "neutralità dell'IVA"): infatti l'IVA a credito, per l'importo eccedente la soglia predetta, in quanto non compensabile potrebbe essere vista come un onere per il contribuente. Sul punto, la Corte UE ha replicato che tale normativa violerebbe, in effetti, il diritto al recupero dell'IVA a credito ed il connesso principio della neutralità dell'imposta, ove non stabilisse altre modalità di recupero di quella parte dell'IVA a credito eccedente il massimale di compensabilità (€ 700.000,00): laddove, invece, la normativa nazionale consenta, entro termini ragionevoli, il rimborso di tutta l'IVA a credito - compresa l'eccedenza predetta – la disciplina UE non verrebbe violata.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 211/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si producono effetti finanziari in virtù della sentenza in oggetto

Scheda 2 – Fiscalità e dogane

Rinvii pregiudiziali n. C- 638/15 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2011/64/UE – Art. 2, par. 1, lett. c) – Art. 5, par. 1, lett.a) – Nozione di "tabacco da fumo"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Alla Corte UE, un giudice della Repubblica Ceca chiede di interpretare gli artt. 2 e 5 della Direttiva 2011/64/UE, che dispone in tema di "accise" sui "tabacchi lavorati". Per l'art. 2 di essa, si definiscono "tabacchi lavorati" sia le sigarette, sia i sigari e i sigaretti, sia il tabacco da fumo. Costituiscono "tabacco da fumo" le 2 sottospecie del "tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette" e degli "altri tabacchi da fumo". Il gruppo degli "altri tabacchi da fumo" comprende, poi, sia il "tabacco trinciato o in altro modo frazionato.....che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale", sia i "cascami di tabacco" venduti al minuto i quali, non potendosi definire né sigarette, né sigari né sigaretti, possono tuttavia essere fumati. Il caso: era dubbia la qualificazione come "tabacco lavorato", ai fini dell'accisa relativa, di un prodotto consistente in "foglie di tabacco schiacciate, parzialmente scostolate, essiccate e soggette ad umidificazione controllata, recanti glicerina, idonee ad essere fumate tramite una semplice trasformazione di triturazione o trinciatura a mano". Al riguardo la Corte UE, escludendo pacificamente che il prodotto in questione appartenesse al genere "sigarette", o a quello "sigari e sigaretti", ne ha verificato la compatibilità con la nozione più ampia di "tabacco da fumo": quest'ultima comprende, come già precisato, sia il "tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette", sia gli "altri tabacchi da fumo". Ora, escludendo la riconducibilità di tale prodotto alla fattispecie del "tabacco per arrotolare le sigarette", lo stesso potrebbe rientrare nella nozione di "altri tabacchi da fumo". Questi – vedi sopra - possono presentarsi come: A) "cascami di tabacco"; B) "tabacco trinciato o in altro modo frazionato....che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale". Poichè il prodotto in ispecie non può qualificarsi come "cascame di tabacco", la Corte ne valuta la sussumibilità nella predetta categoria B. Affinchè quest'ultima sia applicabile ad un prodotto, deve sussistere sia il fatto che il tabacco sia stato soggetto a trinciatura o in altro modo frazionato, sia l'attitudine del tabacco ad essere fumato pur in mancanza di "successiva trasformazione industriale". Secondo l'accezione comune, "trinciare" significa togliere una parte di qualcosa con uno strumento tagliente, mentre "frazionare" allude alla divisione o allo smembramento di qualcosa. Per la Corte, il prodotto in oggetto, poichè costituito da foglie di tabacco "parzialmente scostolate", può tecnicamente ritenersi sia "trinciato", sia "frazionato". Inoltre, tale prodotto risulta idoneo ad essere fumato anche senza subire, alla bisogna, un'operazione di trasformazione industriale, intesa come trasformazione di materie prime secondo un processo standardizzato e di solito su larga scala. Infatti per fumare le foglie, di cui si tratta in concreto, si richiede una rudimentale operazione manuale come la "triturazione o trinciatura a mano". Il prodotto in argomento, quindi, in quanto ne presenta i due requisiti costitutivi, rientra nella classe del ""tabacco trinciato o in altro modo frazionato che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale". Quindi, esso appartiene all'estesa famiglia dei "tabacchi lavorati", dovendone subire, di conseguenza, la relativa "accisa".

Stato della Procedura

Il 6 aprile 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 638/15, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C- 493/15 - ex art. 267 del TFUE
"Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Art. 4, par. 3, TUE – Sesta Direttiva – Aiuti di Stato"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) l'art. 4, par. 3, del Trattato TUE, che obbliga ogni Stato della UE ad adottare tutte le misure confacenti, per adempiere agli obblighi che l'Unione gli addossa; B) gli artt. 2 e 22 della Direttiva 77/388/CEE sull'imposta detta IVA, che obbligano ogni Stato UE ad assicurare il rispetto, nel rispettivo territorio, delle prescrizioni relative a tale tributo, segnatamente quelle che ne impongono il versamento, contestualmente alla presentazione di apposita dichiarazione di autoliquidazione, a tutti coloro che cedano beni o eseguano servizi dietro corrispettivo e nell'esercizio di un'attività economica. L'Unione ha un interesse rilevante all'effettività dell'esazione dell'IVA, avendo diritto a un'aliquota di tale imposta. Ora, il D. Lgs. 5/2006, modificando gli artt. 142- 144 della L. 267/1942, consente che la persona fisica, già dichiarata "fallita", si avvalga dell'"esdebitazione". Sul punto, si premette che è inevitabile che, atteso il modus operandi della procedura del "fallimento", alla fine di essa alcuni creditori del fallito rimangano del tutto o in parte insoddisfatti. Questi, pertanto, conservano i loro diritti nei confronti dell'imprenditore: così, ove questi iniziasse una nuova attività, subirebbe sempre il freno dell'esistenza del passivo pregresso. Quindi, l'art. 43 della già citata L. 267/1942 accorda, al fallito stesso, l'estinzione di tali debiti residui, qualora ricorrano le "condizioni" di cui all'art. 42 della citata L. F, che fanno fede di una certa probità del fallito medesimo (es: il fatto di non essere stato mai condannato per bancarotta fraudolenta). Inoltre, si rammenta che la decisione giudiziale di "esdebitazione" è sempre soggetta all'impugnazione da parte dei creditori non interamente soddisfatti, del Pubblico Ministero e di qualunque interessato. Il caso: ad un imprenditore "fallito", si concedeva l'esdebitazione anche della parte, rimasta insoluta, dei debiti IVA verso il Fisco. Alla Corte UE si chiedeva se l'applicazione di detta "esdebitazione" anche ai debiti IVA contrastasse con l'art. 4 TFUE in combinazione con gli artt. 2 e 2 della Dir. 77/388/CEE. A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che, dal momento che la normativa italiana subordina l'esdebitazione, in generale, ad un procedimento assistito dalle più rigorose cautele (vedi sopra) e circonscritto a casi peculiari, l'estensione della medesima anche ai debiti IVA del fallito non equivale ad una rinuncia generale ed indiscriminata, da parte dello Stato UE, alla riscossione di tale tributo e, pertanto, non contraddice il diritto UE. Quanto al dubbio che l'"esdebitazione" dei debiti IVA costituisca un "Aiuto di Stato", in generale vietato (artt. 108-110 TFUE), la Corte osserva che una caratteristica di tale "Aiuto" è quella attinente alla sua "selettività", nel senso che l'aiuto stesso – di fronte ad un novero di operatori tutti in condizioni oggettivamente omogenee – deve rivolgersi solo ad alcuni dei predetti e non agli altri. Nel caso concreto, invece, il beneficio dell'"esdebitazione" viene concesso solo agli imprenditori falliti i quali dimostrino una peculiare correttezza di comportamento, e negato, per converso, a quegli imprenditori, ugualmente falliti, che non abbiano dato prova della stessa lealtà: pertanto, non si può sostenere che situazioni oggettivamente affini siano state trattate diversamente.

Stato della Procedura

In data 16 marzo 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 493/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale n. C-189/15 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Sgravi fiscali"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 17 della Direttiva 2003/96/CE, sulla "tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". A tali beni, l'art. 4 di essa Direttiva vieta di applicare, da parte delle normative nazionali, "livelli di tassazione" inferiori a quelli "minimi", di cui al co. 2° del medesimo articolo. Il succitato art. 17, invece, consente ai singoli Stati della UE di applicare "sgravi fiscali" alle imprese che si definiscono "a forte consumo di energia" (c.d. "energivore", per la definizione di cui al par. 1, terza alinea, di detto art. 17), alle seguenti condizioni: a) che siano rispettati comunque i livelli minimi di tassazione di cui alla stessa Direttiva; b) che, inoltre, il consumo dei prodotti elettrici e dell'elettricità, cui attengono i medesimi "sgravi", risulti finalizzato dall'impresa al riscaldamento o ai fini, industriali e commerciali, indicati dall'art. 8, par. 2, della stessa Dir. 2003/96. La normativa italiana di cui al combinato disposto dell'art. 39 del D. L. 83/2012, dell'art. 3 del Decreto MEF del 5/04/2013, nonché dell'Atto di Indirizzo MISE del 24/07/2013 e di n. 3 delibere dell'"Autorità per l'energia elettrica e il gas" dell'ottobre del 2013, ha consentito, solo alle imprese del settore "manifatturiero" - classificabili come "energivore" - di applicare, ai propri clienti, delle tariffe caricate di alcune "componenti" (c.d. "corrispettivi"), destinati a copertura degli "oneri generali del sistema elettrico". Una volta introitati, le "energivore" versano detti "corrispettivi" alla "Cassa Conguaglio per il settore elettrico". Quindi, le imprese energivore manifatturiere, gravate da tali "oneri generali del sistema elettrico", assolvono ai medesimi "scaricandoli" sui consumatori, mediante l'incorporazione del loro importo (c.d. "corrispettivo") nella tariffa che le medesime imprese impongono ai consumatori. Si è chiesto alla Corte UE se tali "corrispettivi", destinati a coprire gli "oneri generali del sistema elettrico", sono qualificabili come "sgravi fiscali" in favore di dette imprese "energivore" manifatturiere, ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 17, par. 1, terza alinea della Dir. 2003/96. Al riguardo, la Corte ha precisato, in primo luogo, che la natura "fiscale" di detti corrispettivi, cioè la loro natura di imposta, è evidenziata dai seguenti indizi: a) l'imposta si sostanzia in un obbligo il cui inadempimento attira la reazione persecutoria dello Stato: nella fattispecie, parimenti, le energivore sono obbligate, a pena di subire misure coercitive, a corrispondere i "corrispettivi" predetti alla "Cassa Conguaglio per il settore elettrico"; b) l'imposta è finalizzata a finanziare bisogni di ordine "generale", non direttamente imputabili ai contribuenti su cui grava l'imposta stessa: allo stesso modo, i "corrispettivi" di cui si tratta non sono diretti a finanziare il consumo di materie prime energetiche da parte delle imprese, ma esigenze diverse e più generali riassunte nell'espressione "oneri generali del sistema elettrico" (come quella di incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili, di mettere in sicurezza il nucleare, etc). Pertanto, tali corrispettivi non costituiscono "sgravi fiscali" in senso formale, non attenendo alla tassazione diretta del consumo dei prodotti energetici e dell'elettricità, da parte delle imprese: tuttavia, essi si riconducono, in sostanza, alla nozione di "sgravi fiscali" del predetto art. 17.

Stato della Procedura

In data 18 gennaio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 189/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C- 173/15 - ex art. 267 del TFUE
"Unione doganale – Codice doganale comunitario – Art. 32, par. 1, lett. c)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 32 del Reg.to n. 2913/92/CEE, nonché gli artt. 158 e 160 del Reg.to n. 2454/93/CEE. Ora: quando una merce viene importata nella UE da stati ad essa estranei, le si applicano dei "diritti doganali" calcolati in rapporto ad una certa "base imponibile", la quale, salve eccezioni, per l'art. 29 del succitato Reg. 2913/92/CEE deve corrispondere di regola al prezzo effettivamente pagato, o da pagarsi, per l'acquisto delle merci importate. Per l'art. 32 di esso Reg. 2913/92/CEE, la base imponibile così individuata deve essere aumentata dei "corrispettivi" e dei "diritti di licenza" che risultino "relativi alle merci da valutare" (cioè alle merci acquistate/importate) e vengano pagati, dal compratore, come "condizione" della vendita delle merci stesse. Detti "corrispettivi" e "diritti di licenza" - brevetti, modelli, marchi e simili – sono elementi dotati di utilità economica che incrementano il valore delle merci importate. Del succitato Reg. 2454/93/CEE, l'art. 158 stabilisce che, quando detti "corrispettivi" e "diritti di licenza" attengano solo "in parte" alle merci importate (perché la parte residua afferisce ad elementi diversi), la predetta base imponibile subisca l'addizione solo di una quota dei corrispettivi e diritti in parola, individuata in base a dati "obiettivi e quantificabili";per l'art. 160 dello stesso Regolamento, quando i "corrispettivi" e i "diritti di licenza" siano trasferiti, all'acquirente/importatore delle merci, non dal venditore di esse ma da un terzo cui vada il relativo pagamento, si ritiene che questo costituisca una "condizione della vendita" (sopra) solo quando è lo stesso venditore o una persona a lui "legata", ma non il terzo stesso, a richiedere detto pagamento in favore di esso terzo (la circostanza che sia il venditore, o un soggetto a lui collegato, ad adoperarsi perché al terzo siano pagate le sue spettanze, è considerata emblematica del collegamento tra la vendita della merce e il trasferimento degli elementi accessori). Il caso: all'interno del "gruppo" di società "General Electrics" (GE), la società A attribuiva alla società B, dietro corrispettivo, l'uso di un certo marchio sia per i prodotti che per i servizi commercializzati dalla medesima B. La stessa, poi, acquistava da società dello stesso gruppo (GE), diverse da A, dei prodotti per commercializzarli nella UE. Il pagamento del corrispettivo dell'uso del marchio veniva richiesto, a B, dalla stessa A che glielo aveva concesso, non dalle altre società del gruppo che avevano venduto a B medesima i prodotti cui detto marchio risultava applicabile. Al riguardo, la Corte UE ha asserito che: 1) il caso di specie rientra nel già citato art. 160 del Reg. 2454/93/CEE (vedi sopra), in quanto, se pure il pagamento viene richiesto dal terzo stesso che ha consentito l'uso del marchio e non dal venditore della merce con tale marchio contrassegnata (come vorrebbe tale articolo), può ritenersi – in quanto all'interno di un gruppo di società, per definizione, ogni società è collegata all'altra – che il "terzo" predetto sia "legato" al venditore, secondo quanto previsto dalla norma in questione; 2) poiché l'uso del marchio concerne non solo i prodotti commercializzati dalla B, ma anche i servizi della stessa, si deve applicare il succitato art. 158 del Reg. 2454/93/CEE (sopra), per cui il valore del marchio si addiziona alla base imponibile solo "pro parte".

Stato della Procedura

In data 9 marzo 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-173/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C- 365/15 - ex art. 267 del TFUE
"Unione doganale e tariffa doganale comune – Rimborso dei dazi all'importazione"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 241 del Regolamento n. 2913/92, istitutivo di un "codice doganale comunitario". Di questo, si considerino i seguenti articoli: l'art. 4 definisce come "dazi all'importazione" i dazi doganali dovuti al Fisco in occasione dell'importazione di merci, nel territorio dell'Unione europea, da paesi extraUE; l'art. 232 dispone che, quando i dazi non siano pagati nel termine stabilito, al Fisco spettino, oltre agli stessi, anche i relativi "interessi di mora"; per l'art. 236, il Fisco è tenuto a rimborsare i dazi all'importazione quando si constati che, quando gli sono stati corrisposti, essi non erano legalmente dovuti o lo erano per un ammontare minore di quello pagato. Detto articolo non si pronuncia circa un eventuale obbligo, in capo all'Amministrazione doganale, di rimborsare al contribuente, oltre ai dazi indebitamente pagati (in tutto o in parte), anche gli interessi sui dazi stessi; l'art. 241, invece, stabilisce che, quando l'Autorità doganale procede al rimborso dei dazi all'importazione, insieme agli eventuali interessi di mora sui medesimi, non è tenuta, da parte sua, a pagare alcun interesse sulle somme rimborsate (salve le eccezioni previste dall'ultima parte dello stesso articolo). Ora: l'art. 1 del Reg.to n. 1472/2006 impone un "dazio antidumping", fra l'altro, anche sulle importazioni nella UE, dalla Cina, di alcuni tipi di calzature, estendendo a tale tipo di prelievo le norme sui "dazi doganali" in genere. Il caso: in circa 6 anni, un'impresa tedesca importava, nella UE, il genere di calzature indicato al già citato art. 1 del Reg. 1472/2006, per cui soggiaceva, circa tali importazioni, al predetto dazio antidumping. Con sentenza del 02/02/12, la Corte di Giustizia UE annullava parzialmente detto Reg. 1472/2006, con l'effetto di rendere illegittimo il pagamento dei dazi che, sulla base di esso, era stato eseguito dall'impresa predetta. Pertanto, l'Amministrazione doganale si trovava a dover rimborsare i dazi illegittimamente prelevati. Al riguardo, la Corte osserva che il già ricordato art. 241 del Reg. 2913/92 - il quale esclude che il rimborso dei dazi, indebitamente prelevati, obblighi la Dogana a pagare interessi sullo stesso rimborso – possa applicarsi al caso di specie. Infatti, lo stesso articolo è stato configurato con limitato riguardo alla sola ipotesi in cui la restituzione del dazio, dall'Amministrazione fiscale al contribuente, sia imputabile all'errore commesso dalle stesse Amministrazioni doganali nella liquidazione dell'importo del dazio medesimo, al momento dello sdoganamento della merce. Quindi, ove le medesime Autorità riscontrino, in seguito, che il prelievo eseguito ecceda quanto legalmente dovuto, nessun interesse deve essere pagato sul relativo rimborso. Nella fattispecie, per converso, l'obbligo del rimborso del dazio sorge, a carico del Fisco, non da un errore di conteggio da parte di quest ultimo, ma dall'annullamento, ad opera di un giudice dell'Unione, di un Regolamento UE, per la parte in cui esso imponeva il prelievo in questione. In questa evenienza, la giurisprudenza UE (sentenze C-113/10, C-234/10), ritiene che il rimborso dei dazi, indebitamente prelevati, deve dar luogo al pagamento degli interessi sull'importo costituente oggetto di tale rimborso.

Stato della Procedura

In data 18 gennaio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-365/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 7 – Fiscalità e dogane

Rinvio pregiudiziale C- 317/15 - ex art. 267 del TFUE
"Libera circolazione dei capitali – Art. 64 TFUE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'articolo 64, par. 1, del Trattato TFUE, che appone una limitazione al divieto espresso dal precedente art. 63 dello stesso TFUE. Quest'ultimo vieta ogni restrizione ai movimenti di capitali tra uno Stato UE ed un altro, nonché tra Stati UE e stati estranei all'Unione (c.d. "stati terzi"). Al riguardo, il predetto art. 64 TFUE dispone, al par. 1, che sono comunque ammesse le "restrizioni" – previste dalle normative nazionali o dalla normativa UE e già in vigore alla data del 31/12/93 - ai "movimenti di capitali" tra Stati UE e stati terzi i quali comportino dati effetti, tra i quali quello relativo alla "prestazione di servizi finanziari". Ora, una norma interna dello Stato UE dei Paesi Bassi, già in vigore al 31/12/93, stabilisce che, ove l'Amministrazione fiscale constati che un'imposta non sia stata applicata, o applicata per un importo più basso del dovuto, può inviare un "avviso di rettifica fiscale" al contribuente. Ciò è normalmente consentito, all'Amministrazione stessa, entro 5 anni dalla genesi del debito di imposta. Se quest'ultima, tuttavia, concerne un "elemento imponibile" mantenuto o generato all'estero, all'Amministrazione è consentito attivarsi fino a 12 anni dall'insorgenza del debito predetto. E' evidente, pertanto, che tale normativa dei Paesi Bassi penalizza, sotto il rispetto di cui sopra, le operazioni finanziarie con l'estero rispetto a quelle interne. Il caso: ad un contribuente dei Paesi Bassi, il Fisco nazionale - contestandogli di non aver denunciato, per lungo tempo, due conti titoli posseduti presso banche degli stati extraUE, rispettivamente della Svizzera e del Lussemburgo – inviava degli avvisi di rettifica con i quali gli ingiungeva di pagare le imposte eluse. Nell'emettere tali avvisi, il Fisco sfruttava il "termine di rettifica prolungato" concesso per i valori imponibili all'estero. La Corte, al riguardo, ha chiarito che: 1) la nozione di "movimenti di capitali" si deve derivare, come vuole la giurisprudenza delle corti UE, dall'allegato I della Dir. 88/361, il quale menziona le "operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari", comprese le "operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri". Quindi, l'apertura di un "conto titoli", da parte di un residente in uno Stato UE, presso una banca stabilita in uno stato extraUE, costituisce un "movimento di capitali". Tale operazione, peraltro, si pone all'origine della prestazione, da parte della Banca, del servizio finanziario di "gestione" del deposito considerato. Pertanto, tale apertura di un "conto titoli" può ben definirsi come un movimento di capitali tra uno Stato UE (i Paesi Bassi) e stati terzi (la Svizzera ed il Lussemburgo) generante la "prestazione di servizi finanziari", ex art. 64, par. 1, del TFUE (già citato). Ora, detto articolo ammette che, in ordine a tali movimenti di capitali, continuino ad applicarsi le "restrizioni" già in vigore al 31/12/93 (vedi sopra). Sul punto, la Corte ritiene che la disciplina del "termine di rettifica prolungato" rientri nelle "restrizioni" ai "movimenti di capitali" di cui al predetto art. 64 TFUE, le quali non comprendono, infatti, solo i limiti imposti ai prestatori dei servizi finanziari connessi a tali movimenti, o inerenti alle modalità di prestazione degli stessi servizi, ma anche, come nel caso di specie, i limiti imposti all'investitore dei capitali medesimi.

Stato della Procedura

In data 15 febbraio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-317/15 (art. 267 TFUE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 54/16	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 4 e 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – Circostanze in presenza delle quali l'atto in questione può essere impugnato – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafo 3 – Legge scelta dalle parti – Ubicazione nello Stato di apertura di tutti gli elementi pertinenti alla situazione di cui trattasi – Rilevanza	sentenza	No
Scheda 2 C- 398/15	Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima Direttiva 68/151/CEE – Articolo 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell'accesso dei terzi a tali dati	sentenza	No
Scheda 3 C- 217/15 e C-350/15	Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Identità della persona imputata o sanzionata – Insussistenza	sentenza	No
Scheda 4 C- 682/15	Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Art. 1, par. 1 – Art. 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di "prevedibile pertinenze" delle informazioni richieste – Controllo dell'Autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Art. 51 – Attuazione del diritto dell'Unone – Art. 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall'Autorità richiedente	sentenza	No
Scheda 5 C- 578/16 PPU	Spazio di libertà. Di sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Art. 4 della Carta dei	sentenza	No

	diritti fondamentali dell'Unione europea – Trattamenti inumani o degradanti – Trasferimento di un richiedente asilo gravemente malato verso lo Stato competente per l'esame della sua domanda – Assenza di ragioni serie per ritenere che sussistano carenze sistemiche accertate in tale Stato membro – Obblighi imposti ad uno Stato membro che deve procedere al trasferimento		
Scheda 6 C- 283/16	Regolamento (CE) n. 4/2009 – Art. 41, par. 1 – Riconoscimento dell'esecuzione delle decisioni e della cooperazione in materia di obbligazioni alimentari – Esecuzione di una decisione in uno Stato membro – Presentazione della domanda direttamente all'Autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione – Normativa nazionale che impone il ricorso all'Autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione	sentenza	No
Scheda 7 C- 573/14	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Art, 12, par. 2, lett. c) e art. 13, par. 3 – Esclusione dello status di rifugiato – Nozione di "atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite – Portata – Membro dirigente di un'organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico – Esame individuale	sentenza	No
Scheda 8 C- 544/15	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera d) – Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi – Diniego di ammissione – Nozione di "minaccia per la sicurezza pubblica" – Discrezionalità	sentenza	No

Scheda 1 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C-54/16 - ex art. 267 del TFUE
"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Il Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 13 del Reg.to n. 1346/2000/CE. Per l'art. 4, par. 1, di esso, alle "procedure di insolvenza" (come il "fallimento") aventi collegamento con più Stati della stessa UE, si deve applicare, per ogni effetto, la legge nazionale dello Stato UE ove le stesse vengono "aperte". E' sempre in base a tale legge, quindi, che si deve giudicare dell'invalidità, o dell'inopponibilità ai creditori, di un atto giuridico che il debitore (insolvente) compia sui propri beni a danno dei creditori stessi (art. 4, par. 2, lett. m): tuttavia, il summenzionato art. 13 dispone che, ove si provi che l'atto compiuto dal debitore rientra nell'applicazione della normativa di uno Stato UE diverso dal primo e che, per tale normativa, l'atto stesso risulta "non impugnabile con alcun mezzo", il medesimo atto rimanga inattaccabile dai creditori, anche se la legge dello "Stato UE di apertura" prevede il contrario. Quanto, poi, ai "contratti" dotati di attinenza con gli ordinamenti interni di più Stati, l'art. 3, par. 1, della Convenzione di Roma del 1980 e l'art. 3 del Reg.to n. 593/2008/CE dispongono che debba applicarsi loro la "normativa scelta dalle parti". Il caso: le società Vilnus e Mediterranea concludevano un contratto per il trasporto di merci su navi, ad esecuzione del quale la Vilnus corrispondeva alla Mediterranea diversi pagamenti, nei 6 mesi anteriori alla dichiarazione del "fallimento" di essa Vilnus. Con apposita clausola, le parti sottoponevano il contratto predetto alla legge britannica. Poiché era in Italia che si "apriva" la procedura di fallimento, ad essa si applicava la legge italiana (v. sopra), la quale, sancendo l'impugnabilità dei pagamenti eseguiti dal fallito nei 6 mesi anteriori alla dichiarazione stessa di fallimento (art. 67 L.F.), decretava l'impugnabilità anche dei pagamenti effettuati dalla Vilnus. La Mediterranea, tuttavia, sosteneva che, essendo il contratto (all'origine di tali pagamenti) assoggettato alla legge UK per volontà delle parti, anche i pagamenti suddetti, per il già citato art. 13 del Reg. n. 1346/2000/CE, fossero non impugnabili, essendo tali per la legge britannica. Tuttavia, la Mediterranea sollevava detta eccezione, nell'ambito della procedura di insolvenza espletata in Italia, fuori dei termini consentiti dalla normativa processuale italiana. Alla Corte UE si domandava se, nella fattispecie, la tardività o meno dell'eccezione ex art. 13 del Reg. n. 1346/2000/CE dovesse valutarsi in base alla legge processuale dell'Italia (la cui legge sostanziale regolava il fallimento) o in base a quella del Regno Unito (la cui legge sostanziale regolava il contratto di nolo): essa Corte ha chiarito che, avendo il suddetto art. 13 taciuto del tutto circa la normativa "processuale" applicabile alla fattispecie da esso disciplinata, si debbano applicare le regole processuali dello Stato UE in cui si svolge la procedura di insolvenza (nel caso di specie, pertanto, doveva applicarsi la legislazione processuale italiana). Ciò, a condizione che la legge processuale di tale Stato non renda troppo difficile avvalersi della fattispecie prevista dall'ordinamento UE (che, in questo caso, è l'eccezione di cui all'art. 13), nè renda la fattispecie UE medesima più difficilmente accessibile di una, istituita dal diritto interno, oggettivamente omogenea ad essa.

Stato della Procedura

L'8 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 54/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C-398/15 - ex art. 267 del TFUE
"Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Corte di Cassazione (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare: A) gli artt. 2 e 3 della Dir. 68/151/CEE, i quali stabiliscono che in ciascuno Stato UE venga data pubblicità, in appositi registri, ai profili più rilevanti inerenti alla vita delle società "di capitali", inclusa la circostanza della loro avvenuta "liquidazione" e successiva "cancellazione" dai registri stessi; B) alcune disposizioni della Dir. 95/46/CE, la quale, onde tutelare il diritto delle persone fisiche alla "riservatezza", sottopone a diversi vincoli il "trattamento" (cioè l'assoggettamento a "qualsiasi operazione") dei "dati personali" (che consistono in "qualsiasi" informazione inerente a una persona "fisica", comprese, quindi, quelle relative alle attività economiche di questa). Tale Direttiva, pertanto, dispone: 1) agli artt. 6 e 7, che le operazioni di "trattamento" dei dati in questione (compresa la loro "conservazione") siano ammesse solo in vista del conseguimento di finalità "legittime" e solo per il tempo necessario a tale conseguimento, dovendo essere esplicate, inoltre, solo da soggetti che vi sono tenuti da un obbligo legale, o che devono necessariamente ricorrervi per l'attuazione di un compito di interesse pubblico o di un pubblico potere, di cui sono titolari; 2) all'art. 12, che la persona, cui i dati si riferiscono, può, ove il trattamento in questione non rispetti i predetti requisiti, pretendere, tra l'altro, la limitazione dell'accessibilità, da parte del pubblico, ai dati medesimi, nonché la loro cancellazione; 3) all'art. 14, che la stessa persona disponga del potere, anche se il trattamento sia conforme alle predette prescrizioni, di opporsi ad esso in qualsiasi momento, in ragione di "*motivi preminenti e legittimi derivanti dalla sua situazione particolare*". In Italia (art. 2188 c.c. e art. 8, par.fi 1 e 2 della L. n. 580/1993), le informazioni più salienti, circa le società di capitali, vanno iscritte nei Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio. Il caso: l'amministratore unico di una società immobiliare lamentava che, dal fatto per cui dal locale Registro delle Imprese risultava che egli aveva già ricoperto, in passato, lo stesso ruolo presso un'altra società dichiarata fallita e quindi cancellata dallo stesso Registro, derivasse un'ingiusta pubblicità negativa per l'attuale società che egli gestiva: pertanto chiedeva un limite all'accessibilità di tali informazioni. Sul punto, la Corte UE ha precisato che: A) è certo che la rilevazione e conservazione, nei Registri delle Imprese, dei dati concernenti una società di capitali, costituisce un'ipotesi di "trattamento" di "dati personali", come tale soggetta alla succitata Dir. 95/46; B) tale trattamento è legittimo in forza dell'art. 7 della stessa Dir. 95/46, poichè finalizzato all'esercizio dei "pubblici poteri" da parte delle Camere di Commercio; C) tuttavia, dalla combinazione degli artt. 6, 12 e 14 della succitata Dir. 95/46, si deriva che la "messa a disposizione del pubblico" di tali registrazioni (che è una forma di "trattamento") possa essere, da parte dei giudici nazionali e valutando caso per caso, legittimamente limitata, sempre che sussistano interessi preminenti e legittimi della persona in qualche modo interessata dalle registrazioni in parola e che, inoltre, sia decorso un periodo abbastanza lungo dallo scioglimento della società cui i dati attengono.

Stato della Procedura

Il 9 marzo 2017 la Corte di Giustizia UE ha deciso la causa C- 398/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 3 – Giustizia

Rinvii pregiudiziali n. ri C- 217/15 e C-350/15 - ex art. 267 del TFUE
"Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 2 e 273"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 50 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (la "Carta") e l'art. 4 del Prot.lo n. 7 alla "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (la "CEDU"). Tali norme sanciscono il principio fondamentale del "ne bis in idem", per il quale nessuno può, per un reato, essere perseguito o condannato qualora lo stesso soggetto sia già stato, precedentemente e definitivamente, condannato o assolto per il medesimo reato. Ora: la Dir. 2006/112/CE applica l'imposta, denominata IVA, ai soggetti che, nell'esercizio della propria attività economica, in favore di altri cedano "beni" o prestino "servizi" dietro corrispettivo. L'effettività della riscossione dell'IVA è di rilevante interesse per l'Unione europea, cui spetta una quota del gettito di tale imposta. In Italia, per l'art. 13, par. 1, del D. Lgs. 471/1997, una sanzione pecuniaria colpisce il contribuente che non esegua i versamenti dell'IVA alle scadenze prescritte (sanzione del 30% dell'importo non versato). D'altra parte, l'art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000, estendendo la portata dell'art. 10 bis dello stesso testo, assoggetta ad una sanzione "detentiva" da 6 mesi a 2 anni quanti, oltre una data cifra, non eseguano i versamenti dell'IVA dovuta annualmente. Il caso: due legali rappresentanti di società omettevano di versare l'IVA annuale, dovuta da tali enti per alcuni periodi di imposta. Pertanto, le società in questione venivano assoggettate alla sanzione pecuniaria ex art. 13, par. 1, del D.Lgs. 471/1997 (sopra). Quindi, per lo stesso fatto, detti amministratori erano stati rinviati a giudizio penale per il reato ex art. 10 ter del D. Lgs. 74/2000 in combinazione con l'art. 10 bis dello stesso (sopra). Si chiedeva dunque alla Corte UE se tali circostanze non contrastassero con il principio del "ne bis in idem", di cui alla "Carta" e alla "CEDU" sopra citate. Al riguardo, la Corte UE ha asserito: 1) di non poter interpretare le norme CEDU, non essendo stata quest'ultima formalmente integrata nell'ordinamento giuridico UE; 2) che le norme della "Carta", inclusa quella inerente al "ne bis in idem", si applicano alle fattispecie nazionali solo se queste rientrano nella sfera di applicazione del diritto UE (art. 51 della Carta medesima); 3) che la fondamentale importanza, per la UE, dell'effettiva riscossione dell'IVA, attrae la disciplina italiana in materia - segnatamente quella che sanziona il mancato pagamento dell'imposta – nel campo di applicazione del diritto UE e, di conseguenza, dei diritti fondamentali di cui alla Carta stessa; 4) che, purtuttavia, nella fattispecie in esame difetta uno dei presupposti per l'applicazione del principio in parola. Infatti, dall'art. 50 della suddetta "Carta", si evince che non è consentito perseguire penalmente, per un reato, lo "stesso" soggetto già definitivamente giudicato per il medesimo reato. Nel caso di specie, la prima sentenza aveva definitivamente condannato e sanzionato, per il fatto dell'evasione, le due società di cui sopra. In seguito, invece, venivano penalmente perseguiti, sia pure per lo stesso fatto, due soggetti ontologicamente e giuridicamente distinti da tali enti, cioè i due amministratori degli stessi.

Stato della Procedura

Il 5/04/2017 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C- 217/15 e C-350/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 4 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 682/15 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Art. 1, par. 1"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice lussemburghese ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 1 e 5 della Direttiva 2011/16/UE, la quale intende rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati dell'Unione europea in materia fiscale. Per il succitato art. 5 di tale Direttiva, quando l'Autorità di uno Stato UE viene richiesta, da quella di un altro Stato UE, di fornire le informazioni che il già citato art. 1 della stessa Direttiva indica come "prevedibilmente pertinenti", la prima Autorità deve di regola (salve le limitate eccezioni di cui all'art. 17), ottemperare a tale richiesta (anche acquisendo le informazioni stesse da un terzo "detentore"). Ora, la normativa interna del Lussemburgo (Stato UE) assoggetta il "detentore" (pubblico o privato) delle informazioni - richieste allo stesso Lussemburgo da un altro Stato UE - ad un'elevata sanzione pecuniaria, ove si rifiuti di fornire le informazioni in parola all'Autorità lussemburghese che, nello specifico, sia stata interpellata. Il caso: l'Amministrazione fiscale francese chiedeva, a quella lussemburghese, informazioni circa una società con sede nel Lussemburgo, la quale risultava azionista di un'altra con sede in Francia. La società lussemburghese, interpellata di riflesso dal Fisco nazionale, si rifiutava di comunicare alcuni dei dati richiesti, in quanto non "prevedibilmente pertinenti" agli scopi fiscali perseguiti dal Fisco francese nella fattispecie. Sulla vicenda, la Corte UE ha fatto riferimento alla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (CEDU), le cui norme si applicano, negli Stati UE, solo nei settori soggetti a norme nazionali che diano attuazione al diritto dell'Unione (art. 51 CEDU). Per la Corte, quindi, tali norme CEDU si applicano anche al caso di specie, in quanto le già indicate norme nazionali del Lussemburgo - che comminano sanzioni pecuniarie al detentore delle informazioni richieste ai sensi della predetta Dir. 2011/16/UE, il quale rifiuti la loro trasmissione - sono funzionali a corroborare l'applicazione della predetta Direttiva e quindi costituiscono "attuazione" della stessa (cioè del diritto dell'Unione). Ora, l'art. 47 di essa CEDU (applicabile al caso di specie) stabilisce che, ad ogni individuo, gli ordinamenti nazionali degli Stati UE debbano consentire di adire, effettivamente, le vie giudiziali contro le violazioni ai diritti e alle libertà, attribuiti allo stesso individuo dall'ordinamento dell'Unione. Al riguardo, è stato ribadito più volte che l'ordinamento UE attribuisce, alle persone, il "diritto" ad essere tutelate contro le interferenze arbitrarie della pubblica Autorità nella loro vita privata. Ora, la Corte ritiene che la richiesta di informazioni rivolta alla società lussemburghese, ove non sorretta - secondo quanto sostiene la società stessa – dalla condizione di legittimità rappresentata dalla "prevedibile pertinenza" di tali dati allo scopo fiscale perseguito dallo Stato richiedente, costituisca un'arbitraria interferenza del Pubblico nella sfera privata dell'ente in oggetto, per cui verrebbe leso il diritto delle persone (giuridiche, in tal caso) ad essere tutelate circa la sfera predetta. Pertanto, la società lussemburghese, come persona arbitrariamente lesa in un diritto tutelato dall'ordinamento UE, deve ottenere, per l'art. 47 CEDU, il diritto a fare effettivamente ricorso contro tale violazione.

Stato della Procedura

Il 16 maggio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C - 682/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 5 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 578/16 PPU - ex art. 267 del TFUE
"Spazio di libertà, di sicurezza e giustizia – Frontiere, asilo e immigrazione – Sistema di Dublino"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice sloveno ha chiesto alla Corte UE di interpretare, del Regolamento (UE) n. 604/2013 (c.d. "Dublino III"), l'art. 3, che indica una gerarchia di criteri atti ad individuare, tra gli Stati dell'Unione, quello "competente" ad esaminare una domanda di "protezione internazionale" o di "asilo" presentata da un cittadino di uno stato extraUE o da un apolide. Pertanto, se una domanda siffatta viene presentata, da tali richiedenti, ad uno Stato UE che non risulti "competente" alla luce dei già citati criteri, lo stesso Stato deve chiedere, a quello effettivamente "competente", di prendere o riprendere in carico il richiedente, trasferendolo verso il territorio di quest'ultimo Stato. Detto trasferimento non è tuttavia consentito, ove per fondati motivi si ritenga che nello Stato "competente" vi siano carenze sistemiche nel sistema di accoglienza di quanti richiedono asilo o protezione internazionali, tali da esporre i predetti al rischio di trattamenti "inumani o degradanti" come dall'art. 4 della Carta. Quindi, l'art. 17 del Regolamento in oggetto, derogando ai criteri del predetto art. 3, stabilisce che "ciascuno" Stato UE "può", se lo vuole, valutare la domanda di asilo o di protezione internazionale di un cittadino extraUE o apolide, anche se non è "competente" ai sensi di tale art. 3. Il caso: una cittadina siriana, incinta, entrava nella UE in grazia di un visto rilasciato dallo Stato UE di Croazia. Dopo breve soggiorno in tale Stato, la stessa si recava nello Stato UE di Slovenia, cui presentava domanda di "protezione internazionale". Il giudice sloveno, correttamente, riconosceva "competente" lo Stato UE di Croazia (art. 3: competente è lo Stato UE rilasciante visto di ingresso), disponendo il trasferimento, in tale ultimo Stato, della richiedente. Questa, tuttavia, impugnava tale decisione, adducendo, come da perizia medica, di essere affetta da grave depressione post partum connotata da tendenze suicide, per cui il trasferimento, con lo stress ad esso connesso, avrebbe inflitto alla sua salute danni "gravi ed irreparabili". Un inciso: dagli atti di causa, la Croazia risultava aver apprestato un sistema di accoglienza adeguato e senza carenze sistemiche. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il Regolamento Dublino III, di cui si tratta, è penetrantemente informato al principio di tutela dei "diritti umani", alla luce dei quali deve, pertanto, essere interpretato. Quanto a tali diritti, si richiama l'art. 3 della CEDU, la quale vieta la "tortura" e i "trattamenti inumani o degradanti" (assunto ripreso dalla "Carta dei diritti fondamentali della UE"). Tali circostanze, per la Corte, consentono di interpretare il Dublino III nel senso che: ove il richiedente, già affetto da patologie gravi, subirebbe un aggravamento irreparabile delle sue condizioni di salute ove fosse trasferito nel territorio dello Stato UE competente a valutare la sua domanda ex art. 3 succitato, lo Stato UE in cui il richiedente è presente "può", senza esserne obbligato, rivendicare a sè la competenza a valutare la domanda ex art. 17 di esso Dublino III (sopra) e, quindi, non disporre il trasferimento in oggetto, pur quando fosse acclarato che lo Stato UE "competente" non presenta deficienze sistemiche del sistema di accoglienza ed il conseguente rischio di trattamenti inumani.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 578/16 PPU, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 6 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 283/16 - ex art. 267 del TFUE
"Regolamento (CE) n. 4/2009 – Art. 41, par. 1"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice britannico ha chiesto alla Corte UE di interpretare il Reg. 4/2009/CE. Questo disciplina, tra l'altro, l'esecuzione in uno Stato UE di una decisione emessa in un altro Stato UE, la quale attribuisca ad un soggetto il credito ad ottenere una prestazione "alimentare". L'art. 17 di esso Reg. 4/2009/CE riconosce, in ogni Stato UE, esecutività automatica alla decisione su obbligazioni alimentari emessa in un altro Stato UE, a condizione, tuttavia, che quest'ultimo abbia anche aderito alla Convenzione dell'Aja del 2007. Ove, invece, la decisione in questione sia emessa in uno Stato UE non aderente a tale Convenzione, l'art. 41 del Reg. 4/2009 dispone che: 1) essa, ove venga eseguita in un altro Stato UE, sia regolata dalla normativa interna di questo; 2) che detta esecuzione si realizzi alle "stesse condizioni" previste per l'esecuzione di decisioni analoghe degli organi interni di quest'ultimo Stato. Lo stesso Regolamento, peraltro, obbliga ciascuno Stato UE ad istituire un'"autorità centrale", ai fini, soprattutto, di assistere e supportare le richieste di esecutività delle decisioni "transfrontaliere" su crediti alimentari. Il caso: una madre separata, residente in Germania con la prole, ottiene da un giudice di tale Stato UE una decisione che obbliga il coniuge separato, residente nel Regno Unito, a prestare gli "alimenti" ai figli della coppia. La donna presenta la domanda di esecuzione, relativa alla predetta decisione, direttamente al giudice che la normativa UK ritiene competente per le esecuzioni di tal fatta. Tuttavia, la normativa nazionale UK stabilisce che sia obbligatorio, per il creditore interessato all'esecuzione, nel Regno Unito stesso, di una decisione di recupero di crediti alimentari, inoltrare la sua domanda alle "Autorità centrali", le quali debbono provvedere, in seconda battuta, ad inoltrarla ai giudici dell'esecuzione. Al riguardo, la Corte UE ha richiamato il fatto che, dalle norme di detto Reg. 4/2009/CE, emerge come il legislatore UE opti per l'esecutività immediata ed automatica, senza ulteriori procedure, delle decisioni "transfrontaliere" sui crediti alimentari. Ciò non solo risulta a chiare lettere laddove lo Stato UE che ha emesso la decisione, come la Germania nel caso di specie, aderisca alla Convenzione dell'Aja, ma si desume anche nel caso in cui esso non vi aderisca: infatti il predetto art. 41, pur stabilendo che l'esecuzione di tali decisioni soggiaccia alla normativa interna dello Stato UE dell'esecuzione, non arriva ad attribuire, alla stessa, una discrezionalità tale da consentirle di derogare all'automatismo del riconoscimento delle decisioni "transfrontaliere". Tale principio, del resto, è ribadito dal prosieguo del medesimo art. 41, per il quale le decisioni "transfrontaliere" sui crediti alimentari sono eseguite "alle stesse condizioni" delle analoghe decisioni interne. Da ciò deriva che un soggetto non può essere costretto, dalla normativa interna dello Stato UE – in cui viene eseguita la decisione transfrontaliera su un credito alimentare - a rivolgersi all'Autorità centrale di tale Stato, affinchè questa chieda l'esecuzione stessa alle autorità a ciò preposte. Se un tale obbligo fosse previsto, l'esecutività di tale decisione non sarebbe più automatica, ma subordinata all'esperimento, nello Stato UE di esecuzione, di una formalità ulteriore

Stato della Procedura

Il 9 febbraio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 283/16, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 7 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 573/14 - ex art. 267 del TFUE
"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice belga ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 12 della Direttiva 2004/83/CE. Si considerino le seguenti norme internazionali: 1) l'art. 1 della "Carta delle Nazioni Unite" del 1945 indica, quale "fine" precipuo delle stesse U.N., quello di mantenere la sicurezza internazionale; 2) la Convenzione di Ginevra del '51 nega la concessione dello status di "rifugiato" a quanti abbiano commesso azioni contrarie "ai fini e ai principi delle Nazioni Unite". Tale assunto viene ripreso dall'art. 12 della succitata Dir. 2004/83/CE, il quale aggiunge che tali fini e principi emergono dal Preambolo e dagli artt. 1 e 2 della Carta delle U.N. Il Considerando 22 della stessa Direttiva precisa che detti "fini e principi" sono, altresì, "rispecchiati" nelle "Risoluzioni" delle N.U. sulla lotta al terrorismo. Le stesse menzionano, come contrari a detti fini e principi, non solo gli atti propriamente "terroristici", ma anche le attività propedeutiche e strumentali a questi ultimi (tipo: l'incitamento al compimento dei medesimi atti, la loro pianificazione, etc). Anche la Decisione Quadro 2002/475/GAI, ai fini della "lotta al terrorismo", impone a tutti gli Stati UE di contrastare non solo gli atti strettamente classificabili come "reati terroristici", di cui all'art. 1 di essa Decisione (tipo: gli attentati alle persone, le distruzioni di vasta portata, etc, quando tutte tali condotte, per le circostanze che le accompagnano, divengono idonee ad infliggere un grave danno ad uno Stato), ma anche quelli "riconducibili ad un'organizzazione terroristica" (tipo: la partecipazione ad essa organizzazione). Il caso: le competenti Autorità belghe respingevano la richiesta, da parte di un cittadino del Marocco, di ottenere lo status di rifugiato ex art. 12 della Dir. 2004/83/CE (sopra). Il richiedente, infatti, si sarebbe reso responsabile, ai sensi di detto art. 12, di "atti contrari ai fini e ai principi delle U.N", in quanto già condannato definitivamente, da un giudice penale belga, per la partecipazione ad un'organizzazione terroristica islamica, con il ruolo specifico di provvedere alla contraffazione di passaporti in favore di combattenti jaidisti. Si precisa che dagli atti di causa non risultava che la predetta organizzazione terroristica avesse, in effetti, compiuto "atti terroristici", cui avesse preso parte il richiedente. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che, affinchè si ritengano sussistenti "atti contrari ai fini e ai principi della U.N.", per gli effetti del sopra citato art. 12 della Dir. 2004/83/CE – in particolare contrari al fine specifico della sicurezza internazionale - non è imprescindibile che i comportamenti in oggetto siano strettamente qualificabili come "atti di terrorismo" in conformità all'art. 1 della già citata Decisione Quadro 2002/475/GAI. Infatti, dal complesso delle norme succitate, nonché dalla considerazione della gravità dell'emergenza terroristica, risulta la necessità di anticipare la soglia della tutela, contro il terrorismo, alle attività semplicemente preparatorie degli atti concretamente lesivi della sicurezza. Perciò, quanti partecipano ad una cellula terroristica, preordinata al compimento di atti terroristici, possono essere considerati colpevoli di atti "contrari ai fini e ai principi delle U.N.", come tali impeditivi della concessione dello status di "rifugiato".

Stato della Procedura

Il 31 gennaio 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 573/14, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Scheda 8 – Giustizia

Rinvio pregiudiziale n. C- 544/15 - ex art. 267 del TFUE
"Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/114/CE – Art. 6, par. 1, lett. d)"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 6, par. 1, lett. d) della Direttiva 2004/114/CE, inerente tra l'altro all'ammissione, negli Stati UE, di cittadini di stati "terzi" rispetto alla UE stessa, i quali intendano recarsi nell'Unione per motivi di "studio". Dal sopra citato art. 6, par. 1, lett. d), si deriva che l'ammissione di tali soggetti, in uno Stato unionale, può essere negata ove quest'ultimo Stato ritenga che il richiedente costituisca una "minaccia" per l'"ordine pubblico" o per la "sicurezza pubblica". Ora, un inciso: l'art. 23 del Reg.to n. 267/2012 prevede il congelamento delle risorse economiche delle entità elencate all'allegato IX dello stesso Regolamento, in quanto supportano il Governo dell'Iran. Ora, detto Allegato IX menziona, tra le entità di cui sopra, la Sharif University of Technology di Teheran (la "SUT"), la quale risulta fornire un notevole contributo ai programmi militari del Governo iraniano. Il caso: una cittadina iraniana, già laureatasi in tecnologie dell'informazione presso detta SUT, chiedeva l'ammissione nella Repubblica Federale di Germania per seguire un dottorato di ricerca presso il Politecnico di Darmstadt. La domanda veniva respinta, poiché le circostanze dei pregressi rapporti della richiedente con una struttura particolare come la SUT, nonché del carattere degli studi dalla medesima coltivati (sicurezza dei sistemi mobili contro attacchi di pirateria informatica), secondo le Autorità tedesche "non escludevano" che tale persona intendesse acquisire le scoperte dei ricercatori tedeschi per metterle a disposizione del programma militare o politico antidemocratico del Governo iraniano, onde questo potesse accedere a dati riservati di altri Stati o controllare la popolazione a scopi repressivi del dissenso. Si precisa che non risultava, al momento della controversia, che effettivamente la richiedente partecipasse a programmi del SUT a sostegno delle iniziative militari iraniane o politico repressive. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che la nozione di "minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica" – nel senso proprio di cui all'art. 6, par. 1, lett. d) predetto, cioè quale circostanza idonea ad impedire l'ingresso nella UE, per motivi di studio, di cittadini di Stati terzi – deve essere intesa in un'accezione ben diversa da quella che la stessa nozione assume nel contesto dell'art. 27, par. 2, della Direttiva 2004/38/CE, quale situazione impeditiva del diritto dei cittadini della UE, e dei loro familiari, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati dell'Unione stessa. In quest'ultima ipotesi, infatti, la "minaccia" deve essere "attuale", "effettiva" e "sufficientemente grave", non ammettendosi che possa assumere rilevanza, all'uopo, la minaccia puramente "potenziale". Diversamente si deve concludere per l'ammissione, nell'Unione, dei cittadini di stati terzi, soprattutto di quelli compresi in aree geopolitiche particolarmente "sensibili" (come l'Iran): riguardo a tali soggetti, avendo riguardo alle peculiarità del caso di specie (in cui risultava che la richiedente si dedicasse proprio a studi tecnici confacenti al programma militare e repressivo interno iraniano), l'ammissione nella UE può essere negata per l'esistenza di una minaccia puramente "potenziale".

Stato della Procedura

Il 4 aprile 2017 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C- 544/15, ex art. 267 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

Lavoro e politiche sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E POLITICHE SOCIALI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C-449/16	Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Art. 3 – Prestazioni familiari – Direttiva 2011/98/UE – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico	sentenza	Sì

Scheda 1 – Lavoro e politiche sociali

Rinvio pregiudiziale n. C- 449/16 - ex art. 267 del TFUE
"Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Art. 3 – Prestazioni familiari"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Violazione

Alla Corte UE, la Corte d'Appello di Genova (Italia) ha chiesto di interpretare il Regolamento n. 883/2004, nonché l'art. 12, par. 1, lett. e) della Direttiva 2011/98/UE. Il par. 1 di detto art. 12 dispone che i cittadini di stati estranei all'Unione europea (c.d. stati "terzi"), i quali tuttavia lavorino in uno degli Stati che ad essa aderiscono, hanno diritto a beneficiare dello stesso trattamento che il medesimo Stato riconosce ai propri cittadini, in ordine ai settori indicati alle lettere dello stesso articolo. In particolare, la lettera e) indica i settori della "sicurezza sociale" come definiti nel sopra menzionato Regolamento (CE) n. 883/2004, tra cui ricorre quello attinente alle "prestazioni familiari". In Italia, l'art. 65 della Legge n. 448/1998 prevede, in favore di lavoratori con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni e che dispongano di redditi inferiori a date soglie, l'attribuzione di un assegno mensile il cui importo ascendeva, nell'anno 2014 cui il giudizio nazionale si riferiva, ad € 141,02 (c.d. "ANF"). Tale erogazione ANF, inizialmente attribuita dalle leggi nazionali esclusivamente ai cittadini italiani, è stata poi estesa a diverse categorie di cittadini di stati terzi soggiornanti in Italia, come quelli titolari dello stato di "richiedente asilo o protezione internazionale", o risultanti familiari di cittadini UE, o titolari dello stato di "soggiornanti di lungo periodo" (sono, questi ultimi, i cittadini di stati terzi che, come prevede la Direttiva 2003/109/CE, vantino il requisito di trovarsi in Italia, regolarmente ed ininterrottamente, da almeno 5 anni). Tuttavia, la vigente normativa italiana non largisce tale assegno in favore dei cittadini di paesi terzi, pur regolarmente ammessi a lavorare in Italia, i quali non abbiano ancora maturato i requisiti su cui si fonda l'acquisizione dello stato di "residente di lungo periodo" (vedi sopra). La Corte UE, cui è stato chiesto se tale esclusione contrasti, o meno, con la normativa UE sopra citata, si è pronunciata come segue: le "prestazioni familiari" – o attinenti alla sfera della "sicurezza sociale", come già precisato da una consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia - sono quelle che, a differenza delle erogazioni attribuite per ragioni di "assistenza sociale", vengono riconosciute automaticamente a quanti presentino dei requisiti che la relativa normativa individua previamente e in astratto, tenendo per totalmente irrilevanti le condizioni particolari del singolo percettore. Pertanto, la Corte UE ritiene che l'assegno ANF, in quanto previsto dalla normativa nazionale in favore di lavoratori in possesso dei requisiti, già definiti a priori dalla normativa stessa, del reddito inferiore a date soglie e della presenza di tre o più figli, sia riconducibile alla categoria delle "prestazioni familiari" o altrimenti dette di "sicurezza sociale": ne consegue che, ai sensi dell'art. 12, par. 1, lett. e), della Dir. 2011/98/UE, nonchè del Reg. 883/2004 (vedi sopra), i cittadini extraUE che lavorino regolarmente in Italia, pur non avendo maturato i requisiti dei "soggiornanti di lungo periodo" ai sensi della Direttiva 2003/109/CE, hanno diritto alla percezione dell'assegno ANF, di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-449/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza estende l'assegno ANF ai cittadini extraUE ammessi a lavorare in Italia, anche se non tecnicamente "soggiornanti di lungo periodo" o "rifugiati" o titolari di "protezione internazionale": ne consegue un cospicuo aumento della spesa pubblica.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 582/16	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità	ordinanza	No
Scheda 2 C- 581/16	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità	ordinanza	No
Scheda 3 C- 555/16	Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Artt. 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e	ordinanza	No

	immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale - Proporzionalità		
Scheda 4 C- 559/15	Direttiva 73/239/CEE – Direttiva 92/49/CEE – Principio dell'autorizzazione unica – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Articolo 40, paragrafo 6 – Nozione di "infrazioni" – Reputazione degli azionisti – Divieto a una società di assicurazione stabilita in uno Stato membro di stipulare nuovi contratti sul territorio di un altro Stato membro	Ordinanza	No
Scheda 5 C- 587/15	Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Incidente avvenuto nel 2006 tra veicoli abitualmente stazionanti in Stati membri diversi – Regolamento generale del Consiglio degli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri – Incompetenza della Corte – Direttiva 2009/103/CE – Inapplicabilità ratione temporis – Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE – Inapplicabilità ratione materiae – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Inapplicabilità – Assenza d'attuazione del diritto dell'Unione.	sentenza	No
Scheda 6 C- 368/15	Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Libera prestazione dei servizi – Servizi postali – Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali – Autorizzazioni generali e individuali – Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente – Requisiti imposti	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e di stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 582/16 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Il Tribunale di Salerno (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 e 56 del TFUE, sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e la "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area della UE: per tali principi, ogni Stato UE deve applicare, agli imprenditori di altri Stati UE operanti nel suo territorio, un trattamento "uguale" a quello riservato ai propri operatori interni. Ora, per la normativa italiana, i "servizi" di "raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi", possono essere prestati solo dai titolari di apposite "concessioni" amministrative, le quali, prima del 2012, erano intestate per lo più ad italiani (c.d. concessioni "storiche"). Nel 2012, "nuove" concessioni sono state offerte in una gara pubblica aperta alla partecipazione non solo degli operatori interni, ma anche di quelli di altri Stati UE (c.d."transfrontalieri"). Tuttavia, mentre le concessioni "storiche" avevano durata da 9 a 12 anni, quelle "nuove" sarebbero durate solo 40 mesi, affinchè scadessero in concomitanza con quelle "storiche". Si precisa, poi, che l'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011, insieme all'art. 25 dello "Schema di Convenzione", permette all'Amministrazione concedente, quando la concessione si estingua, di ordinare ai rispettivi concessionari ("storici" o "nuovi") di trasferire "gratuitamente" alla concedente stessa, per un certo tempo, l'uso dei beni aziendali. Ora, si chiedeva alla Corte UE se contrastasse, con le "libertà" di cui agli artt. 49 e 56 TFUE (sopra), il fatto per cui: 1) la gara del 2012, pur aperta ai transfrontalieri, genera comunque una situazione di svantaggio dei medesimi rispetto agli italiani (concessionari "storici"), cui rimangono attribuite concessioni molto più lunghe; 2) l'obbligo di cedere i propri beni aziendali all'Amministrazione concedente risulta più gravoso per i "nuovi" concessionari (transfrontalieri) che per quelli "storici" (italiani), in quanto i primi, atteso che le loro concessioni hanno una durata molto più ridotta, non avrebbero, diversamente dai secondi, l'opportunità di ammortizzare con gli utili di impresa gli investimenti effettuati nella concessione, così da ovviare al danno economico dovuto alla cessione gratuita dei mezzi di produzione. La Corte, avendo già deciso questioni identiche a quelle presenti, si è pronunciata tramite "ordinanza" (art. 99 del Regolamento), con la quale ha confermato che la normativa italiana in oggetto viola gli artt. 49 e 56 TFUE, penalizzando gli operatori "transfrontalieri" rispetto agli italiani. Tuttavia, le suddette deroghe alle "libertà" del TFUE si giustificherebbero per lo scopo di tutelare la superiore istanza dell'"ordine pubblico", la quale, nel caso della discriminazione derivante dalla gara del 2012, si identificherebbe nell'interesse pubblico a procedere, scadendo le concessioni tutte insieme, ad un profondo riassetto della materia delle scommesse. Invece, la penalizzazione dei nuovi concessionari (transfrontalieri), dovuta al fatto che anch'essi potrebbero dover cedere gratuitamente all'Amministrazione i propri beni aziendali, sarebbe funzionale all'esigenza di ordine pubblico di garantire un'immediato subentro della mano pubblica nella concessione scaduta, evitando un'interruzione di attività cui sopperirebbe l'infiltrazione, nella gestione della raccolta delle scommesse, della criminalità organizzata.

Stato della Procedura

In data 4 aprile 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 582/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e di stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 581/16 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Il Tribunale di Salerno (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 e 56 del TFUE, sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e la "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area della UE: per tali principi, ogni Stato UE deve applicare, agli imprenditori di altri Stati UE operanti nel suo territorio, un trattamento "uguale" a quello riservato ai propri operatori interni. Ora, per la normativa italiana, i "servizi" di "raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi", possono essere prestati solo dai titolari di apposite "concessioni" amministrative, le quali, prima del 2012, erano intestate per lo più ad italiani (c.d. concessioni "storiche"). Nel 2012, "nuove" concessioni sono state offerte in una gara pubblica aperta alla partecipazione non solo degli operatori interni, ma anche di quelli di altri Stati UE (c.d."transfrontalieri"). Tuttavia, mentre le concessioni "storiche" avevano durata da 9 a 12 anni, quelle "nuove" sarebbero durate solo 40 mesi, affinchè scadessero in concomitanza con quelle "storiche". Si precisa, poi, che l'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011, insieme all'art. 25 dello "Schema di Convenzione", permette all'Amministrazione concedente, quando la concessione si estingua, di ordinare ai rispettivi concessionari ("storici" o "nuovi") di trasferire "gratuitamente" alla concedente stessa, per un certo tempo, l'uso dei beni aziendali. Ora, si chiedeva alla Corte UE se contrastasse, con le "libertà" di cui agli artt. 49 e 56 TFUE (sopra), il fatto per cui: 1) la gara del 2012, pur aperta ai transfrontalieri, genera comunque una situazione di svantaggio dei medesimi rispetto agli italiani (concessionari "storici"), cui rimangono attribuite concessioni molto più lunghe; 2) l'obbligo di cedere i propri beni aziendali all'Amministrazione concedente risulta più gravoso per i "nuovi" concessionari (transfrontalieri) che per quelli "storici" (italiani), in quanto i primi, atteso che le loro concessioni hanno una durata molto più ridotta, non avrebbero, diversamente dai secondi, l'opportunità di ammortizzare con gli utili di impresa gli investimenti effettuati nella concessione, così da ovviare al danno economico dovuto alla cessione gratuita dei mezzi di produzione. La Corte, avendo già deciso questioni identiche a quelle presenti, si è pronunciata tramite "ordinanza" (art. 99 del Regolamento), con la quale ha confermato che la normativa italiana in oggetto viola gli artt. 49 e 56 TFUE, penalizzando gli operatori "transfrontalieri" rispetto agli italiani. Tuttavia, le suddette deroghe alle "libertà" del TFUE si giustificherebbero per lo scopo di tutelare la superiore istanza dell'"ordine pubblico", la quale, nel caso della discriminazione derivante dalla gara del 2012, si identificherebbe nell'interesse pubblico a procedere, scadendo le concessioni tutte insieme, ad un profondo riassetto della materia delle scommesse. Invece, la penalizzazione dei nuovi concessionari (transfrontalieri), dovuta al fatto che anch'essi potrebbero dover cedere gratuitamente all'Amministrazione i propri beni aziendali, sarebbe funzionale all'esigenza di ordine pubblico di garantire un'immediato subentro della mano pubblica nella concessione scaduta, evitando un'interruzione di attività cui sopperirebbe l'infiltrazione, nella gestione della raccolta delle scommesse, della criminalità organizzata.

Stato della Procedura

In data 4 aprile 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 581/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e di stabilimento

Rinvio pregiudiziale n. C- 555/16 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Il Tribunale di Salerno (Italia) chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 e 56 del TFUE, sulla "libertà di stabilimento delle imprese" e la "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area della UE: per tali principi, ogni Stato UE deve applicare, agli imprenditori di altri Stati UE operanti nel suo territorio, un trattamento "uguale" a quello riservato ai propri operatori interni. Ora, per la normativa italiana, i "servizi" di "raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi", possono essere prestati solo dai titolari di apposite "concessioni" amministrative, le quali, prima del 2012, erano intestate per lo più ad italiani (c.d. concessioni "storiche"). Nel 2012, "nuove" concessioni sono state offerte in una gara pubblica aperta alla partecipazione non solo degli operatori interni, ma anche di quelli di altri Stati UE (c.d."transfrontalieri"). Tuttavia, mentre le concessioni "storiche" avevano durata da 9 a 12 anni, quelle "nuove" sarebbero durate solo 40 mesi, affinchè scadessero in concomitanza con quelle "storiche". Si precisa, poi, che l'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011, insieme all'art. 25 dello "Schema di Convenzione", permette all'Amministrazione concedente, quando la concessione si estingua, di ordinare ai rispettivi concessionari ("storici" o "nuovi") di trasferire "gratuitamente" alla concedente stessa, per un certo tempo, l'uso dei beni aziendali. Ora, si chiedeva alla Corte UE se contrastasse, con le "libertà" di cui agli artt. 49 e 56 TFUE (sopra), il fatto per cui: 1) la gara del 2012, pur aperta ai transfrontalieri, genera comunque una situazione di svantaggio dei medesimi rispetto agli italiani (concessionari "storici"), cui rimangono attribuite concessioni molto più lunghe; 2) l'obbligo di cedere i propri beni aziendali all'Amministrazione concedente risulta più gravoso per i "nuovi" concessionari (transfrontalieri) che per quelli "storici" (italiani), in quanto i primi, atteso che le loro concessioni hanno una durata molto più ridotta, non avrebbero, diversamente dai secondi, l'opportunità di ammortizzare con gli utili di impresa gli investimenti effettuati nella concessione, così da ovviare al danno economico dovuto alla cessione gratuita dei mezzi di produzione. La Corte, avendo già deciso questioni identiche a quelle presenti, si è pronunciata tramite "ordinanza" (art. 99 del Regolamento), con la quale ha confermato che la normativa italiana in oggetto viola gli artt. 49 e 56 TFUE, penalizzando gli operatori "transfrontalieri" rispetto agli italiani. Tuttavia, le suddette deroghe alle "libertà" del TFUE si giustificherebbero per lo scopo di tutelare la superiore istanza dell'"ordine pubblico", la quale, nel caso della discriminazione derivante dalla gara del 2012, si identificherebbe nell'interesse pubblico a procedere, scadendo le concessioni tutte insieme, ad un profondo riassetto della materia delle scommesse. Invece, la penalizzazione dei nuovi concessionari (transfrontalieri), dovuta al fatto che anch'essi potrebbero dover cedere gratuitamente all'Amministrazione i propri beni aziendali, sarebbe funzionale all'esigenza di ordine pubblico di garantire un'immediato subentro della mano pubblica nella concessione scaduta, evitando un'interruzione di attività cui sopperirebbe l'infiltrazione, nella gestione della raccolta delle scommesse, della criminalità organizzata.

Stato della Procedura

In data 4 aprile 2017 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 555/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente ordinanza

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C-559/15 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 73/239/CEE – Direttiva 92/49/CEE – Principio dell'autorizzazione unica"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Il Consiglio di Stato italiano chiede, alla Corte UE, di interpretare l'art. 40 della Direttiva 92/42/CEE, la quale ammette che un'impresa erogante servizi di "assicurazione diretta" possa operare, in tutti gli Stati della UE, in base ad un'autorizzazione "unica" rilasciata dallo Stato UE in cui ha posto la sua sede (c.d. "Stato di origine"), senza necessità che gli altri Stati UE, ove esercita, le rilascino analoghe licenze. Il rilascio di detta autorizzazione suppone che sussistano alcuni requisiti, come il possesso, da parte dei titolari di partecipazioni "qualificate" in esse società, di caratteristiche confacenti ad una sana e prudente gestione dell'impresa medesima. Ove si constati l'assenza di tali requisiti solo dopo il rilascio dell'autorizzazione, la stessa viene revocata dallo Stato UE "di origine" – e solo da questo (art. 14). Per l'art. 40 della stessa Direttiva, lo Stato UE di prestazione dei servizi (Stato "ospitante") può: 1) ove la società non rispetti le norme interne dello stesso Stato, chiedere a quello "di origine" di intervenire al riguardo, dopodichè, se l'irregolarità persiste, attivarsi direttamente fino a vietare alla società la stipula di nuovi contratti sul suo territorio (par.fi 3, 4 e 5); 2) direttamente proibire, alla società stessa, la stipula di ulteriori contratti sul suo territorio, ove l'infrazione sul territorio dello Stato ospitante, da parte della società, non sia attuale, ma ne incomba il rischio grave ed imminente e si debba agire d'urgenza (par. 6). Per la normativa interna italiana (artt. 14, 68, 76 del CAP/D.Lgs. 209/2005)), all'"IVASS" compete di autorizzare l'esercizio delle società assicurative, previo riscontro dei requisiti di cui al predetto CAP, tra cui quello circa la "reputazione" dei titolari di partecipazioni "qualificate" nelle società stesse. Il caso: di una società di assicurazioni, con autorizzazione "unica"rilasciata in Romania (come Stato di origine) ma operante in Italia, era socio al 100% un soggetto i cui vari trascorsi con la Giustizia italiana ne compromettevano la "reputazione". Pertanto l'IVASS, sulla base della carenza di uno dei requisiti, cui la normativa italiana (CAP) subordina l'esercizio dell'attività assicurativa, applicava la procedura ex par.fi 3,4,5 dell'art. 40: sollecitava quindi le Autorità romene ad intervenire ma, poichè l'irregolarità perdurava, vietava alla società di stipulare ulteriori contratti in Italia. La Corte UE ha chiarito che il provvedimento IVASS non poteva giustificarsi in base alla procedura in questione: infatti, pur sussistendo una violazione del diritto interno da parte della società, il divieto alla stessa di contrattare nello Stato UE ospitante - per il difetto della "reputazione" del socio di riferimento - equivaleva in sostanza ad una revoca dell'autorizzazione ad operare, in tale Stato, per la constatata mancanza di attitudine, da parte degli azionisti "qualificati", ad una "sana e prudente gestione" dell'ente (sopra). Ora, solo le Autorità dello Stato UE "di origine" (art. 14, sopra) possono disporre tale revoca, non rientrando essa tra i poteri dello Stato UE "ospitante". L'IVASS, tuttavia, poteva vietare alla società di continuare a stipulare i suoi contratti in Italia, senza peraltro doverne informare le Autorità romene, avvalendosi della procedura ex par. 6 dell'art. 40: ciò ove il difetto di "reputazione" ingenerasse il rischio grave ed imminente di una violazione al diritto interno e l'urgenza di provvedere.

Stato della Procedura

Il 27 aprile 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 559/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 5 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C- 587/15 - ex art. 267 del TFUE
"Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice lituano ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare le norme del "Regolamento generale del Consiglio dei Bureaux" (accordo tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati dello Spazio Economico Europeo), nonché della Direttiva 2009/103/CE, sull'assicurazione della responsabilità civile dalla circolazione degli autoveicoli. Detto "Regolamento generale" istituisce un sistema di risarcimento dei danni da incidenti stradali che, verificatisi sul territorio di uno Stato aderente al già citato Spazio Economico Europeo, siano stati provocati da residenti in un altro Stato dello stesso SEE: in sintesi, il Bureau responsabile per lo Stato SEE in cui è accaduto l'incidente, accertando in autonomia gli estremi giuridici della vicenda, liquida alla vittima il risarcimento ad essa spettante, chiedendo poi, al Bureau competente per lo Stato SEE di residenza del responsabile, di essere rifuso di tale somma. Detto secondo Bureau, poi, potrà agire in rivalsa nei confronti del responsabile medesimo. Quanto alla predetta Dir.2009/103/CE, questa riassume le precedenti Dir.ve 72/166/CEE, 84/5/CEE e 2000/26/CE, le quali disciplinano il risarcimento del danno da incidente stradale in casi connotati da aspetti "transfrontalieri" (es: la vittima dell'incidente risiede in uno Stato UE diverso da quello in cui si è verificato lo stesso sinistro). Il caso: nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai danni di un cittadino tedesco, si verificava un incidente stradale dovuto ad un autoveicolo guidato da un cittadino lituano e di proprietà di un altro cittadino lituano. Il Bureau competente per la Germania, guidando esso solo l'istruttoria volta a definire gli estremi dell'incidente e della responsabilità degli autori del medesimo, liquidava al cittadino tedesco danneggiato - senza interpellare né il Bureau competente per la Lituania, né gli stessi presunti responsabili - un risarcimento danni di data entità. Quindi, lo stesso Bureau tedesco si rivolgeva al Bureau lituano, il quale ripianava, al primo, la somma spesa. Di seguito, il Bureau lituano agiva verso i cittadini lituani considerati responsabili del sinistro, ma questi adducevano che le decisioni del Bureau tedesco non li vincolavano, in quanto assunte al termine di un istruttoria cui non era stato loro consentito di intervenire, in modo da addurre le proprie difese. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che: 1) essa non è competente ad interpretare le disposizioni del predetto "Regolamento generale del Consiglio dei Bureaux", in quanto non si tratta di norma UE ma di norma di natura solo pattizia, definita in virtù di accordo tra meri Organismi di diritto privato (i citati Uffici nazionali di assicurazione). La natura di tale norma non cambia, anche se la messa in essere della stessa è stata assunta, dal legislatore UE, come condizione per l'efficacia della Dir. 72/166/CEE; 2) la sopra menzionata Dir. 2009/103/CE non si può applicare alla fattispecie, in quanto non ancora entrata in vigore all'epoca dei fatti in causa; 3) quanto alla precedente Dir. 2000/26/CE, vigente prima della succitata Dir. 2009/103/CE, nemmeno la stessa può applicarsi alla fattispecie, in quanto la medesima concerne solo i casi in cui la vittima dell'incidente stradale risiede in uno Stato UE diverso da quello di accadimento del sinistro, circostanza, questa, che non ricorre nel caso in esame.

Stato della Procedura

Il 15 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 587/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento

Rinvio pregiudiziale C- 368/15 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 97/67/CE – Art. 9 – Libera prestazione dei servizi"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice finlandese ha chiesto, alla Corte UE, di interpretare la Direttiva 97/67/CE, la quale richiede ad un operatore, che voglia fornire dei servizi postali, di munirsi di apposite "autorizzazioni". Queste si dividono in "generali", le quali consentono al fornitore di esercitare i diritti, in esse previsti, senza bisogno di un ulteriore permesso, ed "individuali", le quali sono rilasciate da un'Autorità di regolamentazione nazionale e attribuiscono specifici diritti. L'art. 2 della stessa Direttiva, poi, consente che al prestatore dei servizi postali vengano imposti obblighi diretti a soddisfare "esigenze essenziali": sono, queste, istanze di valore non economico, ma sociale, elencate nello stesso articolo. L'art. 9 della stessa Dir. 97/67/CE dispone che i servizi postali: A) sono soggetti solo ad autorizzazioni "generali", se esulano dalla sfera del servizio postale c.d. "universale" (par. 1 dell'art. 2); B) possono essere consentiti in forza sia di autorizzazioni "generali" che "individuali", quando rientrino nel campo del servizio postale "universale" (par. 2 dell'art. 2). Lo stesso articolo 9 prevede, al co. 2° del par. 2, che la concessione di "autorizzazioni" (non più precisamente identificate) può comportare l'imposizione di vari obblighi, tra cui, al secondo trattino di detto co. 2°, sono indicati quelli funzionali ad assicurare la qualità, la disponibilità e l'esecuzione degli stessi servizi postali. Il caso: l'autorizzazione, con la quale un'impresa si trovava abilitata a prestare servizi postali, conteneva delle clausole che imponevano, all'impresa medesima, obblighi concernenti la qualità, la disponibilità e l'esecuzione del servizio (come quello di assicurare che gli invii in giacenza fossero recapitati almeno una volta alla settimana). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che il servizio postale, come caratterizzato nel caso di specie, non può definirsi "universale": infatti, l'impresa che lo eroga non ha effettuato alcuna notificazione alla Commissione ai sensi dell'art. 4 della Direttiva in oggetto (mentre l'art. 2 di essa prescrive una tale notificazione all'erogatore del servizio universale), ha limitato l'esecuzione dello stesso servizio solo ad alcuni punti del territorio finlandese (mentre, per l'art. 3 della Direttiva, un servizio postale "universale" viene erogato in "tutti" i punti del territorio) e, infine, circostanza atipica per un servizio "universale", ha stabilito prezzi e altre condizioni del servizio non uniformemente, ma in modo differenziato mediante contratti individuali con ciascun cliente. Esulando, quindi, dal campo del servizio "universale", quello reso nella fattispecie rientra nel già citato par. 1 dell'art. 9, che ammette la prestazione di detto servizio postale solo in grazia di autorizzazioni "generali". La Corte precisa, infine, che ove il secondo trattino del co. 2° del par. 2 di detto art. 9 consente che, nelle "autorizzazioni" non meglio definite, siano inserite anche clausole non preordinate a tutelare "esigenze essenziali" ma semplici interessi economici come la qualità, disponibilità ed esecuzione del servizio postale, si riferisce a "tutte" le "autorizzazioni" e non solo a quelle attinenti ad un servizio "universale". Quindi, tali clausole "economiche" possono essere inserite, come nel caso di specie, anche in autorizzazioni concernenti l'erogazione di un servizio postale esulante da quello "universale".

Stato della Procedura

Il 15 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 368/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Proprietà intellettuale

RINVII PREGIUDIZIALI PROPRIETA' INTELLETTUALE			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 527/15	Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, par. 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Vendita di un lettore multimediale – Estensioni ("Add ons") – Pubblicazione di opere senza l'autorizzazione del titolare – Accesso a siti web di streaming – Articolo 5, par.fi 1 e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo	sentenza	No
Scheda 2 C- 617/15	Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea – Articolo 97, par. 1 – Competenza internazionale – Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società avente sede in uno Stato terzo – Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio dello Stato membro del giudice adito – Nozione di "stabile organizzazione"	sentenza	No
Scheda 3 C- 610/15	Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, par. 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Piattaforma di condivisione online – Condivisione di file protetti, senza l'autorizzazione del titolare	sentenza	No

Scheda 1 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C-527/15 - ex art. 267 del TFUE
"Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare: A) gli artt. 2 e 3 della Direttiva 2001/29/CE, i quali attribuiscono solo ai titolari del "diritto di autore", su "opere dell'ingegno", il potere di consentire o di vietare la "riproduzione" o la "comunicazione al pubblico" di tali opere (pertanto, coloro che, senza il consenso del titolare di detto diritto, riproducano o comunichino al pubblico l'opera protetta, violano il diritto medesimo); B) l'art. 5 della stessa Direttiva, che, a limitazione della regola di cui all'art. 3, stabilisce che non viola il diritto di autore, anche se il suo titolare non vi consente, la riproduzione "temporanea" dell'opera protetta, priva di rilievo economico e parte integrante di un procedimento tecnologico, al solo scopo di consentire "la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario" o "un utilizzo legittimo" dell'opera medesima. Non è una "comunicazione" la fornitura delle attrezzature atte a rendere possibile la prima. Il caso: un operatore vendeva un lettore multimediale sul quale preinstallava delle "estensioni" (add-ons) che consentivano di accedere a siti web di per sé liberamente accessibili al pubblico, sui quali erano state postate, senza il consenso dei titolari dei rispettivi diritti di autore, opere audiovisive protette da tale diritto. Si chiedeva se la vendita di detto lettore sostanziasse una "comunicazione al pubblico". Al riguardo, la Corte precisa che una "comunicazione al pubblico" consta di una "comunicazione" e del fatto di essere indirizzata, la medesima, ad un "pubblico". Ora, una "comunicazione" si può esprimere in "qualsiasi" atto di trasmissione o di ritrasmissione dell'opera protetta. Con riguardo al caso di specie, la Corte osserva che la vendita del lettore non realizza una mera fornitura di attrezzature (sopra), in quanto il lettore stesso ha installato, sul lettore in questione, delle "estensioni" idonee a rendere accessibili, agli acquirenti del mezzo, dei siti web altrimenti da loro difficilmente rintracciabili. Quindi, poichè il venditore ha attivamente contribuito a rendere possibile la visione delle opere protette, non limitandosi a fornire un'attrezzatura inerte, nel caso in esame è ravvisabile una "comunicazione". Quanto al "pubblico", cui tale comunicazione deve essere rivolta ai sensi dei predetti artt. 3 e 5 della Dir. 2001/29/CE, esso deve essere rappresentato da un numero "considerevole" di destinatari (anche virtuali) ed essere "nuovo", cioè composto da persone che l'autore dell'opera protetta, al momento in cui esso ne ha autorizzato la prima comunicazione, non aveva preso in considerazione. Tali elementi sussistono entrambi nel caso di specie, in quanto: 1) gli acquirenti del lettore multimediale erano stati milioni (quindi un numero elevato); 2) sui siti web, cui si collegavano le estensioni installate nel lettore stesso, le opere audiovisive protette erano state appostate senza il consenso dei titolari dei diritti di autore sulle medesime (quindi l'autore non poteva aver pensato agli acquirenti del lettore, quali fruitori delle sue opere). Quanto alla riconducibilità del caso di specie all'eccezione di cui all'art. 5 della Dir. 2001/29/CE (sopra), la Corte richiama la necessità che, a tal fine, sussistano comulativamente tutti gli elementi descritti dal medesimo articolo.

Stato della Procedura

Il 26 aprile 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 527/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente sentenza

Scheda 2 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C- 617/15 - ex art. 267 del TFUE
"Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 97, par. 1, del Regolamento n. 207/2009, relativo al marchio dell'Unione europea. Il precedente Reg. 44/2001 indica i criteri in base ai quali – in presenza di controversie di tipo "transfrontaliero", cioè aventi punti di contatto con gli ordinamenti interni di più di uno Stato della UE – debbono essere individuati i giudici competenti a decidere delle stesse controversie. Ora, il sopra menzionato Reg. 207/2009 stabilisce che quando le controversie "transfrontaliere" si riferiscano in genere ai "marchi UE" – vale a dire a quei distintivi di impresa, detti "marchi", ove gli stessi siano registrati presso i competenti uffici dell'Unione - la competenza giurisdizionale, in linea di massima, debba seguire gli stessi criteri di cui al già citato Reg. 44/2001. Tuttavia, l'art. 97 di detto Reg. 207/2009 precisa che, per le controversie "transfrontaliere" in tema di marchi UE, le quali specificatamente attengano al profilo della "contraffazione" di tali marchi, si debbano applicare le seguenti regole: 1) competenti, al riguardo, sono i giudici dello Stato UE in cui il "convenuto" (vale a dire il soggetto che viene chiamato in una lite instaurata da un altro) ha il "domicilio" (cioè la sede principale dei suoi affari che, per le società, coincide con il luogo della sede sociale); 2) ove, però, il convenuto non sia domiciliato in nessuno di tali Stati, competenti sono i giudici dello Stato UE in cui lo stesso convenuto possiede una "stabile organizzazione" (se il convenuto possiede "stabili organizzazioni" in diversi Stati UE, questi saranno tutti ugualmente competenti). Il caso di specie: una società danese sosteneva che la NIKE - società con sede negli USA, a capo di un gruppo di società "controllate" aventi sede in Stati diversi - avrebbe commercializzato in Germania, grazie ad intermediatori non appartenenti al suo gruppo, prodotti recanti un marchio che contraffaceva il marchio UE registrato dalla società danese stessa. Quest'ultima, dunque, citava la NIKE, per contraffazione di marchio UE, di fronte ad un giudice tedesco: riteneva, infatti, che la società NIKE Deutschland GmbH, con sede in Germania e appartenente al gruppo NIKE, costituisse la "stabile organizzazione" del convenuto in uno Stato UE, di cui al predetto art. 97 del Reg. 207/2009. Sul punto, la Corte UE ha chiarito che la nozione di "stabile organizzazione" debba interpretarsi con riguardo più alla sostanza del fenomeno che alla sua veste giuridico-formale. Quindi una società di un gruppo, pur esistendo come "persona giuridica" distinta dalla capogruppo, può ben essere percepita, dai terzi in generale, come un'effettiva articolazione della capogruppo medesima e, pertanto, come una materiale "organizzazione stabile" della capogruppo, ove si avvalga di una durevole dotazione di persone e mezzi per l'esercizio di un'effettiva attività economica. Per lo stesso approccio sostanziale, può considerarsi estensione di una capogruppo anche una società dello stesso la quale, come nel caso di specie, non fosse "controllata" in via diretta dalla capogruppo, ma da una terza società controllata dalla capogruppo. Infine, una società "figlia" si qualificherebbe sempre come "stabile organizzazione della capogruppo", anche quando non avesse partecipato alla "contraffazione", come nel caso di specie.

Stato della Procedura

Il 18 maggio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 617/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Scheda 3 – Proprietà intellettuale

Rinvio pregiudiziale n. C- 610/15 - ex art. 267 del TFUE
"Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 3 e 8 della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore, nonché l'art. 11 della Direttiva 2004/48/CE sulla proprietà intellettuale. Il "diritto d'autore" è quello spettante, su un'opera d'arte o dell'ingegno, principalmente all'"autore" della stessa opera. Solo al titolare di detto diritto spetta, per il già citato art. 3 della Dir. 2001/29/CE, di consentire o di vietare la "comunicazione al pubblico" dell' opera protetta. Pertanto, violano il diritto d'autore i soggetti che, senza il consenso del suo titolare, comunichino al pubblico l'opera coperta da tale diritto. Non costituiscono una "comunicazione al pubblico" nè la mera "fornitura di attrezzature fisiche" né i servizi resi da intermediari, entrambi puramente funzionali a consentire tale comunicazione. A tali intermediari, comunque, il titolare del diritto di autore può chiedere di cessare dal proseguire la loro attività (vedi i succitati art. 8 della Dir. 2001/29/CE e art. 11 della Dir. 2004/48/CE). Il caso: due società mettevano a disposizione dei loro abbonati una "piattaforma di condivisione on line", che consentiva ai secondi, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette dal diritto di autore e la fornitura di un motore di ricerca, di condividere dei files relativi alle stesse opere. Si è chiesto pertanto alla Corte se l'attività delle società, di creazione e gestione di detta piattaforma on line, rappresentasse: 1) un mero servizio "strumentale", atto a consentire, ad alcuni utenti della succitata "piattaforma", la "comunicazione al pubblico" espressa dalla stessa messa in condivisione dei files relativi alle opere protette; 2) ovvero se costituisse essa medesima una forma di "comunicazione al pubblico" delle opere protette e, pertanto, una violazione del diritto di autore in quanto non autorizzata dal titolare di questo. Al riguardo, la Corte precisa che una "comunicazione al pubblico" consta di due elementi: a) quello della "comunicazione"; 2) quello per cui la comunicazione sia rivolta ad un "pubblico". Attese le circostanze concrete, la Corte ritiene che l'attività di gestione della piattaforma on line, nella fattispecie, integri una "comunicazione". Infatti, pur essendo gli utenti di tale piattaforma, e non i gestori, a rendere condivisibili i files in oggetto, è evidente che i gestori contribuiscono in modo attivo e determinante alla stessa condivisione, indicizzando e organizzando in elenchi e categorie i files medesimi (facilitandone di gran lunga, così, la localizzazione e lo scarico), eliminando i files obosoleti o errati e filtrando alcuni contenuti di essi. Ricorrerebbe nella fattispecie anche l'elemento dell'indirizzo di tale comunicazione "al pubblico": come in passato già precisato dalla Corte stessa, affinchè una comunicazione sia orientata al pubblico, la medesima deve avere per destinataria (anche virtuale) una considerevole molteplicità di persone (circostanza che sussiste nella fattispecie, in quanto la piattaforma gestita dalle due società vanta milioni di abbonati). Tali persone, inoltre, debbono essere diverse da quelle presenti al momento della creazione dell'opera e da quelle prese in considerazione, dal titolare del diritto di autore, al momento in cui il medesimo ha autorizzato la prima comunicazione dell'opera stessa. Tutti i suddetti profili ricorrono nella fattispecie.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 610/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C- 315/15	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 5, par. 3 – Compensazione dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato di un volo – Portata – Esonero dall'obbligo di compensazione – Collisione tra un aeromobile e un volatile – Nozione di "circostanze eccezionali" – Nozione di "misure del caso" per rispondere ad una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti

Rinvio pregiudiziale n. C-315/15 - ex art. 267 del TFUE
"trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 5, par. 3"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Violazione

Un giudice della Repubblica Ceca chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale vincola il prestatore del servizio di trasporto aereo (c.d. "vettore aereo") a corrispondere al viaggiatore, che abbia subito una "cancellazione del volo", una "compensazione pecuniaria", a meno che detto vettore non dimostri la riconducibilità del disservizio a "circostanze eccezionali" non evitabili neppure adottando tutte le misure del caso. La Corte UE ha già in passato sottolineato che la disciplina relativa al predetto obbligo di compensazione, nonché all'esonero da tale obbligo in ragione delle predette "circostanze eccezionali", si applica non solo nel caso della "cancellazione del volo", ma anche in quello in cui il volo in questione venga ritardato di 3 ore o più (C-581/10, C-402/07). Il caso: il volo Burgas/Ostrava, segmento di una tratta più lunga, arrivava a destinazione (Ostrava) con un ritardo di 5 ore e 20 minuti. Parte del ritardo era dovuta alla riparazione di un guasto ad una valvola, parte al fatto per cui, in seguito alla collisione dell'aeromobile con un volatile, il proprietario del primo aveva disposto un controllo sullo stesso da parte di un tecnico di sua fiducia, laddove un analogo controllo era stato già svolto da una società legalmente abilitata a tali interventi. Al secondo controllo si doveva il ritardo residuo. Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che: 1) costituiscono "circostanze eccezionali" tutte le situazioni estranee all'ambito di gestione e di monitoraggio del vettore aereo, non rientrando nella sua normale attività. Rientra in tali circostanze, dunque, l'impatto di un volatile con un aeromobile, quale evento non collegato al funzionamento intrinseco dell'aeromobile stesso e, quindi, sfuggente al controllo del vettore; 2) non tutte le "circostanze eccezionali" esonerano i vettori dall'obbligo della compensazione in questione, ma solo quelle non evitabili neppure applicando tutte le cautele del caso. Ora, il fatto "complesso" - formato dai due elementi, strettamente collegati, dell'impatto del volatile con l'aeromobile e del conseguente secondo controllo da parte del tecnico di fiducia del proprietario del mezzo - non può essere considerato quale "circostanza eccezionale" non evitabile neppure applicando le ragionevoli misure del caso. Infatti il secondo controllo tecnico, responsabile di parte del ritardo del volo, poteva essere evitato in base alla considerazione che un primo controllo era già stato eseguito da parte di una società la quale, se anche non godeva della fiducia del proprietario del mezzo stesso, era legalmente abilitata a tali interventi; 3) per ritenere che un vettore - il quale abbia disposto un controllo su un aeromobile entrato in collisione con un volatile, ciò comportando un ritardo – abbia adottato, circa tale situazione, tutte le misure del caso" idonee a sollevarlo dell'obbligo di compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri che abbiano subito un ritardo o una cancellazione del volo, non è necessario che lo stesso vettore abbia applicato i più raffinati congegni tecnici preventivi per scongiurare gli impatti con i volatili in genere (dissuasori acustici, etc). Tale impegno del vettore sarà esigibile solo quando tali accorgimenti siano consentiti dalle reali e specifiche capacità della sua impresa.

Stato della Procedura

Il 4 maggio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 315/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

Tutela dei consumatori

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	**Oggetto**	**Stadio**	**Impatto Finanziario**
Scheda 1 C - 75/16	Tutela dei consumatori – Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) – Direttiva 2008/52/CE – Direttiva 2013/11/UE – Articolo 3, paragrafo 2 – Opposizione proposta da consumatori nell'ambito di un procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un istituto di credito – Diritto di accesso alla giustizia – Normativa nazionale che prevede il ricorso obbligatorio a una procedura di mediazione – Obbligo di essere assistito da un avvocato – Condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale	sentenza	No
Scheda 2 C - 339/15	Art. 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti – Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti – Esistenza di un elemento transfrontaliero – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità – Direttiva 2000/31/CE – Servizio della società dell'informazione – Pubblicità effettuata mediante un sito Internet – Membro di una professione regolamentata – Regole professionali – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Disposizioni nazionali relative alla salute – Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate	sentenza	No
Scheda 3 C - 375/15	Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Contratti quadro – Informazioni generali preliminari – Obbligo di fornire tali informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole – Informazioni trasmesse a mezzo di casella di posta elettronica integrata in un sito Internet di servizi bancari online	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei consumatori

Rinvio pregiudiziale n. C-75/16 - ex art. 267 del TFUE
"Procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) – Direttiva 2008/52/CE"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Il Tribunale Ordinario di Verona chiede alla Corte UE di interpretare le Dir.ve n.ri 2013/11/UE e 2008/52/CE, sull'applicazione dell'istituto della "mediazione" alle liti promosse da "consumatori" (soggetti operanti al di fuori dell'esercizio di attività economiche) contro "professionisti" (soggetti operanti nel quadro di un tale esercizio). In virtù di tale mediazione, le liti sopra descritte vengono decise, anziché dagli organi giurisdizionali dei singoli Stati, da "organismi stabili" diversi, i quali si attengono a procedure più snelle rispetto a quelle che si applicano di fronte ai primi. La previsione della "mediazione" non deve mai compromettere il fondamentale diritto, delle parti, di esigere che la lite in cui sono coinvolte sia decisa da un organo giudiziario. In Italia, i combinati artt. 4 e 5 del D.to Lgs. n. 28/2010 stabiliscono che, circa le liti in materia civile e commerciale, il ricorso alla "mediazione" è in linea di principio rimesso alla libera scelta delle parti di esse liti, fatta eccezione, tuttavia, per alcune categorie di controversie (es: quelle inerenti ai contratti bancari). Per queste ultime, infatti, l'attivazione di una "mediazione" assurge a condizione di "procedibilità" dell'azione giudiziaria, nel senso che l'esperimento della mediazione è obbligatorio se le parti vogliono avvalersi, successivamente, della tutela giudiziaria. Nell'ambito di tale mediazione obbligatoria, peraltro, le parti debbono necessariamente essere assistite da un avvocato e non possono ritirarsi dalla mediazione medesima se non per un "giustificato motivo". Il caso: ad un decreto ingiuntivo emesso da una Banca in forza di previo contratto, i clienti della Banca stessa resistevano con un'azione di "opposizione", cui il giudice del rinvio riteneva doversi applicare la "mediazione obbligatoria" ex artt. 4 e 5, già citati, del D. Lgs. n. 28/2010. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) la previsione, di cui alla normativa italiana, della mediazione quale "condizione di procedibilità" di azioni giudiziarie relative a certi tipi di liti, si accorda con l'art. 1 della già citata Dir. 2013/11/UE, il quale, pur premettendo che il ricorso alla "mediazione" è volontario, ammette che le normative nazionali dei singoli Stati UE possano renderlo obbligatorio. Ciò, tuttavia, senza pregiudizio del diritto delle parti di rivolgersi comunque, per la tutela dei loro interessi, alla tutela giurisdizionale e, quindi, a condizione che: 1) le parti, pure inizialmente obbligate a partecipare alla mediazione, possano recederne "ad nutum", senza dover addurre alcun "giustificato motivo" (in questo senso, la normativa italiana è in linea con la disciplina UE, in quanto esige un "giustificato motivo" solo per il rifiuto, della parte, di "iniziare" l'iter della mediazione, ma non per la scelta, di essa, di recedere dalle fasi successive del procedimento); 2) fin quando dura la mediazione, sia congelata la decorrenza di ogni prescrizione o decadenza del diritto, spettante alle parti, di adire le vie giurisdizionali normali. La Corte UE ha infine precisato che l'obbligo dell'assistenza di un avvocato, per la mediazione "obbligatoria" (artt. 4 e 5 del D. Lgs 28/2010), è incompatibile con l'art. 8, lett. b), della succitata Dir. 2013/11/UE, il quale espressamente indica l'assistenza di un legale, nella "mediazione" di cui si tratta, come puramente facoltativa.

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-75/16 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Tutela dei consumatori

Rinvio pregiudiziale n. C-339/15 - ex art. 267 del TFUE
"Art. 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice dei Paesi Bassi chiede alla Corte UE di interpretare la Direttiva 2005/29/CE sulle "pratiche commerciali sleali" e la Direttiva 2000/31/CE sui "servizi della società dell'informazione". Per la succitata Dir. 2000/31/CE si definisce: "servizio" "della società dell'informazione" quello prestato senza la presenza simultanea delle parti, a mezzo di strumenti elettronici e a richiesta individuale del destinatario; "comunicazione" di natura "commerciale" quella che, in qualsiasi forma, è volta a promuovere i beni, i servizi, o l'immagine, di un soggetto che eserciti un'attività economica. Quindi, per l'art. 8 della Direttiva 2000/31/CE, un soggetto che eserciti una professione "regolamentata" - cioè tale che il suo esercizio è consentito, da uno Stato UE, solo in base a un titolo di formazione o a un attestato di competenza - può spiegare "comunicazioni commerciali" costituenti un "servizio della società dell'informazione", solo se vi è "autorizzato" dalla pubblica Autorità. Si precisa, poi, che la già menzionata Dir. 2005/29/CE, contro le "pratiche commerciali sleali", definisce in generale "pratica commerciale" (sleale o no), qualsiasi azione od omissione di un "professionista", orientata a promuovere o vendere un prodotto. Ora: il diritto nazionale belga vieta in modo assoluto, agli odontoiatri (che, in Belgio, esercitano una professione "regolamentata") qualsiasi pubblicità a promozione della propria attività (infatti è loro consentito solo l'uso di modeste targhe o iscrizioni per annunciarsi al pubblico). Il caso: un odontoiatra stabilito in Belgio aveva aperto un sito "internet" in cui reclamizzava la sua attività, con ciò violando il divieto posto dalla legge interna. La Corte UE, al riguardo, ha in primo luogo precisato che l'esistenza del predetto sito Internet costituisce una "comunicazione commerciale" integrante un "servizio della società dell'informazione". Quindi la stessa Corte, circa la contrarietà del divieto belga alla Dir. 2005/29/CE, ha precisato che essa Direttiva si preoccupa soltanto di vietare le pratiche commerciali "sleali" (tra cui, tipiche, le pratiche che ingannano il consumatore), mentre non intende intervenire sulle restrizioni che le normative degli Stati UE - per tutelare la dignità, il decoro, l'integrità del professionista - pongono alle pratiche commerciali "corrette" degli esercenti le attività "regolamentate" (art. 3, par. 8). Quindi il divieto assoluto istituito in Belgio (vedi sopra) non contrasta con essa Dir. 2005/29/CE. Quanto al suindicato art. 8 della Dir. 2000/31/CE, la Corte sottolinea come quest'ultimo – ove consente le comunicazioni commerciali, costituenti servizi della società dell'informazione, agli operatori di professioni regolamentate purchè autorizzati – sottintenda la volontà di rendere lecita, più che di stigmatizzare, la pubblicità "benevola" da parte di tali operatori. Ciò, come afferma lo stesso art. 8, con le limitazioni imposte dal rispetto delle regole professionali (vigenti nei singoli Stati UE) in tutela della dignità, dell'onore e del prestigio della professione. Quindi, per l'art. 8 di detta Dir. 2000/31/CE, il divieto imposto dalla normativa belga è inammissibile in quanto "assoluto", cioè in quanto non si limita ad introdurre restrizioni alle "comunicazioni commerciali" degli odontoiatri, ma le vieta "in toto".

Stato della Procedura

Il 4 maggio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-339/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Tutela dei consumatori

Rinvio pregiudiziale n. C-375/15 - ex art. 267 del TFUE
"Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Contratti quadro"
Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

Un giudice austriaco chiede alla Corte UE di interpretare le seguenti norme della Direttiva 2007/64/CE: l'art. 36, il quale stabilisce che, prima che un "consumatore" si vincoli a ricevere un "singolo servizio di pagamento" da parte di un'impresa, questa deve "rendere disponibili", in favore del consumatore stesso, le "informazioni" inerenti a tale operazione; gli artt. 41 e 44, ai sensi dei quali un'impresa – quando un consumatore stipuli con essa un "contratto quadro" contenente la disciplina da applicarsi a una serie di futuri servizi di pagamento - deve "fornire" al cliente in questione, fissandole su un supporto durevole, tutte le informazioni pertinenti al contratto da stipularsi e, a stipula avvenuta, tutte le informazioni relative alle "modifiche" ad esso relative. Il "fornire" informazioni sostanzia un comportamento più attivo, di quello consistente nel "rendere disponibili" le predette. Per l'art. 4, "supporto durevole" è ogni strumento che consenta, al consumatore, di "memorizzare" le informazioni a lui dirette, in modo da conservarle "per un periodo di tempo adeguato" ai fini per cui sono destinate, e che consenta la "riproduzione immutata" delle stesse. Il caso: in forza di una clausola di un "contratto quadro di servizi di pagamento", un consumatore accettava di ricevere, da una Banca, tutte le informazioni, inerenti alle modificazioni del predetto, mediante la visualizzazione delle stesse in una casella di posta elettronica a lui riservata, presente su un sito Internet cui il cliente medesimo poteva accedere. Tali dati rimanevano nelle predette caselle di posta, senza subire modifiche, per un periodo di tempo adeguato ai fini dell'informazione del consumatore e in modo da poter essere anche riprodotti in modo immutato. La Corte UE, al riguardo, ha precisato che l'adempimento dell'impresa agli obblighi informativi concernenti un contratto quadro di servizi di pagamento, presuppone – per i suddetti artt. 41 e 44 della Dir. 2007/64/CE (vedi sopra) - la realizzazione di due situazioni: 1) la fissazione di tali informazioni su un "supporto durevole"; 2) l'attività del "fornire" al cliente le informazioni stesse. Quanto al primo elemento, la Corte precisa che il sito Internet, di cui al caso concreto, costituisce un "supporto durevole", in quanto consente la memorizzazione delle informazioni recate, la loro conservazione per un periodo adeguato, la loro riproduzione immutata e – quale ulteriore elemento necessario, per la Corte UE - la loro non modificabilità unilaterale da parte dell'impresa. Tuttavia, la Corte precisa che il semplice invio delle informazioni alla casella di posta elettronica del cliente, integrata nel sito Internet della Banca, soddisfa il requisito del "rendere disponibili" le informazioni in considerazione, ma non quello del "fornire" le medesime. Nel concetto del "fornire" è implicito che sia la Banca ad attivarsi per raggiungere il cliente con le informazioni in questione, non che sia il cliente a collegarsi con il sito Internet per accedere a tali dati. Per "fornire" effettivamente dette informazioni, la Banca dovrebbe inviarle – pattuendo tale modalità nel contratto quadro stesso - all'indirizzo di posta elettronica abitualmente utilizzato dall'utente di tali servizi per comunicare con altre persone diverse dal prestatore dei servizi di pagamento in questione.

Stato della Procedura

Il 4 maggio 2017 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C-375/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre

e-mail: rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@mef.gov.it

RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII